

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 31 ottobre 2015

**Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

S O M M A R I O

ANNUNZI COMMERCIALI	
Convocazioni di assemblea	
COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEA DI SOCIO ASSISTENZA SOC. COOP. <i>Convocazione di assemblea (T15AAA13805)</i>	<i>Pag. 2</i>
ELAIA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria dei soci (T15AAA13780)</i>	<i>Pag. 1</i>
EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (T15A-AA13786)</i>	<i>Pag. 1</i>
IMMOBILIARE PALMANOVA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (T15AAA13839)</i>	<i>Pag. 2</i>
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (T15AAA13808)</i>	<i>Pag. 2</i>
LA RAPIDA SOCIETÀ COOPERATIVA <i>Convocazione di assemblea ordinaria (T15A-AA13845)</i>	<i>Pag. 2</i>
LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A. <i>Convocazione di assemblea (TS15AAA13787)</i>	<i>Pag. 4</i>
MAMO INVEST - S.P.A. <i>Avviso di convocazione di assemblea degli obbligazionisti (T15AAA13803)</i>	<i>Pag. 1</i>
MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A. <i>Convocazione di assemblea straordinaria (TC15A-AA13647)</i>	<i>Pag. 3</i>
PRODOTTI NATURALI S.P.A. <i>Convocazione di assemblea generale degli azionisti (T15AAA13849)</i>	<i>Pag. 3</i>
S.A.F. S.P.A. Società Abetone Funivie <i>Convocazione di assemblea straordinaria (TS15A-AA13721)</i>	<i>Pag. 3</i>
SACCARIFERA DEL RENDINA S.P.A. <i>Convocazione di assemblea ordinaria (TS15A-AA13783)</i>	<i>Pag. 4</i>
Altri annunci commerciali	
BANCA POPOLARE DI MILANO S. C. A R.L. BPM COVERED BOND S.R.L. <i>Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") (T15AAB13842)</i>	<i>Pag. 11</i>



ECLIPSE 1 S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), e dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario") unitamente alla informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento 18 gennaio 2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali (T15A-AB13836)..... Pag. 9

IMMOBILIARE MIMA S.R.L.

Fusione per incorporazione inversa transfrontaliera di Lonabell Limited in Immobiliare Mima S.r.l. - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 108/2008 (TS15AAB13666) Pag. 13

INTESA SANPAOLO PROVVIS S.P.A.

Avviso ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) (T15A-AB13820)..... Pag. 6

MUTTLEY S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario") (T15AAB13866) Pag. 12

TIBERIUS SPV S.R.L.

Avviso di cessione pro soluto di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") (T15A-AB13788)..... Pag. 4

ANNUNZI GIUDIZIARI**Notifiche per pubblici proclami****TAR CAMPANIA – NAPOLI Sezione IV**

Notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 4722/2015 del 23 settembre - 8 ottobre 2015 nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV - R.G. n. 1055/2015 (T15ABA13795) Pag. 14

TAR LAZIO Sezione I bis

Notifica per pubblici proclami - Ricorso R.G. 9123/2007 - Ordinanza n. 11290/2014 (TS15ABA13672) Pag. 19

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

Notifica atto di citazione per usucapione per pubblici proclami (TC15ABA13704) Pag. 18

TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

Atto di citazione (TC15ABA13642) Pag. 17

TRIBUNALE DI CATANZARO

Atto di citazione - R.G. 298/2012 (T15ABA13810) ... Pag. 17

TRIBUNALE DI CROTONE

Atto di citazione per usucapione (T15ABA13809) ... Pag. 16

TRIBUNALE DI MILANO Sezione lavoro

Notificazione per pubblici proclami (T15ABA13798) Pag. 15

TRIBUNALE DI MODENA

Notificazione per pubblici proclami (T15ABA13799) Pag. 16

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (TC15ABA13644) Pag. 17

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (TC15ABA13645) Pag. 18

TRIBUNALE DI VARESE

Atto di citazione per usucapione immobiliare (T15A-BA13831)..... Pag. 17

TRIBUNALE DI VELLETRI

Ricorso per affrancazione (T15ABA13801) Pag. 16

TRIBUNALE DI VERBANIA

Atto di citazione (T15ABA13792) Pag. 14

Ammortamenti**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

Ammortamento cambiario (T15ABC13789) Pag. 19

TRIBUNALE DI BRESCIA

Ammortamento cambiario (T15ABC13821) Pag. 20

TRIBUNALE DI PISA

Ammortamento certificati azionari (T15ABC13850) .. Pag. 20

TRIBUNALE DI TARANTO

Ammortamento cambiario (T15ABC13796) Pag. 20

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Ammortamento titolo cambiario (TC15ABC13714) .. Pag. 20

Eredità**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Nomina curatore di eredità giacente (T15ABH13791) Pag. 20

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Nomina curatore di eredità giacente (T15ABH13790) Pag. 20



TRIBUNALE DI PESCARA

Eredità giacenti di Silvaggio Graziella e Orsini Maddalena (T15ABH13643) Pag. 21

TRIBUNALE DI TREVISO

Invito a presentare dichiarazioni di credito per liquidazione concorsuale di eredità beneficiata. (T15ABH13811) Pag. 21

TRIBUNALE DI VICENZA

Nomina curatore eredità giacente (TX15ABH279) Pag. 21

Liquidazione coatta amministrativa

COOPERATIVA LA MASSERIA

Invito ai creditori (T15ABJ13793). Pag. 21

Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE DI TRANI

Ricorso per usucapione (T15ABM13834) Pag. 22

Proroga termini

PREFETTURA DI ISERNIA

Proroga dei termini legali e convenzionali (TC15ABP13730) Pag. 22

Proposta di concordato

A.I.S.A. S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13855) Pag. 146

CARIFER S.C.A.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13858) Pag. 236

CO.GE.SA. S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13856) Pag. 177

EDILTEKNA S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13854) Pag. 111

F.LLI COSTANZO S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13859) Pag. 266

FIMALZ S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13851) Pag. 23

FIN.IT. S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13853) Pag. 80

PAT 2 S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13861) Pag. 343

PROTER S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13863) Pag. 403

S.C.E.L.F. S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13864) Pag. 440

S.C.I.A. S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13857) Pag. 205

SO.CO.MAR. S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13860) Pag. 310

SOCIETÀ 3A S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13852) Pag. 51

TELEJONICA S.R.L.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13862) Pag. 373

ZEUTRON S.P.A.

Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999 (T15ABQ13865) Pag. 470

Richieste e dichiarazioni di assenza e di morte presunta

TRIBUNALE DI ROVIGO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta (T15A-BR13476) Pag. 502

TRIBUNALE DI TORINO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta (TC15ABR13477) Pag. 502

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta (T15A-BR13800) Pag. 502



Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

COMINVEST S.I.M. P.A.

Bilancio finale di liquidazione e rendiconto finanziario (art. 92 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e art. 57, co. 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58) (T15ABS13667). Pag. 503

COOP. C.N.L. CENTRO NUOVO LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale di liquidazione (T15ABS13832). Pag. 502

COOP. I' TOSCANACCIO – VERONA In liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione (T15ABS13804). Pag. 502

I.T.E. SOC. COOP. AR.L. Telecomunicazioni Impianti Speciali

Deposito riparto parziale (T15ABS13732). Pag. 503

SARDEGNA 2000 SOC. COOP.

Deposito piano di riparto finale (T15ABS13848). Pag. 502

ALTRI ANNUNZI

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. (T15ADD13847) Pag. 513

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.

Avviso di rettifica relativo alla specialità medicinale PORTEX. (T15ADD13824) Pag. 506

AMDIPHARM LIMITED

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del regolamento 1084/2003/CE. (T15ADD13868) Pag. 514

APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (T15ADD13794) . Pag. 504

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Modifiche secondarie di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n. 274. (T15ADD13807) Pag. 505

BAXTER S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012 (T15ADD13828). Pag. 508

BAXTER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012 (T15ADD13829). Pag. 508

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 712/2012. (T15ADD13723) Pag. 518

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 712/2012. (T15ADD13722) Pag. 517

BENEDETTI & CO. S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.L.vo 29/12/2007, n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 (T15ADD13867). Pag. 513

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (T15ADD13835). Pag. 509

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD13663). Pag. 514

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD13662). Pag. 514

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD13664). Pag. 515



COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (T15ADD13819). Pag. 505

EG S.P.A.

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali (T15ADD13806). Pag. 504

EPIFARMA S.R.L.

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali (T15ADD13833). Pag. 508

FARMA GROUP S.R.L.

Estratto Comunicazione notifica regolare V&A/P/99699 del 6 ottobre 2015 (TX15ADD281) Pag. 519

FARMACEUTICI CABER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TS15ADD13767) Pag. 519

IBN SAVIO S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TS15ADD13765) Pag. 518

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. (TC15ADD13706) Pag. 517

ITALFARMACO S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD13826). Pag. 507

ITAPHARMA S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TS15ADD13766) Pag. 518

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. (T15ADD13822) Pag. 506

L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 721/2012/CE (T15ADD13785) Pag. 503

L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 721/2012/CE (T15ADD13784) Pag. 503

LIPOMED GMBH

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 (T15ADD13846) Pag. 512

MASTELLI S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 29/12/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE (T15ADD13838). Pag. 510

MASTELLI S.R.L.

Estratto comunicazione notifica regolare V&A (T15ADD13837) Pag. 509

MEBEL S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi regolamento 1234/2008/CE (T15ADD13830). Pag. 508

MEDA PHARMA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD13823). Pag. 506

PHARMACARE S.R.L.

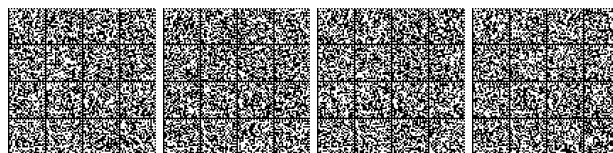
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274. (T15ADD13797). Pag. 504

POLIFARMA BENESSERE S.R.L.

Comunicazione notifica regolare UVA 105712 del 21.10.2015 (T15ADD13827) Pag. 507

PROMEDICA S.R.L.

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A (TC15ADD13690). Pag. 517



ROCHE S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012. (TX15ADD282) Pag. 520

ROCHE S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012. (TX15ADD280) Pag. 519

ROCHE S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012. (TX15ADD283) Pag. 520

ROTTAPHARM S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (T15ADD13825). Pag. 507

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Estratto comunicazione notifica regolare V&A (TC15ADD13688). Pag. 516

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Estratto comunicazione notifica regolare V&A (TC15ADD13686). Pag. 515

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Estratto comunicazione notifica regolare V&A (TC15ADD13684). Pag. 515

S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO FARMACOLOGICO

Estratto comunicazione notifica regolare V&A (TC15ADD13689). Pag. 516

SAPIO LIFE S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 (T15ADD13841). Pag. 512

TEVA ITALIA S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 (T15ADD13840) Pag. 510

Valutazione impatto ambientale

PRO.TE.O. S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 203 del 06/10/2015 relativo al progetto di realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia, ricadente nel territorio del Comune di Bomarzo (VT) presentato dalla società PRO.TE.O. S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), via Uberti n. 14. (TC15ADE13687). Pag. 520

PRO.TE.O. S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 203 del 06/10/2015 relativo al progetto di realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Orte, ricadente nel territorio del Comune di Orte (VT) presentato dalla società PRO.TE.O. S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), via Uberti n. 14. (TC15ADE13685). Pag. 520

Concessioni di derivazione di acque pubbliche

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento IV - Servizio 2

Richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica (TC15ADF13641) Pag. 521

PROVINCIA DI LATINA Settore ecologia e ambiente

R.D. 1775/1933 Concessione per la derivazione acqua da corpo superficiale in comune di Sperlonga - Ditta Grotta dei Delfini S.r.l. (TC15ADF13683) Pag. 521

PROVINCIA DI LATINA Settore ecologia e ambiente

Richiesta concessione di derivazione di acque pubbliche (TC15ADF13705). Pag. 521

PROVINCIA DI LATINA Settore ecologia e ambiente

Concessioni di derivazione di acqua da corpo sotterraneo (TC15ADF13646). Pag. 521

Concessioni demaniali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto di Roma

Concessione demaniale (TS15ADG13736) Pag. 521

Consigli notarili

CONSIGLIO NOTARILE DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili della dott.ssa Irene Normale (TC15ADN13665). Pag. 522



ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

ELAIA S.P.A.

Sede legale: piazzale Cadorna n. 6 - Milano
Sede amministrativa: via di Santomoro n. 73 - Pistoia
Tel. 0573 450074 – Fax 0573 976254
elaia@elaia spa.it

Capitale sociale: euro 23.740.700 int. vers.
Registro delle imprese: Milano n. 08858080966
Rea Milano n. 2054189
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 08858080966

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede amministrativa della società in Pistoia, via di Santomoro n. 73, per il giorno mercoledì 2 dicembre 2015, ore 11,30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno giovedì 3 dicembre 2015, ore 16,30, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Proposta di distribuzione di parte delle riserve disponibili come dividendo straordinario per un importo di Euro 474.814,00. Delibere conseguenti.
- 2) Polizza assicurativa organi societari. Delibere conseguenti.

Pistoia, 23 ottobre 2015.

Il presidente
ing. Massimo Ceccarini

T15AAA13780 (A pagamento).

EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.

Iscritta al n. 1.00099 Albo Imprese Assicurazione
Codice Ivass Impresa A365S

Sede legale: via dei Maroniti 12 - ROMA

Capitale sociale: 113.720.835,14 i.v.

Registro delle imprese: Roma n. 03769211008

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03769211008

Prima convocazione: in Roma, Via dei Maroniti 12, per il giorno 23 novembre 2015 alle ore 16:00

Seconda convocazione: in Roma, Via dei Maroniti 12, per il giorno 24 novembre 2015 alle ore 16:00

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti della Eurovita Assicurazioni S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale in Roma, Via dei Maroniti 12, per il giorno 23 novembre 2015 alle ore 16:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 novembre 2015,

stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche alle Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale ai sensi dell'art. 6 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti che hanno depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno due giorni prima del giorno stesso dell'Assemblea.

I Signori Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente resterà depositata presso la sede sociale, nei termini di legge, con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Thierry Porté

T15AAA13786 (A pagamento).

MAMO INVEST - S.P.A.

Sede legale: Piazza Vittorio Veneto n. 14 - Torino

Capitale sociale: versato di euro 1.400.000,00

Registro delle imprese: 02522030028

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02522030028

Avviso di convocazione di assemblea degli obbligazionisti

I signori obbligazionisti portatori delle obbligazioni non convertibili emesse dalla Società in esecuzione del prestito obbligazionario deliberato il 29 gennaio 2013 sono convocati in assemblea a norma dell'art. 2415, codice civile, presso lo studio del Notaio Massimo GHIRLANDA di Biella, via Lamarmora, n. 21, in prima convocazione per le ore 13,00 del giorno 27 novembre 2015 ed in seconda convocazione per le ore 13,00 del giorno 28 novembre 2015 al fine di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

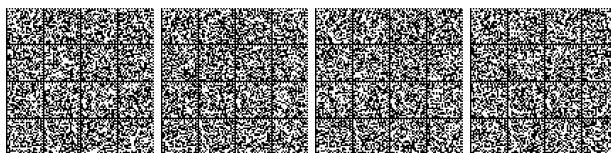
1. Proposta di approvazione della trasformazione del prestito obbligazionario in prestito convertibile e delle modalità di conversione;

2. Proposta di modifica delle condizioni del prestito e di adozione di un nuovo regolamento.

Si rammenta che le deliberazioni in oggetto potranno essere approvate solamente con il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle obbligazioni emesse.

L'amministratore unico
Alessio Mora

T15AAA13803 (A pagamento).



COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEA DI SOCIO ASSISTENZA SOC. COOP.

Sede: via XXIV Maggio n. 156 - 19124 La Spezia
Telefono 0371/210771 - Fax 0371/935446
R.E.A. - SP 123034
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07079990961

Convocazione di assemblea

Il giorno 18 novembre 2015 alle ore 16.00 presso lo studio del Notaio Giuseppe Gallizia in Sant'Angelo Lodigiano Piazza Caduti n. 3 è convocata l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria alla presenza del Notaio Giuseppe Gallizia

1. Trasferimento della Sede Legale da La Spezia via XXIV Maggio n.156 ad Enna via Roma n. 372.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2014
 2. Approvazione situazione patrimoniale al 31/8/2015
 3. Rinnovo Organo Amministrativo
- La Spezia, 27/10/2015

L'amministratore unico
Elvira Miretta

T15AAA13805 (A pagamento).

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.

*Società soggetta alla direzione e coordinamento
di BNP Paribas S.A. - Parigi*

*Iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari
al n. 28086 e nell'elenco speciale al n. 19016*

Sede legale: via Vittor Pisani n. 15 - Milano

Capitale sociale: € 55.900.000 i.v.

Registro delle imprese: Milano n. 00455820589

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00455820589

Convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea presso la sede sociale in Milano, Via Vittor Pisani n. 15, per il giorno 24 novembre 2015, alle ore 12,30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 novembre 2015, alle ore 12,30, stesso luogo, per discutere e deliberare in sede ordinaria sul seguente ordine del giorno:

1) scioglimento dell'incarico di revisione legale in corso e conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2015-2023.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima della data fissata, presso la sede legale in Milano, Via Vittor Pisani, 15 o presso le seguenti casse incaricate:

- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
 - Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati.
- Milano, 27.10.2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Mario Girotti

T15AAA13808 (A pagamento).

IMMOBILIARE PALMANOVA S.P.A.

in liquidazione

Sede legale: via Benadir, 5 - 20132 Milano
Registro delle imprese: n. 03961970153
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03961970153

Convocazione di assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci della società "Immobiliare Palmanova S.p.A. in Liquidazione" è convocata per il giorno 30 Novembre 2015 alle ore 7.00 presso la sede sociale in Milano Via Benadir 5, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 1° dicembre 2015, ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio finale di liquidazione chiuso al 31.10.2015 e Piano di Riparto - delibere conseguenti

Modalità di intervento e voto ai sensi di legge e dello statuto sociale.

Il liquidatore
Giannatale Vitale

T15AAA13839 (A pagamento).

LA RAPIDA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: Via Torino n. 34/B - 20063 Cernusco S/N (MI)

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 20 novembre 2015 alle ore 23.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

Sabato 21 novembre 2015 - alle ore 10.00
presso la SALA CONGRESSI HOTEL LA BUSSOLA -
VIA BOGGIANI 54 - NOVARA

con il seguente
Ordine del Giorno

1. Situazione economica e patrimoniale al 31.10.2015, andamento della gestione;
2. Proposta copertura perdite, sottoscrizione e versamento quote capitale sociale;
3. Interventi da parte del servizio ispettivo della DTL di Novara e relativi provvedimenti;
4. Varie ed eventuali.

Si ricorda che potranno partecipare tutti i soci che risultano tali al giorno dell'Assemblea; hanno tuttavia diritto al voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale.

Cordiali saluti.

Il presidente
Ciccone Francesco

T15AAA13845 (A pagamento).



PRODOTTI NATURALI S.P.A.

Sede: via Cesare Correnti, 10 - Milano (MI)
Capitale sociale: deliberato € 120.000,00 – i.v.
Registro delle imprese: Milano n. 13049560157
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13049560157

Convocazione di assemblea generale degli azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in Milano (MI), via Paleocapa, 6 - presso lo studio del dott. Marco Nava per il giorno 20 novembre 2015 ore 10,00 (convocazione unica) per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

- Situazione patrimoniale al 30.09.2015: esame ed approvazione;

- Copertura delle perdite di esercizio al 31.12.2014 e al 30.09.2015 con abbattimento integrale del capitale ai sensi art. 2447 codice civile, ivi compresa la messa in liquidazione della società ove non si deliberasse la reintegrazione del capitale sociale di cui al punto che segue;

- Reintegrazione del Capitale Sociale all'importo minimo di legge mediante conferimenti in denaro: deliberazioni inerenti, strumentali e conseguenti;

Aumento di capitale sociale con conferimenti in denaro: deliberazioni inerenti, strumentali e conseguenti;

- Modifica dell'art.10 dello statuto in materia di modalità di convocazione del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- Dimissioni di un amministratore: composizione del consiglio di amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto.

Milano, 28.10.2015

p. Il consiglio d'amministrazione -
Il presidente del consiglio d'amministrazione
Dario Cannavale

T15AAA13849 (A pagamento).

MOLFETTA MULTISERVIZI S.P.A.

Sede: via Carnicella, palazzo Municipale - Molfetta (BA)
Capitale sociale: € 516.000,00 i.v.
REA 386917

Convocazione di assemblea straordinaria

Gli azionisti, i consiglieri di amministrazione e sindaci della Molfetta Multiservizi S.p.A., sono convocati in assemblea straordinaria, presso la sede sociale, il giorno 20/11/2015 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 23/11/2015, stessa ora, stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Scioglimento della società ex art. 2484 comma 1 n. 6 del codice civile e nomina del/i liquidatore/i, previa determinazione del numero degli stessi, e dei relativi poteri e compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La partecipazione all'assemblea può avvenire a norma di legge e di statuto.

Molfetta, 21 ottobre 2015

Il presidente del C.d.A.
ing. Pantaleo Amato

TC15AAA13647 (A pagamento).

S.A.F. S.P.A.**Società Abetone Funivie**

Sede: via Brennero, 489 - Abetone (PT)

Capitale sociale: Euro 516.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: presso la C.C.I.A.A.

di Pistoia al n. 00288160476 R.E.A. n. 66231

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00288160476

Convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 20 novembre 2015 alle ore 9 presso la sede sociale in Abetone (PT), via Brennero, 489 in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, domenica 22 novembre 2015 alle ore 16,30 stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Aumento di capitale sociale di € 103.000,00;
- 2) Emissione di un prestito obbligazionario di € 1.000.000,00;
- 3) Varie ed eventuali.

Deposito azioni ai sensi di legge.

Società Abetone Funivie S.p.A. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Rolando Galli

TS15AAA13721 (A pagamento).



SACCARIFERA DEL RENDINA S.P.A.

Sede legale: via n. Tommaseo n. 68 - Padova
 Tel. 049/8752253 - Pec: proceduragsv@pec.it
 Codice Fiscale e/o Partita IVA:
 Codice fiscale n. 01106980285

Convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Via Niccolò Tommaseo n. 68, Padova, in prima convocazione per il giorno 18 novembre 2015 ad ore 10.00 e, ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 novembre 2015, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ricostituzione degli Organi sociali:
 nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
 nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, ai sensi degli artt. 2021, 2355 e 2370 c.c.

I commissari liquidatori
 dott. Riccardo Bonivento - dott. Wilmo Carlo Ferrari - prof.
 avv. Perluigi Ronzani

Il presidente del Collegio Sindacale
 dott. Giorgio Giorgi

TS15AAA13783 (A pagamento).

LAMINAZIONE SOTTILE S.P.A.

Sede legale: via Cannola al Trivio n. 28 - Napoli
 Capitale sociale: Euro 9.866.071,30 i.v.

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria il 19 novembre 2015 in prima convocazione alle ore 12,00 presso la sede secondaria in S. Marco Evangelista (CE) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta riparto dividendo esercizio 2014;
2. Deliberazioni ex art. 2386 C.C. in merito al Consiglio cooptato dal C.d.A. nella seduta del 22 settembre 2015.

Qualora non si raggiungesse il numero legale, la seconda convocazione resta fissata sin d'ora per il giorno successivo stesso luogo ed ora.

Il presidente del consiglio di amministrazione
 ing. Massimo Moschini

TS15AAA13787 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI**TIBERIUS SPV S.R.L.**

Società Unipersonale

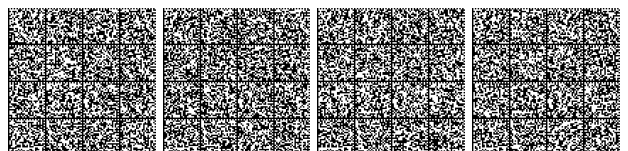
Iscritta all'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014 al n. 35207.0

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (Treviso)
 Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
 Registro delle imprese: Treviso n. 04662720269
 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04662720269

Avviso di cessione pro soluto di crediti ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario")

TIBERIUS SPV S.r.l. (la "Società") comunica che in data 21 ottobre 2015 ha acquistato pro soluto da Blue Factor S.p.A. (di seguito "BF"), società per azioni con sede legale in Milano, Via Cesare Mangili 6, codice fiscale, partita I.V.A. e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01426870539, REA n. 2062741, un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale cessione, la Società ha acquistato, con efficacia economica dalla sopramenzionata data di cessione (inclusa), un portafoglio di crediti in sofferenza (comprensivi di capitale, interessi - anche di mora - commissioni, penali, e altri accessori e diritti connessi) derivanti da finanziamenti in varie forme tecniche, che BF aveva acquistato da più originator, in essere alla data del 21 ottobre 2015, che soddisfano i seguenti criteri (di seguito, complessivamente, i "Crediti"):

* finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., Banca di Credito Cooperativo Fiumicello ed Aiello del Friuli Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Sala di Cesenatico, Banca di Credito Cooperativo di Alto Reno, Banca di Credito Cooperativo San Marzano di San Giuseppe, Banca Cremonese Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo Chianciano Terme - Sovicille, Banca di Credito Cooperativo Chianciano Terme - Costa Etrusca - Sovicille, Banca Padovana Credito Cooperativo, Banca di Pistoia Credito Cooperativo, UniCredit S.p.A., Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca Popolare del Lazio soc. cooperativa per azioni, Banca Padovana Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca del Veneziano Società Cooperativa, Banca Cremonese Credito Cooperativo Società Cooperativa, Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco Cassa Rurale, Banca della Maremma - Credito Cooperativo di Grosseto Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme e Bientina, Banca Adria Credito Cooperativo del Delta Soc. Cooperativa, Banca Interregionale S.p.A., BCC Romagna Est - Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa;



* finanziamenti concessi sotto varie forme tecniche (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, prestito personale, locazione finanziaria, noleggio a lungo termine) dai seguenti intermediari finanziari: Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A., Iveco Finanziaria S.p.A. e Mercedes Charterway S.r.l.;

* finanziamenti i cui crediti siano stati acquistati da Blue Factor S.p.A. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2014;

* finanziamenti denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, successivamente ridenominati in Euro;

* finanziamenti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana;

* finanziamenti i cui debitori principali (a) siano stati segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o (b) comunque siano stati dichiarati decaduti dal beneficio del termine e ciò sia stato loro comunicato;

* finanziamenti che alla data del 30 settembre 2015 non sono oggetto di cause passive o giudizi di opposizione o altri giudizi di cognizione; e

* finanziamenti relativi ai contratti di finanziamento inclusi nella lista depositata in data 20 ottobre 2015 presso il notaio Mauro Grandi (Rep. 4155 - Racc. 2443), consultabile presso il suo studio in Milano, Via Francesco Cherubini n. 6, nonché presso la sede operativa del cedente in Castiglione della Pescaia (GR), Via San Benedetto Po n. 22. A titolo di mero chiarimento non sono considerati di proprietà di BF i crediti che siano stati oggetto di cessione a terzi, anche laddove la predetta cessione non sia stata notificata ai rispettivi debitori ceduti o non sia stata dagli stessi accettata.

Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei Crediti ai sensi dell'art. 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione sarà svolto da SECURITISATION SERVICES S.p.A., la quale si avvarrà della società Fire S.p.A., in qualità di "sub-servicer", ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero dei Crediti. In virtù del predetto incarico conferito dalla Società a SECURITISATION SERVICES S.p.A. e alla società Fire S.p.A., queste ultime procederanno anche all'incasso delle somme dovute in relazione ai Crediti e, più in generale, alla gestione dei Crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati") saranno pertanto legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti.

Tutto ciò premesso, la Società - tenuta a fornire ai Soggetti Interessati l'informativa sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, emessa nella forma prevista dalle disposizioni dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2007) (il "Provvedimento").

In relazione alla cessione dei Crediti qui menzionata, la Società è divenuta titolare autonomo (il "Titolare"), mentre

SECURITISATION SERVICES S.p.A. e Fire S.p.A. sono divenuti responsabili (i "Responsabili") del trattamento dei dati personali relativi ai Soggetti Interessati contenuti nella relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 28 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare e dal Responsabile, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività relative a:

* gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa documentazione, compresi i servizi inerenti l'incasso dei Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione degli inerenti servizi informatici;

* attività di recupero dei Crediti;

* revisione contabile e certificazioni di bilancio;

* adempimenti connessi alla gestione amministrativa della Società, ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest'ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;

* adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio: identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale Rischi Associativa gestita da S.I.A., Centrale di Allarme Interbancaria).

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'espletamento delle suddette attività.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità.

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno avvalersi di soggetti terzi, operanti anche all'estero, nell'ambito di:

* servizi bancari, finanziari e assicurativi;

* sistemi di pagamento;

* acquisizione, registrazione e trattamento dei dati rivenienti da documenti e supporti forniti dai Soggetti Interessati ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive relative a pagamenti, effetti, assegni;

* etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;

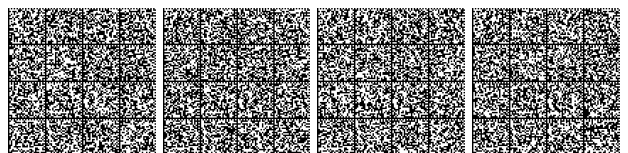
* archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con i Soggetti Interessati;

* gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;

* rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo dei rischi di insolvenza);

* assistenza e consulenza.

I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e che non siano stati designati "incaricati" ovvero "responsabili" dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di Responsabili, effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.



Il Responsabile designa quali “incaricati” del trattamento tutti i propri lavoratori dipendenti, e collaboratori e consulenti.

Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati (articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali).

Si informa, infine, che l’articolo 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali attribuisce ai Soggetti Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Soggetto Interessato può ottenere dal “responsabile” o dal Titolare o da ciascun Responsabile la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi sia interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali. Ciascun Soggetto Interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Le richieste relative all’esercizio di tali diritti ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto del Titolare ovvero del Responsabile potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:

- Fire S.p.A.

Via A. Bonsignore n.1
98124 Messina

- TIBERIUS SPV S.r.l.

Via V. Alfieri n. 1
31015 Conegliano (TV)

Indirizzo di posta elettronica: tiberiusspv2@finint.com
Conegliano (TV), li 23 ottobre 2015

p. Tiberius SPV S.r.l. società unipersonale - L’amministratore unico
Andrea Fantuz

T15AAB13788 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO PROVVIS S.P.A.

soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari

Sede: via Montebello 18 - Milano

Capitale sociale: Euro 4.625.000,00 sottoscritto e versato

Registro delle imprese: Milano n. 02658600875

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02658600875

Avviso ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

La “Intesa Sanpaolo Provis S.p.A.” (di seguito anche “Provis” o la “Beneficiaria”),
rende noto che

con atto di scissione parziale a favore di società preesistenti del 22 settembre 2015 a rogito Carlotta Dorina Stella Marchetti, Notaio in Milano, n. rep. 1930, n. racc. 1396, iscritto presso il Registro delle Imprese di Roma in data 28 settembre 2015, presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 settembre 2015 e presso il Registro delle Imprese di Torino in data 30 settembre la società Mediocredito Italiano S.p.A. - con sede in Milano, via Montebello 18, capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 992.043.495,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13300400150, iscritta all’Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari, soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito, anche la “Società Scissa” o “MCI”) - ha assegnato alla suddetta Provis e a “Intesa Sanpaolo S.p.A.” - con sede legale in Torino, piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, iscritta all’albo delle banche e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’albo dei gruppi bancari, capitale sociale di Euro 8.729.881.454,84, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 (di seguito, anche “ISP” o “Intesa Sanpaolo”) - due rami d’azienda.

L’operazione di cui al menzionato atto di scissione (di seguito anche la “Scissione”) è stata perfezionata con efficacia in data 1° ottobre 2015 e non ha previsto alcun rapporto di cambio né assegnazione di azioni a favore dell’unico azionista della Società Scissa, in quanto il capitale sociale della Società Scissa e il capitale sociale di Provis erano interamente e direttamente detenuti dalla ISP.

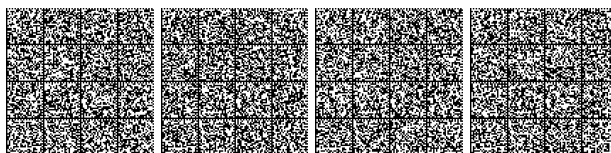
Per quanto concerne l’assegnazione del ramo aziendale a Provis, si precisa che tale ramo (di seguito il “Ramo Provis”) consta degli elementi precisati nel progetto di scissione (il “Progetto di Scissione”) che - previo rilascio in data 10 aprile 2015 dell’autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 57 del TUB - è stato iscritto in data 13 aprile 2015 nel Registro delle Imprese di Roma per Provis.

Al riguardo, si fa presente che il Ramo Provis è organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della Società Scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., quale dettagliatamente descritto ed individuato insieme alle pertinenti esclusioni nel punto 3.2 del Progetto di Scissione e nel suo allegato “E”, che ne riporta le componenti patrimoniali, con la relativa valorizzazione previsionale alla data del 31 dicembre 2014.

Restano comunque escluse dal ramo:

(i) le posizioni (in sofferenza) relative a operazioni agevolate di qualunque tipologia, con contributi (ancora in corso alla data del 30 giugno 2014) in conto interessi e/o capitale da parte di enti pubblici, nonché

(ii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing finanziario stipulati con soggetti della pubblica amministrazione;



(iii) le posizioni (in sofferenza) derivanti da rapporti contrattuali di leasing operativo.

Ciò con la precisazione che i crediti in sofferenza al netto delle suddette esclusioni e inclusi nel ramo sono esclusivamente quelli classificati come tali al 30 giugno 2014 e che tali risultavano anche alla data di efficacia della Scissione e ad essi pertengono, ove esistenti, i diritti tutti sui beni sottostanti già oggetto di locazione finanziaria.

Con particolare riferimento alle cause ed ai procedimenti in corso alla data di efficacia della Scissione, si intendono trasferite a Provis le cause passive - ad eccezione di quelle con il personale in essere alla data di effetto della Scissione - e quelle attive, recuperatorie e non recuperatorie, il tutto in quanto originato dall'operatività posta in essere dal Ramo d'azienda oggetto di scissione. Faranno carico alla Provis, inoltre: (a) tutte le cause passive che dovessero sorgere successivamente alla predetta data di efficacia della scissione, in quanto originate dall'operatività del ramo aziendale oggetto della scissione, nonché (b) le cause passive originate e connesse a rapporti già classificati a sofferenza prima del 30 (trenta) giugno 2014 (duemilaquattordici) ed estinti antecedentemente a tale data, fermo che in tal caso sono stati assegnati a Provis anche i relativi diritti.

Restano esclusi dal Ramo Provis i giudizi nascenti da illeciti commessi da dipendenti nonché i rapporti con il fisco od altri enti impositori sostanziali e/o processuali, anche pendenti nonché in potenziale reviviscenza, discendenti, connessi o comunque riferibili a situazioni od eventi anteriori alla data di effetto della scissione.

In riferimento agli atti impositivi di natura fiscale, notificati successivamente alla data di effetto della Scissione, connessi o comunque riferibili a situazioni o eventi anteriori alla data di effetto della Scissione e che hanno per oggetto i beni trasferiti a Provis, i soli effetti economici, per oneri o imposte di natura reale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ICI, IMU, Registro, Ipotecaria, Catastale), compresi interessi e sanzioni, derivanti dai suddetti atti impositivi, sono a carico della stessa Provis. Resta fermo che la Società Scissa terrà indenne e manlevata Provis in tutti i casi in cui, a fronte del trasferimento di detti effetti economici, quest'ultima non possa attivare un'azione recuperatoria per importi equivalenti o essa non trovi integrale soddisfazione, del che dovrà esser data adeguata evidenza.

Con l'efficacia della Scissione è assegnato a Provis il personale incluso nel Ramo Provis e individuato nell'allegato "E" dell'Atto di Scissione.

Quanto sopra, con la precisazione che tutti i suddetti rapporti continuano con Provis, con la conservazione di tutti i diritti goduti, maturati, acquisiti (compreso il fondo *TFR*) in virtù di norme di legge o atti di pari efficacia, di contratto collettivo nazionale nonché con i relativi benefici di qualunque natura, di diritto o di fatto goduti, ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile.

In particolare tra gli elementi attivi di cui, per effetto della Scissione, Provis diventa titolare, senza soluzione di continuità, vi sono pure:

- i beni immobili di proprietà della Società Scissa inclusi nel Ramo Provis di cui all'elenco allegato all'Atto di Scissione sotto la lettera "F";

- aeromobili di proprietà della Società Scissa inclusi nel Ramo Provis quali riportati nell'elenco allegato all'Atto di Scissione sotto la lettera "G";

- natanti di proprietà della Società Scissa inclusi nel Ramo Provis quali riportati nell'elenco allegato all'Atto di Scissione sotto la lettera "H";

- automezzi di proprietà della Società Scissa inclusi nel Ramo Provis quali riportati nell'elenco allegato all'Atto di Scissione sotto la lettera "I".

In forza dell'Atto di Scissione, Provis è pertanto subentrata, secondo i termini e le condizioni ivi indicati e con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2015, in tutte le attività e passività, e in tutti i beni, i diritti e i rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al Ramo Provis, con esclusione delle sole partite concordemente stabilite tra le parti;

evidenzia che

i beni e rapporti giuridici facenti capo alla Scissa nei quali Provis prosegue costituiscono un ramo di azienda anche ai fini di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi di detta disposizione, la notizia della realizzazione della Scissione è altresì iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma.

In virtù dell'ultimo comma del citato articolo 58 del Testo Unico Bancario la pubblicazione del presente avviso, unitamente agli adempimenti sopra indicati, produce gli effetti richiamati dal predetto articolo 58 del Testo Unico Bancario di talché, in particolare, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Società Scissa conservano la loro validità ed il loro grado a favore di Provis senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

Tutti gli interessati potranno richiedere maggiori informazioni inoltrando richiesta scritta a: "Intesa Sanpaolo Provis S.p.A., Via Montebello 18, 20121 Milano (MI)" ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: intesasnanpaoloprovis.srl@pec.intesasnanpaolo.com.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

In qualità di Titolare del trattamento, Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. assolve all'obbligo di comunicare agli interessati l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 mediante la pubblicazione, in forza del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, della prescritta informativa di seguito riportata.

Finalità del trattamento dei dati

I dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato, ovvero presso terzi, sono trattati da Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. nell'ambito della sua attività, anche con la direzione e il coordinamento della Capogruppo Intesa Sanpaolo, con le seguenti finalità: (a) prestare i servizi richiesti e gestire



i rapporti con la clientela. Il trattamento dei dati conferiti è effettuato senza necessità del consenso dell'interessato; (b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Centrale di Allarme Interbancaria), anche in relazione agli obblighi di monitoraggio dei rischi operativi e creditizi a livello di Gruppo bancario. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il trattamento di tali dati non è richiesto il consenso.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali che di canali distributivi telematici o comunque innovativi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società necessita di comunicare i Suoi dati personali a società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo quali, ad esempio, la società consortile, che gestisce a livello accentrato il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, o comunque a società controllate o collegate.

Nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo potranno essere altresì comunicati informazioni e dati relativi ad operazioni ritenute sospette, ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Inoltre, direttamente o anche per il tramite della predetta società consortile, la Società necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni operanti, anche all'estero, nell'ambito di:

- servizi bancari, finanziari e assicurativi, sistemi di pagamento, emissione di carte di credito, esattorie e tesorerie;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni od altri titoli;
- qualificazione dei partecipanti a gare pubbliche di appalto;
- esecuzione delle formalità connesse al perfezionamento ed alla gestione delle operazioni di locazione finanziaria;
- erogazione di agevolazioni;
- rilevazione dei rischi finanziari, a scopo di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza;
- attività riguardanti la cessione/copertura dei crediti svolte in qualità di controparti contrattuali della Società;
- servizi di recupero crediti ed attività collaterali quali contatti e solleciti telefonici e attività di due diligence;
- gestione delle comunicazioni alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- segnalazioni relative alla normativa antiriciclaggio;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi (ad esempio: MEF-UCAMP);

- rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici, di reti di comunicazione e di sistemi di protezione e sicurezza;
- servizi gestione di guardiania, videosorveglianza e videoregistrazione;

- attività di perizia, di revisione contabile, di certificazione di bilancio, di consulenza professionale e assistenza alla clientela;

- agenti, mediatori creditizi, fornitori ed altri intermediari limitatamente ad alcuni dati relativi alla conclusione e gestione dei contratti perfezionati per il loro tramite.

Laddove tali soggetti, per le finalità sopra indicate, trasferiscano dati personali verso un paese non appartenente all'UE, le competenti Autorità giudiziarie o governative potrebbero avervi accesso in base alle locali disposizioni di legge.

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, che non siano stati designati "Incaricati" o "Responsabili", utilizzano i dati quali "Titolari", effettuando un trattamento autonomo e/o correlato a quello eseguito dalla Società.

L'elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come "Titolari" o "Responsabili" è disponibile presso la sede della Società.

Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. designa "Incaricati" del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni.

La Società non diffonde i Suoi dati.

Dati sensibili

In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l'appartenenza a associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, ecc.) necessario per specifici servizi (mutui assistiti da assicurazione, polizze vita, ecc.) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso, fermo restando che la Società effettua comunque i servizi richiesti e/o le operazioni disposte a Suo favore che comportano solo indirettamente la conoscenza di tali dati.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

La normativa in materia conferisce all'interessato (persona fisica) il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, le indicazioni circa l'origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. L'interessato, inoltre, può opporsi al trattamento dei propri dati per finalità di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno essere richieste al seguente indirizzo: Intesa Sanpaolo Provis S.p.A., Ufficio Compliance e Controlli - Palazzo b7 - Milanofiori, sn - 20090 Assago (MI).

Milano, 23 ottobre 2015

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giovanni Gilli

T15AAB13820 (A pagamento).



ECLIPSE 1 S.R.L.

Iscritta al n. 35095.9 dell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del proprio Provvedimento del 1° ottobre 2014

Sede: via San Prospero 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano n. 08431530966
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08431530966

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge sulla Cartolarizzazione"), e dell'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (il "Testo Unico Bancario") unitamente alla informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il "Codice Privacy") e del Provvedimento 18 gennaio 2007 del Garante per la Protezione dei Dati Personali

La società Eclipse 1 S.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione, capitale sociale di Euro 10.000, con sede legale in via San Prospero 4, 20121 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08431530966, codice fiscale e partita IVA n. 08431530966 e iscritta nell'Elenco delle Società Veicolo tenuto ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 1° ottobre 2014 ("Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione") al n. 35095.9 (di seguito la "Società")

COMUNICA CHE

1. In data 28 ottobre 2015, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, Blue Factor S.p.A. (intermediario finanziario costituito ed operante con la forma giuridica di una società per azioni, con sede legale in Milano, 20121, Via Cesare Mangili 6 e sede operativa in Castiglione della Pescaia, Via San Benedetto Po 22, con Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 01426870539, iscritta al n. 41213 dell'Elenco degli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 tenuto da Banca d'Italia) (di seguito "Blue Factor"), ha ceduto pro soluto alla Società (che ha acquistato) con effetti economici a partire dal 29 maggio 2015 un portafoglio di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Portafoglio") vantati a qualsiasi titolo da Blue Factor e derivanti da rapporti di finanziamento aventi tutte le caratteristiche di seguito specificate dai punti (a) a (f):

(a) finanziamenti erogati (anche nella forma del leasing) da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. (l'"Originator"), nel settore automotive a supporto delle vendite di veicoli leggeri, commerciali o industriali facenti parte della gamma "Mercedes" in un periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2002 (incluso) e il 31 dicembre 2014 (incluso);

(b) finanziamenti denominati in Euro;

(c) finanziamenti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;

(d) finanziamenti in relazione ai quali i relativi debitori siano stati classificati dall'Originator come "in sofferenza" in conformità alla vigente normativa di vigilanza, in un periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2007 (incluso) e il 24 aprile 2015 (incluso);

(e) finanziamenti il cui debito residuo non sia superiore ad Euro 122.728,07 (centoventidue milasettecentoventotto/07);

(f) finanziamenti i cui debitori siano (i) persone fisiche residenti o domiciliate in Italia o (ii) persone giuridiche costituite ai sensi dell'ordinamento italiano, ed aventi sede legale in Italia

(i predetti finanziamenti, i "Finanziamenti").

Il Portafoglio è composto da tutti i crediti inerenti ai Finanziamenti e/o derivanti dalla documentazione contrattuale ad essi relativa (i "Contratti di Finanziamento") o comunque, anche indirettamente, agli stessi connessi, ed include, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) tutti i crediti per capitale e interessi, anche di mora, maturati e maturandi, relativi ai Finanziamenti; (ii) tutti gli accessori; (iii) tutti i crediti per i danni subiti e i costi sostenuti da Blue Factor in relazione ai Contratti di Finanziamento quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi al rimborso di spese legali e giudiziarie sostenute in sede di recupero dei crediti, anche a titolo di indennizzo/rimborso, anche in relazione alle procedure giudiziali relative ai Contratti di Finanziamento; (iv) tutti i crediti per ogni altra somma o importo comunque dovuti a Blue Factor in relazione ai Finanziamenti ai sensi dei Contratti di Finanziamento (quali a mero titolo esemplificativo e non tassativo, (1) ogni credito che, anche successivamente alla data di cessione, sia oggetto di insinuazione al passivo dei debitori ceduti, dei loro garanti o comunque dei loro co-obbligati, in conseguenza della revoca o della dichiarazione di inefficacia di pagamenti ricevuti da Blue Factor ed effettuati dai predetti debitori ceduti, garanti e co-obbligati, anche per effetto della revoca e/o dichiarazione di inefficacia della concessione di garanzie, (2) qualsiasi credito derivante dall'inadempimento dei debitori ceduti, dei loro garanti o comunque dei loro co-obbligati, all'obbligo di versare quanto dovuto, direttamente o indirettamente, in base alle previsioni dei Contratti di Finanziamento, indipendentemente dalla concreta ragione costitutiva del credito (3) nonché ogni e qualsiasi diritto, presente o futuro, per effetto della normativa applicabile); (v) tutti i crediti vantati da Blue Factor in relazione alle somme e agli importi rivenienti dalla vendita dei beni originariamente concessi in leasing dall'Originator ai debitori ceduti ai sensi dei Contratti di Finanziamento e la cui titolarità sia stata precedentemente trasferita dall'Originator a Blue Service S.r.l. (società partecipata da Blue Factor con sede in Castiglione della Pescaia, Via San Benedetto Po 22, codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al R.I. di Grosseto n. 01457030532); e (vi) qualsiasi credito di Blue Factor nei confronti di terzi, che a fronte di disposizioni contrattuali o per responsabilità extracontrattuale, siano tenuti a versare somme in relazione ai Contratti di Finanziamento (incluse, a mero titolo esemplificativo, le compagnie assicurative con le quali siano state stipulate polizze a garanzia dei beni originariamente concessi in leasing ai debitori ceduti o il cui acquisto è stato finanziato ai sensi dei Contratti di Finanziamento, anche per furto, danneggiamento, distruzione e incendio, anche parziali).



2. Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito.

3. Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato "della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" dei crediti compresi nel Portafoglio sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A. ("Centotrenta Servicing"), la quale si avvarrà di Blue Factor, in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti l'amministrazione, la gestione, l'incasso e il recupero dei crediti ricompresi nel Portafoglio. Il ruolo di corporate services provider, ossia di soggetto incaricato di prestare a favore della Società taluni servizi relativi e/o connessi ad adempimenti societari, amministrativi, contabili, fiscali e di vigilanza, fra i quali la tenuta della documentazione relativa alla cartolarizzazione dei crediti e della documentazione societaria, sarà svolto da Centotrenta Servicing.

4. La cessione del Portafoglio da parte di Blue Factor alla Società, ai sensi del contratto di cessione dei crediti costituenti il Portafoglio, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione ai predetti crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti.

Pertanto, la Società (anche nell'interesse di altri autonomi titolari del trattamento coinvolti) rende qui di seguito ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa, l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice Privacy secondo le modalità previste dal provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.

La Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, nonché Centotrenta Servicing e Blue Factor, entrambi nominati dalla Società quali responsabili del trattamento, tratteranno i Dati così acquisiti nel rispetto del Codice Privacy. In particolare, la Società tratterà i Dati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione, amministrazione, recupero e incasso dei crediti, all'emissione di titoli da parte della Società ovvero alla valutazione ed analisi dei crediti e, più in generale, per la realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario.

La Società, inoltre, tratterà i Dati nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. L'acquisizione e il trattamento dei Dati sono obbligatori per realizzare l'operazione di cessione dei crediti costituenti il Portafoglio e la loro cartola-

rizzazione, che in assenza sarebbero precluse, nonché strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell'interessato non è richiesto dalla legge).

La Società precisa, inoltre, che, in virtù di quanto previsto nel contratto di cessione dei crediti costituenti il Portafoglio, la documentazione relativa ai singoli crediti costituenti il Portafoglio sarà trasferita materialmente alla Società e a suoi agenti o delegati.

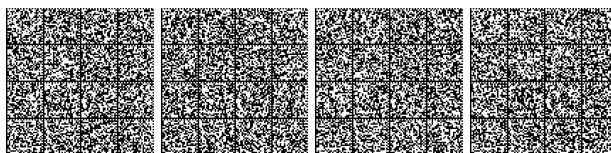
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.

I Dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l'adempimento degli obblighi di legge.

5. I Dati potranno essere comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) Centotrenta Servicing, in qualità di corporate services provider, (ii) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (iii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, (iv) gli avvocati e/o gli studi legali incaricati per il recupero dei crediti ceduti e/o eventuali società di recupero crediti; e (v) le autorità di vigilanza della Società, di Centotrenta Servicing o di Blue Factor o le autorità fiscali, in ottemperanza ad obblighi di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati possono essere comunicati utilizzeranno i Dati in qualità di titolari autonomi ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società, di Centotrenta Servicing o di Blue Factor potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di incaricati del trattamento ai sensi dell'articolo 30 del Codice della Privacy.

6. Si precisa che i Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso dell'interessato non è richiesto dalla legge). Si precisa inoltre che non verranno trattati dati sensibili di cui all'articolo 4, lettera (d), del Codice Privacy (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

7. Si informa, infine, che l'articolo 7 del Codice della Privacy attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato



ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del Codice della Privacy, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati, (e) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l'attestazione che le operazioni di cui ai due sub-paragrafi che precedono sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti all'articolo 7 del Codice della Privacy, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:

Eclipse 1 S.r.l.
Via San Prospero 4
20121 Milano
Telefono: +39 02 4547 2239
Indirizzo di posta elettronica: eclipse1@pec.it
Blue Factor S.p.A.
Via San Benedetto Po 22
58043 Castiglione della Pescaia (GR)
Telefono: +39 0564 939 772
Indirizzo e-mail: bluefactor@legalmail.it

ovvero ad altro soggetto indicato agli interessati nel corso della corrispondenza che interverrà con i medesimi

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso la sede sociale della Società (Milano, Via San Prospero 4, c/o Centrotrenta Servicing S.p.A.).

Milano, 28 ottobre 2015

Eclipse 1 S.r.l. - L'amministratore unico
Salvatore Grimaldi

T15AAB13836 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DI MILANO S. C. A R.L.

Iscritta al numero 5584.8 del registro delle banche tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede: piazza F. Meda 4, 20121 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano n. 00715120150
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00715120150

BPM COVERED BOND S.R.L.

Iscritta al numero 40174 dell'elenco generale tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Eleonora Duse, 53 - Roma - Italia
Registro delle imprese: Roma n. 09646111006
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09646111006

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy")

Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. ("BPM") comunica che in data 28 ottobre 2015 ha concluso con la società BPM Covered Bond S.r.l. ("BPM Covered Bond") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione, in 28 ottobre 2015 BPM Covered Bond ha ceduto, e BPM ha acquistato pro-soluto da BPM Covered Bond, ogni e qualsiasi credito (i "Crediti") derivante da contratti di mutuo (i "Contratti di Mutuo") che alla data del 24 ottobre 2015 rispettavano i seguenti criteri cumulativi:

(a) crediti esistenti e di proprietà di BPM Covered Bond S.r.l. e che erano stati ad essa ceduti da Webank S.p.A. (ora incorporata in Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.) ai sensi del contratto quadro di cessione stipulato in data 20 marzo 2013, il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, al n. 36 del 26 marzo 2013 e iscritto nel registro delle imprese di Roma in data 27 marzo 2013 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario; e

(b) in relazione ai quali il debitore ceduto non abbia richiesto una riduzione del capitale ancora dovuto ai sensi del relativo contratto di mutuo.

L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da BPM (individuati sulla base del rispettivo numero di finanziamento) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri sopra elencati è disponibile presso il sito internet www.bpm.it.

In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a BPM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.



Informativa ai sensi D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (la "Legge sulla Privacy"):

- la cessione dei Crediti da parte di BPM Covered Bond a BPM, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento al cessionario dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, a titolo esemplificativo, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali o alle convinzioni religiose (articolo 4 della Legge sulla Privacy). BPM è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori e aventi causa, l'informativa di cui all'articolo 13 della Legge sulla Privacy e al provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. BPM tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto della Legge sulla Privacy e, in particolare, unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali (i) alla gestione del portafoglio di Crediti ceduti e (ii) all'adempimento di obblighi di legge, dei regolamenti e della normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e dalle competenti autorità legittimate per legge. In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati Personali. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società o studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento, nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno gli stessi in qualità di "titolari autonomi" ai sensi della Legge sulla Privacy;

- per le finalità sopra richiamate, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a BPM, alle società da questa controllate e/o collegate, nonché a società agenti nel settore del recupero crediti;

- per le medesime finalità, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero, ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea, e fermo restando che i dati Personali non saranno oggetto di diffusione;

- l'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso le sedi di BPM.

Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l., con sede legale in piazza F. Meda 4, 20121 Milano, Italia.

L'articolo 7 della Legge sulla Privacy attribuisce a ciascun interessato specifici diritti, tra cui il diritto di richiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri Dati Personali, conoscere l'origine degli stessi, le finalità e le modalità del trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati Personali medesimi. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all'Ufficio Protezione Dati Personali - Banca Popolare

di Milano, piazza F. Meda 4, 20121 Milano, Italia. I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l., piazza F. Meda 4, 20121 Milano.

Milano, 28 ottobre 2015

Banca Popolare di Milano S. C. A R.L.
Fabrizio Caputi

T15AAB13842 (A pagamento).

MUTTLEY S.R.L.

*Società iscritta all' "Elenco delle società veicolo"
tenuto dalla Banca d'Italia con n. 35190.8*

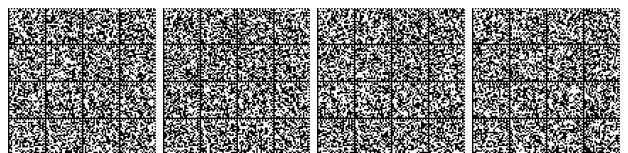
Sede legale: via A. Pestalozza, n. 12/14 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000

Registro delle imprese: Milano n. 09094800969

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (di seguito la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il "Testo Unico Bancario")

Con riferimento all'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II numero 82, del 18 luglio 2015, Muttley S.r.l., con sede in Milano, Via A. Pestalozza, n. 12/14, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09094800969, società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (il "Cessionario"), comunica che, nell'ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, con contratto sottoscritto il 26/10/2015, ha acquistato pro soluto, con effetti legali dal 28/10/2015 ed effetti economici dal 15/10/2015, da Natuzzi S.p.A., con sede in Santeramo in Colle (BA), Via Iazzitiello n. 47, capitale sociale pari ad Euro 54.853.045,00 i.v., codice fiscale e P.IVA 03513760722 (il "Cedente" o "Natuzzi"), un ulteriore portafoglio di crediti derivanti da prestazioni effettuate dal Cedente nell'ambito della propria attività statutaria e delle attività funzionalmente e direttamente connesse nei confronti dei propri clienti, che alla data del 15/10/2015 ("Cut- Off Date") rispettavano i Criteri di Eleggibilità come definiti tra il Cessionario e il Cedente.

Unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del Testo unico Bancario, tutti gli altri diritti, (inclusi i diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro esercizio, derivanti da ogni legge applicabile.



I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od aventi causa, possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: Natuzzi S.p.A., Viale Iazzitiello, n. 47, 70029 Santeramo in Colle (BA).

Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Zenith Service S.p.A., con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 61 e Uffici Amministrativi in Milano, Via A. Pestalozza 12/14, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 02200990980, iscritta nell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 32819 e nell'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario - cod. ABI 32590.2, come Servicer dell'operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il "Servicer").

In virtù della suindicata cessione e degli altri contratti sottoscritti sempre nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione il Servicer e il Cessionario sono divenuti ciascuno "titolare del trattamento" dei dati personali dei debitori ceduti rispetto ai Crediti e agli ulteriori crediti che potrebbero essere trasferiti al Cessionario da parte di Natuzzi ai sensi del contratto quadro di cessione.

Con l'espresso consenso del Cessionario, il Servicer ha conferito incarico a Natuzzi affinché, in nome e per conto del Cessionario e nella qualità di sub-servicer dell'operazione su descritta (il "Sub-Servicer"), svolga tutte le attività di amministrazione, incasso e gestione dei Crediti Ceduti acquistati dall'Emittente ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, nonché le eventuali procedure di recupero degli stessi, anche in sede giudiziale, ed a tal fine il Servicer ha conferito a Natuzzi apposito mandato di gestione, amministrazione, incasso e recupero dei Crediti. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Natuzzi, quale mandatario all'incasso in nome e per conto del Cessionario e del Servicer, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

I diritti previsti all'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali potranno essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Natuzzi S.p.A. Via Iazzitiello, n. 47 70029 Santeramo in Colle (BA) all'attenzione del Procuratore Speciale Dott. Vittorio Notarpietro.

I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo tempo illustrati nell'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II numero 82, del 18 luglio 2015.

Milano, 28 ottobre 2015

Muttley S.r.l. - Amministratore unico
avv. Francesca Romana Amato

T15AAB13866 (A pagamento).

IMMOBILIARE MIMA S.R.L.

Sede legale: via della Ferratella in Laterano n. 41
- 00184 Roma (RM)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Roma n. 12023731008

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 12023731008

Fusione per incorporazione inversa transfrontaliera di Lonabell Limited in Immobiliare Mima S.r.l. - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 108/2008

A. Tipo, denominazione sociale, sede statutaria e legge regolatrice delle società coinvolte nella fusione

Immobiliare Mima S.r.l. (quale società incorporante):

tipo: società a responsabilità limitata

denominazione sociale: Immobiliare Mima S.r.l. - sede:

Via della Ferratella in Laterano n. 41, 00184 Roma

legge regolatrice: legge italiana

Lonabell Limited (quale società incorporata):

tipo: società a responsabilità limitata di diritto inglese

denominazione sociale: Lonabell Limited - sede: 126 Aldersgate Street, Londra EC1A 4JQ, Inghilterra, Regno Unito.

legge regolatrice: legge Inglese e Galles

B. Registro delle imprese ove Immobiliare Mima S.r.l. e Lonabell Limited sono iscritte e relativi numeri di iscrizione

Immobiliare Mima S.r.l. (quale società incorporante):

Registro delle Imprese di Roma e numero di registrazione 12023731008

Lonabell Limited (quale società incorporata)

Registro delle imprese dell'Inghilterra e del Galles e numero di iscrizione: 05974040

C. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori e dei soci di minoranza di Immobiliare Mima S.r.l. e di Lonabell Limited e modalità con cui si possono ottenere gratuitamente tali informazioni

Immobiliare Mima S.r.l. (quale società incorporante):

i creditori della società Immobiliare Mima S.r.l. hanno diritto di opporsi alla fusione secondo quanto previsto dall'articolo 2503 del codice civile italiano;

non esistono soci di minoranza nella società Immobiliare Mima S.r.l., in quanto l'intero capitale sociale della medesima è detenuto dall'unico socio Lonabell Limited (Regno Unito);

ogni informazione in relazione a quanto precede può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale di Immobiliare Mima S.r.l. in via della Ferratella in Laterano n. 41, 00184 Roma (RM)

Lonabell Limited (quale società incorporata):

i creditori della società Lonabell Limited hanno diritto di opporsi alla fusione secondo quanto previsto dalla Legge Inglese;



non esistono soci di minoranza nella società Lonabell Limited, in quanto l'intero capitale sociale della medesima è detenuto da un unico socio

ogni informazione in relazione a quanto precede può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale di Lonabell Limited, in 126 Aldersgate Street, Londra EC1A 4JQ, Inghilterra, Regno Unito.

L'amministratore unico di Immobiliare Mima S.r.l.
Gianluigi Moretta

TS15AAB13666 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI VERBANIA

Atto di citazione

La società Sibo Società Industriale Brusa Ornavasso s.r.l., con sede legale in Ornavasso, via A. di Dio n. 215 (P.I. C.F. 00206180036), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Brusa Antonini Alberto (C.F.: BRSL-RT42P25G117Q), rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Francesco Maggi (C.F.: MGGFNC72R25H037G) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Domodossola, Via Marconi n. 44, visto il decreto del Tribunale di Verbania del 23.07.2015 che autorizza la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. per convenire in giudizio i sig.ri Martinoli Marino di Giuseppe, Martinoli Remo di Giuseppe, Sartorio Maria di Bernardo, Sartorio Rosa di Bernardo e Sartorio Ugo di Bernardo ed i loro eventuali eredi se defunti, cita

i predetti e chiunque vi abbia interesse a comparire dinanzi all'intestato Tribunale di Verbania all'udienza del 27 giugno 2016, ora e luogo di rito, con espresso invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà ugualmente nella causa in loro legittima declaranda contumacia per ivi, in loro contraddittorio o dichiarata contumacia, sentir accertare e dichiarare che la società Sibo Società Industriale Brusa Ornavasso s.r.l., con sede legale in Ornavasso, via A. di Dio n. 215 (P.I. C.F. 00206180036), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Brusa Antonini ha acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. la proprietà del terreno sito in Ornavasso e censito al C.T. del predetto Comune al Foglio 45, particella 167, are 1,60, reddito dom. Euro 0,74, reddito agrario Euro 0,91, con ordine al Conservatori dei Registri Immobiliari di Verbania di trascrivere l'emananda sentenza in favore dell'attrice ed all'Agenzia del Territorio di Verbania di esperire le necessarie vulture, con spese di giudizio rifuse in caso di opposizione.

Verbania 29.06.2015

avv. Francesco Maggi

T15ABA13792 (A pagamento).

TAR CAMPANIA – NAPOLI Sezione IV

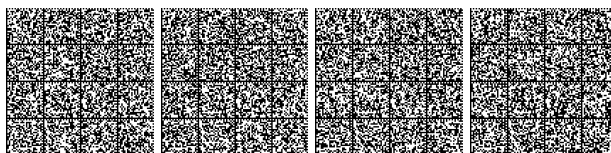
Notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 4722/2015 del 23 settembre - 8 ottobre 2015 nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV - R.G. n. 1055/2015

(I) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento: TAR Campania - Napoli, Sez. IV - R.G. N. 1055/2015; prossima udienza pubblica 23.03.2016 (II) Nome di parte ricorrente: Prof.ssa Marina Petrucci nata a Napoli il 10/04/1960, residente in Massa di Somma (NA), alla P.zza dell'Autonomia 10 (C.F. PTR MRN 60D503 F839J)

(III) Estremi del ricorso, dei motivi aggiunti e dei provvedimenti impugnati:

Annulamento: a) il decreto Prot. n. AOODRCA.9248 del 18/12/2014 a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - quale articolazione periferica del M.I.U.R. - con il quale, all'esito del definitivo espletamento del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011, a firma del Direttore Generale per il personale scolastico, veniva approvata la graduatoria generale di merito formata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati, ottenuto dalla somma dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio attribuito ai titoli suscettibili di valutazione nella parte in cui alla Prof.ssa Petrucci, proprio in relazione allo scrutinio dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, non le risultano attribuiti a termini di bando ulteriori punti 2,20; b) la graduatoria generale di merito relativa alle risultanze del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, come approvata dal Decreto impugnato sub a) e di questo costituente parte integrante nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 con punti complessivi di 75,50 non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi ulteriori punti 2,20 punti che, se riconosciuti, le avrebbero consentito una migliore allocazione nella stessa (posizione n. 70 con punti complessivi 77,70 in luogo dell'attuale n. 139 con punti 75,50); c) ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha provveduto, in sede di valutazione sia dei titoli culturali che dei titoli di servizio e di quelli professionali della ricorrente, ad un'erronea e deteriore attribuzione dei relativi punteggi finali di merito.

Nonché accertamento e declaratoria dell'interesse a vedersi attribuiti, previa rettifica del punteggio come assegnato nella graduatoria generale finale di merito, pubbli-



cata in data 18/12/2014, ulteriori 2,20 punti, all'esito di una novellata valutazione dei propri titoli culturali, professionali e di servizio come posseduti, dichiarati e trasmessi al fine di poter sopravanzare dalla posizione n. 139, attualmente ricoperta, alla posizione n. 70.

In prosieguo avverso la nuova graduatoria rettificata all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati in uno con la nota di rigetto dell'Amministrazione scolastica di quello presentato dalla Prof.ssa Marina Petrucci, sono stati introitati motivi aggiunti ritualmente notificati e depositati. In tale ambito è stato richiesto, in particolare, l'annullamento e/o l'integrale riforma: *a)* della nota prot. AOODRCA.2366 del 05/03/2015 a firma del Dirigente Annabella Attanasio dell'Ufficio V - Dirigenti Scolastici presso la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, allegata alla nota di deposito versata nella fascicolazione di causa in data 19/03/2015 con la quale l'Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione scolastica nella parte in cui, in relazione a taluni titoli posseduti dalla Prof.ssa Petrucci, vengono esplicitate le ragioni della mancata attribuzione dei punteggi come reclamati dall'odierna deducente nel ricorso introduttivo; *b)* del verbale n. 7 del 21/10/2014 del quale si fa per la prima volta cenno nella nota impugnata sub 1) con il quale la Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di n. 224 Dirigenti Scolastici nella Regione Campania impone (a ciascun candidato a procedura concorsuale conclusa e senza che alcun avvertenza *in parte qua* venisse indicata in sede di *lex specialis* ai fini del suo tempestivo e consequenziale assolvimento) di rendere - in relazione ai Master di Primo o Secondo livello posseduti ed ai fini della loro valutabilità - la seguente dichiarazione aggiuntiva: <<Master in Scienze dell'Educazione su argomento del master>>; *c)* del decreto Prot. n. AOODRCA.3355 del 01/04/2015 con il quale il Direttore Generale dell'U.S.R. Campania procedeva alla rettifica della graduatoria generale di merito del concorso indetto con DDG del personale scolastico del 13/07/2014, approvata con DDG prot. AOODRCA 9248 del 18/12/2014, all'esito dello scrutinio dei ricorsi amministrativi presentati per l'erronea attribuzione dei punteggi relativi ai titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla primigenia graduatoria nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 (138 all'esito della rettifica) con punti complessivi di 75,50 non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, ulteriori punti 2,20 punti che, se riconosciuti, le avrebbero consentito un migliore posizionamento nella stessa (posto n. 70 con punti complessivi 77,70); *d)* della graduatoria generale di merito del concorso per il reclutamento di n. 224 Dirigenti scolastici come rettificata e pubblicata in data 01/04/2014 in allegato al decreto impugnato sub *c)* nella parte in cui alla ricorrente, classificatasi al posto n. 139 (138 all'esito della rettifica) con punti complessivi di 75,50, non le vengono attribuiti, in sede di valutazione dei titoli posseduti, dichiarati e trasmessi, ulteriori punti 2,20 punti che, se riconosciuti, le avrebbero consentito un migliore posizionamento nella stessa (posizione n. 70 con punti complessivi 77,70); *e)* del provvedimento ignoti numero e data con il quale, a cura della Commissione giudicatrice, è stato reietto il ricorso amministrativo presentato dalla ricorrente in data

23/12/2014 a cagione dell'omessa valutazione di taluni suoi titoli culturali, professionali e di servizio; *f)* di ogni altro preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivo degli interessi della ricorrente.

(IV) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione <<Ricerca Ricorsi>>, rintracciabile all'interno della Sezione Quarta del T.A.R. Campania "Napoli

(V) L'indicazione del testo integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet: hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami

(VI) Indicazione nominativa dei controinteressati dal n. 69 al n. 137 che in caso di accoglimento del ricorso e dei successivi motivi aggiunti (attribuzione di ulteriori punti 2,20 con punteggio totale di 77,70 punti) si vedrebbero sopravanzati dalla ricorrente:

Spalice Giovanni, Morese Rosalba, Mannarelli Carmela, Crisci Carmen, Tedeschi Olimpia, Casadio Vitalba, Esposito Fabiana, Errichiello Anna, Mango Giuliana, Rostan Benedetta, Petti Flavia, Valentino Donatella, Rullo Claudio, Cioffi Anna Maria, Urciuolo Giulia, Cosentina Concetta, Cirusuolo Domenica Raffaella, Mascoli Rosanna, Esposito Carmine, Belardo Maria Debora, Astarita Stefania, Buglione Angela, D'angelo Anna Amaria, Valentino Gheta Maria, Graziano Paolo, Molinaro Maria, Vece Tania, De Luca Piero, Rosati Silvia, Renis Angela, Verrelli Carmela Maria, Ambrosio Donatella, Corvino Immacolata, Guida Alessandra, Esposito Clementina, Mello Paola, Esposito Gilda, De Maio Angelo, Commone Anna, Di Guida Giuseppina, Palmieri Antonio, Tancredi Maria Teresa, Luciano Pasqualina, De Ponte Rosalba, Napolitano Francesca, Pumpo Anna, Russo Giovanni, Borrelli Nicola, Massimo Lucia, Simonelli Filomena, Cerone Giampiero, Conte Maria, Giugliano Anna, Vitale Rosa, Cirpiano Gerardo, Battista Maria Stella, De Masi Maddalena, Migaldi Paola, Viscariello Marlene, Di Maio Elisabetta, Manganaro Amelia, Pugliese Anna, Salvatore Maria, Masillo Palmira, D'aniello Tiziana, Marasco Monica, Palomba Raffaele, Coronella Rosaria, Valletta Jane.

avv. Guglielmo Conca

T15ABA13795 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO Sezione lavoro

Notificazione per pubblici proclami

Giusta ordinanza del 12.10.2015 del GdL del Tribunale di Milano sez. Lavoro G.d.L. Dott.ssa Locati nel giudizio n.6576/15, si rende noto che A. Fortugno, A. Montalto, N. Perticone, M. Pappalardo, T. Cugno, A. Frascà, N. Ferrario, A.M. Rizzo, M. C. Arena, hanno proposto ricorso contro il MIUR ed USR Calabria, Lombardia e Sicilia, per la declaratoria del diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento di scuola dell'infanzia e primaria di Catania, Milano e Reggio Calabria.



La presente pubblicazione vale ai fini della notifica nei confronti di coloro che sono inseriti nelle predette graduatorie che verrebbero scavalcati in caso di accoglimento del ricorso. La prossima udienza è fissata per il giorno 3.2.2016 ore 9:50.

avv. Dino Caudullo

T15ABA13798 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MODENA

Notificazione per pubblici proclami

Atto di avviso: D.ssa Vaccari, Giudice del Lavoro del Tribunale di Modena, nel ricorso R.G. n. 938/2015, con decreto del 07.10.2015, nella causa promossa da Sgarbi Manuela contro il MIUR, l'USR Emilia Romagna, l'ATP Modena e i controinteressati, cioè tutti gli inclusi nelle GAE 2014-2017 per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria degli ATP d'Italia, avente per oggetto l'inserimento della ricorrente, nella qualità di diplomata magistrali entro l'a.s. 2001-2002, nelle GAE di Modena vigenti nel triennio 2014-2017 per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, ha autorizzato la notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c., fissando l'udienza per la comparizione delle parti per il 26.1.2016 ore 9.45.

Il testo integrale del ricorso, il decreto di fissazione udienza e l'elenco dei controinteressati, cioè di tutti gli inclusi nelle GAE 2014-2017 per le classi concorsuali Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria di tutti gli ATP d'Italia, sono stati pubblicati nel sito ufficiale del MIUR, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>, nella sezione "atti di notifica".

Parma, li 27.10.2015

avv. Irene Lo Bue

T15ABA13799 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VELLETRI

Ricorso per affrancazione

L'avv. Grazia Raimonda Canu, con studio in Artena (Rm), alla Via Fleming n. 45, rappresentate e difensore del sig. Talone Roberto, nato ad Artena l'08.05.1966, ha chiesto, innanzi il Tribunale di Velletri, con ricorso del 26.05.2015 (ex Legge 607/66) l'affrancazione a favore del sig. Talone Roberto dei terreni, siti nel Comune di Artena, località Colle Ranera e Colle Rosa e precisamente: terreno distinto in catasto al foglio 47, part.lla 42, di are 29.90, intestato al Comune di Artena, per il diritto del concedente e ai sigg. Bucci Alfredo, Bucci Giulio, Bucci Giuseppe per il diritto di colonia; terreno distinto in catasto al foglio 47, part.lla 54, di are 40.00, intestato al Comune di Artena, per il diritto del concedente, e al sig. Talone Tullio per il diritto di colonia; terreno

distinto in catasto al foglio 48, part.lla 65, di Ha 2.00.10, intestato al Comune di Artena per il diritto del concedente e al sig. Riccitelli Livio per il diritto di colonia; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 66, di Ha 2.43.10, catastalmente intestato al Comune di Artena; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 91, di are 59.50, intestato al Comune di Artena per il diritto del concedente e al sig. Angelini Domenico per il diritto di colonia; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 118, di are 45.90, intestato al Comune di Artena per il diritto del concedente e ai sigg. Peia Adolfo, Peia Domenico, Peia Maria per il diritto di colonia; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 119, di are 37.70, intestato al Comune di Artena per il diritto del concedente e ai sigg. Peia Adolfo, Peia Domenico, Peia Maria per il diritto di colonia; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 151, di are 03.90, intestato al Comune di Artena per il diritto del concedente e ai sigg. Peia Adolfo, Peia Domenico, Peia Maria per il diritto di colonia; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 112, di are 52.90, intestato a De Sbrocchi Amalia, De Sbrocchi Leopolda, De Sbrocchi Margherita, De Sbrocchi Vincenzo; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 113, di are 22.30, intestato a Civitella Clemente; terreno distinto in catasto al foglio 48, part.lla 114, di are 32.00, intestato al Comune di Artena per il diritto del concedente e ai sigg. Coculo Filippo, Mele Eugenio, Mele Lorenzo per il diritto di colonia.

Il Giudice, previa autorizzazione del Presidente dell'intestato Tribunale, ha autorizzato la notifica del ricorso sulla *Gazzetta Ufficiale* ex art. 150 cpc, fissando l'udienza per la comparizione delle parti al 09.03.2016. Si avverte che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione.

Velletri 28.10.2015

avv. Grazia Raimonda Canu

T15ABA13801 (A pagamento).

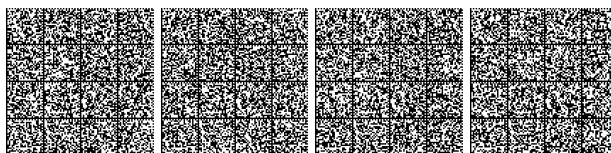
TRIBUNALE DI CROTONE

Atto di citazione per usucapione

Il Sig. Aprigliano Pasquale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Alessio, ha promosso azione giudiziaria per far dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore degli immobili siti in Casabona (KR), censiti in N.C.T Foglio 25, Part.lla 300 sub 1 e sub 2. L'attore cita la Sig.ra Aprigliano Giuseppina, in persona dei suoi eredi collettivamente ed impersonalmente, a comparire avanti il Tribunale di Crotone, Giudice Istruttore designando, all'udienza del 09.05.16, ore e luoghi di rito (artt. 166 - 38 / 167 - 171 c.p.c.).

avv. Antonio Alessio

T15ABA13809 (A pagamento).



TRIBUNALE DI CATANZARO*Atto di citazione - R.G. 298/2012*

Per Rocco Fulciniti e Immacolata Mazza con avv. Valerio Zimatore domicilio eletto in Catanzaro, via Buccarelli 49 (fax 0961-480525 pec: zimatore@postecert.it) Contro eredi di Aiello Caterina (n. Palermi 31.3.1898). Con scrittura privata del 12.09.1989 i sigg. Fulciniti e Mazza acquistaron un terreno di 400 mq. in Palermi (foglio 14 part. 149) da Vittoria Esposito. Successivamente il Fulciniti venne a conoscenza che il terreno era ancora intestato a Aiello Caterina. Con il presente atto i sigg. Fulciniti e Mazza CITANO gli eredi di Aiello Caterina (n. Palermi 31.3.1898) a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro, G.I. dott.ssa Antonella Galati, per il giorno 16.06.2016 ore 10:00 con invito a costituirsi secondo l'art. 166 c.p.c. e con l'avvertenza che in caso di mancata costituzione nel termine di legge incorreranno nelle decadenze di cui agli artt. 167 e 38 cpc, che in caso di mancata comparizione si procederà in contumacia.

Conclusioni: accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1158 cc, Rocco Fulciniti e Immacolata Mazza hanno acquistato per usucapione l proprietà assoluta ed esclusiva dell'immobile sito nel comune di Palermi (Cz) distinto al catasto foglio 14 particella 149- ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro la trascrizione in favore di parte attrice ed all'Ufficio Tecnico Erariale di Catanzaro di eseguire la voltura di accatastamento del terreno in favore dei sigg. Fulciniti- Mazza con esonero di responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Il Giudice dott.ssa Antonella Galati con ordinanza del 29.9.15 ha ordinato la rinnovazione della notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc.

Catanzaro, 15.10.15

avv. Valerio Zimatore

T15ABA13810 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE*Atto di citazione per usucapione immobiliare*

L'Avv. Paola Biancheri con studio in Varese Via Orri-goni n. 15 rappresentante di Toniolo Marcella e Zanon Arnaldo ha citato Ciccon Renato, Luini Loredana, Riganti Angela, Riganti Gino, Riganti Giuditta nonché gli eredi di Ghiringhelli Aurelio, Ghiringhelli Irma, Ghiringhelli Piera, Macchia Ada Maria, Macchi Carla, Macchi Stefano, Riganti Costanza, Riganti Dante, Riganti Lodovico Virginio, Riganti Virginia a comparire innanzi il Tribunale di Varese all'udienza del 23 febbraio 2016 ore di rito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in loro contumacia per sentir dichiarare che Toniolo Marcella e Zanon Arnaldo hanno acquistato la proprietà degli immobili identificati in Comune di Caronno Varesino prato, foglio 9 particella 2863 classe 3 di are 04 ca 80 reddito dominicale euro 1,98 reddito agrario euro 1,86 - SEMIN ARBOR, foglio 9 particella 2854 classe 3 di are 12 ca 60 reddito dominicale euro 6,18 reddito agrario euro 4,23.

Varese, 28 ottobre 2015

avv. Paola Biancheri

T15ABA13831 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA*Atto di citazione*

Etzi Giovanni, nato a Iglesias (Ca) il 23 aprile 1951, residente in Perinaldo località Massabo' snc, C.F. TZE-GNN51D23E281E, elett.te domiciliato in Ventimiglia, via Cavour n. 31, presso e nello studio dell'avv. C. Sismondini (C.F. SSMCST78H70L741H pec: cristinasismondini@pec.avvocatisanremo.it - fax 0184/232883), che lo rapp.ta e difende, giusta mandato in atti, premesso che l'attore è nel possesso pubblico, continuo e pacifico da oltre vent'anni di alcuni fondi rustici siti in Perinaldo intestati catastalmente a Guglielmi Isidoro fu Francesco e Guglielmi Rosa fu Francesco, soggetti ignoti nel luogo di residenza e di nascita, se siano ancora in vita e se esistano eredi o aventi causa e, pertanto, per la difficoltà di identificare i destinatari dell'atto di citazione, il G.I. dott. A. Cento, con ordinanza del 21 luglio 2015 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, tramite il quale l'attore cita il sig. Guglielmi Isidoro fu Francesco e la sig.ra Guglielmi Rosa fu Francesco, o i suoi eredi o aventi causa e tutti coloro che abbiano interesse a contraddire la presente domanda, a comparire nanti al Tribunale di Imperia all'udienza del 13 aprile 2016, ore 9,00 con invito ai convenuti a costituirsi avanti al suindicato Tribunale delle forme previste dall'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza indicata, pena le decadenze di cui all'art. 167 e 38 c.p.c.. con avviso che in difetto di costituzione si procederà in loro legittima contumacia, per ivi sentir accogliere la domanda svolta dall'attore di riconoscimento del diritto di proprietà pieno ed esclusivo sui fondi siti in Perinaldo e contraddistinti al C.T. di detto Censuario al foglio 10 mapp. 1006, vigneto, cl. 2, mq. 1785, R.D. € 14,75, R.A. € 14,75 e mapp. n. 342, uliveto, cl. 2, mq. 1446, R.D. € 4,48, R.A. € 4,48, in forza di intervenuta usucapione ultraventennale, con ogni consequenziale pronuncia.

Ventimiglia - Imperia, 16 ottobre 2015

avv. Cristina Sismondini

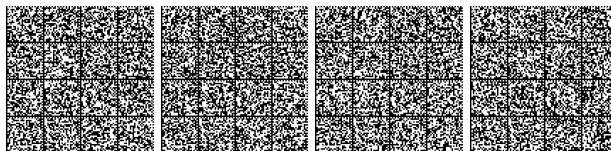
TC15ABA13642 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI*Ricorso ex art. 702-bis c.p.c.*

Con ricorso ex art. 1158 c.c. e 702-bis c.p.c., la sig.ra Alteri Isabella, nata a Roma (Rm) il 10 settembre 1951, C.F.: LTR-SLL51P50H501D rappresentata e difesa dall'avv. Tonino Bernardini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli (Rm), viale Trieste n. 16, ha chiesto all'intestato tribunale dichiararsi usucapione ultraventennale del seguente bene immobile:

A) Immobile sito nel comune di Pisoniano e così censito al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 16, particella 1030, sub 1 e 4 (abitazione e corte), sub 2 (garage) e sub 3 (cantina).

A tal fine, invita i signori: Marchetti Andrea di G. Battista, nato a Pisoniano il 19 ottobre 1918, Marchetti Domenica di



G. Battista, nata a Pisoniano il 17 marzo 1915, Marchetti Giovanni Battista, nato a Pisoniano il 2 maggio 1886, Marchetti Giuseppe di G. Battista, nato a Pisoniano l'8 marzo 1926, Marchetti Pietro di G. Battista, nato a Pisoniano il 28 giugno 1929, Marchetti Rosa di G. Battista, nata a Pisoniano il 12 dicembre 1920, Rossi Aldo, nato a Pisoniano il 5 febbraio 1929, Rossi Andrea, nato a Pisoniano il 21 ottobre 1933, Rossi Armando, nato a Pisoniano il 24 marzo 1921, Rossi Assunta fu Luigi, nata a Pisoniano il 22 maggio 1900, Rossi Elia, nata a Pisoniano il 22 ottobre 1926, Rossi Lina, nata a Pisoniano il 29 settembre 1941, Rossi Luigi, nato a Pisoniano il 14 marzo 1923, Rossi Luisa fu Luigi, nata a Pisoniano il 18 maggio 1903, Rossi Nella, nata a Pisoniano il 4 gennaio 1937, Rossi Quintilio, nato a Pisoniano il 14 luglio 1931, Rossi Santa fu Luigi, nata a Pisoniano 24 marzo 1898, Tollo Maria, nata a Pisoniano il 28 aprile 1900, o loro eredi, o comunque aventi causa per il predetto immobile, a comparire innanzi l'intestato tribunale per l'udienza che si terrà il giorno 18 aprile 2016, ore 9,30, giudice dott.ssa Testa Piccolomini, nrg 4466/2015, nonché a costituirsi nel termine di dieci giorni prima di tale udienza, con avvertimento che in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia.

Tivoli, 2 ottobre 2015

avv. Tonino Bernardini

Contestualmente i signori sopra indicati, giusta istanza di mediazione ed atto di convocazione, sono invitati per il giorno 25 gennaio 2016, alle ore 15,00 presso l'Istituto nazionale per la mediazione e l'arbitrato, organismo di mediazione iscritto al n. 223 del registro degli organismi di mediazione del Ministero della giustizia, con sede in Tivoli Terme (RM), via Tiburtina n. 164 - 00011 per esperire il relativo tentativo di mediazione, avente ad oggetto l'usucapione del bene sopra richiamato.

Tivoli, 2 ottobre 2015

avv. Tonino Bernardini

TC15ABA13644 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI

Ricorso ex art. 702-bis c.p.c.

Con ricorso ex art. 1158 c.c. e 702-bis c.p.c., il sig. Cusano Antonio, nato a Roma (Rm) il 23 febbraio 1953, C.F.: CSN-NTN53B23H501Y e il sig. Cusano Ferdinando, nato a Roma (Rm) il 22 maggio 1956, C.F. CSNFDN56E22H501T, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tonino Bernardini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Tivoli (Rm), viale Trieste n. 16, hanno chiesto all'intestato tribunale dichiararsi usucapione ultraventennale dei seguenti beni immobili:

A) Immobile sito nel comune di Pisoniano e così censito al catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 16, particella 68 sub 501 (piano T-I), sub 502 (piano I-II), sub 4 (garage), sub 3 (cantina);

B) Terreno sito nel comune di Pisoniano e così censito al catasto terreni del medesimo comune al foglio 16, particella 69, seminativo arboreo, superficie 3138;

C) Terreno sito nel comune di Pisoniano e così censito al catasto terreni del medesimo comune al foglio 16, particella 70, seminativo arboreo, superficie 6,10.

A tal fine, invitano i signori Marchetti Andrea di G. Battista, nato a Pisoniano il 19 ottobre 1918, Marchetti Domenica di G. Battista, nata a Pisoniano il 17 marzo 1915, Marchetti Giovanni Battista, nato a Pisoniano il 2 maggio 1886, Marchetti Giuseppe di G. Battista, nato a Pisoniano l'8 marzo 1926, Marchetti Pietro di G. Battista, nato a Pisoniano il 28 giugno 1929, Marchetti Rosa di G. Battista, nata a Pisoniano il 12 dicembre 1920, Rossi Aldo, nato a Pisoniano il 5 febbraio 1929, Rossi Andrea, nato a Pisoniano il 21 ottobre 1933, Rossi Armando, nato a Pisoniano il 24 marzo 1921, Rossi Assunta fu Luigi, nata a Pisoniano il 22 maggio 1900, Rossi Duilia, nata a Pisoniano il 5 aprile 1939, Rossi Lina, nata a Pisoniano il 29 settembre 1941, Rossi Luigi, nato a Pisoniano il 14 marzo 1923, Rossi Luisa fu Luigi, nata a Pisoniano il 18 maggio 1903, Rossi Nella, nata a Pisoniano il 4 gennaio 1937, Rossi Quintilio, nato a Pisoniano il 14 luglio 1931, Rossi Santa fu Luigi, nata a Pisoniano 24 marzo 1898, Tollo Maria, nata a Pisoniano il 28 aprile 1900, o loro eredi, o comunque aventi causa per i predetti immobili, a comparire innanzi l'intestato Tribunale per l'udienza che si terrà il giorno 18 febbraio 2016, ore 10,30, giudice dott. Fernando Scolaro, n.r.g. 4465/2015, nonché a costituirsi nel termine di dieci giorni prima di tale udienza, con avvertimento che in mancanza di costituzione si procederà in loro contumacia.

Tivoli, 2 ottobre 2015

avv. Tonino Bernardini

Contestualmente i signori sopra indicati, giusta istanza di mediazione ed atto di convocazione, sono invitati per il giorno 25 gennaio 2016, alle ore 15,30 presso l'Istituto nazionale per la mediazione e l'arbitrato, organismo di mediazione iscritto al n. 223 del registro degli organismi di mediazione del Ministero della giustizia, con sede in Tivoli Terme (Rm), via Tiburtina n. 164 - 00011 per esperire il relativo tentativo di mediazione, avente ad oggetto l'usucapione dei beni sopra richiamati.

Tivoli, 2 ottobre 2015

avv. Tonino Bernardini

TC15ABA13645 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI

*Notifica atto di citazione per usucapione
per pubblici proclami*

I sigg.ri Pinto Maria Annunziata (nata il 16.12.1948 ad Altamura e residente in San Mauro Forte - Mt - alla C.da Montagnola, n. 31, C.F. PNTMNN48T56A225Q), Pinto Paolo (nato il 02.01.1951 ad Altamura e residente in Torino alla Via



Arquata n. 23, C.F. PNTPLA51A02A225L), Pinto Antonia (nata il 02.06.1955 ad Altamura ed ivi residente alla Via Cice-ruacchio n. 11, C.F. PNTNTN55H42A225E), Pinto Michele (nato il 09.12.1960 ad Altamura ed ivi residente alla Via A. di Crollanza, n. 64, C.F. PNTMHL60T09A225K), Pinto Rosa (nata il 13.10.1966 ad Altamura e residente in Gravina in Puglia – Ba -, alla Via Gorgona n. 9, C.F. PNTRSO66R53A225E), rappresentati e difesi dall'avv. Martimucci Maria con studio in Altamura (BA) al C.so Vittorio Emanuele II, n. 31 (p.e.c. martimucci.maria@avvocatibari.legalmail.it), come da mandato in atti, con ricorso del 27.07.2015 (R.G. 3299/2015) adivano il Tribunale Civile di Bari, Sez. Volontaria Giurisdizione, per essere autorizzati a notificare ex art. 150 cpc l'atto di citazione introduttivo della causa pendente dinanzi al Tribunale Civile di Bari, Sez. Dist. di Altamura, dott.ssa L. Fazio (R.G. 435/12), con cui i predetti hanno chiesto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di: A) accertare e dichiarare, nei confronti dei sigg.ri Pinto Maria Annunziata, Pinto Paolo, Pinto Antonia, Pinto Michele e Pinto Rosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 Cc l'avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile sito in Altamura (Ba) alla Via Piemonte n. 32, così meglio censito in Catasto Fabbricati al Fg 158, p.la 476, cat. A/6, Cl 1; B) per l'effetto, ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore degli odierni attori. Il Giudice del Tribunale di Bari, in data 24.09.2015, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione, su citato, al quale si fa riferimento nella relativa istanza con obbligo di adempimenti previsti dal comma 3 del citato art. 150 c.p.c.

Altamura, 23 ottobre 2015

Avv. Maria Martimucci

TC15ABA13704 (A pagamento).

TAR LAZIO Sezione I bis

*Notifica per pubblici proclami -
Ricorso R.G. 9123/2007 - Ordinanza n. 11290/2014*

Con ordinanza n. 11290/2014 il Presidente TAR Lazio, sez. I-bis ha disposto la notifica a mezzo di pubblici proclami del ricorso nrg. 9123/2007 del Ten. Col. Arma CC Bruno Tammam, con l'Avv. Francesco Castiello, contro il Ministero della Difesa e nei confronti dei pari grado: Adolfo Angelo Massimo Pecone, Mauro Perdichizzi e Francesco Caffaro per l'annullamento dell'avanzamento al grado superiore per l'anno 2007 (Decr. Dir. Gen. PERSOMIL del Ministero della Difesa n. M D/GMIL_03-II/5/1/2007/34944 in data 16/04/2007) da cui risulta che il Tammam non è stato iscritto nel quadro di avanzamento al grado di Colonnello, per l'annullamento della graduatoria e per l'accertamento del diritto alla promozione al grado di Colonnello a decorrere dal 2007. Col ricorso si censurano: Violazione artt. 4, 6 7, 18 e 19 del D.lgs n. 298/2000, 23 e 26 l. 12/11/1955 n. 1137, 8, 9, 10, 11-bis e 12 del Decr. Ministero della Difesa 2/11/1993 n. 571 e del D.lgs 490/1997 e s.m.i.; Eccesso potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, erronea valutazione dei presupposti - Difetto di istruttoria e di motiva-

zione – Eccesso di potere in senso assoluto e in senso relativo. Il Tammam lamenta di essere stato sperequato nei confronti dei pari grado Pecone, Perdichizzi e Caffaro, in violazione del D.lgs. 66/2010. Seguono i nominativi dei controinteressati ufficiali pari grado dell'aliquota 2007 per l'avanzamento a Colonnello: Del Piano Roberto, Cancelli Franco, Contri Massimo, Cortellessa Luigi, Aballo Alfredo, Bongiorno Giuseppe, Azzarone Paolo, De Quarto Angelo, Ferrucci Massimo, Musella Ferdinando, Centoneze Luigi Giuseppe, Bertozzi Della Zonca Andrea, Polignano Pietro Giuseppe, Speranza Aniello, Carideo Antonio, Perrotta Antonio, Ati Francesco, Amoroso Rocco, Casale Adriano, Gerosa Carlo, Laurenti Francesco, Pantano Mario, Amoroso Antonio Concezio, D'amelio Francesco, Giusani Gottardo, Merante Angelo, Fornaciari Otello, Ciccarella Lino, Diomeda Vito Antonio Rosario, Ronzo Salvatore, Bruno Luigi, De Luca Alfonso, Ligi Mario, Cuneo Angelo, Galanzi Marcello, Cotta Danilo Antonio Lorenzo, Di Vita Guido, Senatore Enrico, Guglielmi Andrea, Pelella Claudio, Cuneo Gianni Massimo, Iacobelli Aldo, Bono Vincenzo, Lo Prejato Dario, Calisti Filippo, Romoli Riccardo, Restelli Gaetano, Perdichizzi Mario, Pecone Adolfo Angelo Massimo, Paternò Salvino, Sarno Michele Vito, Cerrina Carlo, Dragotta Giovanni, Cacciuto Eugenio, Pizzarelli Vito, Scriccia Paolo, Larelli Sergio Luigi, Parrulli Fabrizio, Caldaruolo Claudio, Angrisani Davide, Sirimarco Michele, Felli Pierluigi, Cieri Luigi Arnaldo, Pagano Domenico, Casini Fabrizio, Fantozzi Franco, Saltalamacchia Aldo, Scocchera Marcello, Giallongo Vincenzo, Calì Ignazio Calogero Maria, Deledda Giuseppe, Massi Roberto, Mennitti Massimo, Alicandro Enrico, Caffaro Francesco, Boccassini Ettore, Pagliaccia Vittorio, Graziano Nicola, Taliano Maurizio, Antonazzo Fabio, Lupi Stefano, Carleo Antimo, Occhioni Giovanni Mario, Minicucci Marco, Nuzzi Saverio, Giaimo Sebastiano Rodolfo, Bellitto Maurizio, Narciso Paolo.

Roma, 26 ottobre 2015

avv. Francesco Castiello

TS15ABA13672 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

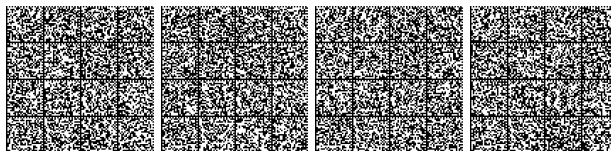
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Ammortamento cambiario

Il Giudice del Tribunale Civile e Penale di Verona con Decreto del 07.09.2015, depositato in data 08.09.2015 ha dichiarato l'ammortamento dell'effetto cambiario n. 002757615 di Euro 1.600,00, con scadenza 31.10.2014, a firma Pelosato Emanuele e a favore di Temellin Beppino. Termine di opposizione giorni quindici.

Crediveneto - Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto
- Il presidente
Piergiorgio Agostini

T15ABC13789 (A pagamento).



TRIBUNALE DI TARANTO*Ammortamento cambiario*

Il Presidente del Tribunale di Taranto, con decreto n.2140/2015 del 07/10/2015 ha pronunciato l'ammortamento delle cambiali ipotecarie n. 87 ciascuna dell'importo di Lire 500.000, con scadenza mensile la prima al 30.12.1996 e l'ultima il 28.02.2004 emesse da Simeone Luigi Antonio e Lomartire Maria, in favore di De Luca Giuseppe. Opposizione legale entro 30 giorni.

Li, 19/10/2015

avv. Chiara Caniglia

T15ABC13796 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA*Ammortamento cambiario*

Il Tribunale di Brescia ha disposto, con decreto emesso in data 20 luglio 2015, l'ammortamento di un pagherò cambiario emesso in data 10.12.2014, con scadenza 15.2.2015, per l'importo di Euro 7.000,00, dalla società Eco Sabina Appalti srl all'ordine di E.Q. Elevator Quality srl e domiciliato presso la Cassa di Risparmio di Rieti, Filiale di Palombara Sabina (Roma).

Opposizione entro trenta giorni.

Banco di Brescia spa

dr. Paolo Mazzeletti

T15ABC13821 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISA*Ammortamento certificati azionari*

Il Presidente del Tribunale di Pisa con decreto del 28/07/2015, R.N.C. 1216/15, CRON. 2362/2015, depositato in data 10/08/2015, ha pronunciato l'ammortamento dei seguenti certificati azionari della "Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni", con sede legale in Firenze, via Pellicceria n. 8:

- n. 5000039 rappresentativo di n. 50 azioni;
- n. 3000108 rappresentativo di n. 10 azioni;
- n. 3000109 rappresentativo di n. 10 azioni;
- n. 1000182 rappresentativo di n. 1 azione;
- n. 1000183 rappresentativo di n. 1 azione;

intestati al Signor Felice Luigi Bonini e di cui il Signor Antonio Bonini è unico erede, autorizzandone il rilascio del duplicato decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché nel frattempo non venga proposta opposizione.

dott. Paolo Porelli

T15ABC13850 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA*Ammortamento titolo cambiario*

Il Tribunale di Parma, in persona del Presidente, dottor Roberto Piscopo, con decreto (n. cronol. 11276/2015 – RG n. 1308/2015 V.G.) del 27 agosto 2015 ha dichiarato l'ammortamento della cambiale emessa a Langhirano (PR) in data 21 ottobre 2014, da Manuel Conte residente a Brescello (RE) strada Brescello Cadelbosco n. 25, con scadenza il 10 novembre 2014, in favore della signora Zanni Alessandra residente in Langhirano (PR) località Arola, strada Provinciale per Torrechiera n. 39/A, dell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00), domiciliata per il pagamento presso la Filiale di Sorbolo (PR) della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza spa ed ha autorizzato il pagamento del titolo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla *gazzetta Ufficiale* della Repubblica, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Avv. Elisa Bizzini

TC15ABC13714 (A pagamento).

*EREDITÀ***TRIBUNALE DI BOLOGNA***Nomina curatore di eredità giacente*

Il Presidente del Tribunale di Bologna, con decreto del 3.10.2013 ha dichiarato giacente l'eredità di Medici Iolanda nata a Gaggio Montano (BO) il 15.1.1918 e deceduta il 1.6.2013 a Imola, Suo ultimo domicilio in Via Venturini, 14 presso Casa Protetta nominando curatore l'avv. Enrica Labricciosa con studio in Bologna, Via Mengoli, 1

avv. Enrica Labricciosa

T15ABH13790 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA*Nomina curatore di eredità giacente*

Il Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Bologna, con decreto del 15.6.2015 ha dichiarato giacente l'eredità di Degli Esposti Remo nato a Marzabotto (BO) il 3.1.1948 e deceduto il 25.7.2014 con ultimo domicilio a Bologna in via F.lli Gruppi, 13 nominando curatore l'Avv.ssa Alba Ferretti del Foro di Bologna con studio in Bologna via Marconi, 43.

avv. Alba Ferretti

T15ABH13791 (A pagamento).



TRIBUNALE DI TREVISO

*Invito a presentare dichiarazioni di credito
per liquidazione concorsuale di eredità beneficiata.*

Il notaio Salvatore Costantino di Conegliano, designato dal Tribunale di Treviso con provvedimento in data 18 luglio 2015 per assistere gli eredi nelle operazioni di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata del Signor FERRETTO GIUSEPPE, nato a Roma il giorno 25 ottobre 1951, codice fiscale FRR GPP 51R25 H501P, deceduto il giorno 9 giugno 2014, a tale data residente e domiciliato in Conegliano (TV),

invita

tutti gli interessati a presentare le proprie dichiarazioni di credito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 498 e seguenti del codice civile, entro e non oltre il giorno 4 dicembre 2015, facendole pervenire presso il suo studio in Viale Giosuè Carducci n. 24, 31015 Conegliano (TV).

L'accettazione con beneficio d'inventario da parte degli eredi è intervenuta in data 18 luglio 2014; l'inventario è stato compiuto in data 29 novembre 2014; la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità è stata avviata ai sensi dell'articolo 503 del codice civile.

Conegliano 27 ottobre 2015

Notaio
Salvatore Costantino

T15ABH13811 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA

Eredità giacenti di Silvaggio Graziella e Orsini Maddalena

Con decreto reso in data 15 aprile 2015, n. 588/2015 V.G. il Tribunale di Pescara, dott.ssa Stefania Ursoleo, ha nominato curatore delle eredità giacenti della sig.ra Silvaggio Graziella (C.F. SLVGZL12D58B722B) nata a Caramanico Terme (Pescara) il 18 aprile 1912 e ivi deceduta il 05.07.2007 e della sig.ra Orsini Maddalena (C.F. RSNMDL31C57B722G) nata a Caramanico Terme (PE) il 17.03.1931 e deceduta a Tocco da Casauria (PE) il 29.10.2007, l'avv. Roberta Colitti con studio in Pescara Via Nicola Fabrizi n. 61, la quale ha prestato il giuramento il 23.04.2015. Il sottoscritto curatore, ai sensi dell'art. 498 c.c., invita tutti i creditori e legatari delle defunte a far pervenire le loro dichiarazioni di credito cor-

redate dei titoli giustificativi entro e non oltre il 30.11.2015 (trenta novembre duemilaquindici) presso lo studio del notaio dott. Antonio Mastroberardino sito in Pescara Corso Vittorio Emanuele II n. 10.

Il curatore
avv. Roberta Colitti

TC15ABH13643 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

Nomina curatore eredità giacente

Il Giudice del Tribunale di Vicenza, dr. Colasanto, con decreto depositato il 7/8/2015 (n. 2435/2015 V.G. e n. 4853/2015 Cron.) ha dichiarato giacente l'eredità relitta da Lorenzi Aurelio, nato a Vicenza il 26/06/1942, con ultimo domicilio in Lusiana, via Pilastro n. 51, ivi deceduto in data 1/1/2015, e ha nominato curatore l'avv. Riccardo Nicito con studio in Bassano del Grappa, che ha prestato giuramento il 23/9/2015.

Il curatore
avv. Riccardo Nicito

TX15ABH279 (A pagamento).

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**COOPERATIVA LA MASSERIA**

Scioglimento d'Ufficio ex art. 2545 XVII cc

Invito ai creditori

Il sottoscritto Foti avv. Antonino, in qualità di Commissario liquidatore della cooperativa "società cooperativa La Masseria sedente in Crosia (CS), posta in scioglimento d'Ufficio ex art. 2545, XVII cc con D.M. 21.11.2014. Invita i creditori a presentare, presso lo studio del Commissario Liquidatore sito in Reggio Calabria, via Manfroce 77/h, cap 89122, presso studio associato Porcino, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente invito, le loro istanze di Insinuazione allo stato Passivo, corredandole dei titoli giustificativi dei crediti.

Il commissario liquidatore
avv. Antonino Foti

T15ABJ13793 (A pagamento).



RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ**TRIBUNALE DI TRANI***Ricorso per usucapione*

L'avv. Vito Petrarota del Foro di Trani in rappresentanza e difesa del sig. Boccaccio Michele nato a Ruvo di Puglia il 12.05.1922 ed ivi residente in ragione del possesso continuato ed ininterrotto da oltre quarant'anni di:

- appezzamento di terreno in agro di Ruvo di Puglia alla contrada Jazzo de Cesare di natura uliveto riportato in catasto alla partita 1398 foglio 33 particella 89 ex 68/B già erroneamente in catasto 68 della estensione di are 26,20;

- fondo rustico sito in agro di Corato alla contrada Colonello di natura uliveto di are 48,80 in catasto alla partita 801 foglio 36 p.la 58/F ;

- fondo rustico in Ruvo di Puglia alla contrada Pilella di natura mandorleto in catasto alla partita 16540 foglio 98 p.la 13/F are 83.67 ; particella 38/C are 10 ;

tutti intestati formalmente a Boccaccio Domenico Pasquale emigrato in Messico nel 1955 , deceduto circa da vent'anni e risultano irreperibili anche gli eredi.

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore ha chiesto al Tribunale di Trani i cui giudizi pendenti sono iscritti ai nn. 95023659/10 e 95023660/10 che venga accertato l'avvenuto usucapione dei suddetti fondi rustici in capo all'istante. Il Tribunale ha disposto la pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* entro 15 giorni dall'avvenuta affissione nell'albo del Comune di Ruvo di Puglia e Corato e del Tribunale. Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione entro il termine di giorni novanta a decorrere dalla scadenza del termine di affissione.

Trani, li 22.10.2015

avv. Vito Petrarota

T15ABM13834 (A pagamento).

PROROGA TERMINI**PREFETTURA DI ISERNIA***Proroga dei termini legali e convenzionali*

Il prefetto della Provincia di Isernia,

Visto il messaggio di posta certificata protocollo n. 1115171/15 del 21 ottobre 2015 con il quale la Banca d'Italia - Filiale di Campobasso (410) - ha comunicato che la filiale in provincia di Isernia della "Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A." con sede nel capoluogo, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, determinate dalle abbondanti piogge che hanno causato l'alluvione, non ha regolarmente funzionato per l'intera giornata del 15 ottobre 2015 "attesa l'impossibilità del personale dipendente di recarsi sul luogo del lavoro" e conseguentemente ha chiesto la proroga dei termini legali e convenzionali in favore del predetto istituto;

Considerato che l'evento rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e, pertanto, ricorrono i presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali;

Visti gli articoli 1 e 2 del predetto decreto legislativo n. 1/48;

Decreta:

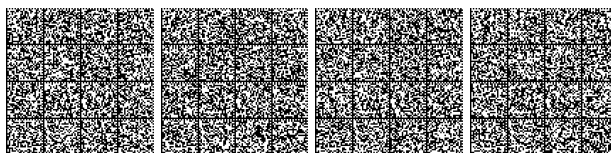
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, l'irregolare funzionamento della filiale di Isernia della "Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A." con sede in via G. Tedeschi, per l'intera giornata del 15 ottobre 2015, è riconosciuto come causato da evento eccezionale e, per gli effetti, sono prorogati i termini, legali e convenzionali scadenti nella predetta data, con le modalità previste dal decreto legislativo sopramenzionato.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* come previsto dall'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e contemporaneamente inviato alla filiale di Campobasso della Banca d'Italia per il seguito di competenza.

Isernia, 22 ottobre 2015

Il prefetto
Piritore

TC15ABP13730 (Gratuito).



PROPOSTA DI CONCORDATO

FIMALZ S.p.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società FIMALZ S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la Società **FIMALZ S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05 C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto



domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax
1786010770 ed anche le seguenti
Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e
flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società FIMALZ S.p.A., con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 07758840586, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 settembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiami del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

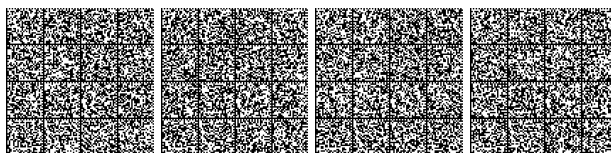
a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società FIMALZ S.p.A./ Procedura FIMALZ / FIMALZ , è la FIMALZ S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;

a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli



Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società FIMALZ S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura FIMALZ, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo;

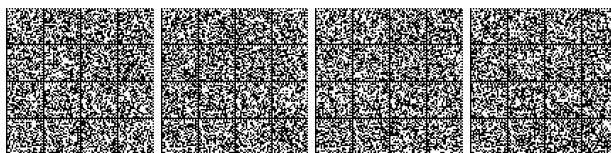
a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIMALZ alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 54.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.

Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

(a) conferimenti diretti di liquidità;



(b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:

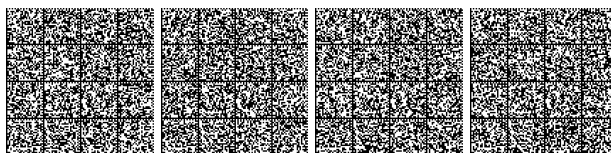
- 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
- 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 528,08) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 54.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 54.528,08 il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.

a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura FIMALZ (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché



gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura FIMALZ ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura FIMALZ fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di



Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

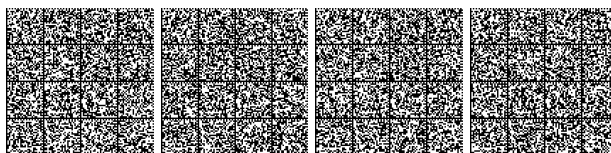
(i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura FIMALZ coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;

(ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura FIMALZ, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;

(iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

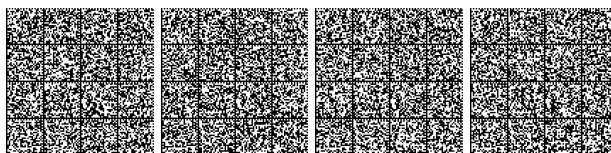
4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di



ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura FIMALZ da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura FIMALZ, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura FIMALZ stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura FIMALZ, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura FIMALZ.



4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

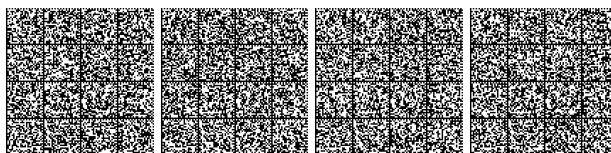
4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 54.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura FIMALZ , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 54.528,08, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura FIMALZ per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIMALZ medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

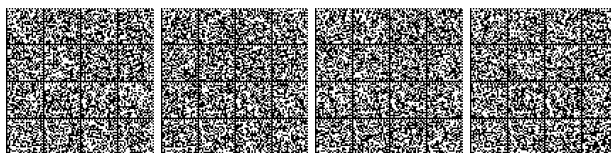
L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:



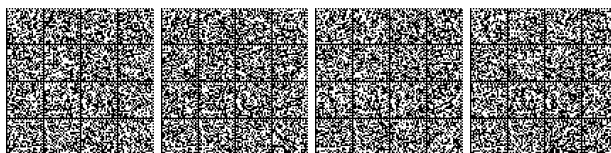
- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
- 40 % per crediti e le cause attive in generale;
- 65 % solo per i crediti infragruppo;
- 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
- 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione



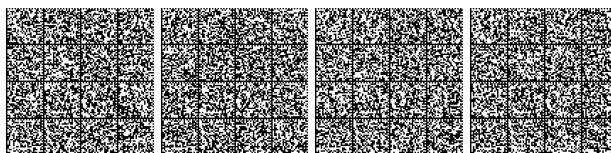
non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

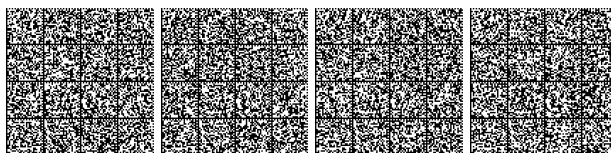
Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.



- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora

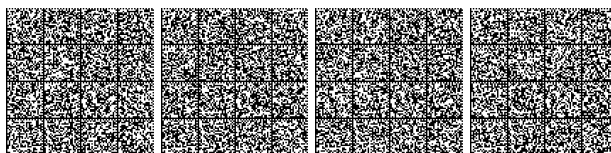


- è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:
1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola



banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinunzia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.

- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato “fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl “ codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.
- h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire “ l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato.” Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e



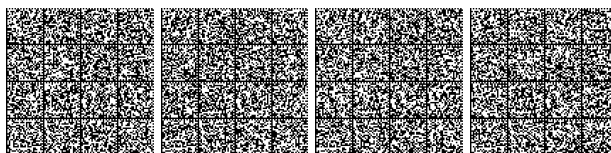
buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura FIMALZ per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIMALZ medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura FIMALZ esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura FIMALZ svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai



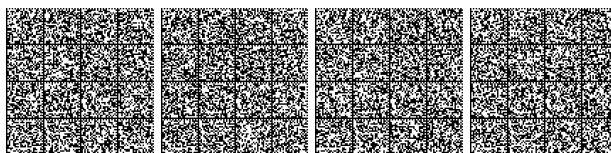
creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura FIMALZ .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura FIMALZ da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura FIMALZ a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale



esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno

Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura FIMALZ ;
e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura FIMALZ , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura FIMALZ risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale



dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta



medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la



conseguenza che gli Organi della Procedura FIMALZ non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

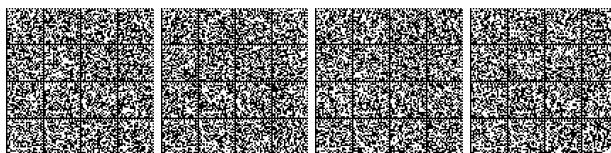
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20%



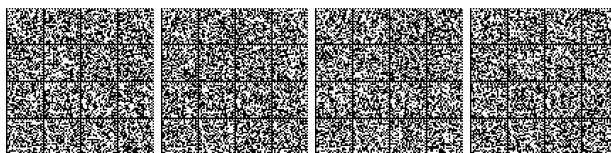
degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente "spendibile" per pagare – in compensazione – i debiti verso l'amministrazione finanziaria o verso l'Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

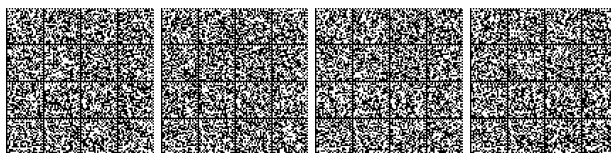


7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine della cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il



creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Itailrail Spa

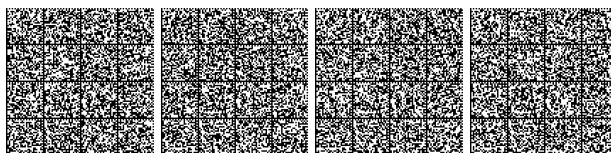


- 3) COGESA Spa
- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

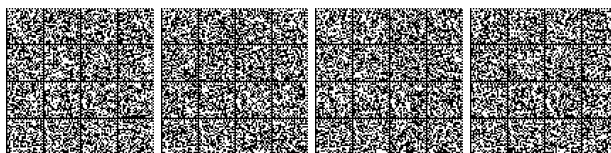
9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo



della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;

7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “ R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.



14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura FIMALZ, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società Fimalz in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

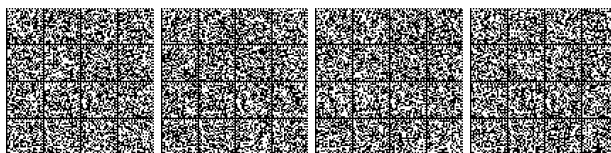
Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- San Paolo IMI Catania	528,08
Totale Liquidità	528,08

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- ILOR da compensare	929,62



- Irpeg a rimborso	4.243,21
- Rit.d'acconto maturate e maturande	126,31
- IVA c/erario maturata e maturanda	<u>9.283,14</u>
Totale crediti fiscali	14.582,28

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

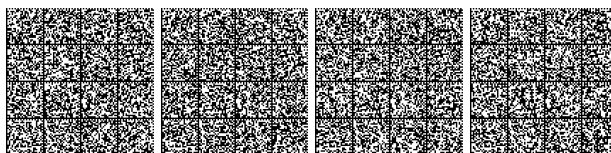
Debitore	Importo	Grado di insinuazione
3A	1.046.654,79	chirografo
COGESA	1.263.229,37	chirografo
SOCOMAR	<u>825.234,26</u>	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	3.135.118,42	

*Società Finalz in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	80.732,86
- Prededuzioni ammesse con riserva	1.269,58
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	15.000,00
- Stima costi legali	0,00
- Fondo varie ed imprevisti	<u>5.973,09</u>
Totale Prededuzione e spese di procedura	102.975,53

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	21.434.309,00
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	0,00
- Privilegi tardive in corso	3.697,26

Privilegi residui **21.438.006,26**

- Chirografi ammessi in via definitiva	34.602.687,42
- Chirografi con riserva	204.906.129,61
- Chirografi accantonati per tardive in corso	1.792,31
- Privilegio degradato al chirografo	21.436.605,77
- Prededuzione degradata al chirografo	62.898,44

Chirografi residui **261.010.113,55**

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **282.448.119,81**

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **282.551.095,34**

Società Fimalz in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	20.973,09	100,00%	20.973,09	
Pre-deduzione privilegio	6.990,33	100,00%	6.990,33	
Pre-deduzione privilegio con riserva	1.269,58	100,00%	1.269,58	
Pre-deduzione chirografo	73.742,53	14,71%	10.844,09	
Totale pre-deduzione	102.975,53		40.077,09	
Privilegio-professionisti	16.208,70	1,00%	162,09	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	13.118,03	1,00%	131,18	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive in corso	3.697,26	1,00%	36,97	
Altri privilegi	21.404.982,27	0,005%	1.070,25	
Totale privilegiati	21.438.006,26		1.400,49	
Chirografo ammesso	34.602.687,42	0,005%	1.730,13	



Chirografo ammesso con riserva	204.906.129,61	0,005%	10.245,31	
Chirografo tardive in corso	1.792,31	0,005%	0,09	
Privilegio degradato al chirografo	21.436.605,77	0,005%	1.071,83	
Prededuzione degradata al chirografo	62.898,44	0,005%	3,14	
Totale chirografo	261.010.113,55		13.050,51	
Totale passivo soddisfatto	282.551.095,34			
Fabbisogno concordatario			54.528,08	
Totale di controllo	282.551.095,34			
Quadratura	0,00			
Liquidità	528,08			
Apporto dell'assuntore	54.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	54.528,08			
Quadratura	0,00			

Società Finalz in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità 528,08

Apporto dell'assuntore 54.000,00
TOTALE LIQUIDITA **54.528,08**

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura 40.077,09

Privilegiati residui 1.400,49

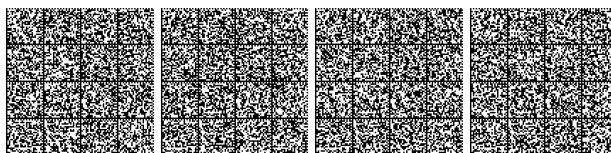
Chirografi residui 13.050,51

TOTALE FABBISOGNO **54.528,08**

I commissari liquidatori

avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13851 (A pagamento).



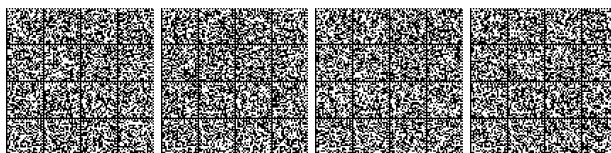
SOCIETÀ 3A S.P.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società 3A S.p.A. in amministrazione straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 15 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società 3A S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dott.ssa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società 3A S.p.A., con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 23, codice fiscale 02193850878, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 settembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società 3A S.p.A./ Procedura 3A / 3A , è la 3A S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell' Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società 3A S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura 3A , nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura 3A ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura 3A alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 365.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.

Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,



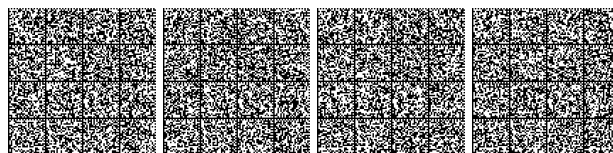
L'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta;
 - 3) la causa nei confronti della Banca Popolare di Verona.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 1.730.686,04) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura 3A ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 365.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.095.686,04, il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura 3A (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura 3A ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

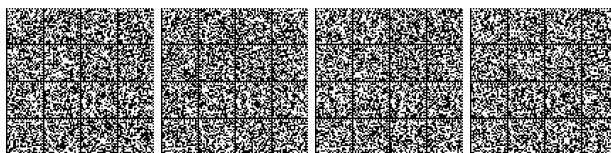
b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura 3A fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle



allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura 3A ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

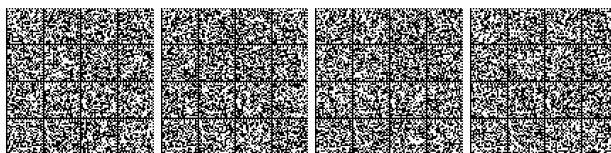
- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura 3A coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;

- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura 3A, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;

- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

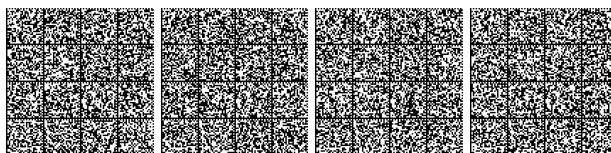
4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni



Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura 3A da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura 3A, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura 3A stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura 3A, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di



totale esdebitazione della Procedura 3A .

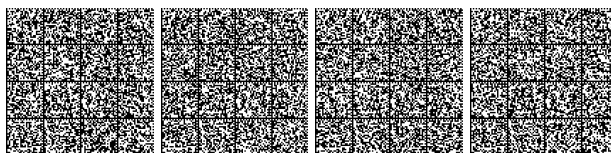
4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 365.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura 3A , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 2.095.686,04, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura 3A per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura 3A medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

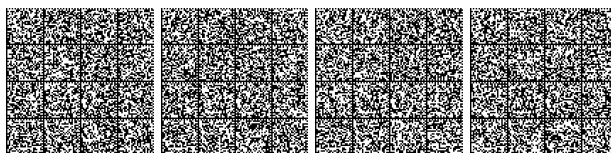
L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che consegnerà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.



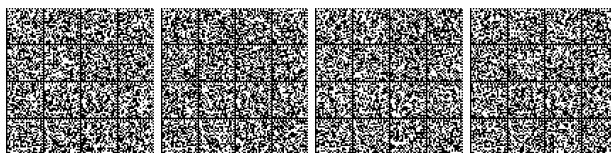
Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una



relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo



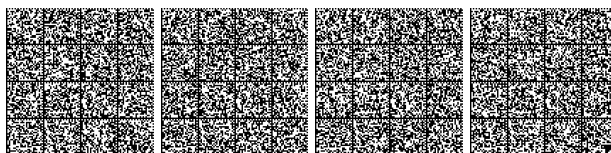
termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.

vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

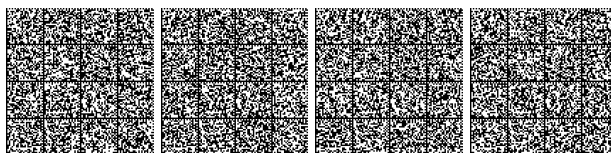
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non



dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;

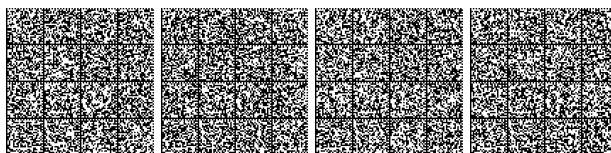
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi



diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;

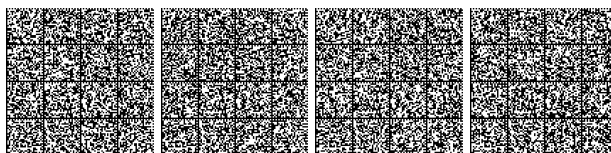
4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.
- h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive



Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura 3A per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura 3A medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura 3A esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come



indicato nella successiva Tabella C.

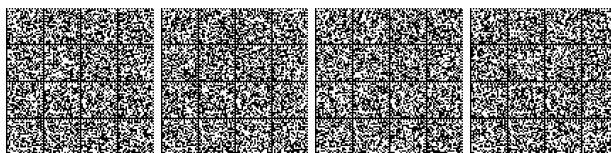
4.9 Nella misura in cui la Procedura 3A svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura 3A .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura 3A da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per



tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura 3A a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura 3A ; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura 3A , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura 3A risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo,



in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato. Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

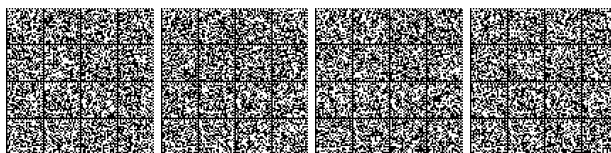
4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà



emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo



concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura 3A non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di



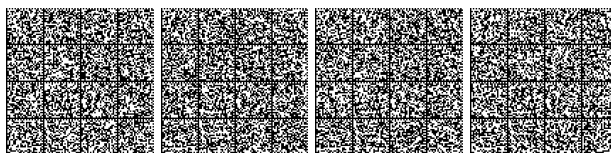
pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente "spendibile" per pagare – in compensazione – i debiti verso l'amministrazione finanziaria o verso l'Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i



creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

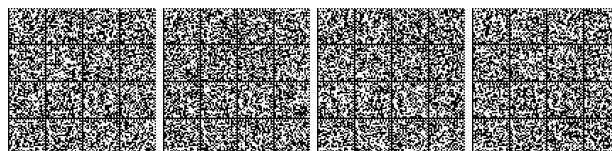
Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddividere in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto- ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque- una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di



collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine della cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, *La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione*, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, *Manuale di dir. fallimentare*, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.



Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo: e per tutte le società del

Gruppo Keller:

1) AISA Srl	1) Keller Meccanica Spa;
2) CARIFER S.c.r.l.	2) Italrail Spa
3) COGESA Spa	
4) Ediltekna Srl	
5) Fimalz Spa	
6) FIN.IT. Spa	
7) Fratelli Costanzo Spa	
8) PAT2 Srl;	
9) Proter Srl	
10) Scelf S.c.r.l.;	
11) Scia Srl;	
12) Socomar Spa;	
13) Telejonica Srl;	
14) 3A Spa;	
15) Zeutron Spa.	

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice



Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

1. **TABELLA A;**
2. **TABELLA B;**
3. **TABELLA C;**
4. **TABELLA D;**
5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del "R E C O T TRUST";
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto



ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:

1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D'Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.'15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata
allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.
14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e
migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015,
12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

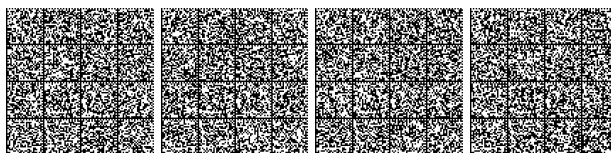
Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura 3A , tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono



Società 3A in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- Intesa San Paolo S.p.A. c/c 12680 (risorse disponibili)	1.730.686,04
Totale Liquidità	1.730.686,04

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- rimborso IVA dich. 2014 anno 2013	10.737,00
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	12.258,41
Totale crediti fiscali	22.995,41

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

Debitore	Importo
FED S.p.A.	141.670,54
Totale crediti verso terzi	141.670,54

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
F.LLI COSTANZO	380.471,80	pre-deduzione chirografo
TELEJONICA	12.655,90	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	393.127,70	

CAUSE ATTIVE

Convenuto

Unicredit - Banco di Sicilia
Banca Popolare di Verona
Banca Antonveneta



Società 3A in A.S.

Tabella B (Passivo Concorsuale)

crediti residui

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	365.993,69
- Prededuzioni ammesse con riserva	6.835,21
- Stima costi di gestione	25.000,00
- Stima compensi Commissari	20.000,00
- Stima costi legali	25.000,00
- Fondo varie ed imprevisti	35.738,06
Totale Prededuzione e spese di procedura	478.566,96

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	5.239.191,13
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	475.770,24
Privilegi residui	5.714.961,37

- Chirografi ammessi in via definitiva	21.395.507,92
- Chirografi con riserva per opposizione in corso	1.546.660,27
- Chirografi accantonati per tardive in corso	0,00
Chirografi residui	22.942.168,19

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO	28.657.129,56

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE	29.135.696,52
	105.738,06
quadratura stato passivo	29.029.958,46

Società 3A in A.S.

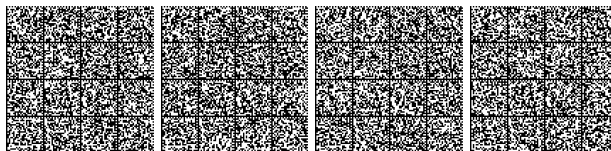
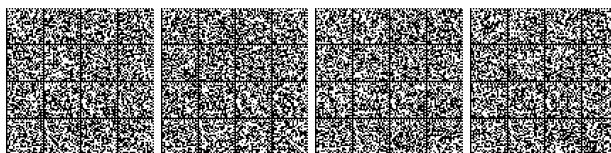


Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	105.738,06	100,00%	105.738,06	
Pre-deduzione privilegio	84.819,50	100,00%	84.819,50	
Pre-deduzione privilegio con riserva	6.835,21	100,00%	6.835,21	
Pre-deduzione chirografo	281.174,19	100,00%	281.174,19	
Totale pre-deduzione (a)	478.566,96		478.566,96	1
Privilegio-dipendenti	179.362,90	100,00%	179.362,90	
Privilegio-professionisti	35.869,18	100,00%	35.869,18	
Privilegio-artigiani e cooperative	543.364,13	100,00%	543.364,13	
Privilegio-artigiani e cooperative con riserva	13.392,75	100,00%	13.392,75	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	3.029.768,00	15,90%	481.752,53	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	1.368.751,82	5,40%	73.912,60	
Altri privilegi	82.075,10	3,00%	2.462,25	
Altri privilegi con riserva	462.377,49	3,00%	13.871,32	
Totale privilegiati diversi da ipotecari (b)	5.714.961,37		1.343.987,67	2
Chirografo ammesso	21.395.507,92	1,00%	213.955,08	
Chirografo ammesso con riserva	1.546.660,27	1,00%	15.466,60	
Privilegio degradato al chirografo	4.370.973,70	1,00%	43.709,74	
Totale chirografo (c)	22.942.168,19		273.131,42	3
Totale passivo soddisfatto (a + b + c)	29.135.696,52			
Fabbisogno concordatario 1+2+3			2.095.686,04	
Totale di controllo	29.135.696,52			
Quadratura	0,00			
Liquidità	1.730.686,04			
Liquidità da Incasso Crediti Infa-gruppo	0,00			
Apporto dell'assuntore	365.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	2.095.686,04			
Quadratura	0,00			



Società 3A in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità	1.730.686,04
Apporto dell'assuntore	365.000,00

TOTALE LIQUIDITA'	2.095.686,04

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura	478.566,96
Privilegiati residui	1.343.987,67
Chirografi	229.421,68
Privilegio degradato al chirografo	43.709,74

TOTALE FABBISOGNO	2.095.686,04

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13852 (A pagamento).



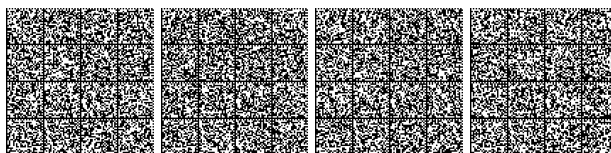
FIN.IT. S.p.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società FIN.IT. S.p.A. in amministrazione straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società FIN.IT. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società FIN.IT. Finanziaria Italiana S.p.A., con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 18, codice fiscale 01342750583, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 dicembre 1997.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

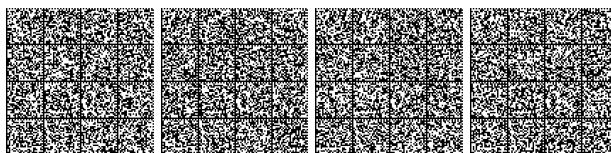
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società FIN.IT. S.p.A./ Procedura FIN.IT. / FIN.IT. , è la FIN.IT. S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società FIN.IT. S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura FIN.IT., nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIN.IT. ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIN.IT. alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 55.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 6.683.453,37) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura FIN.IT. ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 55.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.738.453,37 il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura FIN.IT. (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura FIN.IT. ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

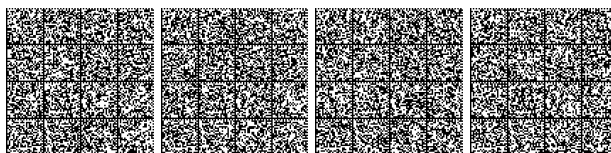
Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente



1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura FIN.IT. fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura FIN.IT. ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura FIN.IT. coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura FIN.IT. , senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;



4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura FIN.IT. da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura FIN.IT. , sul conto corrente bancario intestato alla Procedura FIN.IT. stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le



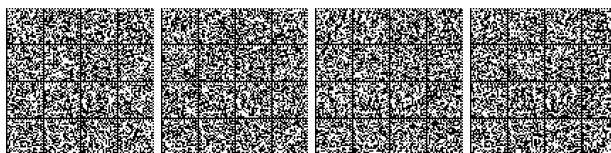
cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura FIN.IT. , avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura FIN.IT. .

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 55.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura FIN.IT., ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 6.738.453,37, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura FIN.IT. per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIN.IT. medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.



L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

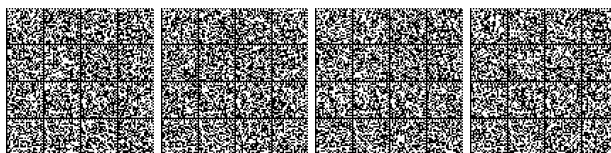
- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:

40 % per crediti e le cause attive in generale;

65 % solo per i crediti infragruppo;

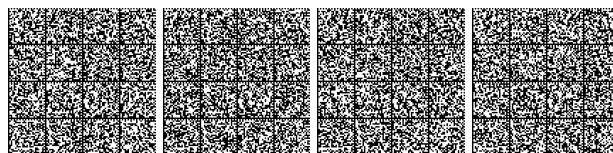
100 % solo per i crediti verso Fed Spa;

100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due



membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio



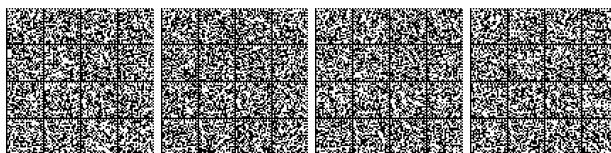
di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.

vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

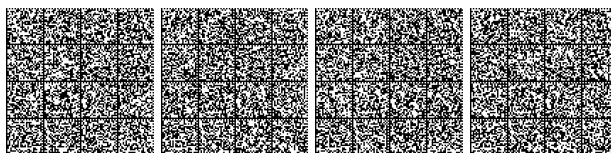
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi



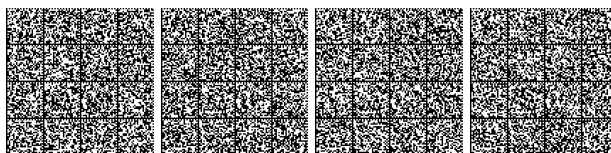
tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;

- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;

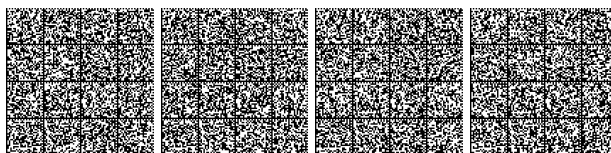


2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl " codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.



h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura FIN.IT. per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIN.IT. medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese



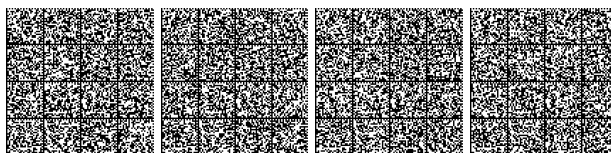
di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura FIN.IT. esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura FIN.IT. svincherà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata



dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6.

iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura FIN.IT. .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura FIN.IT. da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura FIN.IT. a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura FIN.IT. ; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura FIN.IT. , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura FIN.IT. risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena



titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA



(per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi “IVA compresa”, come dal seguente esempio esplicativo.

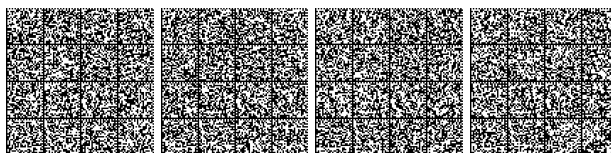
Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è



posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura FIN.IT. non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.



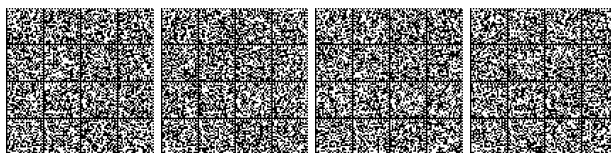
La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio.

Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l’altro – non potrebbe beneficiare neppure dell’Apporto.

E’ noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell’Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all’epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.



Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

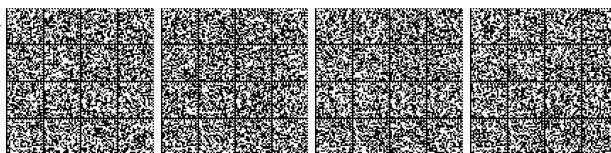
Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

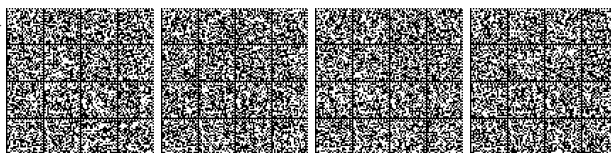
7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.



Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo



diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

3) COGESA Spa

4) Ediltekna Srl

5) Fimalz Spa

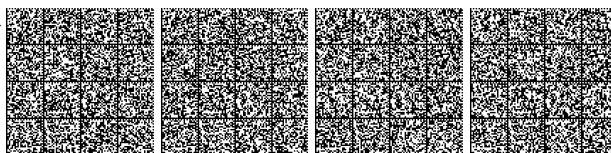


- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

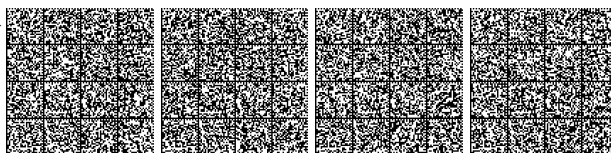
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;



7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “RE C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.



14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e
migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015,
12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015,

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice
richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura FIN.IT. , tutti i
chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente
Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, lì 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società FINIT in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

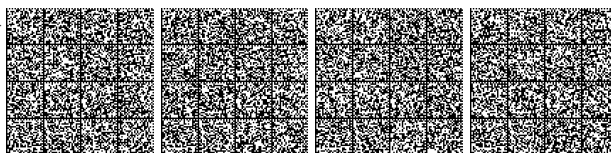
LIQUIDITA' al 30.06.2014

- Cassa contante	dato non acquisito
- Credito Intesa San Paolo	6.683.453,37
Totale Liquidità	6.683.453,37

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	27.734,62
Totale crediti fiscali	27.734,62

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)



Debitore	Importo
Banca Ifis	123.900,00
Totale crediti verso terzi	123.900,00

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
AISA	710,13	chirografo
EDILTEKNA	4.841,78	chirografo
PAT 2	2.051,05	chirografo
PROTER	4.029,69	chirografo
SCELF	126.531,94	chirografo
SCIA	419,62	chirografo
SOCOMAR	49.515,47	chirografo
ZEUTRON	225.738,79	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	413.838,47	

CAUSE ATTIVE

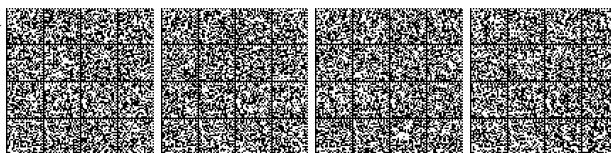
Convenuto	RG I grado
Mazzaglia Lucia	1882/00
Costanzo Vincenzo	5122/99

PARTECIPAZIONI SOCIALI

tra cui Lit. 522.550.000 pari ad € nella società F.lli Costanzo Spa	269.874,55

*Società FINIT in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014



Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

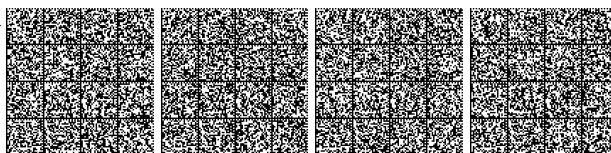
- Prededuzioni ammesse in via definitiva	1.568.923,68
- Prededuzioni ammesse con riserva	43.564,52
- Prededuzioni tardive in corso	901.687,76
- Stima costi di gestione	74.410,19
- Stima compensi Commissari	245.000,00
- Stima costi legali	50.000,00
- Fondo varie ed imprevisti	49.072,13
Totale Prededuzione e spese di procedura	2.932.658,28

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	47.478,72
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	8.497,40
- Privilegi ammessi opposizione in corso	54.227,97
- Privilegio Ipotecario Immobile Via Nomentana 331	
Roma 1° Grado -ICR8	418.006,05
- Privilegio Ipotecario Immobile Via Nomentana 331	
Roma 1° Grado ICR 8 Interessi	87.724,01
- Privilegio Ipotecario Immobile Via Nomentana 331	
Roma 2° grado ICR 8 + SICILCASSA	262.652.686,18
- Privilegio Ipotecario Immobile 2° grado Via	
Nomentana 331 Roma - Opposizioni Scaldasferri altri	
istituti	57.815.099,23

Privilegi residui 321.083.719,56

- Chirografi ammessi in via definitiva	26.245.799,99
- Chirografi con riserva	132.246.784,31
	15.624.949,30



- Chirografi Opp.in corso	
- Chirografi accantonati per tardive in corso	2.939,12
- Chirografi da Ipotecari degradati	258.787.878,87
- Chirografo da privilegio mobiliare degradato al chirografo	99.183,68
-Chirografo da prededuzione degrata al chirografo	1.469.931,67
Chirografi residui	434.477.466,94

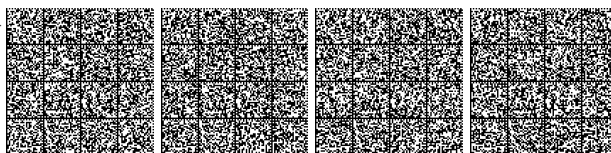
TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **755.561.186,50**
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE	758.493.844,78
- spese della procedura	418.482,32
- Chirografi da Ipotecari degradati	258.787.878,87
- Chirografo da privilegio mobiliare degradato al chirografo	99.183,68
totale	499.188.299,91
stato passivo	497.718.368,24
quadratura	1.469.931,67

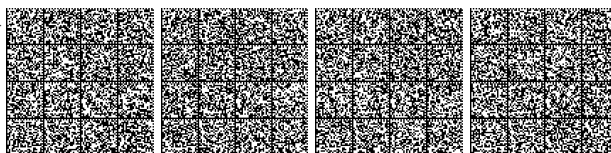
Società FINIT in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale
Spese di procedura	418.482,32	100,00%	418.482,32
Pre-deduzione privilegio	155.758,42	100,00%	155.758,42
Pre-deduzione privilegio con riserva	43.564,52	100,00%	43.564,52
Pre-deduzione chirografo	1.413.165,26	36,50%	515.805,32



Pre-deduzioni chirografo tardive in corso	901.687,76	36,50%	329.116,03	
Totale pre-deduzione (a)	2.932.658,28		1.462.726,61	1
- Privilegio Ipotecario Immobile Via Nomentana 331				
Roma 1° Grado -ICR8	418.006,05	100,00%	418.006,05	
- Privilegio Ipotecario Immobile Via Nomentana 331				
Roma 1° Grado ICR 8 Interessi	87.724,01	100,00%	87.724,01	
- Privilegio Ipotecario Immobile Via Nomentana 331				
Roma 2° grado ICR 8 + SICILCASSA	262.652.686,18	1,47%	3.864.807,31	
Accantonamento - Privilegio Ipotecario Immobile 2° grado Via Nomentana 331 Roma - Opposizioni				
Scaldeferri altri istituti -	57.815.099,23	1,47%	850.721,24	
Totale privilegiati ipotecari (b)	320.973.515,47		5.221.258,61	2
Privilegio-dipendenti Opp. in corso	54.227,97	10,00%	5.422,80	
Privilegio-professionisti	17.547,98	10,00%	1.754,80	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	29.930,74	10,00%	2.993,07	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive	8.497,40	10,00%	849,74	
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	110.204,09		11.020,41	3
Totale privilegiati (b + c)	321.083.719,56		5.232.279,02	5
Chirografo ammesso	26.245.799,99	0,01%	2.624,58	
Chirografo Opp.in corso	15.624.949,30	0,01%	1.562,49	
Chirografo tardive in corso	2.939,12	0,01%	0,29	
Chirografo ammesso con riserva	132.246.784,31	0,01%	13.224,68	
Privilegio Ipotecario degradato a chirografo	258.787.878,87	0,01%	25.878,79	
Prededuzione degradata al chirografo	1.469.931,67	0,01%	146,99	



Altro Privilegio degradato a chirografo	99.183,68	0,01%	9,92	
Totale chirografo (d)	434.477.466,94		43.447,74	5
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	758.493.844,78			
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4+5+6			6.738.453,37	6
Totale di controllo	758.493.844,78			
Quadratura	0,00			
Liquidità	6.683.453,37			
Apporto dell'assuntore	55.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	6.738.453,37			
Quadratura	0,00			

Società FINIT in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

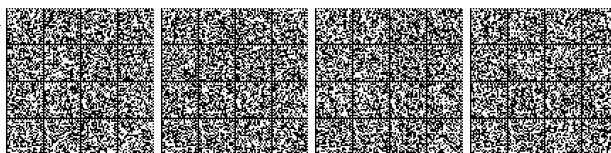
Liquidità	6.683.453,37
Apporto dell'assuntore	55.000,00
TOTALE LIQUIDITA	6.738.453,37

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura	1.462.726,61
Privilegiati	5.232.279,02
Chirografi	43.447,74
TOTALE FABBISOGNO	6.738.453,37

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13853 (A pagamento).



EDILTEKNA S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società Ediltekna S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 15 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società Ediltekna S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C) con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05 C351W),



in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società Ediltekna Costruzioni Industriali S.r.l, con sede in Catania (CT) –Via Ficarazzi n. 5, codice fiscale 00488890872, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 2 dicembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

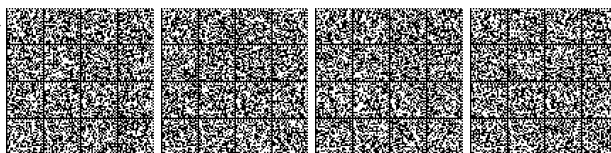
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*,

a.3 La Società Ediltekna S.r.l. / Procedura Ediltekna / Ediltekna , è la Ediltekna S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



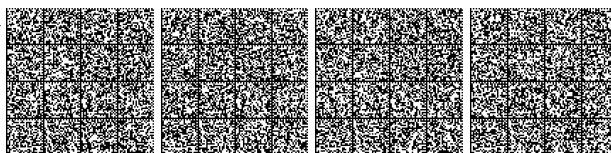
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società Ediltekna S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura Ediltekna, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura Ediltekna ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura Ediltekna alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 50.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato, nonché dei proventi del Recot Trust di cui al successivo paragrafo 4.8..



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

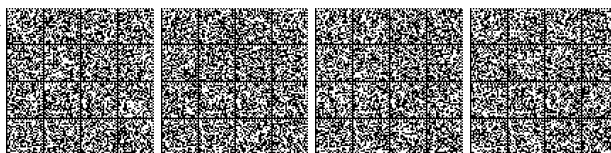
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta;
- (c) retrocessione a favore di alcune classi di creditori degli incassi degli immobili conferiti nel Recot Trust descritto al successivo 4.8..

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui ai punti (b) e (c).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 16.008.531,50) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura Ediltekna ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 50.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 16.058.531,50 il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà



essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alle lettere (b) e (c) di cui al precedente punto a.10.

a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura Ediltekna (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

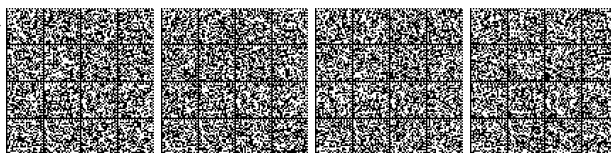
a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura Ediltekna ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.



La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura Ediltekna fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura Ediltekna ad Assuntore Costanzo:

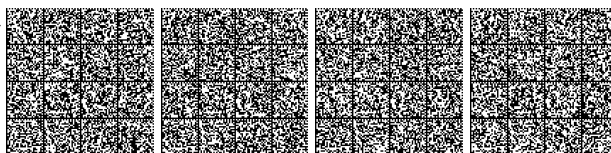
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura Ediltekna coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura Ediltekna, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;



- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura Ediltekna da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura Ediltekna, sul conto corrente bancario intestato alla



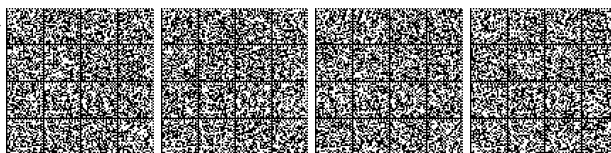
Procedura Ediltekna stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macri del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura Ediltekna, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura Ediltekna.

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 50.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura Ediltekna, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 16.058.531,50, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura Ediltekna per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura Ediltekna medesima nell'ambito del presente concordato, affinché



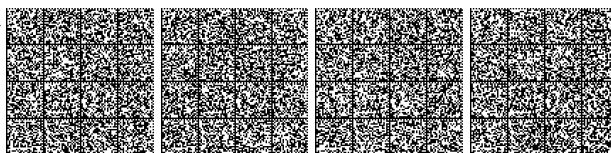
l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

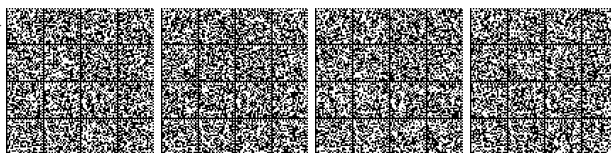
L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.



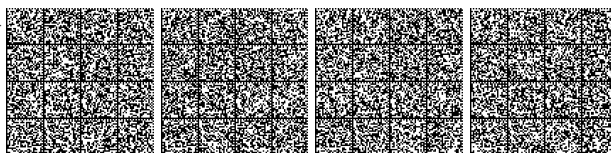
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli COSTANZO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario, la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato



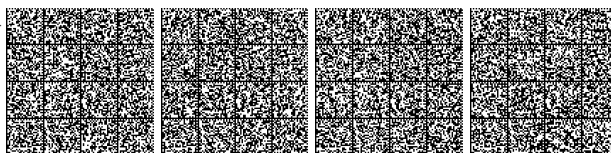
descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:



- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli



utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai

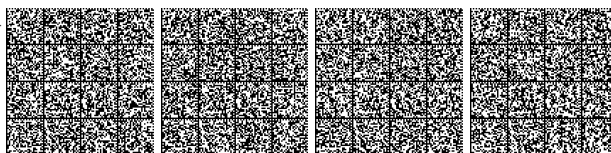


Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.

g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.

h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura Ediltekna per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura Ediltekna medesima nell'ambito del

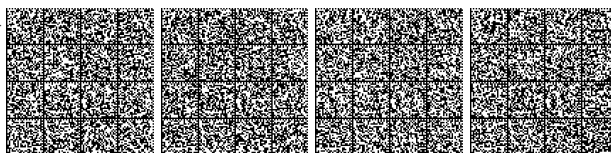


presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura Ediltekna esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

Per i creditori il Fabbisogno Concordatario è, altresì, aumentato per effetto dei proventi che saranno incassati dalla vendita e dai frutti degli immobili che la presente proposta prevede di trasferire al Recot Trust, (Real Estate Costanzo Trust in sigla Recot Trust) che sarà costituito da Assuntore Costanzo Srl con l'esclusiva finalità liquidatoria del patrimonio immobiliare a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa di prelazione.

A tal fine Assuntore Costanzo chiede che il decreto di omologa del presente concordato preveda l'intestazione degli immobili (di cui all'Allegato I del documento di Presentazione del Recot Trust) a favore del Recot Trust ed inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ordine di cancellazione delle relative formalità ipotecarie e pregiudizievoli, previsto nel medesimo decreto di omologa, sia materialmente emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, progressivamente all'aggiudicazione o al trasferimento di ciascun immobile, entro trenta giorni dalla richiesta del Trustee, affinché la

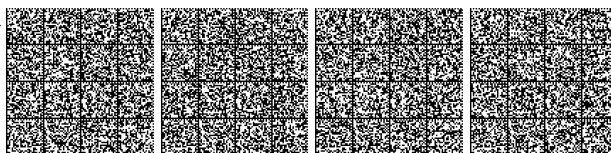


competente "Conservatoria", Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, possa procedere a ricevere gli annotamenti per la cancellazione delle formalità. Fermo restando che i creditori concorsuali, e in particolare i creditori ipotecari, non potranno -in alcun modo e a nessun titolo- agire esecutivamente in via individuale contro il Recot Trust, strumento che rientra nella piena e conforme esecuzione del concordato.

Nell'ambito della disciplina del Trust, regolata nella presentazione allegata sub 12, si precisa che è esclusa qualsivoglia ipotesi di attribuzione ad Assuntore Costanzo degli immobili conferiti nel Recot Trust.

4.9 Nella misura in cui la Procedura Ediltekna svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.



Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettere (b) (c) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura Ediltekna .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura Ediltekna da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta. **4.13** Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura Ediltekna a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura Ediltekna ; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura Ediltekna , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

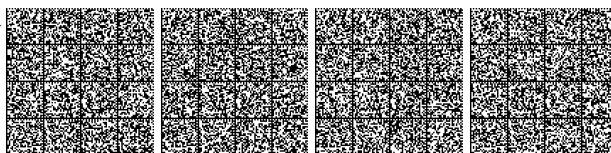


la residua esposizione debitoria della Procedura Ediltekna risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori - sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei



contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

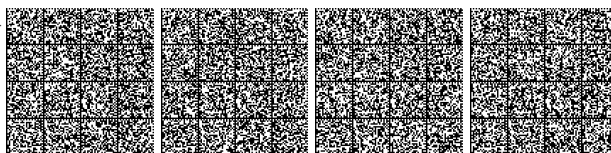
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell' imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.



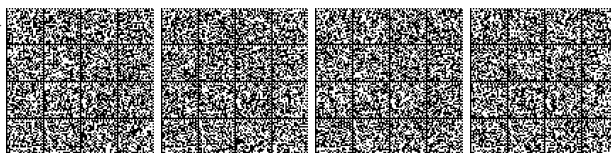
Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura Ediltekna non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo



consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente



“spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

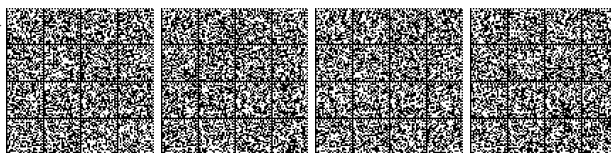
Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddividere in classi dei creditori secondo la Tabella C

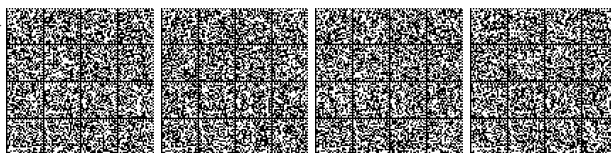
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state



rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore



Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

3) COGESA Spa

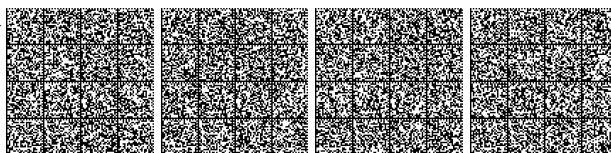


- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

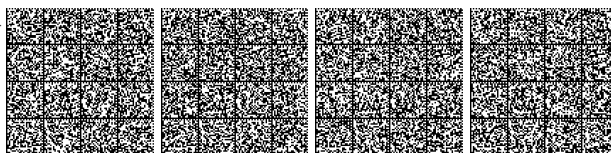
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;



7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.



14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura Ediltekna, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

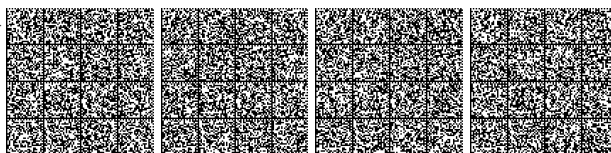
Società EDILTEKNA in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquire)

	Valori contabili ovvero valori nominali
LIQUIDITA' al 30.06.2014	
- Credito Siciliano di Acireale	4.464,50
- Intesa San Paolo S.p.a	16.004.067,00
Totale Liquidità	16.008.531,50

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Tassa sulla società	4.131,66
- rimborso IVA dich. IVA 2014 anno 2013	6.133,00
- Iva a riporto maturata e maturanda	24.375,65
Totale crediti fiscali	34.640,31

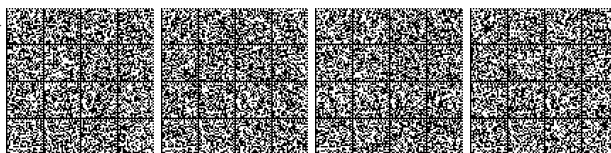


CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

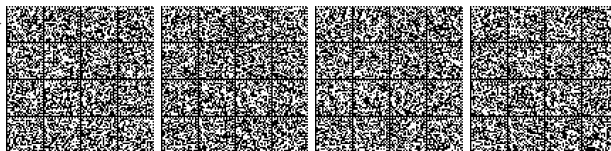
Debitore	Importo
Alessandro Giuseppe	9.022,00
Bertolone Franco	6.825,00
Blancato Giuseppe	86.004,00
Bruno Natala	1.578,00
Burrafato Stefania	37.690,00
Consorzio FEIC	51.838,00
Dell'Amico Giuseppe	6.913,00
FED S.p.A.	101.500,00
Galfo Rosario	59.000,21
Magri Pietra	7.192,00
Mangione Giovanna	22.883,69
Mazzeo Alfio	13.367,00
Mazzullo Domenico	118.841,00
Percolla Domenico	86.089,95
Ravasco Giovanna	7.176,00
Scali Concetto	1.634,59
Schillaci Giuseppa	1.122,00
Totale crediti verso terzi	618.676,44

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
		pre-deduzione
3A	17.980,01	chirografo



		pre-deduzione
AISA	20.963,20	chirografo
		pre-deduzione
CARIFER	1.984,93	chirografo
		pre-deduzione
COGESA	2.574,18	chirografo
		pre-deduzione
F.LLI COSTANZO	1.557.857,21	chirografo
		pre-deduzione
FIMALZ	22,07	chirografo
		pre-deduzione
FINIT	50.565,06	chirografo
		pre-deduzione
PAT 2	12.561,67	chirografo
		pre-deduzione
PROTER	29.802,95	chirografo
		pre-deduzione
SCELF	237,06	chirografo
		pre-deduzione
SCIA	90.893,68	chirografo
		pre-deduzione
SOCOMAR	67.984,98	chirografo
		pre-deduzione
TELEJONICA	72.600,16	chirografo
		pre-deduzione
ZEUTRON	35.874,23	chirografo



		privilegio artt. 2764
3A	48.652,36	2765
		privilegio artt. 2764
TELEJONICA	30.966,41	2766
F.LLI COSTANZO	1.691,13	chirografo
PROTER	10.617,67	chirografo
TELEJONICA	29.550,54	chirografo
ZEUTRON	18.492.366,18	chirografo

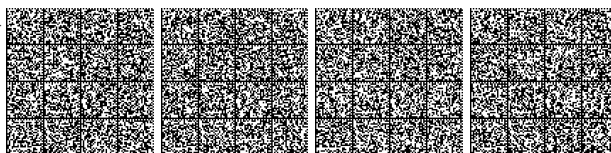
Totale crediti infra-gruppo **20.575.745,68**

CAUSE ATTIVE

Convenuto	RG I grado
La Perla Jonica SRL	5603/01
Costanzo Arch. Vincenzo	5638/01

UNITA' IMMOBILIARI

Provincia	Comune	Fgl	Part	Sub
			39 (sub 1,2,3,4,5),40,41,42,43,4 7, 52,53,56,1039,1040,40, 44, 1037,1038	
TP	Trapani	20		da 19 a
CT	San Giovanni la punta	4		41
CT	Adrano	75		521 43
CT	Adrano	75		521 45
CT	Adrano	75		521 59
CT	Adrano	75		521 61



CT	Adrano	75	521	62
CT	Catania	9	645	27
CT	Catania	9	645	2
CT	Catania	9	62	2
CT	Catania	9	62	37
CT	Catania	9	59	

Società EDILTEKNA in A.S.

Tabella B (Passivo Concorsuale)

Crediti residui

Passivo

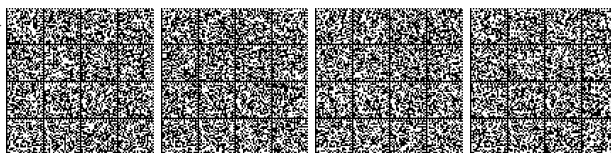
Valori contabili
ovvero valori nominali

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	7.303.730,89
- Prededuzioni ammesse con riserva	131.696,51
- Prededuzioni tardive in corso	123.862,32
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	250.000,00
- Stima costi legali	76.000,00
- Fondo varie ed imprevisti	83.015,03
-Pre-deduzione ICI/IMU su immobili da vendere	307.726,91
Totale Prededuzione e spese di procedura	8.276.031,66

Stato passivo:

- Privilegio ipotecario ammesso definitivo (inclusi interessi) imm.venduti	11.932.102,20
- Opposizioni Privilegio ipotecario Scaldaferrì imm.venduti e non venduti	266.025.636,02
- Privilegio ipotecario ammesso definitivo (imm. non venduti)	7.148.333,20
- Privilegi ammessi in via definitiva	909.794,06



- Privilegi ammessi con riserva	31.556,30
- Privilegi tardive in corso	299.704,38
- Privilegi opposizioni in corso	74.886,25
Privilegi residui	286.422.012,41

- Chirografi ammessi in via definitiva	1.960.606,31
- Chirografi con riserva	289.543.656,55
- Chirografi opp. in corso	56.128.381,85
- Chirografi tardiva in corso	43.241,76
-Privilegio immobiliare degradato al chirografo	4.578.935,72
- Privilegio degradato al chirografo	1.270.402,51
Chirografi residui	353.525.224,70

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **639.947.237,11**

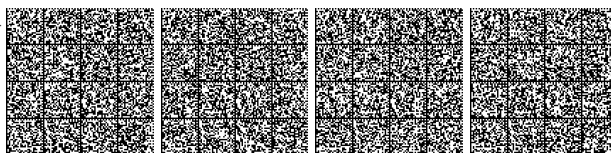
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **648.223.268,77**

Società EDILTEKNA in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	409.015,03	100,00%	409.015,03	
Pre-deduzione privilegio	331.589,61	100,00%	331.589,61	
Pre-deduzione privilegio con riserva	131.696,51	100,00%	131.696,51	
Pre-deduzioni privilegio tardive in corso	123.862,32	28,00%	34.681,45	
Pre-deduzione chirografo	6.972.141,28	20,00%	1.394.428,26	
Pre-deduzione ICI/IMU su immobili da vendere da trasferire al Recot Trust	307.726,91	RT	RT	
Totale pre-deduzione (a)	8.276.031,66		2.301.410,86	1



Privilegio ipotecario (Inclusi interessi) unità immobiliari Via Teseo,13 - Via Battello,25	4.114.060,32	84,93%	3.494.006,41	
Privilegio ipotecario (Inclusi interessi) unità immobiliari Via Battello,29 - Via Battello,46	1.861.659,54	98,71%	1.837.628,80	
Privilegio ipotecario (Inclusi interessi) unità immobiliari Edificio Commerciale Via Caruso	5.162.308,11	20,93%	1.080.582,02	
Privilegio ipotecario (Inclusi interessi) unità immobiliari Garages S.G.La Punta	794.074,23	54,58%	433.382,81	
Privilegio Ipotecario Scaldaferri Immobili Venduti (importo accantonato fino a esito cause)	266.025.636,02	2,51%	6.686.386,06	
Privilegio ipotecario (immobili non venduti) da trasferire al Recot Trust	7.148.333,20	RT		
Privilegio ipot. Opp.Scaldaferri (immobili non venduti) da trasferire al Recot Trust	258.744.290,00	RT		
Totale privilegiati ipotecari (b)	285.106.071,42		13.531.986,10	2
Privilegio-professionisti	59.594,09	10,00%	5.959,41	
Privilegio-professionisti ammesso con riserva	31.556,30	8,00%	2.524,50	
Privilegio-artigiani e cooperative	6.217,17	8,00%	497,37	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	132.609,90	3,00%	3.978,30	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	617.499,02	3,00%	18.524,97	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive in cors	299.704,38	3,00%	8.991,13	
Altri privilegi	93.873,88	3,00%	2.816,22	
Altri privilegi Opp. in corso	74.886,25	3,00%	2.246,59	
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	1.315.940,99		45.538,48	3
Totale privilegiati (b + c)	286.422.012,41		13.577.524,58	



Chirografo ammesso	1.960.606,31	0,05%	980,30	
Privilegio immobiliare degradato al chirografo	4.578.935,72	0,05%	2.289,47	
Altri privilegi degradati al chirografo	1.270.402,51	0,05%	635,20	
Prededuzione degradata al chirografo	5.666.893,89	0,05%	2.833,45	
Chirografo ammesso con riserva	23.518.020,53	0,05%	11.759,01	
Accantonamento per chirografo ammesso con riserva (Scaldaferri)	266.025.636,02	0,05%	133.012,82	
Accantonamento per chirografo opposizione in corso	56.128.381,85	0,05%	28.064,19	
Chirografo tardive in corso	43.241,76	0,05%	21,62	
Totale chirografo (d)	359.192.118,59		179.596,06	4
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	653.890.162,66			
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4	16.058.531,50		16.058.531,50	
Totale di controllo	648.223.268,77			
Quadratura	5.666.893,89			
Liquidità	16.008.531,50			
Apporto dell'assuntore	50.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	16.058.531,50			
Quadratura	0,00			

Società EDILTEKNA in A.S.

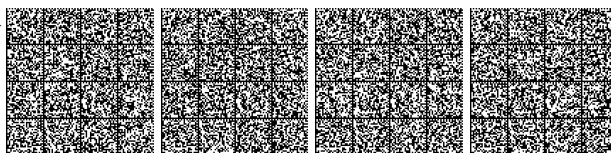
Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità 16.008.531,50

Apporto dell'assuntore 50.000,00

TOTALE LIQUIDITA 16.058.531,50

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

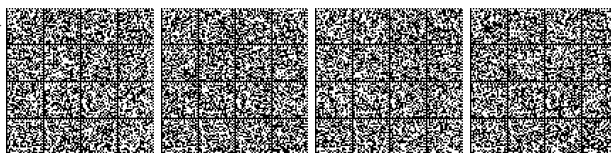


Prededuzioni e spese di procedura	2.301.410,86
Privilegiati residui	13.577.524,58
Chirografi residui	179.596,06
TOTALE FABBISOGNO	16.058.531,50

I commissari liquidatori

avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13854 (A pagamento).



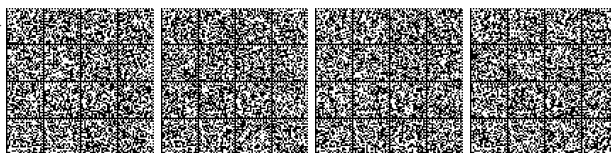
A.I.S.A. S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società A.I.S.A. S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società A.I.S.A. S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **decreto ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C) con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società A.I.S.A. Acque Irrigue S.Antonio S.r.l., con sede in (95025) Aci Sant'Antonio (CT) –Via Tropea n. 17, codice fiscale 00133610873, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30 dicembre 1997.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*,

a.3 La Società Acque Irrigue S.Antonio S.r.l./ Procedura A.I.S.A./ A.I.S.A., è la A.I.S.A S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



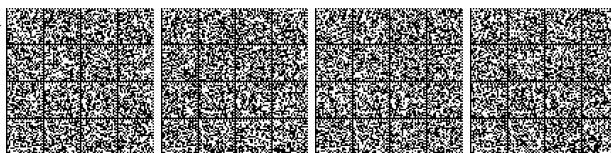
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società A.I.S.A. S.r.l in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura A.I.S.A., nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura A.I.S.A. ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura A.I.S.A. alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 50.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato, nonché dei proventi del Recot Trust di cui al successivo paragrafo 4.8..



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

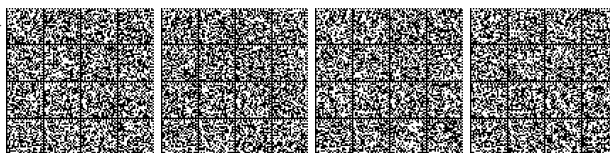
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.
- (c) retrocessione a favore di alcune classi di creditori degli incassi degli immobili conferiti nel Recot Trust descritto al successivo 4.8..

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui ai punti (b) e (c).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 3.256.449,64) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura A.I.S.A. ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 50.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 3.306.449,64 , il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà



essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alle lettere (b) e (c) di cui al precedente punto a.10.

a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura A.I.S.A. (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura A.I.S.A. ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

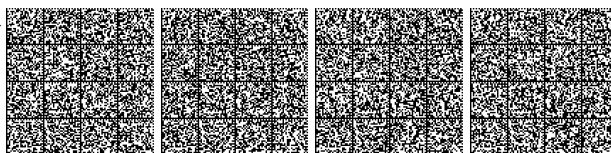
Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente



1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura A.I.S.A. fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura A.I.S.A. ad Assuntore Costanzo:

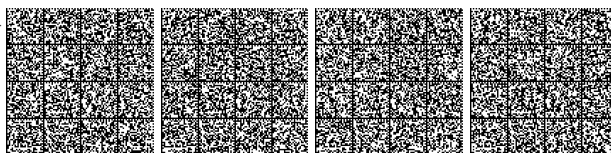
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura A.I.S.A. coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura A.I.S.A., senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;



4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura A.I.S.A. da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura A.I.S.A., sul conto corrente bancario intestato alla Procedura A.I.S.A. stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le



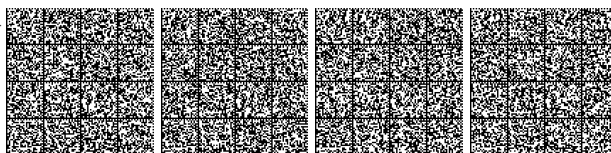
cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura A.I.S.A., avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura A.I.S.A..

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 50.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura A.I.S.A., ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 3.306.449,64, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura A.I.S.A. per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura A.I.S.A. medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

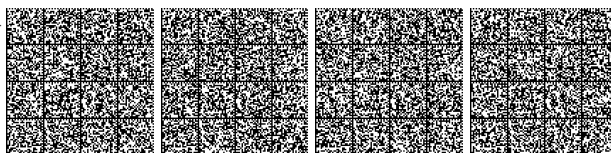
L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.



L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

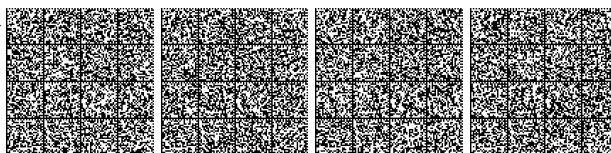
Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016;
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli COSTANZO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due



membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario, la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

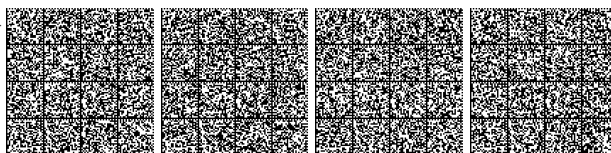
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio



di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.

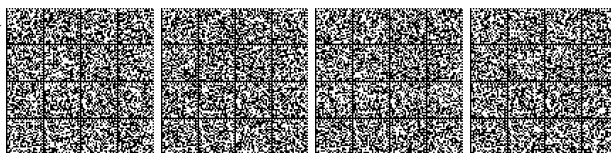
- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi



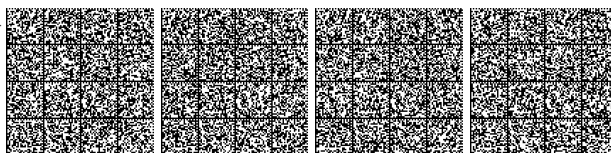
tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;

- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;

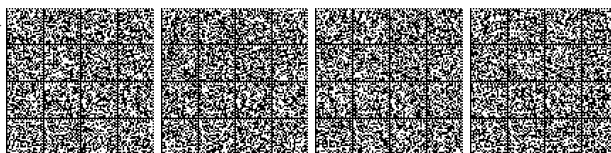


2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.



h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura A.I.S.A. per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura A.I.S.A. medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese

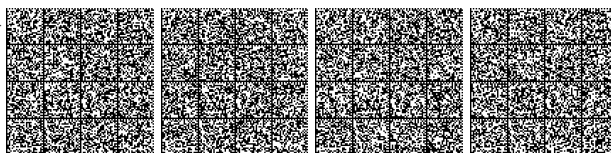


di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura A.I.S.A. esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

Per i creditori il Fabbisogno Concordatario è, altresì, aumentato per effetto dei proventi che saranno incassati dalla vendita e dai frutti degli immobili che la presente proposta prevede di trasferire al Recot Trust, (Real Estate Costanzo Trust in sigla Recot Trust) che sarà costituito da Assuntore Costanzo Srl con l'esclusiva finalità liquidatoria del patrimonio immobiliare a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa di prelazione.

A tal fine Assuntore Costanzo chiede che il decreto di omologa del presente concordato preveda l'intestazione degli immobili (di cui all'Allegato I del documento di Presentazione del Recot Trust) a favore del Recot Trust ed inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ordine di cancellazione delle relative formalità ipotecarie e pregiudizievoli, previsto nel medesimo decreto di omologa, sia materialmente emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, progressivamente all'aggiudicazione o al trasferimento di ciascun immobile, entro trenta giorni dalla richiesta del Trustee, affinché la competente "Conservatoria", Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, possa procedere a ricevere gli annotamenti per la cancellazione delle formalità. Fermo restando che i creditori concorsuali, e in particolare i creditori ipotecari, non potranno -in alcun modo e a nessun titolo- agire esecutivamente in



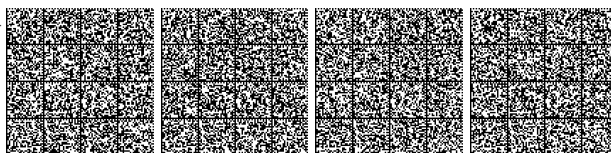
via individuale contro il Recot Trust, strumento che rientra nella piena e conforme esecuzione del concordato.

Nell'ambito della disciplina del Trust, regolata nella presentazione allegata sub 12, si precisa che è esclusa qualsivoglia ipotesi di attribuzione ad Assuntore Costanzo degli immobili conferiti nel Recot Trust.

4.9 Nella misura in cui la Procedura A.I.S.A. svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettere (b) (c) e 4.6. iv).



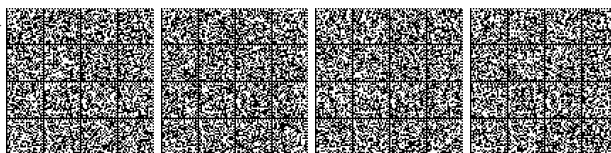
4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura A.I.S.A..

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura A.I.S.A. da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta. **4.13** Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura A.I.S.A. a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura A.I.S.A.; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura A.I.S.A., fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell' Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura A.I.S.A. risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore



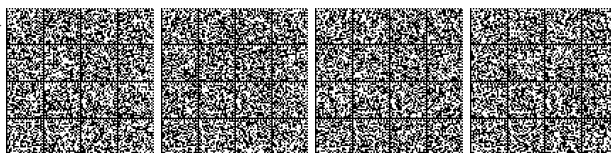
Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.



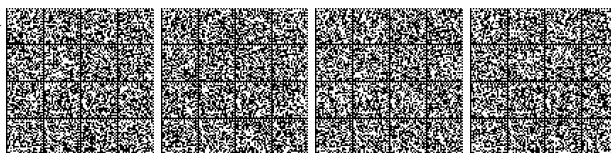
Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata



effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

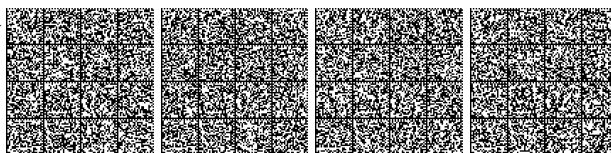
4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura A.I.S.A. non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva



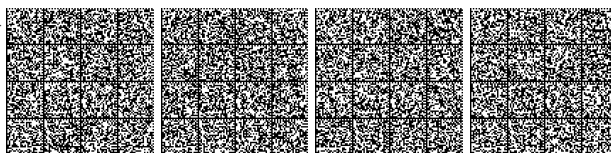
procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l’altro – non potrebbe beneficiare neppure dell’Apporto.

E’ noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell’Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all’epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.



Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

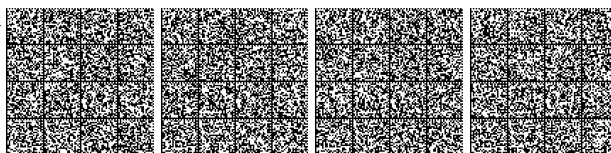
Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

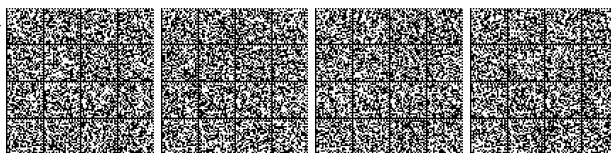
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione



legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto- ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque- una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine della cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei



creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.LLI COSTANZO S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

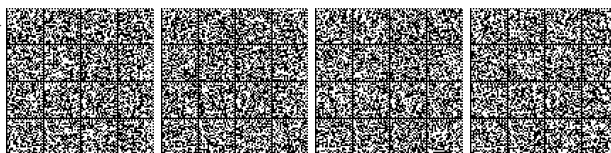
3) COGESA Spa

4) Ediltekna Srl

5) Fimalz Spa

6) FIN.IT. Spa

7) Fratelli Costanzo Spa

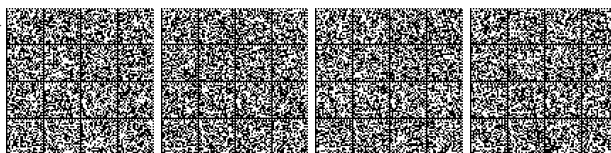


- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
- 7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;



8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.
14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.



Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura A.I.S.A., tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società AISA in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' (dati al 30.06.2014)

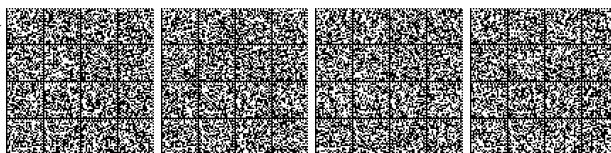
- Credito Siciliano di Acireale	3.256.449,64
Totale Liquidità	3.256.449,64

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	20.536,02
Totale crediti fiscali	20.536,02

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

Debitore	Importo
- Comune di Acireale	276.729,21
- Consorzio Acquedotto Etneo	158.819,00
- Banca Ifis	70.837,20
Totale crediti verso terzi	506.385,41



CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
- 3A	4.887,35	chirografo
- EDILTEKNA	14.750,01	chirografo
- PAT 2	1.389,16	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	21.026,52	

UNITA' IMMOBILIARI

Provincia	Comune	
CT	Valverde	Fgl 8 Part. 453
CT	Trecastagni	Fgl. 12/13 Part. 88,89,90 151,702,705,706,707

*Società AISA in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 31.01.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	1.623.210,63
- Prededuzioni ammesse con riserva	0,00
- Stima costi di gestione	62.549,00
- Stima compensi Commissari	20.000,00
- Stima costi legali	50.000,00
- Fondo varie ed imprevisti	99.951,40
Totale Prededuzione e spese di procedura	1.855.711,03



Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	890.355,65
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	1.521,09
- Privilegi tardive in corso	120.180,60
- Privilegio ipotecario opposizione Scaldaferrì	199.450.073,98
Privilegi residui e totali ipotecari	200.462.131,32

- Chirografi ammessi in via definitiva	60.178.278,06
- Chirografi con riserva	187.680.701,04
- Chirografi accantonati per tardive in corso	68.825,30
- Privilegio residuo degradato al chirografo	986.926,69
- Prededuzione degradata al chirografo	264.793,23
Chirografi residui	249.179.524,32

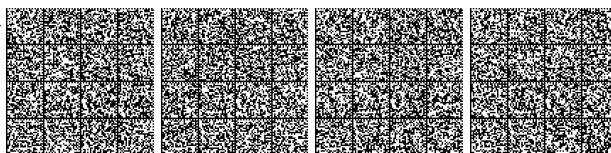
TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **449.641.655,64**
 (definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **451.497.366,67**

Società AISA in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	232.500,40	100,00%	232.500,40	
Pre-deduzione privilegio	172.802,76	100,00%	172.802,76	
Pre-deduzione chirografo	1.450.407,87	81,74%	1.185.614,64	
Totale pre-deduzione (a)	1.855.711,03		1.590.917,80	1
Importo accantonato per Opposizione Scaldaferrì	199.450.073,98	0,84%	1.665.483,24	
Importo opposizioni Scaldaferrì da trasferire al Recot Trust	197.764.645,73	RT	RT	
Totale privilegiati ipotecari (b)	199.450.073,98		1.665.483,24	2
Privilegio-dipendenti	83.129,78	18,00%	14.963,36	



Privilegio-professionisti	20.429,24	5,00%	1.021,46	
Privilegio-professionisti con riserva	1.521,09	5,00%	76,05	
Privilegio-artigiani e cooperative	3.236,12	1,00%	32,36	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	263.830,54	1,00%	2.638,31	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	519.729,97	1,00%	5.197,30	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive in corso	120.180,60	1,00%	1.201,81	
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	1.012.057,34		25.130,65	3
Totale privilegiati (b + c)	200.462.131,32		1.690.613,89	
Chirografo ammesso	48.408.905,12	0,010%	4.840,89	
Chirografo ammesso (ipoteca Scaldasferri)	11.769.372,94	0,010%	1.176,94	
Chirografo ammesso con riserva (ipoteca Scaldasferri)	187.680.701,04	0,010%	18.768,07	
Chirografo tardiva in corso	68.825,30	0,010%	6,88	
Privilegio mobiliare degradato al chirografo	986.926,69	0,010%	98,69	
Prededuzione degradata al chirografo	264.793,23	0,010%	26,48	
Totale chirografo (d)	249.179.524,32		24.917,95	4
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	451.497.366,67			
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4	3.306.449,64		3.306.449,64	
Totale di controllo	451.497.366,67			
Quadratura	0,00			
Liquidità	3.256.449,64			
Apporto dell'assuntore	50.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	3.306.449,64			
Quadratura	0,00			



Società AISA in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità	3.256.449,64
Apporto dell'assuntore	50.000,00

TOTALE LIQUIDITA	3.306.449,64

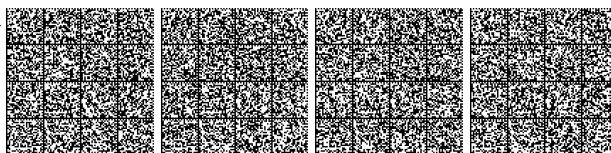
Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura	1.590.917,80
Privilegiati residui	1.690.613,89
Chirografi residui	24.917,95

TOTALE FABBISOGNO	3.306.449,64

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13855 (A pagamento).



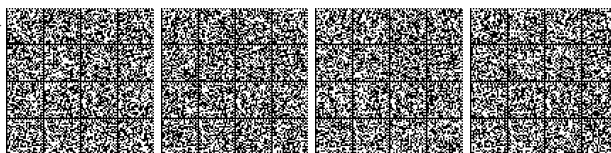
CO.GE.SA. S.p.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società FIMALZ S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società FIMALZ S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05 C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto



domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax
1786010770 ed anche le seguenti
Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e
flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società FIMALZ S.p.A., con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 07758840586, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 settembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società FIMALZ S.p.A./ Procedura FIMALZ / FIMALZ , è la FIMALZ S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;

a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli



Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società FIMALZ S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura FIMALZ, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo;

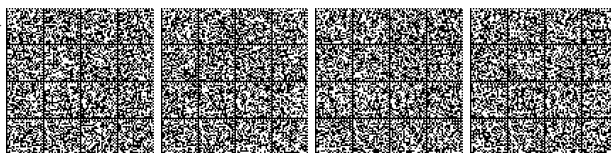
a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura FIMALZ alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 54.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.

Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

(a) conferimenti diretti di liquidità;



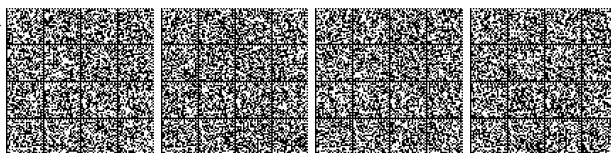
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
- 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 528,08) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 54.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 54.528,08 il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.

a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura FIMALZ (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché



gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura FIMALZ ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

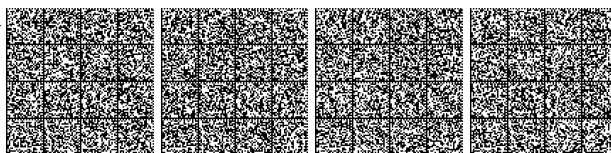
b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura FIMALZ fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di



Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione

da parte della Procedura FIMALZ ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

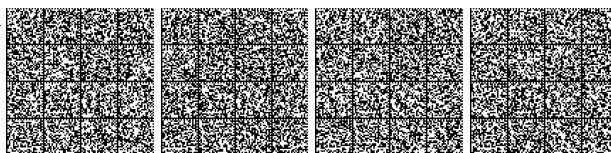
- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura FIMALZ coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura FIMALZ, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

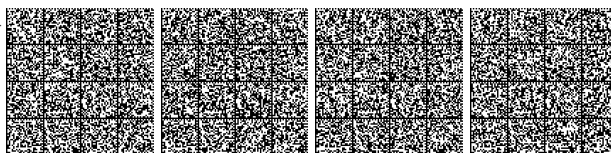
4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di



ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura FIMALZ da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura FIMALZ, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura FIMALZ stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura FIMALZ, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura FIMALZ.



4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

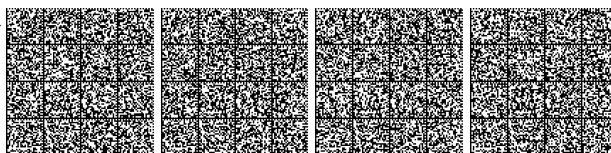
4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 54.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura FIMALZ , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 54.528,08, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura FIMALZ per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIMALZ medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

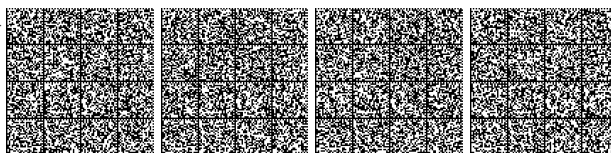
L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che consegnerà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:



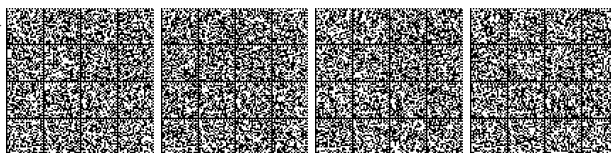
- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
- 40 % per crediti e le cause attive in generale;
- 65 % solo per i crediti infragruppo;
- 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
- 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione



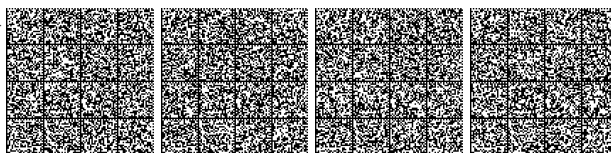
non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.

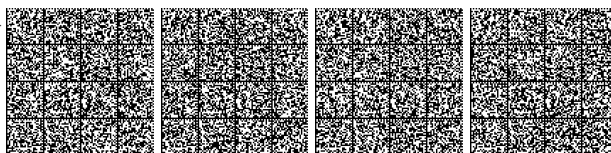


- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
 - le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora



è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;

- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:
1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola



banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinunzia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.

- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato “fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl “ codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.
- h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire “ l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato.” Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e



buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura FIMALZ per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura FIMALZ medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura FIMALZ esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura FIMALZ svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai



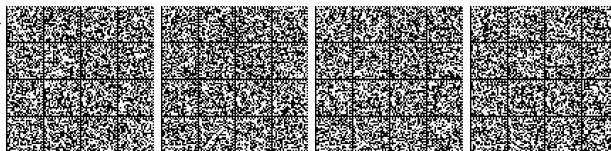
creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura FIMALZ .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura FIMALZ da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura FIMALZ a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale



esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno

Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

(i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura FIMALZ ;
e/o

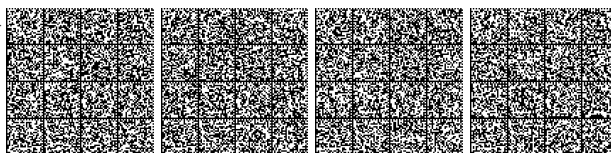
(ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura FIMALZ , fino alla Data di Approvazione; e/o

(iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;

(iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura FIMALZ risultasse inferiore al
Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in
eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena
titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore
Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei
pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa
che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre
nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota,
infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo,
in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti
creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale
riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni
modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione
della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore
Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale



dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta



medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

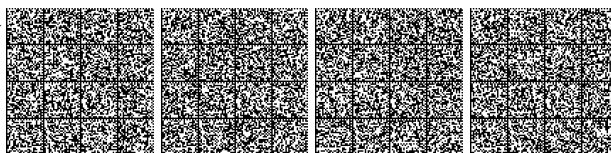
Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosamente istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la



conseguenza che gli Organi della Procedura FIMALZ non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20%



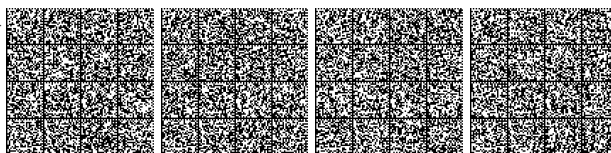
degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente "spendibile" per pagare – in compensazione – i debiti verso l'amministrazione finanziaria o verso l'Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

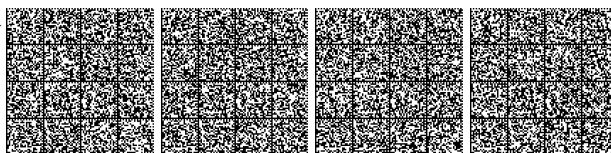


7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine della cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il



creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa



- 3) COGESA Spa
- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

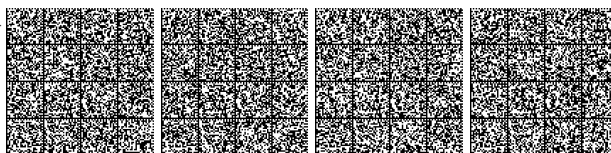
- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo



della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici

della Procedura ;

7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “ R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.



14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura FIMALZ, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società Finalz in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

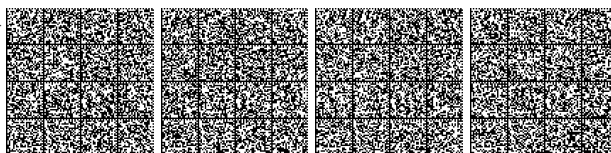
Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- San Paolo IMI Catania	528,08
Totale Liquidità	528,08

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- ILOR da compensare	929,62



- Irpeg a rimborso	4.243,21
- Rit.d'acconto maturate e maturande	126,31
- IVA c/erario maturata e maturanda	<u>9.283,14</u>
Totale crediti fiscali	14.582,28

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

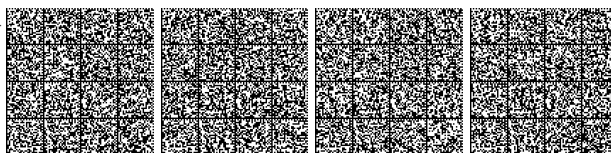
Debitore	Importo	Grado di insinuazione
3A	1.046.654,79	chirografo
COGESA	1.263.229,37	chirografo
SOCOMAR	<u>825.234,26</u>	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	3.135.118,42	

*Società Finalz in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	80.732,86
- Prededuzioni ammesse con riserva	1.269,58
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	15.000,00
- Stima costi legali	0,00
- Fondo varie ed imprevisti	<u>5.973,09</u>
Totale Prededuzione e spese di procedura	102.975,53

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	21.434.309,00
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	0,00
- Privilegi tardive in corso	3.697,26

Privilegi residui **21.438.006,26**

- Chirografi ammessi in via definitiva	34.602.687,42
- Chirografi con riserva	204.906.129,61
- Chirografi accantonati per tardive in corso	1.792,31
- Privilegio degradato al chirografo	21.436.605,77
- Prededuzione degradata al chirografo	62.898,44

Chirografi residui **261.010.113,55**

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **282.448.119,81**

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **282.551.095,34**

Società Fimalz in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	20.973,09	100,00%	20.973,09	
Pre-deduzione privilegio	6.990,33	100,00%	6.990,33	
Pre-deduzione privilegio con riserva	1.269,58	100,00%	1.269,58	
Pre-deduzione chirografo	73.742,53	14,71%	10.844,09	
Totale pre-deduzione	102.975,53		40.077,09	
Privilegio-professionisti	16.208,70	1,00%	162,09	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	13.118,03	1,00%	131,18	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive in corso	3.697,26	1,00%	36,97	
Altri privilegi	21.404.982,27	0,005%	1.070,25	
Totale privilegiati	21.438.006,26		1.400,49	
Chirografo ammesso	34.602.687,42	0,005%	1.730,13	



Chirografo ammesso con riserva	204.906.129,61	0,005%	10.245,31	
Chirografo tardive in corso	1.792,31	0,005%	0,09	
Privilegio degradato al chirografo	21.436.605,77	0,005%	1.071,83	
Prededuzione degradata al chirografo	62.898,44	0,005%	3,14	
Totale chirografo	261.010.113,55		13.050,51	
Totale passivo soddisfatto	282.551.095,34			
Fabbisogno concordatario			54.528,08	
Totale di controllo	282.551.095,34			
Quadratura	0,00			
Liquidità	528,08			
Apporto dell'assuntore	54.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	54.528,08			
Quadratura	0,00			

Società Fimalz in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità 528,08

Apporto dell'assuntore 54.000,00

TOTALE LIQUIDITA **54.528,08**

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura 40.077,09

Privilegiati residui 1.400,49

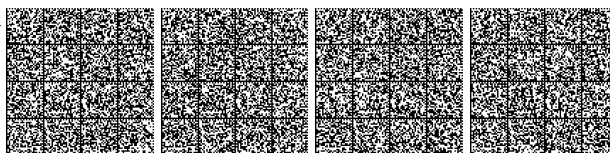
Chirografi residui 13.050,51

TOTALE FABBISOGNO **54.528,08**

I commissari liquidatori

avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13856 (A pagamento).



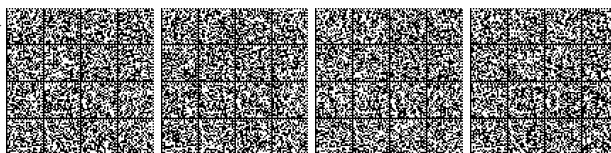
S.C.I.A. S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società S.C.I.A. S.r.l. in amministrazione straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società S.C.I.A. S.R.L. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società S.C.I.A. S.R.L. Società Catanese Industriale Agricola, con sede in (95100) Catania Contrada Vaccarizzo- Fondo S.Ignazio, codice fiscale 00136270873, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

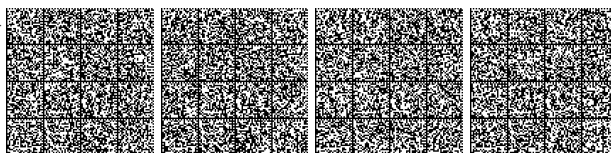
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società S.C.I.A. S.R.L./ Procedura S.C.I.A. / S.C.I.A. , è la S.C.I.A. S.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



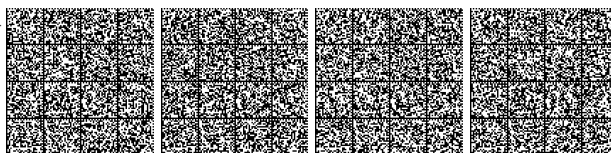
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società S.C.I.A. S.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura S.C.I.A. , nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura S.C.I.A. ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura S.C.I.A. alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 30.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

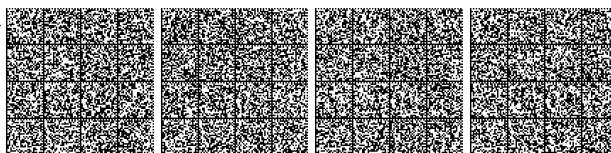
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 11.031.594,96) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura S.C.I.A. ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 30.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 11.061.594,96, il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura S.C.I.A. (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura S.C.I.A. ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

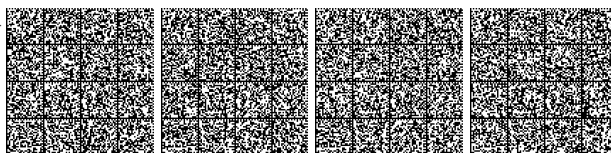
Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente



1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura S.C.I.A. fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura S.C.I.A. ad Assuntore Costanzo:

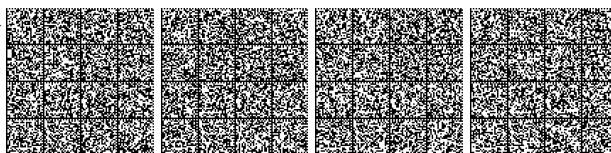
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura S.C.I.A. coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura S.C.I.A. , senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;



4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura S.C.I.A. da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura S.C.I.A. , sul conto corrente bancario intestato alla Procedura S.C.I.A. stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le



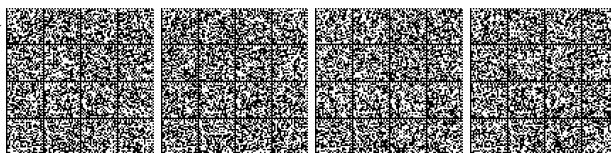
cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macri del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura S.C.I.A. , avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura S.C.I.A. .

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 30.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura S.C.I.A. , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 11.061.594,96, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura S.C.I.A. per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura S.C.I.A. medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

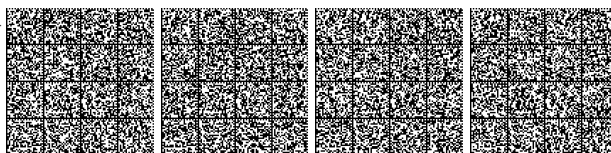
L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.



L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

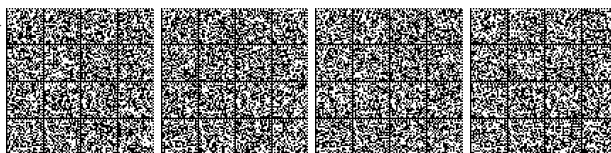
Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due



membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

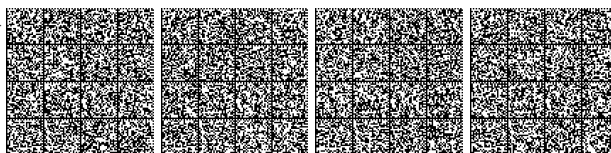
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio



di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
 - le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi



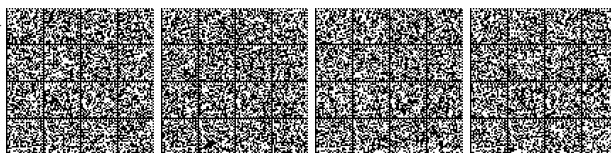
tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;

- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;

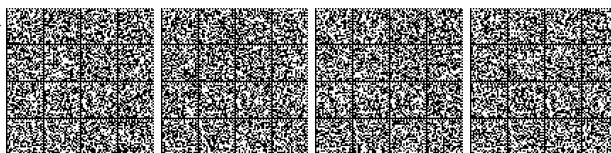


2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl " codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.



h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire " l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura S.C.I.A. per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura S.C.I.A. medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese



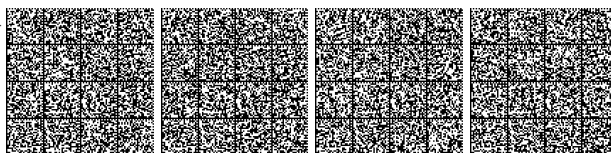
di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura S.C.I.A. esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura S.C.I.A. svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata



dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6.
iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura S.C.I.A. .

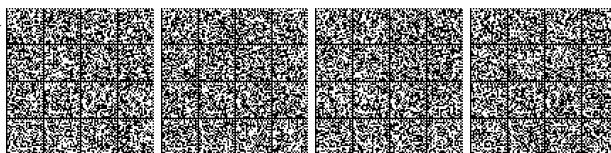
4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura S.C.I.A. da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura S.C.I.A. a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura S.C.I.A. ; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura S.C.I.A. , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura S.C.I.A. risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena

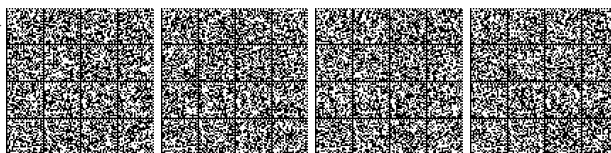


titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato. Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.



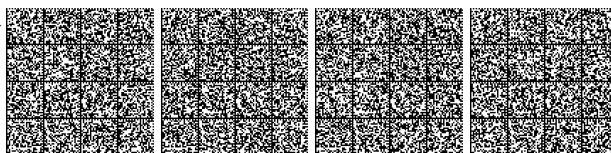
Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata



effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura S.C.I.A. non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva



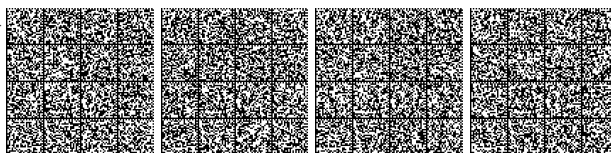
procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l’altro – non potrebbe beneficiare neppure dell’Apporto.

E’ noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell’Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all’epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.



Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

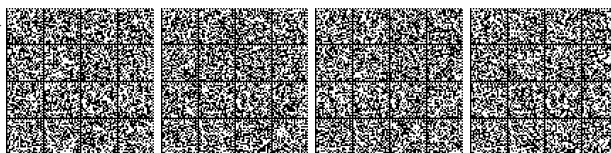
Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

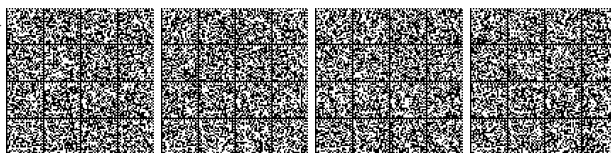
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione



legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, *La falcidia concordataria dei*



creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

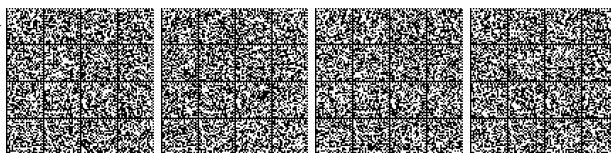
3) COGESA Spa

4) Ediltekna Srl

5) Fimalz Spa

6) FIN.IT. Spa

7) Fratelli Costanzo Spa

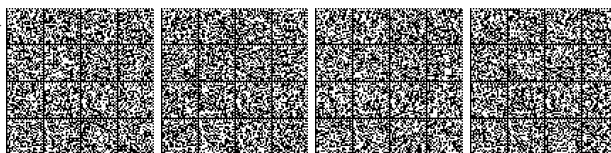


- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

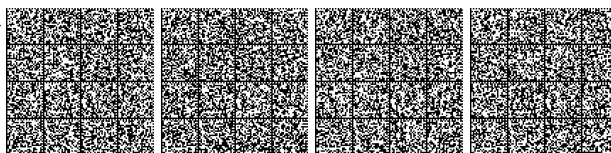
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
- 7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;



8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.
14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.



Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura S.C.I.A. , tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società SCIA in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili

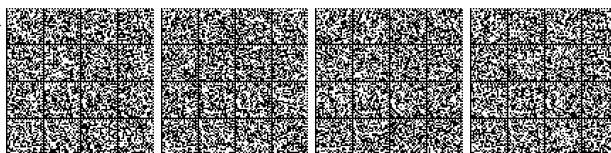
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- Cassa contante	dato non acquisito
- Credito Siciliano di Acireale	<u>11.031.594,96</u>
Totale Liquidità	11.031.594,96

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

	Importo
- Iva a rimborso dich. IVA 2014 anno 2013	10.839,00
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	<u>17.192,60</u>
Totale crediti fiscali	17.192,60



CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
F.LLI COSTANZO	24.170,18	pre-deduzione chirografo
3A	192.142,72	chirografo
F.LLI COSTANZO	312.895,06	chirografo
ZEUTRON	16.190,42	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	545.398,38	

CREDITI VERSO TERZI

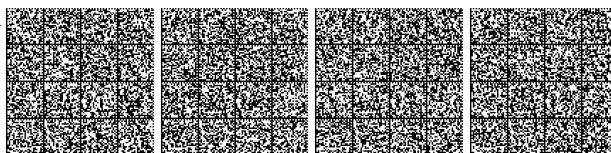
FED	59.500,00
DA VINCI RE Srl	2.458,00
ENTI VARI DEPOSITI CAUZIONALI	1.856,00
	63.814,00

*Società SCIA in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)****Crediti Residui**

Passivo	Valori contabili
	ovvero valori nominali
	al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	2.851.728,28
- Prededuzioni ammesse con riserva	66.757,15
- Prededuzioni tardive in corso	146.195,34



- Stima costi di gestione	10.000,00
- Stima compensi Commissari	77.000,00
- Stima altri imprevisti	22.575,33
Totale Prededuzione e spese di procedura	3.174.256,10

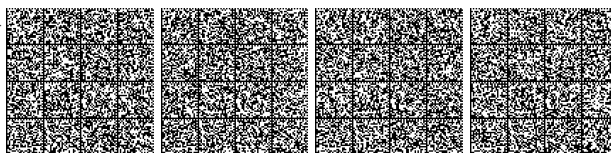
Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	3.981.503,29
- Privilegio tardive	206.323,02
- Privilegio ipotecario I Grado Island Refinancing	1.167.153,55
- Privilegio ipotecario I Grado Island Refinancing Interessi	425.339,53
- Privilegio ipotecario II Grado Sicilcassa	332.861,95
- Privilegio ipotecario II Grado Sicilcassa Interessi	121.303,10
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldasferri	278.158.939,10
Privilegi residui	284.393.423,54

- Chirografi ammessi in via definitiva	2.028.854,04
- Chirografi con riserva	290.577.512,32
- Chirografi Opposizioni	31.529.977,60
- Chirografi Tardive	58.636,29
- Privilegio Mobiliare degradato a chirografo	4.167.151,88
- Preduzione degradata al chirografo	523.407,50
	328.885.539,63

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)	613.278.963,17



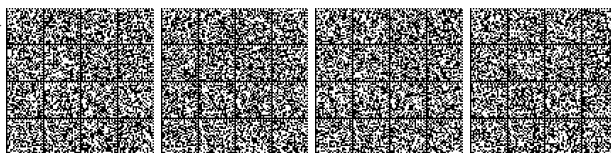
TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE

616.453.219,27

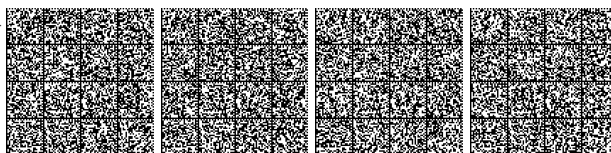
616.453.219,27

*Società SCIA in A.S.**Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)*

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	109.575,33	100,00%	109.575,33	
Pre-deduzione privilegio	436.850,99	100,00%	436.850,99	
Pre-deduzione privilegio con riserva	66.757,15	100,00%	66.757,15	
Pre-deduzioni privilegio tardive in corso	126.619,17	100,00%	126.619,17	
Pre-deduzione chirografo	2.414.877,29	78,50%	1.895.678,67	
Pre-deduzione chirografo tardive	19.576,17	78,50%	15.367,29	
Totale pre-deduzione (a)	3.174.256,10		2.650.848,60	
- Privilegio ipotecario I Grado Island Refinancing	1.167.153,55	100,00%	1.167.153,55	
- Privilegio ipotecario I Grado Island Refinancing				
Interessi	425.339,53	100,00%	425.339,53	
- Privilegio ipotecario II Grado Sicilcassa	332.861,95	100,00%	332.861,95	
- Privilegio ipotecario II Grado Sicilcassa				
Interessi	121.303,10	100,00%	121.303,10	
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldaferrì - Importo da accantonare	278.158.939,10	2,27%	6.326.894,25	



Totale privilegiati ipotecari (b)	280.205.597,23	0,00%	8.373.552,38
Privilegio-dipendenti	540.864,68	3,00%	16.225,94
Privilegio-professionisti	44.100,58	2,00%	882,01
Privilegio-artigiani e cooperative	36.385,47	0,00%	0,00
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	698.826,61	0,10%	698,83
Privilegio Tributi Erariali e Locali	2.596.270,88	0,10%	2.596,27
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive	206.323,02	0,10%	206,32
Altri privilegi	65.055,07	0,10%	65,06
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	4.187.826,31		20.674,43
Totale privilegiati (b + c)	284.393.423,54		8.394.226,81
Chirografo ammesso	2.028.854,04	0,005%	101,44
Chirografo ammesso con riserva	290.577.512,32	0,005%	14.528,88
Chirografo con opposizioni in corso	31.529.977,60	0,005%	1.576,50
Chirografo con tardive in corso	58.636,29	0,005%	2,93
Privilegio Mobiliare degradato al chirografo	4.167.151,88	0,005%	208,36
Prededuzione degradata al chirografo	523.407,50	0,005%	101,44
Totale chirografo (d)	328.885.539,63		16.519,55
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	616.453.219,27		
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4			11.061.594,96



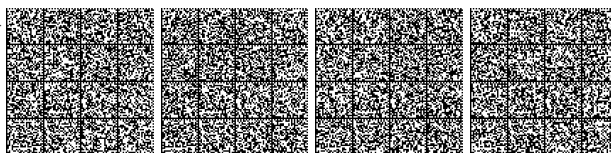
Società SCIA in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità	11.031.594,96
Apporto dell'assuntore	30.000,00
TOTALE LIQUIDITA	11.061.594,96
Massa Passiva pagata nella misura concordataria	
Predeuzioni e spese di procedura	2.650.848,60
Privilegiati residui	8.394.226,81
Chirografi residui	16.519,55
TOTALE FABBISOGNO	11.061.594,96

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13857 (A pagamento).



CARIFER S.C.A.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società CARIFER S.C.A.R.L. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 15 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società CARIFER S.C.A.R.L. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottor.ssa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi,

giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società CARIFER S.C.A.R.L., con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 02564450878, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 2 settembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

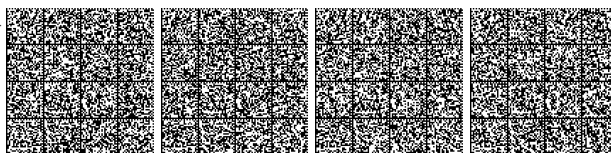
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società CARIFER S.C.A.R.L./ Procedura CARIFER / CARIFER , è la CARIFER S.C.A.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



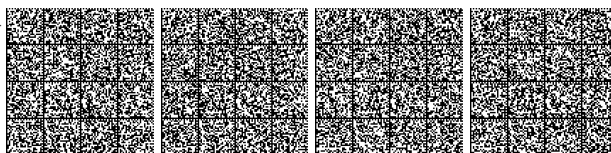
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società CARIFER S.C.A.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura CARIFER, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura CARIFER ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura CARIFER alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 50.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

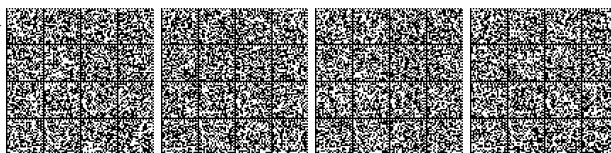
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 17.483,33) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura CARIFER ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 50.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 67.483,33, il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura CARIFER (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura CARIFER ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

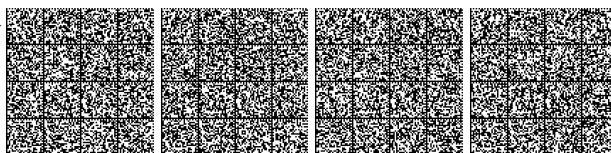
Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente



1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura CARIFER fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura CARIFER ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura CARIFER coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura CARIFER, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;



4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, , nei limiti di cui infra, della Procedura CARIFER da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura CARIFER , sul conto corrente bancario intestato alla Procedura CARIFER stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

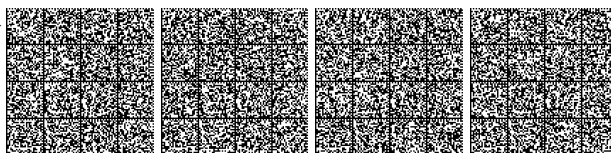


4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura CARIFER, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura CARIFER.

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 50.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura CARIFER, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 67.483,33, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura CARIFER per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura CARIFER medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.



L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:

40 % per crediti e le cause attive in generale;

65 % solo per i crediti infragruppo;

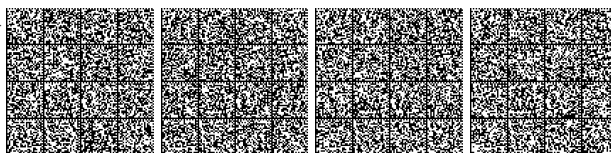
100 % solo per i crediti verso Fed Spa;

100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.

ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

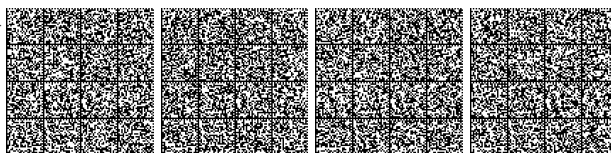
iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.

iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai



tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

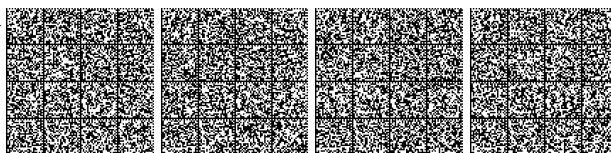
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a



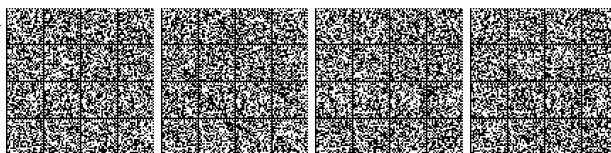
percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;



- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

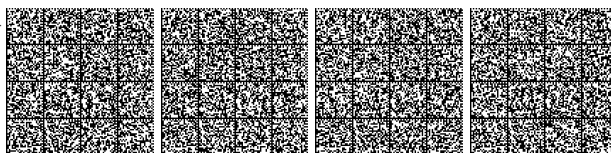


1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl " codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.



- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.
- h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire " l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura CARIFER per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura CARIFER medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore

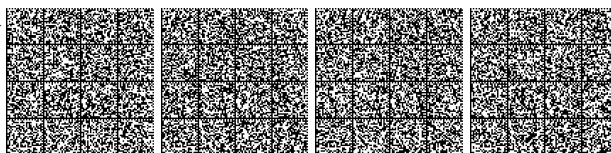


rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura CARIFER esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura CARIFER svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.



Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

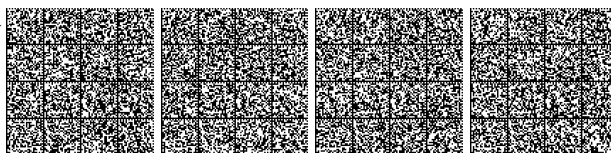
4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura CARIFER .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura CARIFER da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura CARIFER a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura CARIFER ;
e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura CARIFER , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;

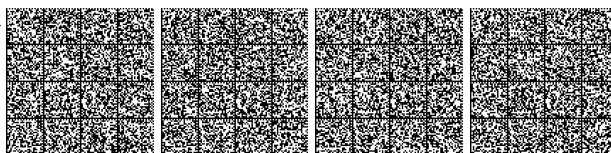


(iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura CARIFER risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato. Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori - sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.



Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell' imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

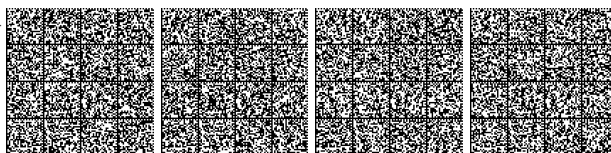
Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno



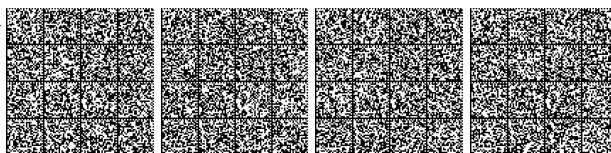
essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura CARIFER non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.



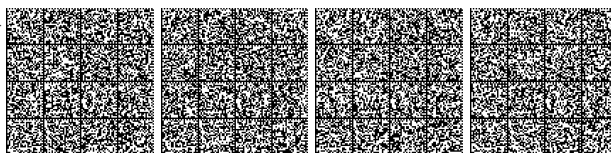
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente "spendibile" per pagare – in compensazione – i debiti verso l'amministrazione finanziaria o verso l'Inps.



Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

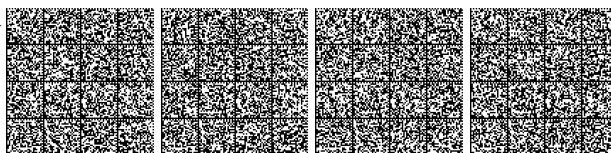
Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.Ili COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

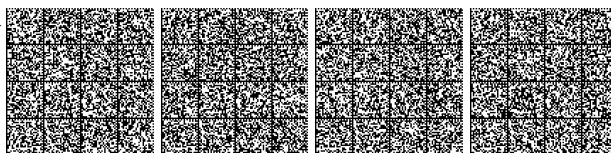
7. Suddividere in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.



Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine della cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non peggiore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo



diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

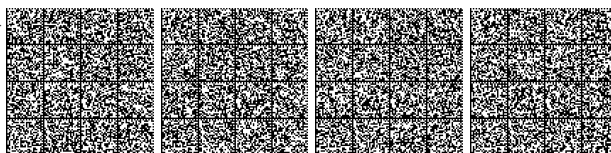
2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

3) COGESA Spa

4) Ediltekna Srl

5) Fimalz Spa

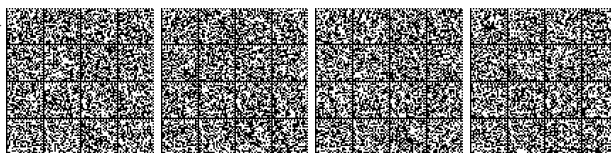


- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

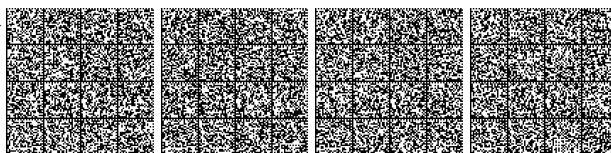
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
- 7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;



8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “RE C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.
14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015,



Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura CARIFER, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società CARIFER in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

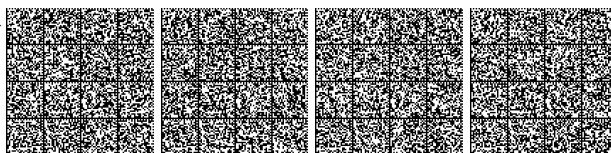
- Intesa San Paolo Spa	17.483,33
Totale Liquidità	17.483,33

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- IRES per rit. d'acconto subite maturate e maturande	1.251,61
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	578.030,33
Totale crediti fiscali	579.281,94

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
F.LLI COSTANZO	100.409,93	pre-deduzione chirografo
F.LLI COSTANZO	1.748.756,77	chirografo



PROTER	265.182,97 chirografo
SOCOMAR	9.851.077,54 chirografo
Totale crediti infra-gruppo	11.965.427,21

CAUSE ATTIVE

Convenuto	RG I grado
MOSTACCIO SAVERIO	4302/91
MUNAFÒ ANTONINO	4291/01
GEOSUD S.P.A - FALLITA	4287/01
CASTALDO S.P.A.	4268/01
T.I.S. TECNICHE IDRAULICO STRADALI	4266/91
ALFER S.P.A.	4263/01
S.E.I.	4292/01
FIAT LUBRIFICANTI - MAGNETI MARELLI	4290/01
SAI SUD	4309/01
ITALCEMENTI S.P.A.	4262/01
I.C.E.M.	4267/91
GIFER S.R.L.	4261/01
S.C.L. MONTAGGI E COSTRUZIONI	4281/01
SICIL SYSTEM	4288/91
PRIVITERA F.LLI	4265/01

*Società CARIFER in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti Residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	153.110,40
- Prededuzioni ammesse con riserva	0,00
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	4.000,00
- Stima costi legali	3.600,00
- Fondo varie ed imprevisti	12.698,04
Totale Prededuzione e spese di procedura	173.408,44

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	1.811.768,05
- Privilegi ammessi con riserva	5.294,57
- Privilegi ammessi con tardive in corso	29.460,73
Privilegi residui	1.846.523,35

- Chirografi ammessi in via definitiva	6.316.526,48
- Chirografi con riserva	77.388.677,90
- Privilegio mobiliare degradato al chirografo	1.827.831,16
- Preduzione degradata al chirografo	141.752,27
Chirografi residui	85.674.787,81

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO 87.521.311,16

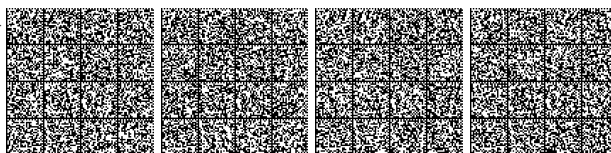
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE 87.694.719,60*Società CARIFER in A.S.**Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)*

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	Progressivo
Spese di procedura	20.298,04	100,00%	20.298,04	
Pre-deduzione privilegio	54.287,74	10,00%	5.428,77	



Pre-deduzione chirografo	98.822,66	6,00%	5.929,36	
Totale pre-deduzione (a)	173.408,44		31.656,17	
Privilegio-dipendenti	1.210,32	6,00%	72,62	
Privilegio-professionisti	3.027,17	3,00%	90,82	
Privilegio-artigiani e cooperative con riserva	5.294,57	3,00%	158,84	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	1.801.076,46	1,00%	18.010,76	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali tardive	29.460,73	1,00%	294,61	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	6.454,10	1,00%	64,54	
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	1.846.523,35		18.692,19	
Totale privilegiati (b + c)	1.846.523,35		18.692,19	
Chirografo ammesso	6.316.526,48	0,020%	1.263,31	
Chirografo ammesso con riserva	77.388.677,90	0,020%	15.477,74	
Privilegio mobiliare degradato al chirografo	1.827.831,16	0,020%	365,57	
Pre-deduzione degradata al chirografo	141.752,27	0,020%	28,35	
Totale chirografo (d)	85.674.787,81		17.134,97	
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	87.694.719,60			
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4			67.483,33	
Totale di controllo	87.694.719,60			
Quadratura	0,00			
Liquidità	17.483,33			
Apporto dell'assuntore	50.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	67.483,33			
Quadratura	0,00			



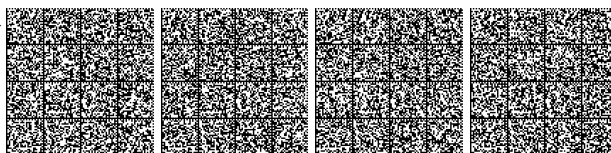
Società CARIFER in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità	17.483,33
Apporto dell'assuntore	50.000,00
TOTALE LIQUIDITA	67.483,33
Massa Passiva pagata nella misura concordataria	
Prededuzioni e spese di procedura	31.656,17
Privilegiati residui	18.692,19
Chirografi residui	17.134,97
TOTALE FABBISOGNO	67.483,33

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13858 (A pagamento).



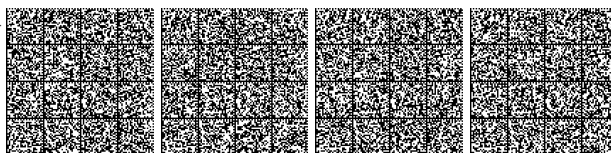
F.LLI COSTANZO S.P.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 15 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società F.LLI COSTANZO S.p.a. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec **andrea.testuza@pec.ordineavvocaticatania.it** e **flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it**) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società F.lli COSTANZO S.p.a., con sede in Misterbianco (CT) – Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 00133660878, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26 marzo 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

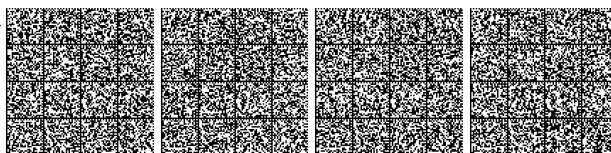
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società F.lli COSTANZO S.p.a./ Procedura F.LLI COSTANZO/ F.LLI COSTANZO, è la F.LLI COSTANZO S.p.a. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L’Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



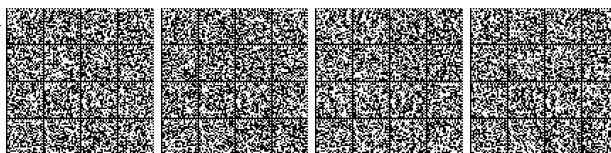
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società F.LLI COSTANZO S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura F.LLI COSTANZO, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura F.LLI COSTANZO ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura F.LLI COSTANZO alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 500.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato, nonché dei proventi del Recot Trust di cui al successivo paragrafo 4.8..



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

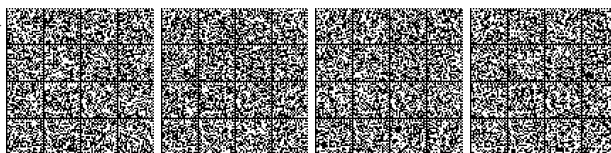
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta;
 - 3) le cause nei confronti di Ausonia Srl, Ponzi Srl, Scaglione Autoricambi Srl, Simi, Colacem Spa, Sila Spa, Brodbeck Srl ;
- (c) retrocessione a favore di alcune classi di creditori degli incassi degli immobili conferiti nel Recot Trust descritto al successivo 4.8..

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui ai punti (b) e (c).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del giugno 2015 (Euro 87.243.846,35) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura F.LLI COSTANZO ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 500.000,00) per



un ammontare complessivo pari ad Euro 87.743.846,35, il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alle lettere (b) e (c) di cui al precedente punto a.10.

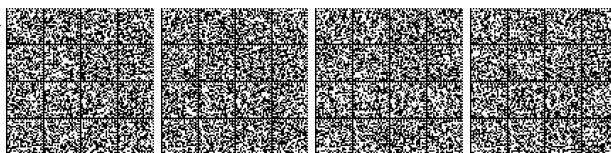
a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura F.LLI COSTANZO (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura F.LLI COSTANZO ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;



b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura F.LLI COSTANZO fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura F.LLI COSTANZO ad Assuntore Costanzo:

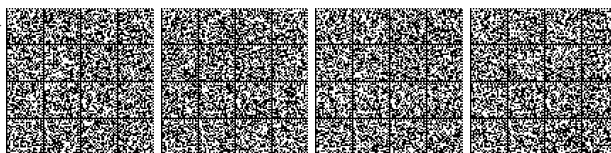
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura F.LLI COSTANZO coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura F.LLI COSTANZO, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e



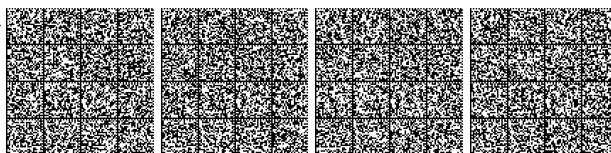
alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;

- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura F.LLI COSTANZO da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella



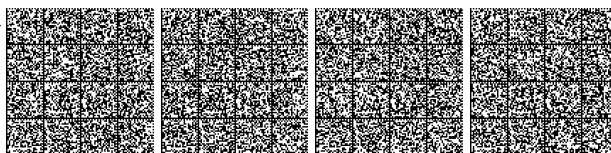
titolarità della Procedura F.LLI COSTANZO, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura F.LLI COSTANZO stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura F.LLI COSTANZO, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura F.LLI COSTANZO.

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 500.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura F.LLI COSTANZO, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 87.743.846,35, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura F.LLI COSTANZO per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse



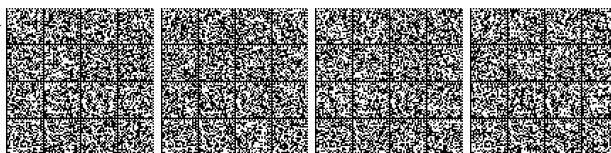
disponibili e sulla liquidità esistente alla data del giugno 2015, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura F.LLI COSTANZO medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

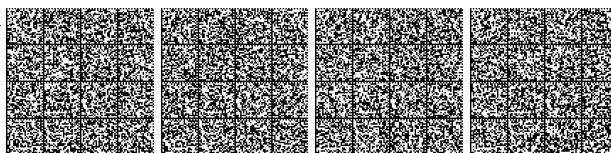
L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.



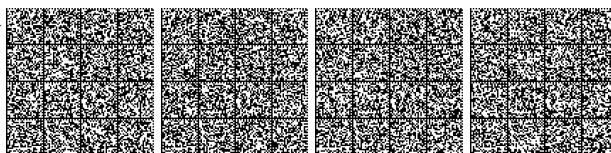
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli COSTANZO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario, la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale



superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.

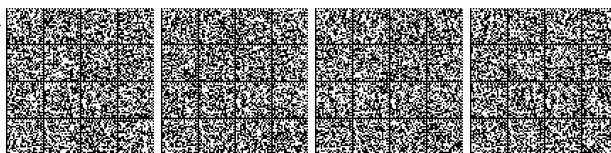


- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
 - b. le spese correnti (€ 1.400.000 nel 2014 e € 1.200.000 nel 2015) dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
 - c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3



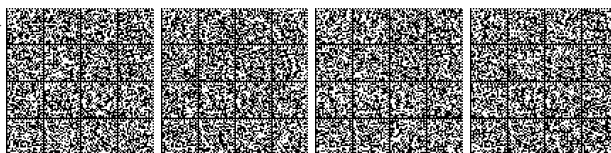
% dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.



- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.
- h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura

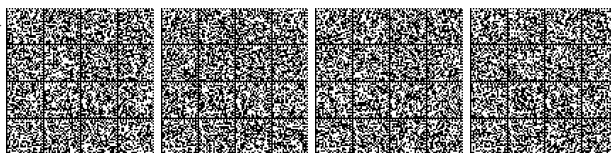


F.LLI COSTANZO per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura F.LLI COSTANZO medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura F.LLI COSTANZO esistenti alla data del giugno 2015, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

Per i creditori il Fabbisogno Concordatario è, altresì, aumentato per effetto dei proventi che saranno incassati dalla vendita e dai frutti degli immobili che la presente proposta prevede di trasferire al Recot Trust, (Real Estate Costanzo Trust in sigla Recot Trust) che sarà costituito da Assuntore Costanzo Srl con l'esclusiva finalità liquidatoria del patrimonio immobiliare a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa di prelazione.

A tal fine Assuntore Costanzo chiede che il decreto di omologa del presente concordato preveda l'intestazione degli immobili (di cui all'Allegato I del documento di Presentazione del Recot Trust) a favore del Recot Trust ed inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ordine di cancellazione delle relative formalità ipotecarie e pregiudizievoli, previsto nel medesimo decreto di omologa, sia materialmente emesso dal Ministero dello

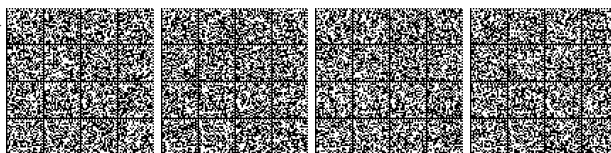


Sviluppo Economico, progressivamente all'aggiudicazione o al trasferimento di ciascun immobile, entro trenta giorni dalla richiesta del Trustee, affinché la competente "Conservatoria", Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, possa procedere a ricevere gli annotamenti per la cancellazione delle formalità. Fermo restando che i creditori concorsuali, e in particolare i creditori ipotecari, non potranno -in alcun modo e a nessun titolo- agire esecutivamente in via individuale contro il Recot Trust, strumento che rientra nella piena e conforme esecuzione del concordato.

Nell'ambito della disciplina del Trust, regolata nella presentazione allegata sub 12, si precisa che è esclusa qualsivoglia ipotesi di attribuzione ad Assuntore Costanzo degli immobili conferiti nel Recot Trust.

4.9 Nella misura in cui la Procedura F.LLI COSTANZO svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le



somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettere (b) (c) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura F.LLI COSTANZO.

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura F.LLI COSTANZO da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta. **4.13** Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura F.LLI COSTANZO a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura F.LLI COSTANZO; e/o



(ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della

Procedura F.LLI COSTANZO, fino alla Data di Approvazione; e/o

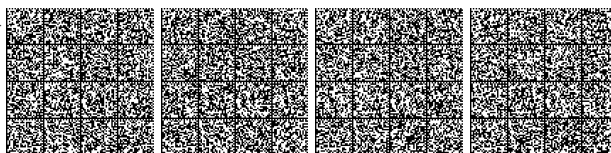
(iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;

(iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura F.LLI COSTANZO risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.



4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

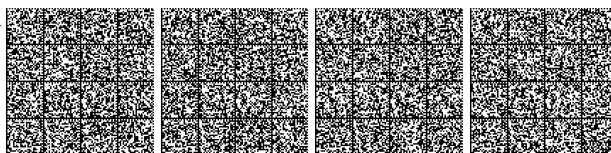
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla



procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura F.LLI COSTANZO non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i)



i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

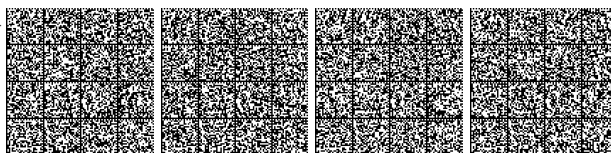
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione



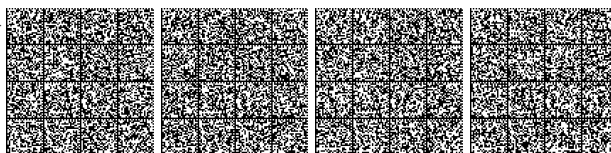
della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

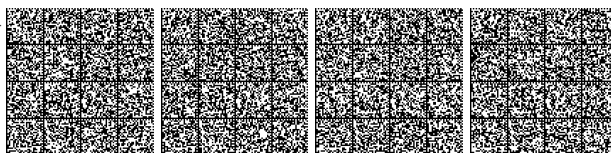


7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differenziale e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore



rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato. Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.LLI COSTANZO S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

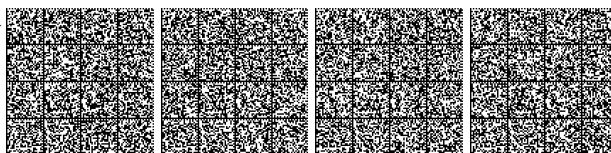
per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

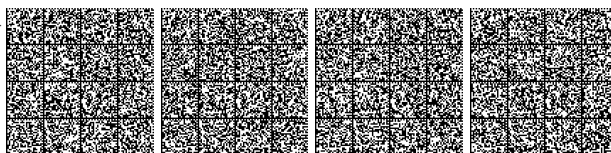


2) CARIFER S.c.r.l.	2) Italrail Spa
3) COGESA Spa	
4) Ediltekna Srl	
5) Fimalz Spa	
6) FIN.IT. Spa	
7) Fratelli Costanzo Spa	
8) PAT2 7Srl;	
9) Proter Srl	
10) Scelf S.c.r.l.;	
11) Scia Srl;	
12) Socomar Spa;	
13) Telejonica Srl;	
14) 3A Spa;	
15) Zeutron Spa.	

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

1. **TABELLA A;**
2. **TABELLA B;**
3. **TABELLA C;**
4. **TABELLA D;**
5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo



della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;

7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “ R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;



9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.

14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura F.LLI COSTANZO, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, lì 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

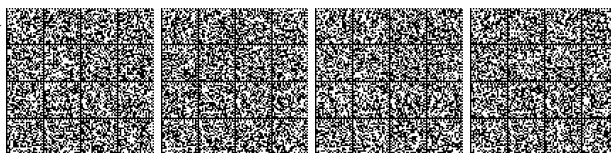
Società F.Lli Costanzo in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 26.06.2015 (*)= importi modificati rispetto al 20.2.2015

- Poste Italiane Spa	247.932,43
- Intesa San Paolo S.p.a c/c 12662	24.420.976,25
- Intesa San Paolo S.p.a c/c 12663	36.395.510,99
- Intesa San Paolo S.p.a c/c 12664	4.607.372,32
- Titolo Intesa San Paolo corso al 31.12.2014	1.972.686,52
- Credito Siciliano Spa	19.960.787,05



- Credito Siciliano Spa	1.799.240,32
- interessi in corso di maturazione e plusvalenza sul titolo	267.939,59
Totale Liquidità	89.672.445,47
Incassi da revocatorie in corso - non disponibili per riparto	2.428.599,12
Totale Liquidità disponibile	87.243.846,35

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

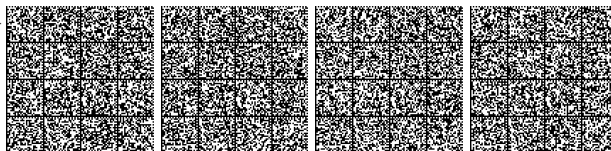
Descrizione	Importo
- IRES per rit. d'acconto subite maturata e maturanda	2.666.559,84
- Irpeg a credito/rimborso	40.743,80
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	1.334.653,91
- Irpeg a rimborso	459.213,33
- Imposta patrimoniale	2.254,33
Totale crediti fiscali	4.503.425,21

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

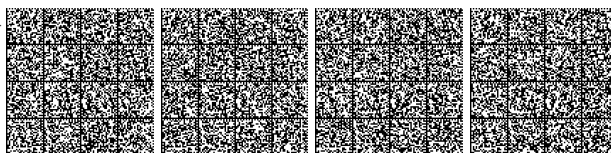
Debitore	Importo
A.N.A.S. ROMA	543.802,00
A.N.A.S. ROMA	2.011,57
A.N.A.S. ROMA	1.497,49
ABRAMO FRANCESCO	80.000,00
BARZILLONA ROMANA	7.692,31
BETONBRONT SRL	29.982,51
BORRELLO PIETRO	50.000,00
BUONAPASQUA GIUSEPPE	1.747,66
CAPPELLO ANTONIO AUTOTRAS.	209.486,37
CLPL SNC	35.057,82



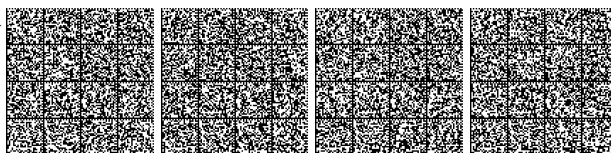
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	4.061,21
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	3.044,05
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO	1.888,76
COMUNE DI GELA	912.084,37
COMUNE DI MESSINA	618.860,74
COMUNE DI MESSINA	151.242,13
CON BI.VAL SAS	11.135,88
CONIGLIONE COSTRUZIONI SRL	8.078,00
CONSORZIO BONIF. INTEGRALE..	2.089,77
CONSORZIO CAVAS SIRACUSA	231.355,26
CONSORZIO CO.POR.	85.245,76
CONSORZIO PER ACQUEDOTTO DEL NERA	2.582.284,50
COPIA MARIA GRAZIA	60.000,00
CURIA GIUSEPPA	5.731,25
D'ANGELO GIOVANNI	6.434,87
DELL'AIERA MARCELLO	45.000,00
EDILASFALTI	44.775,66
ENTE SVILUPPO AGRICOLO	1.000.000,00
ERIM	555.894,00
ETNEA COSTRUZIONI SAS	2.112,41
EUROSCAVI SNC	2.723,48
F.C.E. GALATEA BORGO	248.702,76
FABIANO PAOLO	7.573,57
FAILLA FRANCESCO	2.640,67



FERROVIE DELLO STATO	131.068,00
FF.SS. ROMA	16.765,43
FIAMMINGO ANTONINO	6.953,15
FILOGAMO ANGELA	36.631,87
FIUMARA FRANCESCO	913,50
GIBILARO ORESTE	2.040,00
ICESET SPA	242.925,00
IMEA PREFABBRICATI SPA	14.188,75
IMPRESA NEGRONI SRL	21.513,94
LAZZARO ROSARIO	72.000,00
LIBRIZZI SALVATORE	7.941,87
MARINO LAVORI SRL	13.842,65
MAZZA VINCENZO	11.150,00
MEDORO SRL	50.434,64
METAL SISTEM	2.222,37
MICCI ROSARIA	5.533,00
MINISTERO DIFESA	516.457,00
MIRENNA GIUSEPPE	2.500,00
MUSMECI RITA	53.367,76
MUSUMECI MAURIZIO	4.867,70
ORION SCARL	24.583,35
ORLANDO PIETRO	154.154,05
PAGLIAZZO SALVATORE	13.505,79
PAGLIAZZO SANTO	5.804,00
PANE' AGATINO	3.942,00



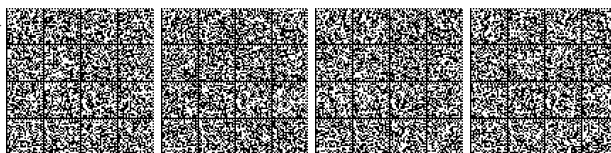
PINZONE ANTONINO	6.449,78
PIRRERA & C. SNC	4.929,28
REGIONE SICILIA	330.000,00
ROCCO VINCENZO	3.588,96
RUSCICA CARMELO	1.223,87
SAPIENZA GIUSEPPE	57.457,42
SAPUPPO FRANCESCA	8.973,33
SCL MONTAGGI E COSTRUZIONI	13.213,55
servizi tecnici	205.786,26
SICILGRANITI SNC	24.467,66
SIDRA SPA	26.788,00
SIMI MONTAGGI INDUSTRIALI	13.042,82
SOC. FO. TRA. SRL	38.191,52
SOC. ITALIANA CONDOTTE	22.865,74
STAT SPA	6.902,00
STRAZZERI ORAZIO	7.330,71
TECNOCOSTRUZIONI SPA	68.126,10
TRINGALE FRANCESCO	2.093,54
TUNNO SALVATORE	26.699,81
U.S.L. 29 - CALTAGIRONE	83.288,44
VALENTI CARLO	5.607,76
SIPA	importo non determinato
Aricò Paolo	importo non determinato
Azienda Ospedaliera Garibaldi/Ascoli Tomaselli	importo non determinato
Canè Giovanni	importo non determinato



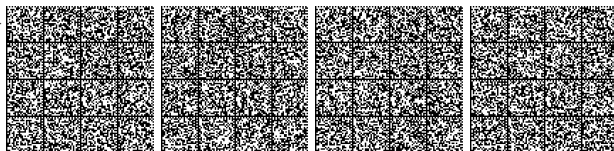
Cavallaio	importo non determinato
Centro tendaggi	importo non determinato
Failla Giuseppe	importo non determinato
Firrarello-Infantini-Randazzo-Ursino	importo non determinato
Garofalo Giuseppina	importo non determinato
Giuffrida Angelo	importo non determinato
Low Sud	importo non determinato
Regione Sicilia (Barra Franca S. Olivo)	importo non determinato
Regione Sicilia (OP. PA. 3° gruppo - Cosital)	importo non determinato
Ricchini Francesco	importo non determinato
Schilirò Angela	importo non determinato
Tecnodima System	importo non determinato
Zuccaro Nicola	<u>importo non determinato</u>
Totale crediti verso terzi	9.926.569,20

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
3A	215.961,53	pre-deduzione chirografo
AISA	673.686,10	pre-deduzione chirografo
CARIFER	89.469,75	pre-deduzione chirografo
COBNA	55.784,95	pre-deduzione chirografo
COGESA	43.957,01	pre-deduzione chirografo
COSAFRA	105.989,07	pre-deduzione chirografo
EDILTEKNA	6.557.546,20	pre-deduzione chirografo
FIMALZ	61.569,96	pre-deduzione chirografo
FINIT	1.168.154,20	pre-deduzione chirografo

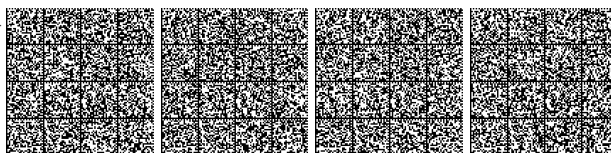


PAT 2	301.298,75	pre-deduzione chirografo
PROTER	3.613.804,96	pre-deduzione chirografo
SCELF	16.439,62	pre-deduzione chirografo
SCIA	2.093.827,75	pre-deduzione chirografo
SOCOMAR	551.519,84	pre-deduzione chirografo
TELEJONICA	16.291,58	pre-deduzione chirografo
ZEUTRON	764.415,97	pre-deduzione chirografo
3A	24.684,01	chirografo
AISA	12.759,96	chirografo
CARIFER	929,96	chirografo
COBNA	734.401,08	chirografo
COGESA	1.549,37	chirografo
COSAFRA	650.534,40	chirografo
EDILTEKNA	950,92	chirografo
FIMALZ	737,50	chirografo
FINIT	1.014,19	chirografo
PAT 2	22.070,05	chirografo
PROTER	24.152,11	chirografo
SCELF	10.712,81	chirografo
SCIA	6.410,19	chirografo
SOCOMAR	39.942,27	chirografo
ZEUTRON	12.678,95	chirografo

Totale crediti infra-gruppo**17.873.245,01**

CAUSE ATTIVE

Convenuto	RG I grado
Unicredit	2700/01
CAROL OIL SRL	1524/01
Banca Intesa	1817/01
GIGLI MARIA TERESA	5881/99
MADDALENA SRL	1657/01
COEMI SRL	1648/01
CIFA SPA	1441/01
SACE SRL	1720/01
ANCIONE ANTONINO SPA	1622/01
COMP-AIR SAS	1484/01
GRAZIADIO & C SPA	1611/01
DI GIOIA & C SNC	1419/01
F.LLI ANELLI SNC	
NUOVA SACELIT SPA	1596/01
FICHERA MARIA CARMELA	1522/01
PRIVITERA S. - MARINO P.	
INVEL SRL	1913/01
CONCHIGLIA SPA	1518/01
DI STEFANO FRANCESCO SPA	1440/01

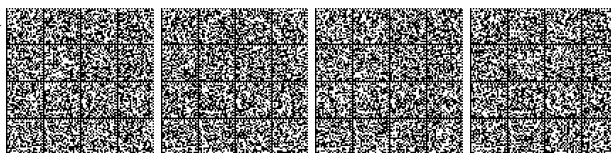


UNITA' IMMOBILIARI

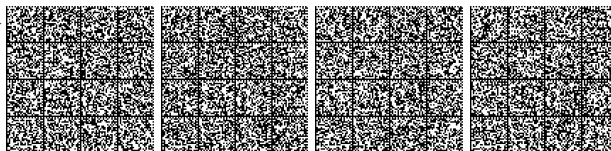
Provincia	Comune	Fgl	Part	Sub
CT	Catania	63	920	1
CT	Catania	63	920	2
CT	Catania	63	920	3
CT	Catania	63	920	4
CT	Catania	63	920	
CT	Catania	63	27	1
CT	Catania	63	27	2
CT	Catania	63	27	3
CT	Catania	63	27	4
CT	Catania	63	27	
CT	Catania	63	1163	1
CT	Catania	63	1163	2
CT	Catania	63	1163	3
CT	Catania	63	1163	
CT	Aci S. Antonio	8	2,3,4,42b,81,246,327	
RM	Roma	566	333	4
RM	Roma	566	333	13
CT	Catania	69	4495	1, 2
CT	Catania	69	4495	3,4,5
CT	Catania	69	4495	29
CT	Catania	69	4495	179
CT	Catania	69	4495	237
CT	Catania	69	4495	238



CT	Catania	69	4495	239
CT	Catania	17	27	2
CT	Catania	17	27	369
CT	Catania	17	27	374
CT	Catania	17	27	15
CT	Catania	17	27	16
CT	Catania	17	27	71
CT	Catania	17	27	75
CT	Catania	17	27	81
CT	Catania	17	27	125
CT	Catania	17	27	128
CT	Catania	17	27	129
CT	Catania	17	27	376
CT	Catania	17	27	377
CT	Catania	17	27	378
CT	Catania	17	27	379
CT	Catania	17	27	380
CT	Catania	17	27	109
CT	Catania	17	27	110
CT	Catania	17	27	175
CT	Catania	17	27	373
CT	Catania	17	27	172
CT	Catania	17	27	174
CT	Catania	17	27	381
CT	Catania	17	27	382



CT	Catania	17	27	28
CT	Catania	17	27	40
CT	Catania	17	27	42
CT	Catania	17	27	43
CT	Catania	17	233	
CT	Catania	17	234	
CT	Catania	17	239	
CT	Catania	17	253	
CT	Catania	17	285	
CT	Catania	17	286	
CT	Catania	17	287	
CT	Catania	17	288	
CT	Catania	17	291	
CT	Catania	17	299	
CT	Catania	17	309	
CT	Catania	17	310	
CT	Catania	17	326	
CT	Catania	17	328	
CT	Catania	17	340	
CT	Catania	17	350	
CT	Catania	17	354	
CT	Catania	17	355	
CT	Catania	17	356	
CT	Catania	17	358	
CT	Catania	17	359	



CT	Catania	69	7848	104
CT	Catania	69	7848	6
CT	Catania	69	7848	99
CT	Catania	9	635	1
CT	Catania	9	635	3
CT	Catania	9	635	28
CT	Catania	9	635	92

Società F.lli Costanzo in A.S.

Tabella B (Passivo Concorsuale)

(*)= importi modificati rispetto al 20.2.2015

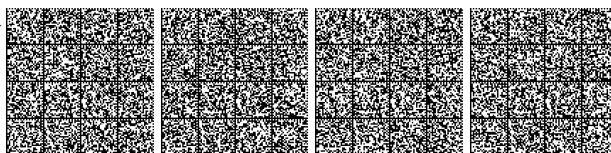
Crediti residui

Passivo

Valori contabili
ovvero valori nominali
al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva (*)	91.336.999,18
- Prededuzioni ammesse con riserva	127.980,25
- Prededuzioni con opposizioni in corso	18.967.207,87
- Prededuzioni tardive in corso	23.974.265,19
- ICI/IMU dedotta da pre-deduzione privilegio	1.481.286,76
- Stima costi di gestione	100.000,00
- Stima compensi Commissari	725.000,00
- Stima costi legali	348.057,89
- Fondo varie ed imprevisti	711.845,14



Totale Prededuzione e spese di procedura	137.772.642,28

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	48.338.150,28
- Privilegi ammessi con riserva	1.507.639,67
- Privilegi Opposizioni in corso	1.582.635,60
- Privilegi Tardive in corso	21.050.717,23
- Privilegio ipotecario ammesso definitivo(imm.venduti) inclusi interessi (*)	19.804.371,29
- Privilegio ipotecario ammesso definitivo(imm. Non venduti) escluso interessi	12.887.987,05
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldaferri (imm. Venduti e Non venduti)	271.419.168,33
Privilegi residui	376.590.669,45

Chirografo ammesso	266.614.606,09
Chirografo ammesso con riserva	229.934.362,69
Chirografo Opposizioni in corso	120.608.489,00
Chirografo tardive in corso	2.890.200,13
Ipotecario degradato a chirografo	0,00
Privilegio generale degradato a chirografo	70.654.369,07
Pre-deduzione privilegio e pre-deduzione chirografo degradata al chirografo (*)	88.002.210,79
Chirografi residui	778.704.237,77

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO	1.155.294.907,22
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)	

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE	1.293.067.549,50

Società F.lli Costanzo in A.S.

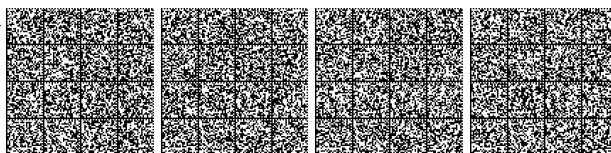
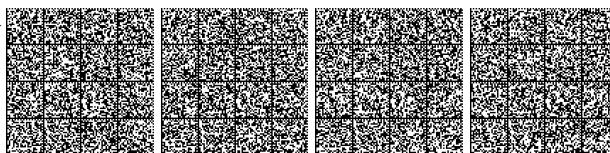


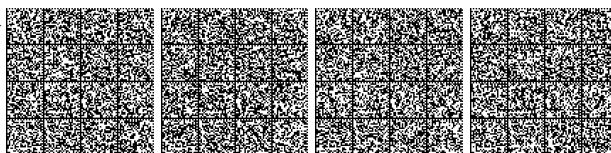
Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

(*)= importi modificati rispetto al 20.2.2015

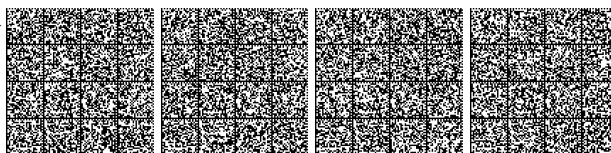
Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	1.884.903,03	100,00%	1.884.903,03	
Pre-deduzione privilegio Art 2777 c.cc	62.801,16	100,00%	62.801,16	
Prededuzione privilegio Art 2751 bis c.c.	11.038.589,60	100,00%	11.038.589,60	
pre-deduzione privilegio con riserva art 2751 bis c.c. accantonamento	124.972,25	100,00%	124.972,25	
pre-deduzione privilegio tardive art 2751 bis c.c. accantonamento	645.146,13	100,00%	645.146,13	
Pre - deduzione privilegio art 2751 bis 2/3 c.c	3.221.247,75	100,00%	3.221.247,75	
Pre - deduzione privilegio art 2751 bis 2/3 c.c opposizioni accantonamento	1.267.207,87	100,00%	1.267.207,87	
Pre - deduzione privilegio art 2751 bis 2/3 c.c tardive accantonamento	1.262.123,61	100,00%	1.262.123,61	
Pre - deduzione privilegio art 2751 bis 4/5 c.c	115.031,62	100,00%	115.031,62	
Prededuzione privilegio Art 2753 2754 c.c.	16.406.478,64	100,00%	16.406.478,64	
Prededuzione privilegio Art 2752 c.c.	9.949.943,17	40,00%	3.979.977,27	
Prededuzione privilegio Art 2752 c.c. tardive accantonamento	14.742.646,51	40,00%	5.897.058,60	
Pre-deduzione privilegio art 2758	216,62	12,00%	25,99	
Pre-deduzioni altri privilegi tardive accantonamento	1.233.794,16	12,00%	148.055,30	
Pre-deduzione chirografo (*)	50.542.690,62	5,00%	2.527.134,53	
Pre-deduzione chirografo ammesso con riserva Accantonamento	3.008,00	5,00%	150,40	
	17.700.000,00	5,00%	885.000,00	



Pre-deduzione chirografo opposizioni accantonamento				
Pre-deduzione chirografo tardive accantonamento	6.090.554,78	5,00%	304.527,74	
ICI/IMU dedotta da pre-deduzione privilegio	1.481.286,76	da trasferire al RECOT Trust	0,00	
Totale pre-deduzione (a)	137.772.642,28		49.770.431,49	1
Privilegio ipotecario I grado unità Via Del Rotolo,44/46 Catania (immobili venduti)	2.777.763,64	100,00%	2.777.763,64	
Privilegio ipotecario II grado unità Via Del Rotolo,44/46 Catania (immobili venduti)	9.508.374,43	100,00%	9.508.374,43	
Privilegio ipotecario I grado unità Via Teseo,2 (appartamenti) (immobili venduti)	682.541,06	100,00%	682.541,06	
Privilegio ipotecario II grado unità Via Teseo,2 (appartamenti) (immobili venduti)	55.648,23	100,00%	55.648,23	
Privilegio ipotecario III grado unità Via Teseo,2 (appartamenti) (immobili venduti)	3.237.982,52	100,00%	3.237.982,52	
Privilegio ipotecario I grado unità Complesso S.M.La Stella (Viellette + Edif..Commle) (immobili venduti) (*)	3.542.061,41	100,00%	3.542.061,41	
Privilegio ipotecario Scaldasferri su (immobili venduti) - opposizione in corso	271.419.168,33	4,05%	11.000.000,00	
Privilegio ipotecario (immobili non venduti)	12.887.987,05	da trasferire al RECOT Trust	0,00	
Privilegio ipot. Opp.Scaldasferri (imm. Non vend.) al netto dell'importo pagato al chirografo (ammesso e con riserva)	260.147.749,16	da trasferire al RECOT Trust	0,00	
Totale privilegiati ipotecari (Scaldasferri conteggiati solo per l'importo max di 271.419.168,33) (b)	304.111.526,67		30.804.371,29	2
Privilegio-dipendenti	4.037.577,36	5,00%	201.878,87	



Privilegio -dipendenti con riserva accantonamento	36.538,24	5,00%	1.826,91	
Privilegio - dipendenti tardive accantonamento	18.284,83	5,00%	914,24	
Privilegio-professionisti	4.048.456,45	5,00%	202.422,82	
Privilegio-professionisti ammesso con riserva accantonamento	5.441,49	5,00%	272,07	
Privilegio-professionisti opposizioni accantonamento	1.570.535,44	5,00%	78.526,77	
Privilegio-professionisti tardive accantonamento	59.192,13	5,00%	2.959,61	
Privilegio-artigiani e cooperative	1.348.005,83	5,00%	67.400,29	
Privilegio - Artigiani e cooperative con riserva accantonamento	1.340.037,15	5,00%	67.001,86	
Privilegio-Artigiani e coop. Opposizioni accantonamento	12.100,16	5,00%	605,01	
Privilegio-Artigiani e coop. Tardive accantonamento	30.192,46	5,00%	1.509,62	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	28.114.527,76	2,00%	562.290,56	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali tardive accantonamento	114.517,92	2,00%	2.290,36	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	10.650.044,26	2,00%	213.000,89	
Privilegio Tributi Erariali e Locali con riserva accantonamento	20.080,76	2,00%	401,62	
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive accantonamento	20.590.901,98	2,00%	411.818,04	
Altri privilegi	139.538,62	2,00%	2.790,77	
Altri privilegi Ammesso con riserva accantonamento	105.542,03	2,00%	2.110,84	
Altri privilegi tardive accantonamento	237.627,91	2,00%	4.752,56	
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	72.479.142,78		1.824.773,71	3
Totale privilegiati (b + c)	376.590.669,45		32.629.145,00	
Chirografo ammesso	185.293.360,41	1%	1.852.933,60	
Chirografo ammesso Scaldaferrì	81.321.245,68	0,1%	81.321,25	



Chirografo ammesso con riserva accantonamento	39.836.440,04	1%	398.364,40	
Chirografo ammesso con riserva Scaldasferri accantonamento	190.097.922,65	0,1%	190.097,92	
Chirografo Opposizioni accantonamento	120.608.489,00	1%	1.206.084,89	
Chirografo tardive accantonamento	2.890.200,13	1%	28.902,00	
Ipotecario degradato al chirografo	0,00	1%	0,00	
Privilegio generale degradato al chirografo	70.654.369,07	1%	706.543,69	
Pre-deduzione privilegio e pre-deduzione chirografo degradata al chirografo (*)	88.002.210,79	1%	880.022,11	
Totale chirografo (d)	778.704.237,77		5.344.269,86	4
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	1.293.067.549,50			
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4	87.743.846,35	0,00%	87.743.846,35	
Totale di controllo	1.293.067.549,50			
Quadratura	0,00			
Liquidità disponibile (*)	87.243.846,35			
Apporto dell'assuntore	500.000,00			
Totale fabbisogno concordatario	87.743.846,35			
Quadratura	0,00			

Società F.Ili Costanzo in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

(*)= importi modificati rispetto al 20.2.2015

Liquidità disponibile (*)	89.672.445,47
Trasferimento a favore di Assuntore Costanzo Srl dell'importo per accollo del debito causa verso Italcementi SpA	2.428.599,12
Liquidità netta	87.243.846,35
Apporto dell'assuntore	500.000,00



TOTALE LIQUIDITA**87.743.846,35****Massa Passiva pagata nella misura concordataria**

Prededuzioni e spese di procedura (*)

49.770.431,49

Privilegiati residui (*)

32.629.145,00

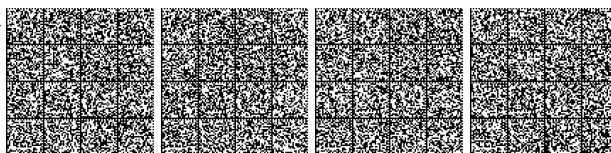
Chirografi residui (*)

5.344.269,86

TOTALE FABBISOGNO**87.743.846,35**

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13859 (A pagamento).



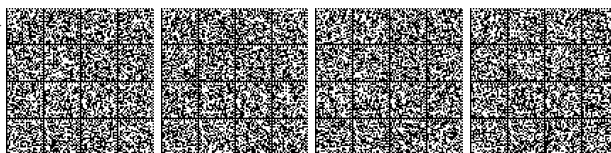
SO.CO.MAR. S.p.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società SO.CO.MAR. S.p.A. in amministrazione straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la Società **SO.CO.MAR. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **decreto ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società SO.CO.MAR. Spa Società Costruzioni Marittime e Generali, con sede in (95045) Misterbianco (CT) – Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 00405320581, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 9 gennaio 1997;

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società SO.CO.MAR. S.p.A./ Procedura SO.CO.MAR. / SO.CO.MAR. , è la SO.CO.MAR. S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L’Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



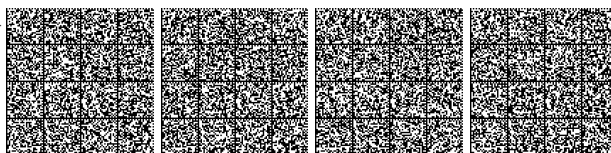
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito di proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società SO.CO.MAR. S.r.l in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura SO.CO.MAR. , nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura SO.CO.MAR. ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura SO.CO.MAR. alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 20.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato, nonché dei proventi del Recot Trust di cui al successivo paragrafo 4.8..



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

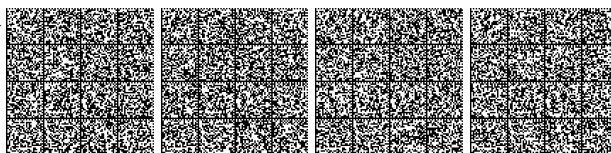
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta;
 - 3) causa contro la Simi Srl e Sila Spa;
- (c) retrocessione a favore di alcune classi di creditori degli incassi degli immobili conferiti nel Recot Trust descritto al successivo 4.8..

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui ai punti (b) e (c).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 2.305.783,18) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura SO.CO.MAR. ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 20.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.325.783,18, il tutto come meglio descritto e



dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alle lettere (b) e (c) di cui al precedente punto a.10.

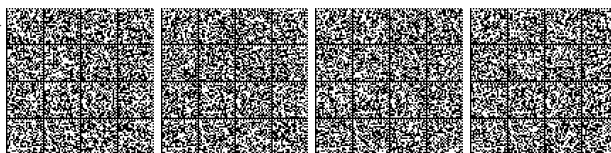
a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura SO.CO.MAR. (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura SO.CO.MAR. ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;



b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura SO.CO.MAR. fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura SO.CO.MAR. ad Assuntore Costanzo:

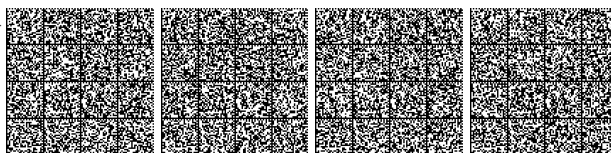
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura SO.CO.MAR. coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura SO.CO.MAR., senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;

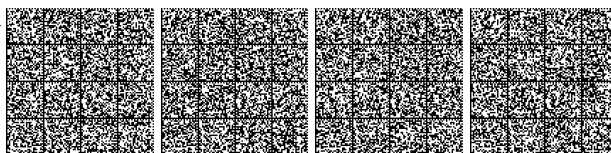


- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura SO.CO.MAR. da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura SO.CO.MAR. , sul conto corrente bancario intestato alla Procedura SO.CO.MAR. stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario



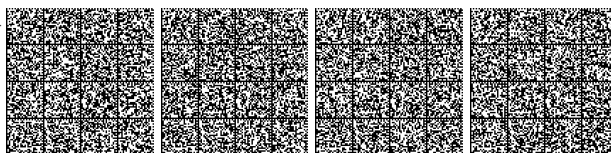
necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura SO.CO.MAR. , avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura SO.CO.MAR..

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 20.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura SO.CO.MAR. , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 2.325.783,18, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura SO.CO.MAR. per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura SO.CO.MAR. medesima nell'ambito del presente



concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

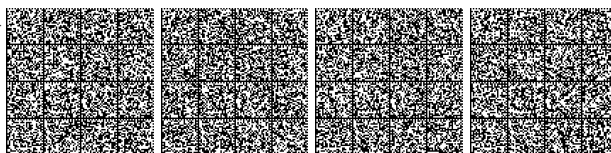
L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che consegnerà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 100 % per i crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % per i crediti infragruppo;
 - 100 % per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016;
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.



- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli COSTANZO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario, la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato



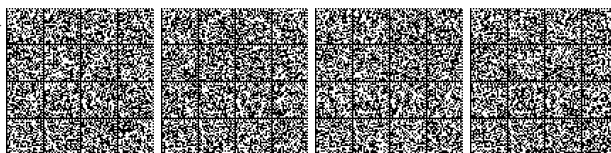
descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

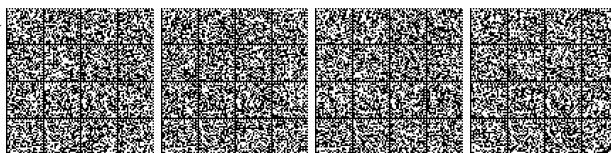


- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli



utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai

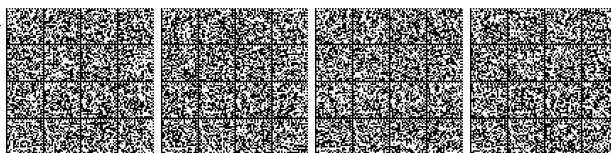


Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.

g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.

h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura SO.CO.MAR. per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura SO.CO.MAR. medesima nell'ambito del

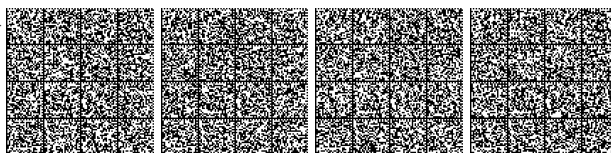


presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura SO.CO.MAR. esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

Per i creditori il Fabbisogno Concordatario è, altresì, aumentato per effetto dei proventi che saranno incassati dalla vendita e dai frutti degli immobili che la presente proposta prevede di trasferire al Recot Trust, (Real Estate Costanzo Trust in sigla Recot Trust) che sarà costituito da Assuntore Costanzo Srl con l'esclusiva finalità liquidatoria del patrimonio immobiliare a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa di prelazione.

A tal fine Assuntore Costanzo chiede che il decreto di omologa del presente concordato preveda l'intestazione degli immobili (di cui all'Allegato I del documento di Presentazione del Recot Trust) a favore del Recot Trust ed inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ordine di cancellazione delle relative formalità ipotecarie e pregiudizievoli, previsto nel medesimo decreto di omologa, sia materialmente emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, progressivamente all'aggiudicazione o al trasferimento di ciascun immobile, entro trenta giorni dalla richiesta del Trustee, affinché la

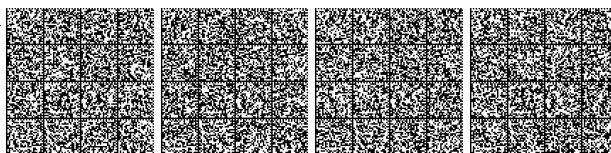


competente "Conservatoria", Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, possa procedere a ricevere gli annotamenti per la cancellazione delle formalità. Fermo restando che i creditori concorsuali, e in particolare i creditori ipotecari, non potranno -in alcun modo e a nessun titolo- agire esecutivamente in via individuale contro il Recot Trust, strumento che rientra nella piena e conforme esecuzione del concordato.

Nell'ambito della disciplina del Trust, regolata nella presentazione allegata sub 12, si precisa che è esclusa qualsivoglia ipotesi di attribuzione ad Assuntore Costanzo degli immobili conferiti nel Recot Trust.

4.9 Nella misura in cui la Procedura SO.CO.MAR. svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.



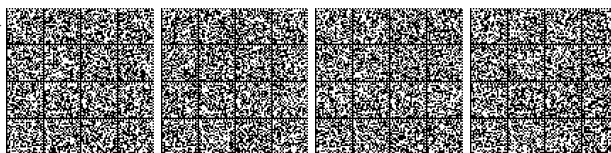
Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettere (b) (c) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura SO.CO.MAR. .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura SO.CO.MAR. da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta. **4.13** Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura SO.CO.MAR. a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura SO.CO.MAR. ; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della Procedura SO.CO.MAR. , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;



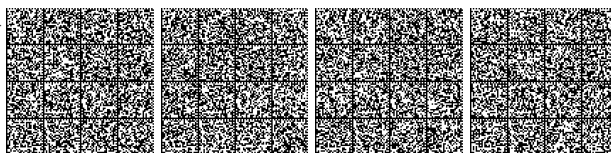
(iii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura SO.CO.MAR. risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori - sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei



contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

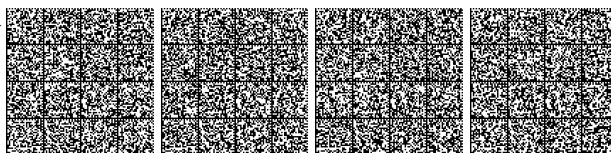
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell' imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.



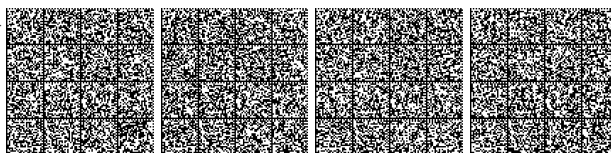
Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura SO.CO.MAR. non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi



sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

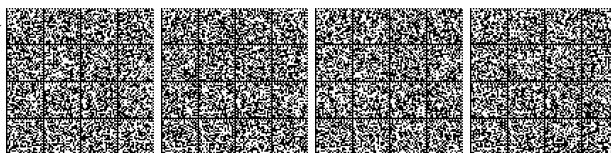
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva



così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

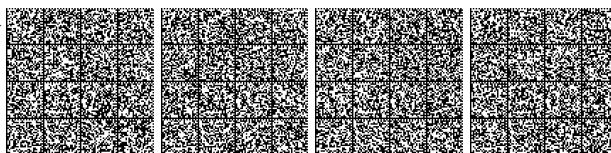
Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

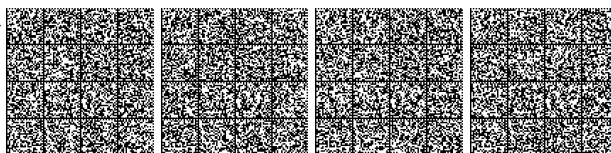
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli



stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti,



superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl;

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.;

2) Italrail Spa;

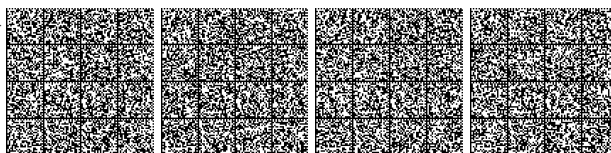


- 3) COGESA Spa;
- 4) Ediltekna Srl;
- 5) Fimalz Spa;
- 6) FIN.IT. Spa;
- 7) Fratelli Costanzo Spa;
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl;
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

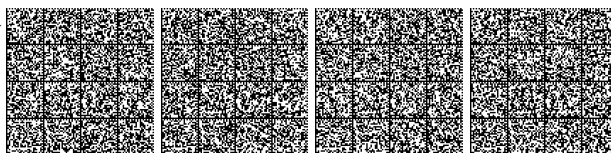
9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo



della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;

7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “ R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;



9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.

14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015,

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura SO.CO.MAR., tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società Socomar in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

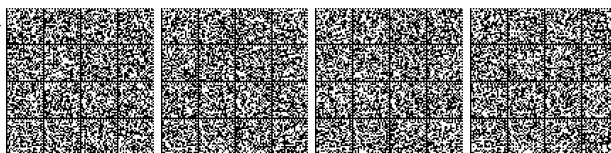
Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- Cassa contante	dato non acquisito
- Credito Siciliano di Acireale	<u>2.305.783,18</u>
Totale Liquidità	2.305.783,18

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	6.272,26



- Rimborso IVA 2014 anno 2013	11.189,00
Totale crediti fiscali	17.461,26

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

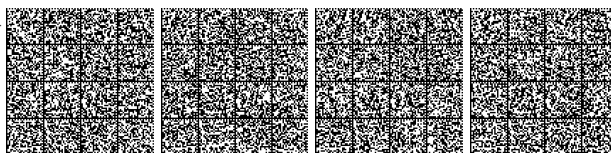
Debitore	Importo
Ferrovie dello Stato	15.406,00
Genio Civile	2.312,00
Manganaro Costruzioni Generali	131.438,00
Masini Renato	3.880,00
Ministero della Difesa	179.749,98
O.M.R. snc	30.548,00
Regione Lazio - Ass. Lavori Pubblici	253.819,00
Regione Lazio - Ass. Lavori Pubblici	94.286,00
Regione Lazio - Ass. Lavori Pubblici	85.229,00
Totale crediti verso terzi	796.667,98

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
F.LLI COSTANZO	241.480,20	pre-deduzione chirografo
PROTER	51.295,01	pre-deduzione chirografo
COGESA	5.577,73	chirografo
EDILTEKNA	49.104,44	chirografo
F.LLI COSTANZO	2.383.462,74	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	2.730.920,12	

CAUSE ATTIVE

Convenuto	RG I grado



CO.E.MI srl

CO.RE.IN srl

Colabeton srl

Costanzo Carmelo

Costanzo Vincenzo

Europea Costruzioni

La Perla Ionica

Porretta Nino

Prata Giovannino

S.G.M. società gen. Marittima

Termoidrogas

Unicredit

UNITA' IMMOBILIARI

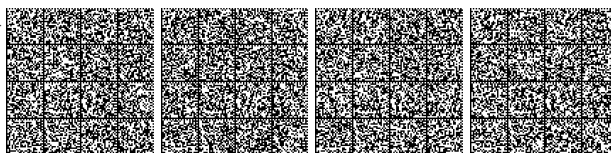
Provincia	Comune	Fgl	Part	Sub
CA	Sarroch	13	15/16/17/19	

*Società Socomar in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	1.193.054,62
- Prededuzioni ammesse con riserva	0,00
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	29.000,00



- Stima costi legali	30.917,13
- Fondo varie ed imprevisti	6.918,50
Totale Prededuzione e spese di procedura	1.259.890,25

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	3.999.688,40
- Privilegi ammessi con riserva	3.435,95
- Privilegi Opp e tardive in corso	2.312.781,30
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldasferri	12.979.356,91
Privilegi residui	19.295.262,56

- Chirografi ammessi in via definitiva	35.450.570,95
- Chirografi con riserva	269.182.713,69
- Chirografi Opp. In corso e tardive in corso	121.827.554,98
- Privilegio generale degradato al chirografo	5.271.599,34
Chirografi residui	431.732.438,96

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **451.027.701,52**

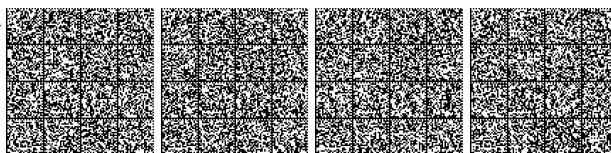
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **452.287.591,77**

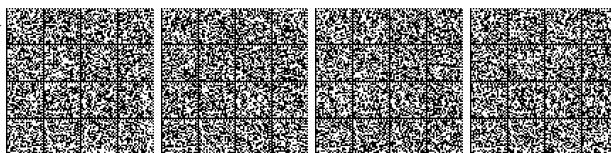
446.949.156,80

*Società Socomar in A.S.**Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)*

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale
Spese di procedura	66.835,63	100,00%	66.835,63
Pre-deduzione privilegio	461.887,80	100,00%	461.887,80
Pre-deduzione chirografo	731.166,82	100,00%	731.166,82
Totale pre-deduzione (a)	1.259.890,25		1.259.890,25



Privilegio ipotecario			
Opp.Scaldaferrì	12.978.707,94	da imputare al recot Trust	0,00
Totale privilegiati ipotecari (b)	12.978.707,94		0,00
Privilegio-dipendenti	379.978,86	100,00%	379.978,86
Privilegio-dipendenti con riserva	3.435,95	100,00%	3.435,95
Privilegio-professionisti	105.776,98	100,00%	105.776,98
Privilegio-artigiani e cooperative	188.593,38	100,00%	188.593,38
Privilegio-artigiani e cooperative Opp. in corso	23.208,93	100,00%	23.208,93
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	3.183.379,91	7,05%	224.428,28
Privilegio Contr Ass e prev Opp. in corso	705.930,86	7,05%	49.768,13
Privilegio Contr Ass e prev. Tardive in corso	969.643,11	7,05%	68.359,84
Privilegio Tributi Erariali e Locali	138.695,71	0,10%	138,70
Privilegio Tributi Erariali e Locali tardive in corso	613.998,40	0,10%	614,00
Altri privilegi	3.263,56	0,10%	3,26
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	6.315.905,65		1.044.306,31
Totale privilegiati (b + c)	19.294.613,59		1.044.306,31

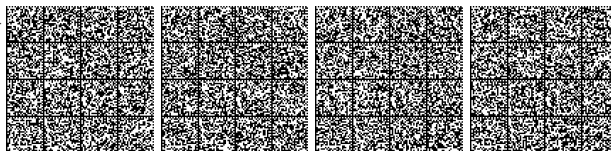


Chirografo ammesso	35.450.570,95	0,005%	1.772,53
Chirografo ammesso con riserva	256.203.356,78	0,005%	12.810,17
Chirografo ammesso con riserva Scaldeferri	12.979.356,91	0,005%	648,97
Chirografo riserva per opposizioni in corso	121.067.865,70	0,005%	6.053,39
Chirografo tardive in corso	759.689,28	0,005%	37,98
Privilegio generale degradato al chirografo	5.271.599,34	0,005%	263,58
Totale chirografo (d)	431.732.438,96		21.586,62
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	452.286.942,80		
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4+5			2.325.783,18
Totale di controllo	452.287.591,77		
Quadratura	0,00		
Liquidità	2.305.783,18		
Apporto dell'assuntore	20.000,00		
Incasso crediti infra-gruppo	0,00		
Totale fabbisogno concordatario	2.325.783,18		
Quadratura	0,00		

Società Socomar in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità	2.305.783,18
Apporto dell'assuntore	20.000,00
TOTALE LIQUIDITA	2.325.783,18



Massa Passiva pagata nella misura concordataria

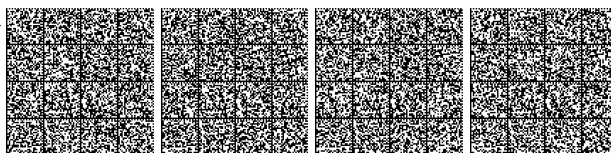
Prededuzioni e spese di procedura	1.259.890,25
Privilegiati residui	1.044.306,31
irografi residui	21.586,62

TOTALE FABBISOGNO

2.325.783,18

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13860 (A pagamento).



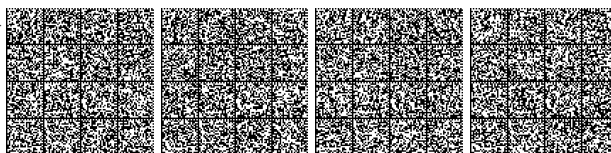
PAT 2 S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società PAT 2 S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la Società **PAT 2 S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società PAT 2 S.r.l., con sede in (95025) Aci Sant'Antonio (Catania) Via Voltanespoli Frazione Lavinaio Zona Industriale, codice fiscale 02579330875, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 5 maggio 1997.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società PAT 2 S.r.l./ Procedura PAT 2 / PAT 2 , è la PAT 2 S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



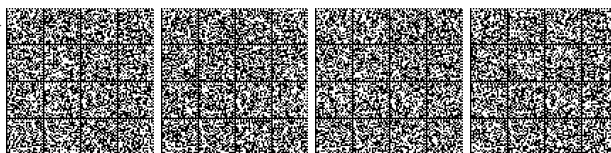
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società PAT 2 S.p.a in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura PAT 2, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura PAT 2 ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura PAT 2 alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 20.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

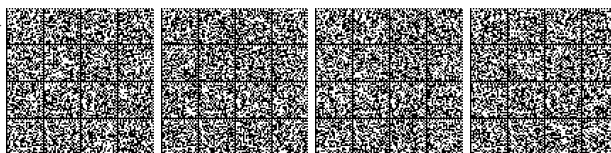
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 1.482.249,74) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura PAT 2 ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 20.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.502.249,74 il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura PAT 2 (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura PAT 2 ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

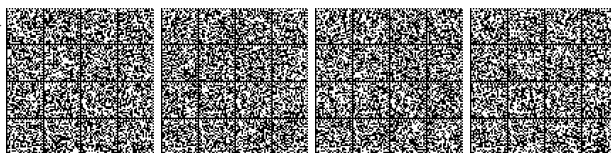
b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura PAT 2 fornita dall'Organo



Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura PAT 2 ad Assuntore Costanzo:

- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

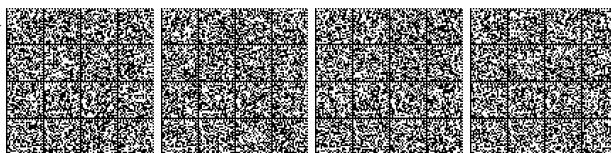
2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura PAT 2 coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura PAT 2, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

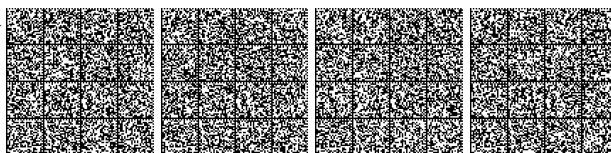
4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:



4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura PAT 2 da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura PAT 2, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura PAT 2 stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo



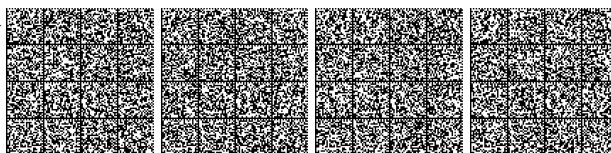
modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura PAT 2 , avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura PAT 2 .

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 20.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura PAT 2, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 1.502.249,74, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura PAT 2 per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura PAT 2 medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

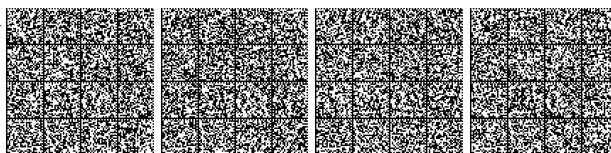
L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.



L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

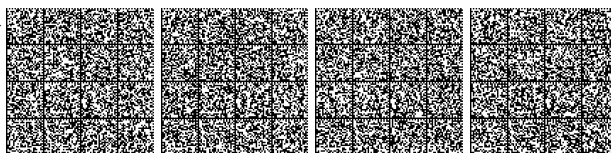
Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due



membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio



di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

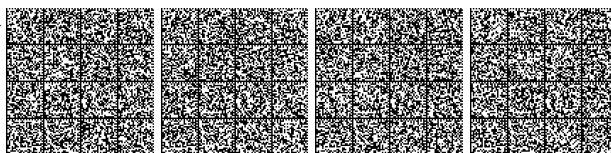
Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.

vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;

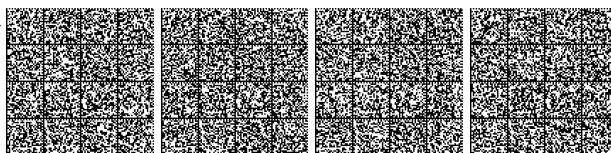
b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi



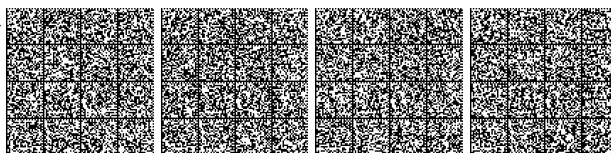
tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;

- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;

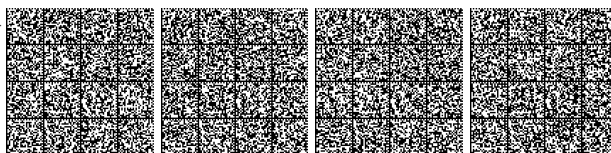


2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.
- g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.



h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura PAT 2 per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura PAT 2 medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese



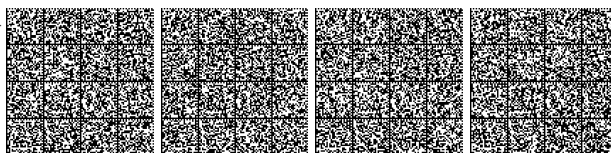
di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura PAT 2 esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura PAT 2 svincherà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata



dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6.

iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura PAT 2 .

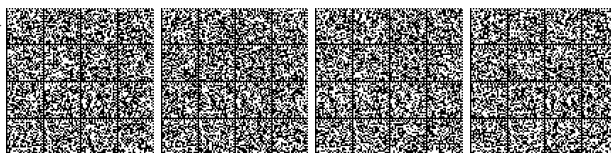
4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura PAT 2 da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura PAT 2 a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura PAT 2 ; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura PAT 2 , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura PAT 2 risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena



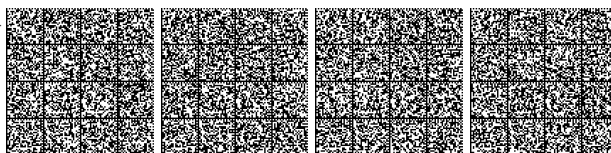
titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA



(per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi “IVA compresa”, come dal seguente esempio esplicativo.

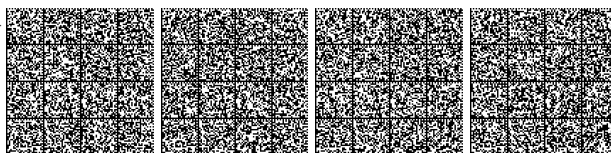
Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai “pagamenti” eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è



posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

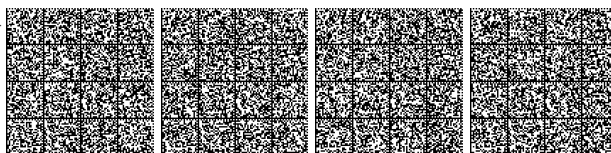
Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura PAT 2 non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

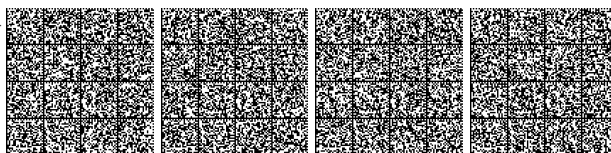


La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente "spendibile" per pagare – in compensazione – i debiti verso l'amministrazione finanziaria o verso l'Inps.



Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

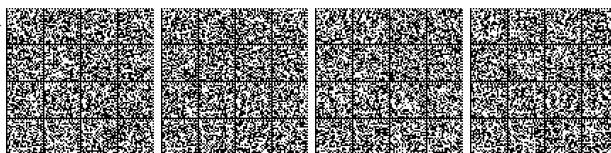
Nell'ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E' pertanto auspicabile l'omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall'attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all'Iva. E' noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

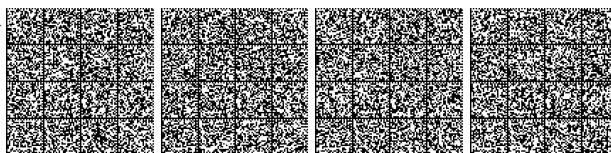
7. Suddividere in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.



Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non peggiore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo



diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

3) COGESA Spa

4) Ediltekna Srl

5) Fimalz Spa



6) FIN.IT. Spa

7) Fratelli Costanzo Spa

8) PAT 2 Srl;

9) Proter Srl

10) Scelf S.c.r.l.;

11) Scia Srl;

12) Socomar Spa;

13) Telejonica Srl;

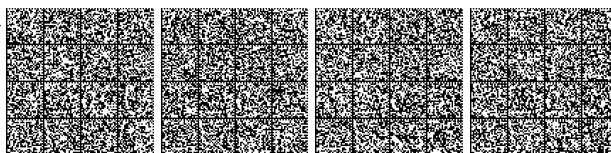
14) 3A Spa;

15) Zeutron Spa.

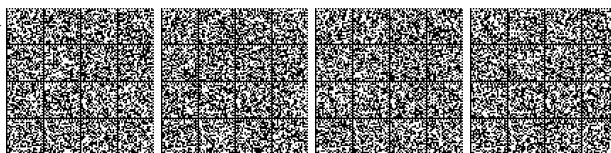
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

1. **TABELLA A;**
2. **TABELLA B;**
3. **TABELLA C;**
4. **TABELLA D;**
5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;



8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.
14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.



Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura PAT 2, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società PAT 2 in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

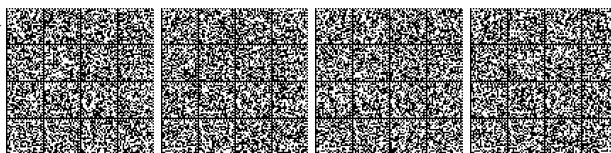
- Credito Siciliano di Acireale	1.482.249,74
Totale Liquidità	1.482.249,74

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	9.329,05
Totale crediti fiscali	9.329,05

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

Debitore	Importo
Banca Ifis	22.071,00
Impresa Gesualdi F.	10.983,00



Salinardi Giuseppe	75.827,00
Volturmo Scarl	156.114,00
Totale crediti verso terzi	264.995,00

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

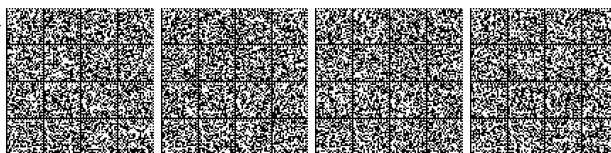
Debitore	Importo	Grado di insinuazione
FIMALZ	810.751,26	chirografo
PROTER	86.560,10	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	897.311,36	

*Società PAT 2 in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	843.344,42
- Prededuzioni ammesse con riserva	15.421,72
- Prededuzioni tardive in corso	72.888,61
- Stima costi di gestione	14.158,00
- Stima compensi Commissari	4.000,00
- Stima costi legali	0,00
- Fondo varie ed imprevisti	10.010,71
Totale Prededuzione e spese di procedura	959.823,46



Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	1.263.057,34
- Privilegio ipotecario in via definitiva	5.947.227,01
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldasferri	54.244.827,45

Privilegi residui 61.455.111,80

- Chirografi ammessi in via definitiva	7.632.372,65
- Chirografi con riserva	229.601.821,41
- Prededuzione degradata al chirografo	425.339,38
- Ipotecario degradato al chirografo	4.997.607,84
- Privilegio generale degradato al chirografo	1.257.106,57

Chirografi residui 243.914.247,85**TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO**

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati) **305.369.359,65**

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE**306.329.183,11***Società PAT 2 in A.S.***Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)**

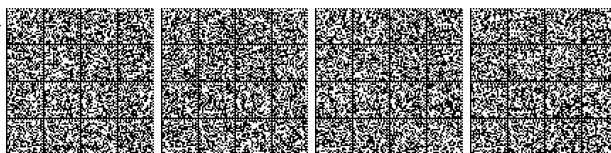
Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale
Spese di procedura	28.168,71	100,00%	28.168,71
Pre-deduzione privilegio	482.952,68	88,00%	424.998,36
Pre-deduzione privilegio con riserva	15.421,72	88,00%	13.571,11
Pre-deduzioni privilegio tardive in corso	72.888,61	88,00%	64.141,98
Pre-deduzione chirografo	360.391,74	1,00%	3.603,92
Totale pre-deduzione (a)	959.823,46		534.484,08
Privilegio ipotecario I Grado IRFIS + interessi	5.947.227,01	15,97%	949.619,17
Privilegio ipotecario Opposizione Scaldasferri	54.244.827,45	0,00%	0,00



Totale privilegiati ipotecari (b)	60.192.054,46		949.619,17
Privilegio-dipendenti	402.474,91	1,00%	4.024,75
Privilegio-professionisti	76.673,48	1,00%	766,73
Privilegio-artigiani e cooperative	41.709,18	1,00%	417,09
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	394.750,88	0,10%	394,75
Privilegio Tributi Erariali e Locali	346.715,00	0,10%	346,72
Altri privilegi	733,89	0,10%	0,73
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	1.263.057,34		5.950,77
Totale privilegiati (b + c)	61.455.111,80		955.569,94
Chirografo ammesso	7.632.372,65	0,005%	381,62
Chirografo ammesso con riserva	229.601.821,41	0,005%	11.480,09
Prededuzione degradata al chirografo	425.339,38	0,005%	21,27
Ipotecario degradato al chirografo	4.997.607,84	0,005%	249,88
Privilegio generale degradato al chirografo	1.257.106,57	0,005%	62,86
Totale chirografo (d)	243.914.247,85		12.195,72
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	306.329.183,11		
Fabbisogno concordatario 1+2+3+4			1.502.249,74
Totale di controllo	306.329.183,11		
Quadratura	0,00		
Liquidità	1.482.249,74		
Apporto dell'assuntore	20.000,00		
Totale fabbisogno concordatario	1.502.249,74		
Quadratura	0,00		

Società PAT 2 in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)



Liquidità	1.482.249,74

Apporto dell'assuntore	20.000,00

TOTALE LIQUIDITA	1.502.249,74

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura	534.484,08

Privilegiati residui	955.569,94

Chirografi residui	12.195,72

TOTALE FABBISOGNO	1.502.249,74

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13861 (A pagamento).



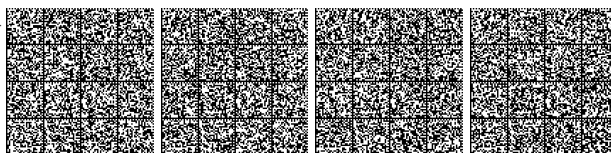
TELEJONICA S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società Telejonica S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società TELEJONICA S.R.L. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società TELEJONICA S.R.L., con sede in (95126) Catania Via Teseo, 11 , codice fiscale 00603370875, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 5 dicembre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiami del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

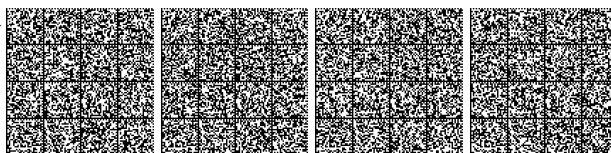
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*,

a.3 La Società TELEJONICA S.R.L./ Procedura TELEJONICA / TELEJONICA, è la TELEJONICA S.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



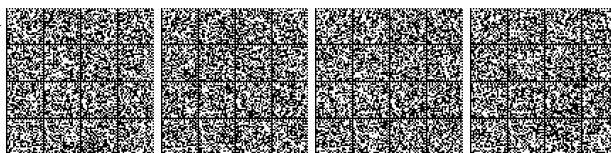
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società TELEJONICA S.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura TELEJONICA, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura TELEJONICA ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura TELEJONICA alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 20.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

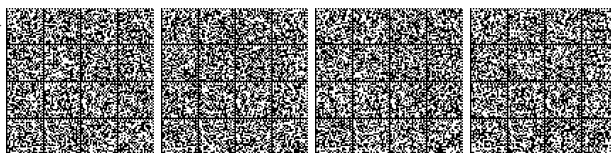
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 127.334,88) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura TELEJONICA ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 20.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 147.334,88 , il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura TELEJONICA (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura TELEJONICA ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

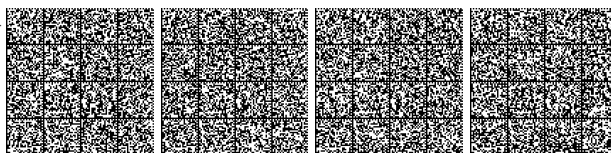
Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente



1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura TELEJONICA fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura TELEJONICA ad Assuntore Costanzo:

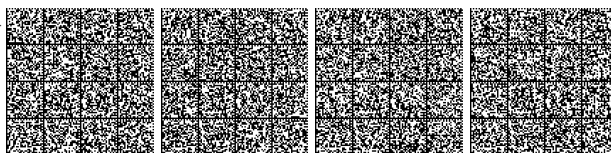
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

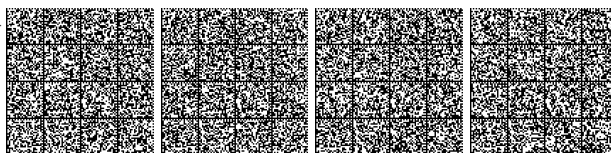
- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura TELEJONICA coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura TELEJONICA, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;



4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura TELEJONICA da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura TELEJONICA, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura TELEJONICA stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

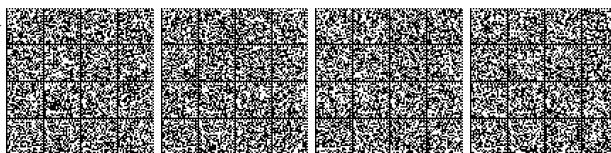


4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macri del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura TELEJONICA, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura TELEJONICA.

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 20.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura TELEJONICA, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 147.334,88 meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura TELEJONICA per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura TELEJONICA medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto



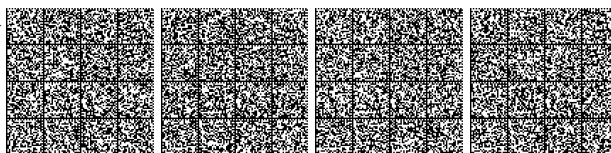
concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

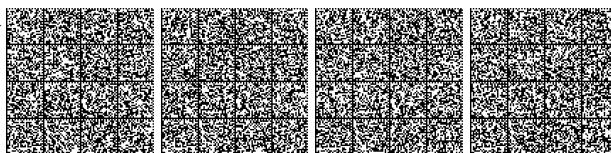
L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.



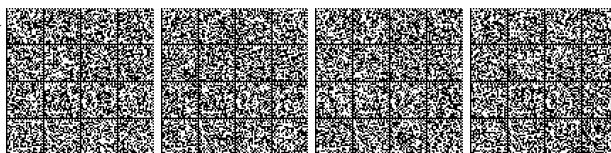
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato



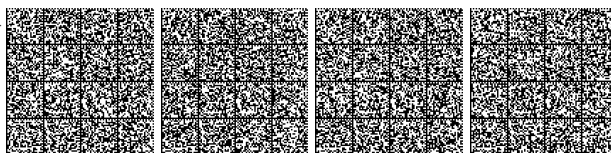
descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

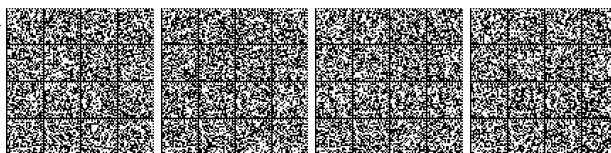


- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli



utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl " codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai

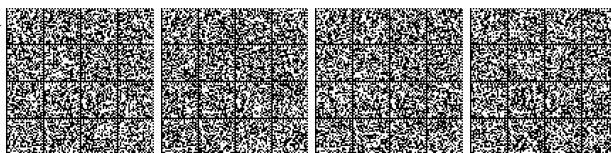


Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.

g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.

h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura TELEJONICA per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura TELEJONICA medesima nell'ambito del

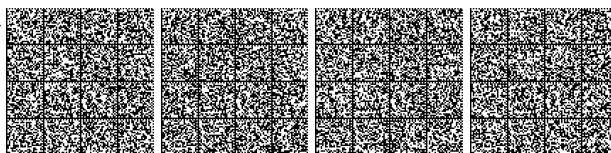


presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura TELEJONICA esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura TELEJONICA svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le



somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.

Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura TELEJONICA .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura TELEJONICA da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura TELEJONICA a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura
TELEJONICA ; e/o



(ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della

Procedura TELEJONICA , fino alla Data di Approvazione; e/o

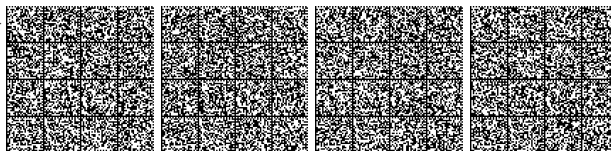
(iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;

(iiii) qualsunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura TELEJONICA risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.



4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

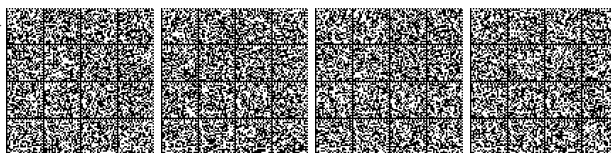
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla



procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.

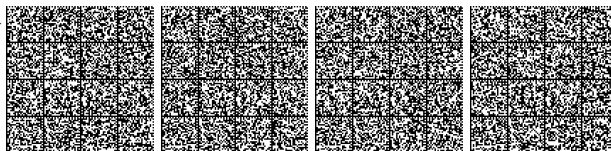
Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente – del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura TELEJONICA non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i)



i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

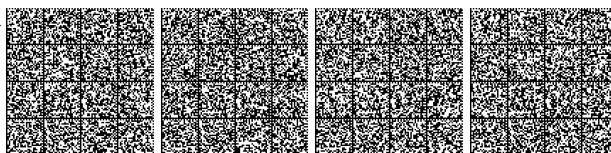
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione



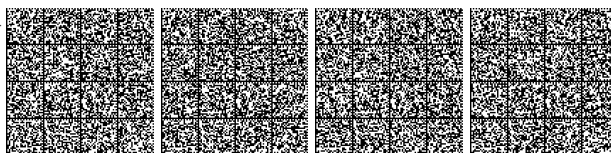
della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

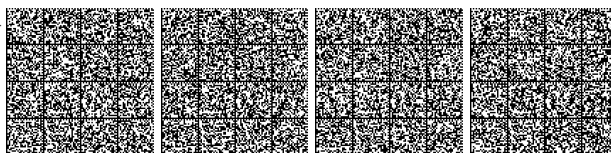


7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore



rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per l'Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, *Il nuovo diritto fallimentare*, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, *La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione*, in *Fall.*, 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, *Manuale di dir. fallimentare*, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

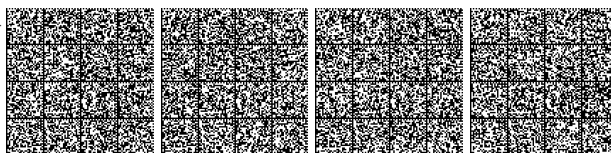
F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che l'Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

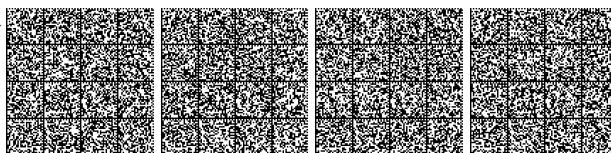


1) AISA Srl	1) Keller Meccanica Spa;
2) CARIFER S.c.r.l.	2) Italrail Spa
3) COGESA Spa	
4) Ediltekna Srl	
5) Fimalz Spa	
6) FIN.IT. Spa	
7) Fratelli Costanzo Spa	
8) PAT2 Srl;	
9) Proter Srl	
10) Scelf S.c.r.l.;	
11) Scia Srl;	
12) Socomar Spa;	
13) Telejonica Srl;	
14) 3A Spa;	
15) Zeutron Spa.	

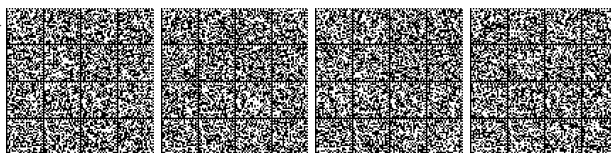
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

1. **TABELLA A;**
2. **TABELLA B;**
3. **TABELLA C;**
4. **TABELLA D;**
5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;



6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;
7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del " R E C O T TRUST";
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D'Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.'15;



8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata
allegata;
9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.
14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e
migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015,
12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice
richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura TELEJONICA ,
tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla
presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L.
Fall.

Milano-Catania, lì 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

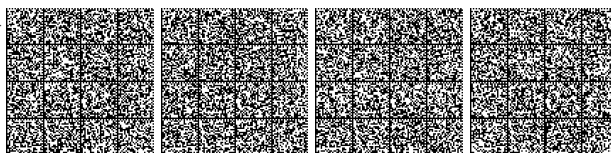
Società Telejonica in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.14

- Credito Siciliano di Acireale	101.737,08
- Credito Emiliano	25.597,80
Totale Liquidità	127.334,88



CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- IRPEG da compensare	197,80
- IRPEG a rimborso	265,46
- Siaec/cauzione	465,91
- IRES per rit. d'acconto subite maturate e maturande	4.238,68
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	13.864,95
Totale crediti fiscali	19.032,80

CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

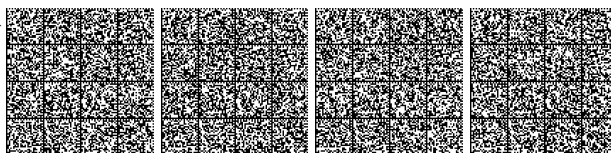
Debitore	Importo
ALLIA FABIO	6.669,18
ARTYPE	1.017,80
TAGLIARINA GIOVANNI	27.392,45
TAGLIARINA GIOVANNI	16.268,39
Totale crediti verso terzi	51.347,82

*Società Telejonica in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	262.513,07
- Prededuzioni ammesse con riserva	28.915,24
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	1.000,00



- Stima costi legali	4.358,75
- Fondo varie ed imprevisti	10.003,22
Totale Prededuzione e spese di procedura	306.790,28

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	1.284.639,73
- Privilegi ammessi con riserva e tardive in corso	4.651,02
- Privilegi ammessi opposizione in corso	266.333,03
Privilegi residui	1.555.623,78

- Chirografi ammessi in via definitiva	681.582,61
- Chirografi con riserva	11.643,67
- Privilegio degradato a chirografo	1.538.755,82
- Prededuzione degradata a chirografo	177.528,11
Chirografi residui	2.409.510,21

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO 3.965.133,99

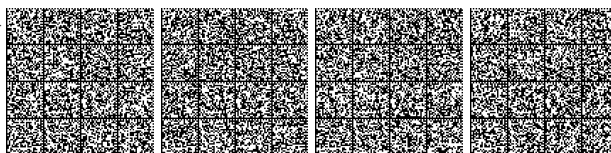
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE 4.271.924,27

2.540.278,37

*Società Telejonica in A.S.**Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)*

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale
Spese di procedura	15.361,97	100,00%	15.361,97
Pre-deduzione privilegio	132.385,69	69,00%	91.346,13
Pre-deduzione privilegio con riserva	28.915,24	69,00%	19.951,52
Pre-deduzione chirografo	130.127,38	2,00%	2.602,55
Totale pre-deduzione (a)	306.790,28		129.262,17



Privilegio-dipendenti	739.317,07	1,50%	11.089,76
Privilegio-dipendenti con riserva	777,59	1,00%	7,78
Privilegio-professionisti	68.349,78	1,00%	683,50
Privilegio-professionisti con riserva	3.873,43	1,00%	38,73
privilegio-professionisti opposizione in corso	266.333,03	1,00%	2.663,33
Privilegio Tributi Erariali e Locali	87.472,05	0,50%	437,36
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	358.468,60	0,50%	1.792,34
Altri privilegi	31.032,23	0,50%	155,16
Totale privilegiati (b + c)	1.555.623,78		16.867,96
Chirografo ammesso	681.582,61	0,05%	340,79
Chirografo ammesso con riserva	11.643,67	0,05%	5,82
Prededuzione degradata a chirografo	177.528,11	0,05%	88,76
Privilegio generale mobiliare degradato a chirografo	1.538.755,82	0,05%	769,38
Totale chirografo (d)	2.409.510,21		1.204,75
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	4.271.924,27		
Fabbisogno concordatario			147.334,88
Totale di controllo	4.271.924,27		
Quadratura	0,00		
Liquidità	127.334,88		
Apporto dell'assuntore	20.000,00		
Totale fabbisogno concordatario	147.334,88		
Quadratura	0,00		

Società Telejonica in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità

127.334,88



Apporto dell'assuntore	20.000,00

TOTALE LIQUIDITA	147.334,88

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura	129.262,17

Privilegiati residui	16.867,96

Chirografi residui	1.204,75

TOTALE FABBISOGNO	147.334,88

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13862 (A pagamento).



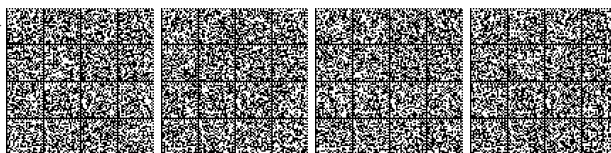
PROTER S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società PROTER S.r.l. in amministrazione straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 15 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la Società **PROTER S.r.l. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società PROTER- Produzioni Tecniche Riunite S.r.l., con sede in (95045) Misterbianco (CT) –Via Carlo Marx n. 19, codice fiscale 01194730873, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 maggio 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

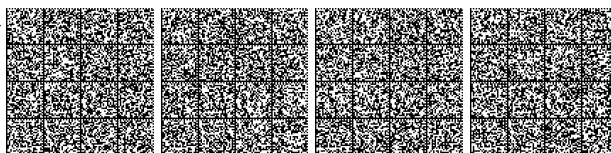
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società PROTER - Produzioni Tecniche Riunite S.r.l./ Procedura PROTER/ PROTER, è la PROTER S.r.l. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



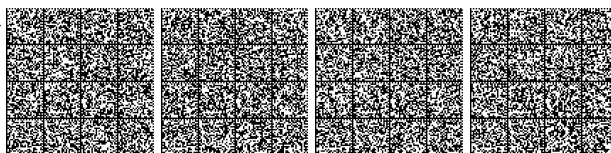
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società PROTER S.r.l in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura PROTER, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura PROTER ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura PROTER alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 200.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato, nonché dei proventi del Recot Trust di cui al successivo paragrafo 4.8..



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

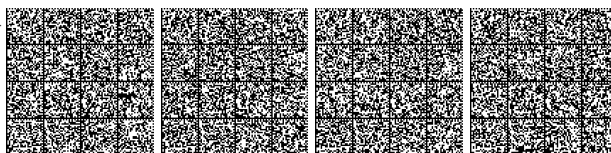
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta;
 - 3) le cause nei confronti di Colacem Spa, Italcementi Spa e Sila Spa;
- (c) retrocessione a favore di alcune classi di creditori degli incassi degli immobili conferiti nel Recot Trust descritto al successivo 4.8..

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui ai punti (b) e (c).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 7.989,03) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura PROTER ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 200.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 207.989,03 , il tutto come meglio descritto e



dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alle lettere (b) e (c) di cui al precedente punto a.10.

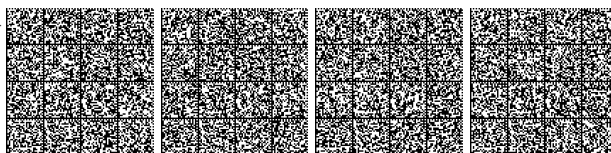
a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura PROTER (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura PROTER ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;



b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura PROTER fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura PROTER ad Assuntore Costanzo:

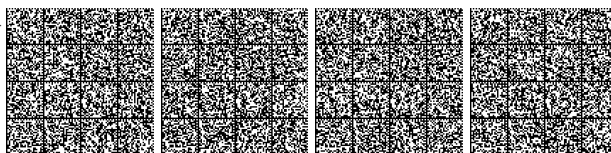
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura PROTER coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura PROTER, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;

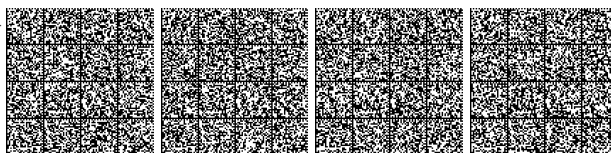


(iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura PROTER da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura PROTER, sul conto corrente bancario intestato alla



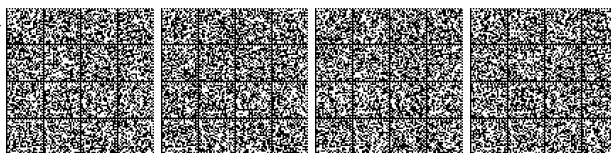
Procedura PROTER stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura PROTER, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura PROTER.

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 200.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura PROTER, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 207.989,03 meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura PROTER per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura PROTER medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale



possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

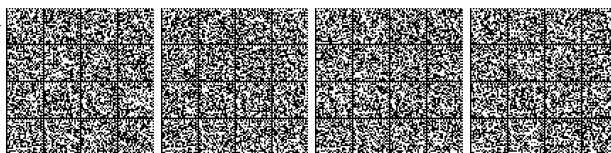
L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che consegnerà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.



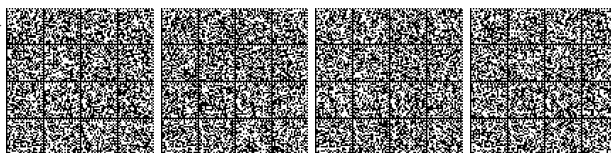
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli COSTANZO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario, la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato



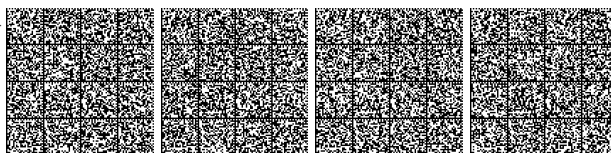
descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

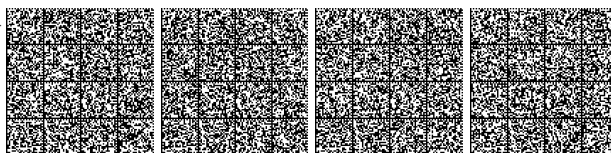


- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli



utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai

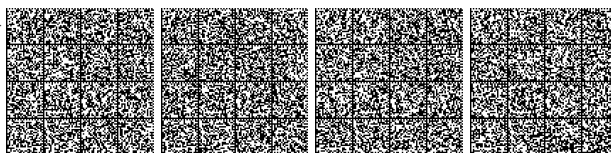


Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.

g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.

h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire " l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura PROTER per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura PROTER medesima nell'ambito del

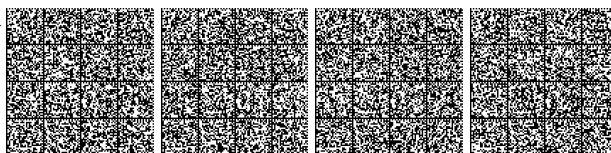


presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura PROTER esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

Per i creditori il Fabbisogno Concordatario è, altresì, aumentato per effetto dei proventi che saranno incassati dalla vendita e dai frutti degli immobili che la presente proposta prevede di trasferire al Recot Trust, (Real Estate Costanzo Trust in sigla Recot Trust) che sarà costituito da Assuntore Costanzo Srl con l'esclusiva finalità liquidatoria del patrimonio immobiliare a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa di prelazione.

A tal fine Assuntore Costanzo chiede che il decreto di omologa del presente concordato preveda l'intestazione degli immobili (di cui all'Allegato I del documento di Presentazione del Recot Trust) a favore del Recot Trust ed inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ordine di cancellazione delle relative formalità ipotecarie e pregiudizievoli, previsto nel medesimo decreto di omologa, sia materialmente emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, progressivamente all'aggiudicazione o al trasferimento di ciascun immobile, entro trenta giorni dalla richiesta del Trustee, affinché la

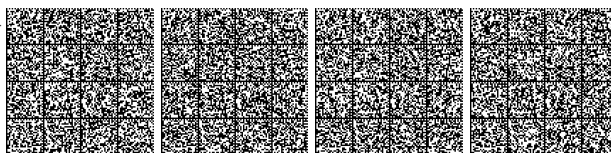


competente "Conservatoria", Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, possa procedere a ricevere gli annotamenti per la cancellazione delle formalità. Fermo restando che i creditori concorsuali, e in particolare i creditori ipotecari, non potranno -in alcun modo e a nessun titolo- agire esecutivamente in via individuale contro il Recot Trust, strumento che rientra nella piena e conforme esecuzione del concordato.

Nell'ambito della disciplina del Trust, regolata nella presentazione allegata sub 12, si precisa che è esclusa qualsivoglia ipotesi di attribuzione ad Assuntore Costanzo degli immobili conferiti nel Recot Trust.

4.9 Nella misura in cui la Procedura PROTER svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non riscosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.



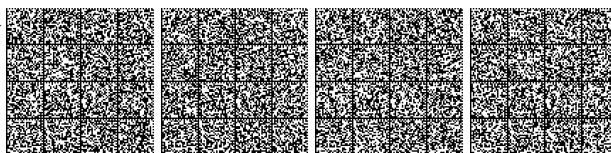
Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettere (b) (c) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura PROTER.

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura PROTER da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta. **4.13** Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura PROTER a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura PROTER; e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura PROTER, fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;
- (iiii) qualunque altra causa;

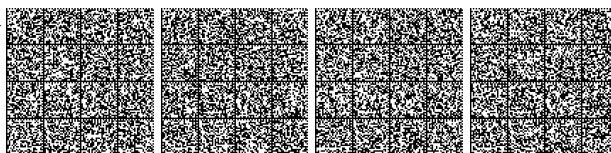


la residua esposizione debitoria della Procedura PROTER risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori - sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei



contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

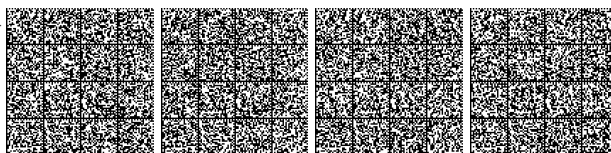
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell' imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.



Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura PROTER non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi sia il preventivo



consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

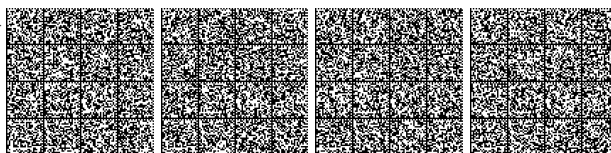
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva



così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

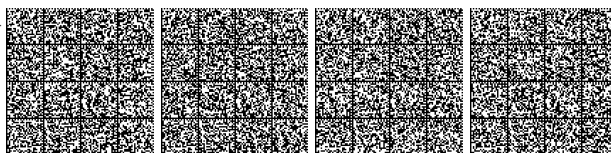
Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddividere in classi dei creditori secondo la Tabella C

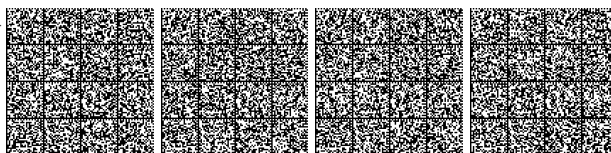
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli



stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti,



superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.LLI COSTANZO S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

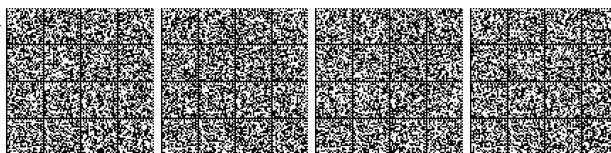


- 3) COGESA Spa
- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

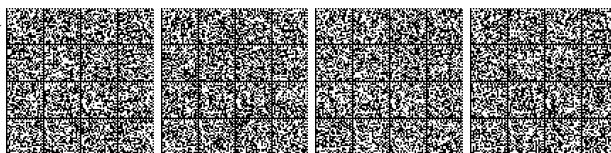
9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo



della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;

7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “ R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 lf 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;



9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.

14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura PROTER, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società PROTER in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

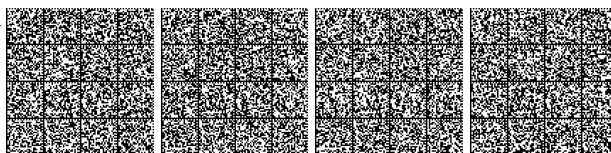
Valori
contabili
ovvero
valori
nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- Banco popolare Siciliano	<u>7.989,03</u>
Totale Liquidità	7.989,03

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- IRPEG da compensare	310,91
- IRPEG a rimborso	24.888,06



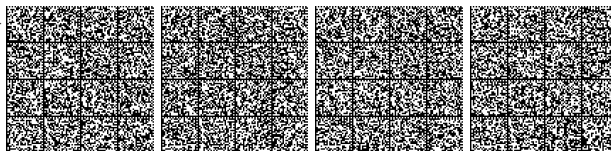
- ILOR a rimborso	11.376,51
- IRES per rit. d'acconto subite maturato	
e maturando al 30.09.2014	4.737,68
- Iva a riporto/rimborso maturata e	
maturanda	<u>227.784,37</u>
Totale crediti fiscali	269.097,53

**CREDITI VERSO TERZI (agg. al
31.12.2014)**

Debitore	Importo
AIOSA ANTONINO	4.285,00
ALOX SPA	14.726,00
BERNA NASCA GIACOMO	6.524,00
BETONEDIL SRL	6.529,00
C.I.S. DI VARIO LUCA & C	12.550,00
C.I.S.M. SNC	6.732,00
C.M.R.G. DI SALADINI & C	29.150,23
CO. A. PRE.	4.339,00
CO. PA. COSTRUZIONI SRL	133.470,82
COMUNE DI MESSINA	123.279,90
CONDORELLI CARMELO	11.540,00
COOP MURATORI CEMENT	2.481,00
COSENTINO MARIA	2.548,85
COSTA FRANCESCA	6.344,72
D'ANGELO MICHELE	4.906,00

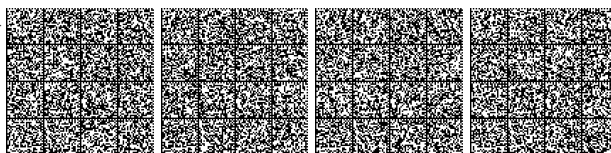


FABIANO FRANCESCO	2.226,00
FARO FERDINANDO	9.985,00
FINEDIL SRL	34.607,00
GEC	78.366,55
I.A.C.P. ENNA	105.357,00
I.P.L.A. SCAR	75.244,69
IMEA PREFABBRICATI	78.000,00
MARTELLA VINCENZO	7.773,56
MASIBILE VITO	17.368,55
MEDITERRANEA ZINCO	13.627,64
MIRENNA F.LLI SNC	21.393,66
OLIVA FRANCESCO	43.149,61
PELUSO CARMELO	3.169,96
PREFETTURA DI CT	11.073,14
PRETURA	258,23
R.G.S. RAPPRES. GENER.	6.680,52
S.C.L. MONTANARIE COSTR	251.460,00
SOC. COOP ZAFFIRO A R. L.	20.093,35
SOLARIS SRL	49.453,00
TECNOQUADRI COOP	11.597,19
ZAPPALA' VINCENZO	<u>2.575,00</u>
	1.212.866,1

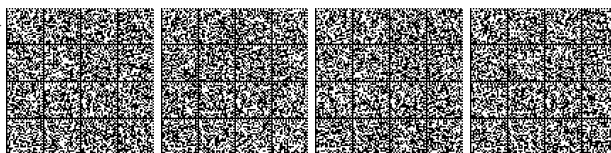
Totale crediti verso terzi**7**

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al**31.12.2013)**

Debitore	Importo	Grado di
		insinuazione
		pre-deduzione
3A	17.881,70	chirografo
		pre-deduzione
AISA	293.401,51	chirografo
		pre-deduzione
CARIFER	1.679,54	chirografo
COBNA		
		pre-deduzione
COGESA	3.233,20	chirografo
		pre-deduzione
EDILTEKNA	376.454,62	chirografo
	2.563.802,9	pre-deduzione
F.LLI COSTANZO	7	chirografo
		pre-deduzione
FIMALZ	95,51	chirografo
		pre-deduzione
FINIT	67.548,40	chirografo
		pre-deduzione
PAT 2	17.622,44	chirografo
		pre-deduzione
SCELF	314,05	chirografo



		pre-deduzione
SCIA	155.371,43	chirografo
		pre-deduzione
SOCOMAR	50.043,25	chirografo
		pre-deduzione
TELEJONICA	1.287,73	chirografo
		pre-deduzione
ZEUTRON	44.511,50	chirografo
	1.861.611,7	
3A	2	chirografo
AISA	769,62	chirografo
CARIFER	175.041,03	chirografo
F.LLI COSTANZO	5.564,11	chirografo
FINIT	5.319,58	chirografo
PAT 2	8,59	chirografo
SOCOMAR	1.020,21	chirografo
TELEJONICA	656,34	chirografo
	4.132.210,9	
ZEUTRON	<u>0</u>	chirografo
	9.775.449,9	
Totale crediti infra-gruppo	6	



CAUSE ATTIVE

	RG I
Convenuto	grado
ALCAN ALLUMINIO SPA	2750/01
CAPPELLO ANTONINO AUTOTRASP.	2803/01
CENTRO CUSCINETTI SAS	2802/01
CESAME SPA	1531/01
ELETTRO JOLLY SDF	2970/01
EMMEPI di CAVALLARO	2807/01
F.LLI PAVONE SNC	2809/01
IND. SICILIA CEMENTI SRL	1692/01
ITALCEMENTI	2800/01
LA PERLA JONICA SRL	2795/01
MEGA SRL	2804/01
MIBA SRL	3050/01
OBERLECHNER JOHANN	2673/01
ONDULIT ITALIA SPA	2971/01
OTTONE & MELODA SPA	2671/01
PIRRERA & C SNC	2796/01
PRESYSTEM SRL	2811/01
RENNA AUTO OFF. AUT.	2797/01
SIDERCOMFER SRL	2799/01
UNO PREF	2927/01



UNITA' IMMOBILIARI

Provincia	Comune	Fgl	Part
			20,26,31,32,33,41A,42A,173,1
			74,261,271/
	Aci S.		235,573,574,575,581,658,659,
CT	Antonio	4/5	660
	Aci S.		44A,45,68A,238/192,193,237,
CT	Antonio	4/5	289A,567,577
	Aci S.		14,19,241,242/148,566,572,67
CT	Antonio	4/5	8,679,680,681
	Aci S.		
CT	Antonio	5	238A
			11,20,27,28,29,32,41,81,145,1
	Misterbianc		48,149,156,177,214,866,867,8
CT	o	17	68,869,870,871,872,864

Società *PROTER in A.S.*

Tabella B (Passivo Concorsuale)

Crediti residui

Passivo

Valori contabili

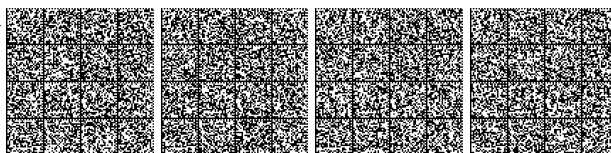
ovvero valori nominali

al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva

15.463.315,53



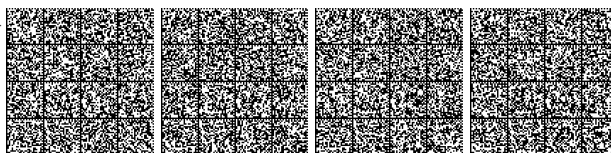
- Prededuzioni ammesse con riserva	267.802,77
- Prededuzioni tardive in corso	
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	71.000,00
- Stima altri imprevisti	35.972,29
- Fondo varie ed imprevisti	<u>29.717,73</u>
Totale Prededuzione e spese di procedura	15.867.808,32

Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	6.298.528,07
- Privilegio ammesso con riserva	34.080,00
- Privilegio Tardive	5.570.457,88
- Privilegio ipotecario	63.501.676,25
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldaferrì	268.548.687,94
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldaferrì trasferito a Recot Trust	268.522.899,45

Privilegi residui 343.927.641,65

Chirografo ammesso	41.405.308,57
Chirografo ammesso con riserva	255.339.513,11
Ipotecario degradato al chirografo	63.501.676,25
Privilegio generale degradato al chirografo	11.884.981,49
Chirografo opposizioni in corso	52.894.054,84
Chirografo tardive in corso	7.022.715,81
Prededuzione degradata al chirografo	9.091.468,88

Chirografi residui 441.139.718,95

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **785.067.360,60**

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **800.935.168,92**

751.548.511,42

26.136.690,26

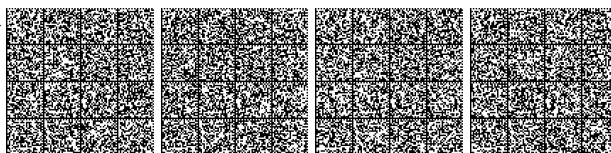
Società PROTER in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	136.690,02	100,00%	136.690,02	
Pre-deduzione privilegio	4.080.109,23	0,10%	4.080,11	
Pre-deduzione privilegio con riserva	267.802,77	0,10%	267,80	
Pre-deduzione chirografo	4.752.657,45	0,10%	4.752,66	
Pre-deduzione Privilegio ICI IMU su immobili da vendere	6.630.548,85	da trasferire a Recot Trust	0,00	
Totale pre-deduzione				
(a)	15.867.808,32		145.790,59	1
Privilegio ipotecario	63.501.676,25	da trasferire a Recot Trust	0,00	
Privilegio ipotecario Opp.Scaldaferri	268.522.899,45	da trasferire a Recot Trust	0,00	
Totale privilegiati ipotecari				
(b)	332.024.575,70		0,00	2
Privilegio-dipendenti	1.176.270,59	0,50%	5.881,35	
Privilegio-professionisti	163.494,39	0,50%	817,47	
Privilegio-artigiani e cooperative	171.504,13	0,50%	857,52	
Privilegio-artigiani e cooperative con riserva	34.080,00	0,50%	170,40	



Privilegio Contr. Ass.vi e				
Previdenziali	1.062.079,80	0,10%	1.062,08	
Privilegio Tributi Erariali				
e Locali	2.545.852,29	0,10%	2.545,85	
Privilegio Tributi Erariali e Locali				
tardive	5.570.457,88	0,10%	5.570,46	
Altri privilegi	1.179.326,87	0,10%	1.179,33	
Totale privilegiati diversi da				
ipotecari (c)	11.903.065,95		18.084,46	3
Totale privilegiati				
(b + c)	343.927.641,65		18.084,46	
Chirografo ammesso	37.560.876,50	0,01%	3.756,09	
Chirografo ammesso				
Scaldaferri	3.844.432,07	0,01%	384,44	
Chirografo ammesso				
con riserva	1.299.028,27	0,01%	129,90	
Chirografo ammesso con riserva				
Scaldaferri	254.040.484,84	0,01%	25.404,05	
Ipotecario non Scaldaferri degradato				
al chirografo	63.501.676,25	0,01%	6.350,17	
Privilegio generale degradato al				
chirografo	11.884.981,49	0,01%	1.188,50	
Chirografo Opposizioni				
in corso	52.894.054,84	0,01%	5.289,41	
Chirografo Tardive				
in corso	7.022.715,81	0,01%	702,27	
Prededuzione degradata al				
chirografo	9.091.468,88	0,01%	909,15	
Totale chirografo				
(d)	441.139.718,95		44.113,98	4



Totale passivo soddisfatto + b + c + d)	(a)			
		800.935.168,92		
Fabbisogno concordatario				
1+2+3+4		207.989,03		207.989,03
Totale di controllo		800.935.168,92		
Quadratura		0,00		
Liquidità		7.989,03		
Apporto dell'assuntore		200.000,00		
Totale fabbisogno concordatario		207.989,03		
Quadratura		0,00		

Società PROTER in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

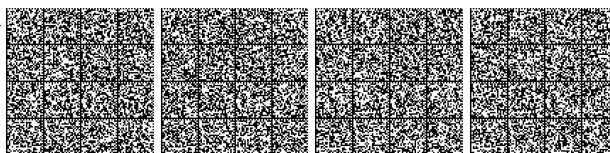
Liquidità	7.989,03
Apporto dell'assuntore	200.000,00
TOTALE LIQUIDITA	207.989,03

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Predeuzioni e spese di procedura	145.790,59
Privilegiati residui	18.084,46
Chirografi residui	44.113,98
TOTALE FABBISOGNO	207.989,03

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13863 (A pagamento).



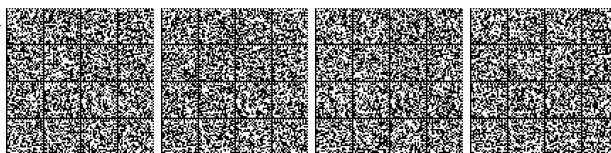
S.C.E.L.F. S.R.L.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società S.C.E.L.F. S.r.l. in amministrazione straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 15 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la **Società S.C.E.L.F. S.R.L. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostanzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società S.C.E.L.F. S.R.L. Società Consortile Esecuzione Lavori Ferroviari, con sede in (95045) Misterbianco (Catania) Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 02270520873, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 aprile 1998. Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiamanti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

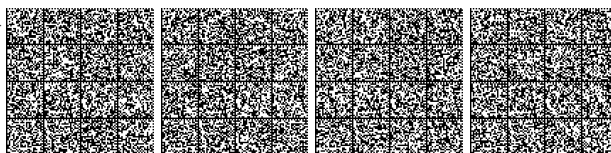
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società S.C.E.L.F. S.R.L./ Procedura S.C.E.L.F. / S.C.E.L.F. , è la S.C.E.L.F. S.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



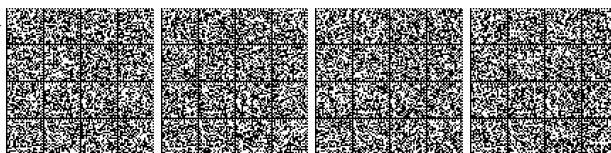
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell'Istanza per l'autorizzazione al deposito di proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società S.C.E.L.F. S.R.L. in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura S.C.E.L.F. , nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura S.C.E.L.F. ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura S.C.E.L.F. alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 30.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato.



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

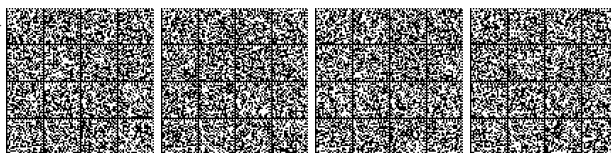
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.lli Costanzo S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta.

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui al punto (b).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 476,05) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura S.C.E.L.F. ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 30.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 30.476,05, il tutto come meglio descritto e dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alla lettera (b) di cui al precedente punto a.10.



a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura S.C.E.L.F. (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura S.C.E.L.F. ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

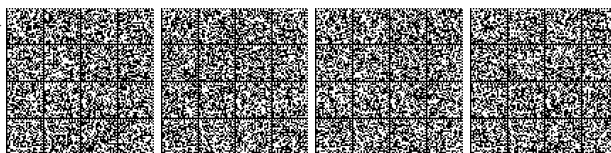
Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b. Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;

b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente



1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura S.C.E.L.F. fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura S.C.E.L.F. ad Assuntore Costanzo:

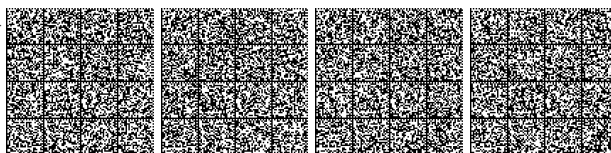
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

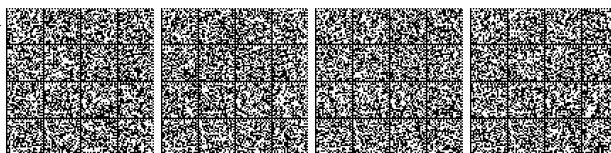
- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura S.C.E.L.F. coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura S.C.E.L.F., senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;
- (iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;



4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura S.C.E.L.F. da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura S.C.E.L.F., sul conto corrente bancario intestato alla Procedura S.C.E.L.F. stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

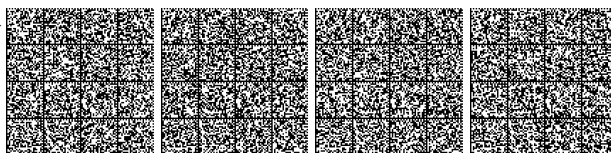


4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura S.C.E.L.F. , avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura S.C.E.L.F. .

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 30.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura S.C.E.L.F. , ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 30.476,05, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura S.C.E.L.F. per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura S.C.E.L.F. medesima nell'ambito del presente concordato, affinché l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.



L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che consegnerà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

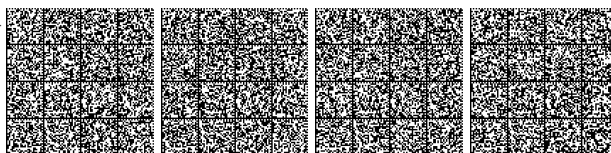
Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

- i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:
 - 40 % per crediti e le cause attive in generale;
 - 65 % solo per i crediti infragruppo;
 - 100 % solo per i crediti verso Fed Spa;
 - 100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.
- ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.
- iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.Ili Costanzo S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai



tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.

- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a



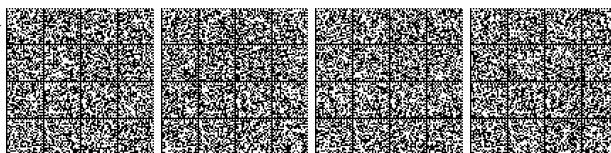
percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

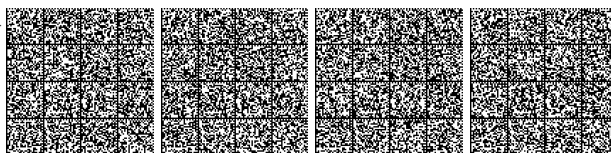
- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:
- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;



- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:



1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunziare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinunzia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.lli Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl" codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.

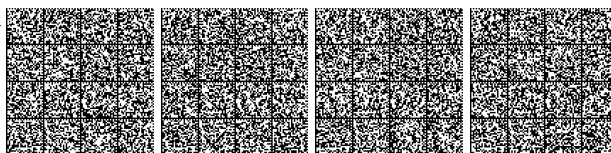


g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte)

che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà
fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.

h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura S.C.E.L.F. per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura S.C.E.L.F. medesima nell'ambito del presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore

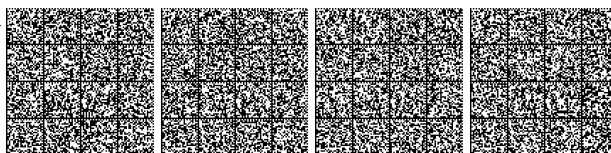


rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura S.C.E.L.F. esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

4.9 Nella misura in cui la Procedura S.C.E.L.F. svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.



Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettera (b) e 4.6. iv).

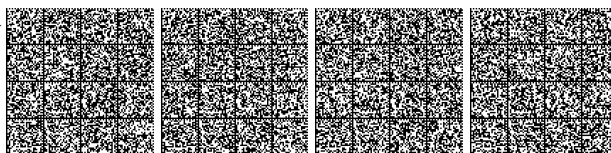
4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura S.C.E.L.F. .

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura S.C.E.L.F. da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta.

4.13 Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura S.C.E.L.F. a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura S.C.E.L.F. ;
e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della Procedura S.C.E.L.F. , fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;

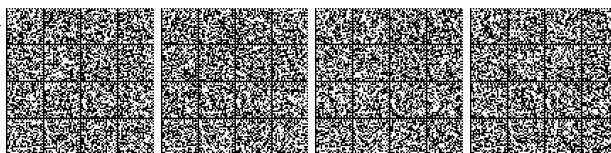


(iiii) qualunque altra causa;

la residua esposizione debitoria della Procedura S.C.E.L.F. risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato. Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori - sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei



contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

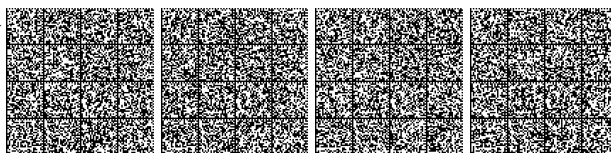
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell'imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.



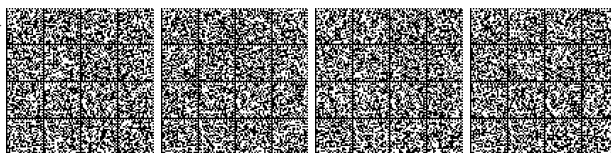
Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura S.C.E.L.F. non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi



sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

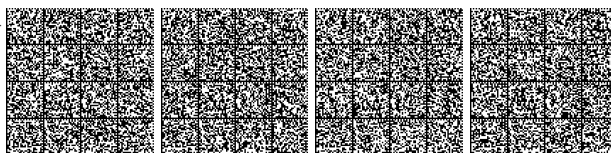
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente



“spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

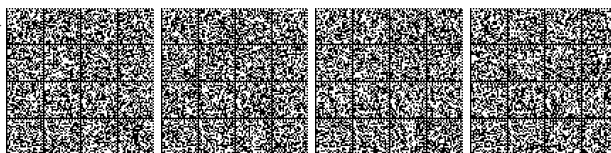
Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.lli COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddivide in classi dei creditori secondo la Tabella C

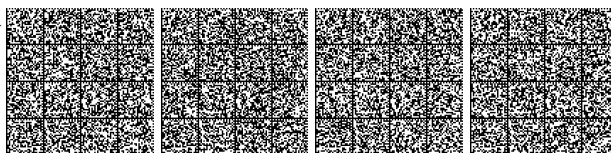
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state



rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti, superiore a quella di rango superiore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore



Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo F.lli Costanzo S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo: e per tutte le società del Gruppo Keller:

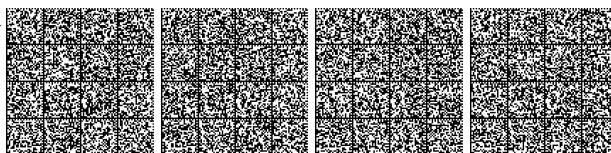
1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa

3) COGESA Spa

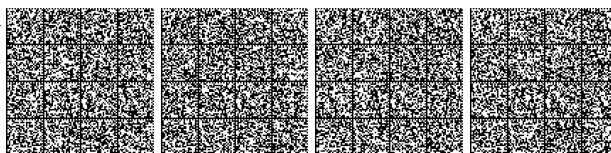


- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

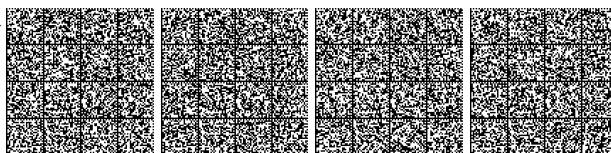
Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici della Procedura ;



7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;
8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;
9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;
10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;
11. Stato passivo;
12. Presentazione del “ R E C O T TRUST”;
13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:
 1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;
 2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;
 3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;
 4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;
 5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;
 6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;
 7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;
 8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;
 9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.



14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura S.C.E.L.F. , tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, li 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società SCELFL in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

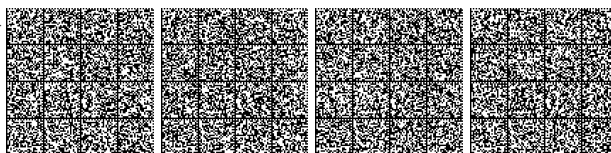
Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2014

- Intesa San Paolo Spa	476,05
Totale Liquidità	476,05

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	123.720,53
Totale crediti fiscali	123.720,53



CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

Debitore in contenzioso	Importo
IRA COSTRUZIONI - prededuzione	2.194.633,00
IRA COSTRUZIONI - chirografo	954.780,00
BOCAMI DI GARIBALDI	<u>518.418,00</u>
Totale crediti verso terzi	3.667.831,00

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

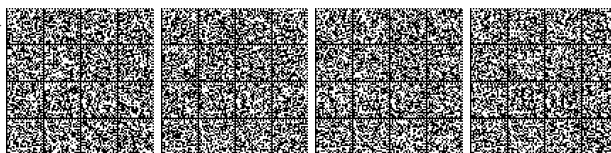
Debitore	Importo	Grado di insinuazione
F.LLI COSTANZO	687.270,86	pre-deduzione chirografo
F.LLI COSTANZO	4.120.214,19	chirografo
SOCOMAR	<u>1.443.181,67</u>	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	6.250.666,72	

*Società SCELFI in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)****Crediti residui**

Passivo	Valori contabili ovvero valori nominali al 31.01.2014

Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	611.826,49
- Prededuzioni ammesse con riserva	0,00
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	10.000,00
- Stima costi legali	15.000,00
- Fondo varie ed imprevisti	<u>505,31</u>
Totale Prededuzione e spese di procedura	637.331,80



Stato passivo:

- Privilegi ammessi in via definitiva	3.903.570,57
- Privilegi ammessi con riserva	4.897.218,67
- Privilegi tardive in corso	5.202,08
Privilegi residui	8.805.991,32

- Chirografi ammessi in via definitiva	16.521.224,59
- Chirografi con riserva	65.293.528,38
- Chirografi accantonati per tardive in corso	23.914,06
- Privilegio generale degradato al chirografo	8.805.110,72

Chirografi residui **90.643.777,75**

TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO **99.449.769,07**

(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE **100.087.100,87**

quadratura stato passivo	91.256.484,84
	8.805.110,72
	25.505,31
	100.087.100,87

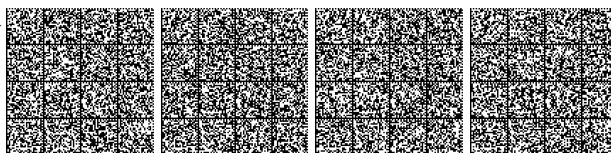
Società SCEL F in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale	
Spese di procedura	25.505,31	25,00%	6.376,33	
Pre-deduzione privilegio	553.916,36	2,50%	13.847,91	
Pre-deduzione chirografo	57.910,13	2,00%	1.157,83	



Totale pre-deduzione (a)	637.331,80		21.382,07	1
Privilegio-dipendenti	276.142,63	0,01%	27,61	
Privilegio-professionisti	587.793,24	0,01%	58,78	
Privilegio-professionisti con riserva	57.766,74	0,01%	5,78	
privilegio-professionisti tardive in corso	5.202,08	0,01%	0,52	
Privilegio-artigiani e cooperative	6.028,53	0,01%	0,60	
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	158.566,04	0,01%	15,86	
Privilegio Tributi Erariali e Locali	2.874.599,08	0,01%	287,46	
Privilegio Tributi Erariali e Locali riserva	4.839.451,93	0,01%	483,95	
Altri privilegi	441,05	0,01%	0,04	
Totale privilegiati (b)	8.805.991,32		880,60	2
Chirografo ammesso	16.521.224,59	0,009%	1.486,91	
Chirografo ammesso con riserva	65.293.528,38	0,009%	5.876,42	
Chirografo tardive in corso	23.914,06	0,009%	2,15	
Prededuzione degradata al chirografo	615.949,73	0,009%	55,44	
Privilegio generale degradato al chirografo	8.805.110,72	0,009%	792,46	
Totale chirografo (c)	91.259.727,48		8.213,38	3
Totale passivo soddisfatto (a + b + c)	100.703.050,60			
Fabbisogno concordatario (1 + 2 + 3)			30.476,05	
Totale di controllo	100.087.100,87			
Quadratura	615.949,73			
Liquidità	476,05			
Apporto dell'assuntore	30.000,00			



Incasso crediti infra-gruppo	0,00
Totale fabbisogno concordatario	30.476,05
Quadratura	0,00

Società SCELFI in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

Liquidità 476,05

Apporto dell'assuntore 30.000,00

TOTALE LIQUIDITA 30.476,05

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura 21.382,07

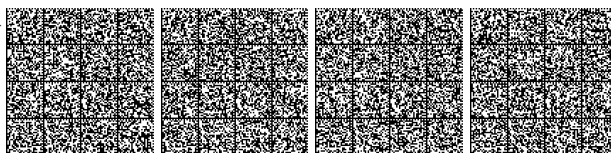
Privilegiati residui 880,60

Chirografi residui 8.213,38

TOTALE FABBISOGNO 30.476,05

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13864 (A pagamento).



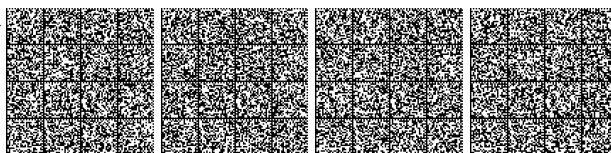
ZEUTRON S.P.A.*in amministrazione straordinaria**Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999*

I commissari liquidatori della società Zeutron S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Avv. Sebastiano Leonardi, Dott. Diego Montanari e Dott.ssa Carmela Regina Silvestri, comunicano che, in data 16 settembre 2015, "Assuntore Costanzo srl ASU" ha depositato, presso il competente Tribunale di Catania, la "Proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L.F. e 78 D. Lgs. N. 270/1999", giusta autorizzazione con Decreto prot. n. 0159961 del 10 settembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, AOO_Politiche industriali e Tutela, proposta che integralmente di seguito si riporta:

TRIBUNALE DI CATANIA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi degli
Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. n. 270/1999

per la Società **ZEUTRON S.p.A. in Amministrazione Straordinaria**, in persona dei Commissari Liquidatori Dottor Diego Montanari, Dottoressa Carmen Silvestri, Avvocato Sebastiano Leonardi, giusta autorizzazione ex art.214 l.f. del **Ministero dello Sviluppo Economico** rilasciata con **Decreto Ministeriale del 10.09.2015** prodotto in allegato sub 13.

La Società Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico, con sede legale in Corso Venezia n. 35 (20121) Milano, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, numero iscrizione al Registro Imprese di Milano REA MI - 1904545, codice fiscale e partita iva 06626600966, in persona del Procuratore Speciale Dottor Filippo Bono, nato a Pavia (PV) il 23 agosto 1963 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 35 (codice fiscale BNO FPP 63M23 G388C) (nel prosieguo, "**Assuntore Costanzo**" ovvero l' "**Assuntore**"), rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avvocato Francesca La Spada (codice fiscale LSP FNC 79L41 H501C), con studio in Milano Corso Venezia n. 35, e dall'Avvocato Andrea Testuzza (codice fiscale TST NDR 69M05



C351W), in (95100) Catania, Piazza Trento n. 2, presso il cui studio viene eletto domicilio (si indica per le comunicazioni di sentenze e ordinanze il numero di fax 1786010770 ed anche le seguenti Pec andrea.testuzza@pec.ordineavvocaticatania.it e flaspada.assuntorecostranzosrl@pec.it) espone.

a. Viste e condivise le seguenti definizioni:

a.1 La Proposta, è la presente proposta di concordato formulata con riferimento alla Società ZEUTRON Spa, con sede in (95045) Misterbianco (CT) – Corso Carlo Marx n. 19, codice fiscale 00578590879, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 ottobre 1996.

Si precisa che il Decreto Ministeriale del 10.09.2015, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha autorizzato il deposito presso codesto Tribunale della Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata dalla esponente con le note ed i chiami del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015, documenti tutti allegati sub 14.

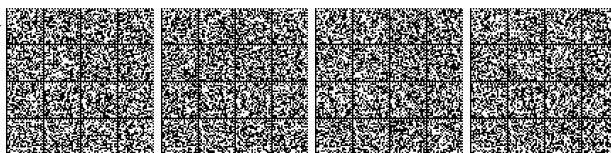
La presente Proposta ripropone in un unico atto, anche per comodità di lettura, sia i contenuti della precedente del 20.02.2015, che le modifiche successive, atti tutti contemplati ed autorizzati dal Decreto Ministeriale citato.

a.2 La Proponente, è la società che assume i correlati impegni concordatari di cui *infra*;

a.3 La Società ZEUTRON S.p.A./ Procedura ZEUTRON/ ZEUTRON, è la ZEUTRON S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;

a.4 L'Organo Commissariale, è il Collegio dei Commissari liquidatori;

a.5 Il Tribunale, è il competente Tribunale di Catania;



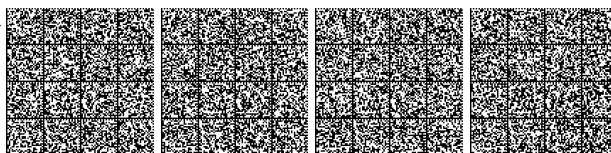
a.6 La Data di Presentazione, è la data di presentazione dell' Istanza per l'autorizzazione al deposito della presente proposta di concordato ai sensi degli Articoli 214 L. Fall. e 78 D. Lgs. 270/1999 per la Società ZEUTRON S.r.l in Amministrazione Straordinaria;

a.7 La Data di Approvazione, è la data dell'intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato;

a.8 La Massa Attiva, è l'insieme delle componenti attive della Società, formate dalle risorse disponibili e dalla liquidità esistente, dalle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima, ivi compresi i crediti vantati dalla procedura ZEUTRON, nonché tutti i rapporti attivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente dalla Proponente, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura ZEUTRON ad Assuntore Costanzo;

a.9 Il Passivo Concorsuale, è costituito dalle risultanze dello Stato passivo della Società, relative ai residui crediti in prededuzione (comprese le spese della procedura), privilegiati e chirografari, nonché da tutti i rapporti passivi ivi inclusi i contenziosi pendenti, quale risultante dalla *due diligence* condotta preventivamente da Assuntore Costanzo, ivi comprese le successive variazioni intervenute sino alla Data di Presentazione, se e in quanto tempestivamente comunicate dalla Procedura ZEUTRON alla Proponente;

a.10 L'Apporto, è il corrispettivo messo a disposizione da Assuntore Costanzo per l'esecuzione del concordato, pari a Euro 140.000,00 in contanti, oltre all'incasso dei proventi della gestione dei crediti e delle cause attive, come di seguito illustrato, nonché dei proventi del Recot Trust di cui al successivo paragrafo 4.8..



Per meglio chiarire quanto sopra indicato, ed al fine di fornire un maggior dettaglio,

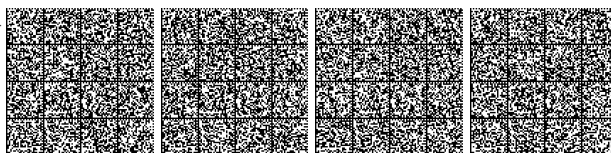
l'Apporto è quanto messo a disposizione dell'Assuntore attraverso:

- (a) conferimenti diretti di liquidità;
- (b) retrocessione a favore della massa dei creditori di parte degli incassi inerenti le posizioni creditorie (incluse anche quelle afferenti le cause attive) vantate verso terzi soggetti, incluse le società appartenenti al Gruppo F.LLI COSTANZO S.p.A., e conseguiti successivamente all'omologa definitiva del concordato; da questa retrocessione sono escluse le seguenti posizioni:
 - 1) tutti i crediti fiscali di cui all'allegata tabella A;
 - 2) i crediti vantati nei confronti degli eventuali cessionari dei crediti di imposta;
 - 3) causa contro la Brodbeck Srl;
- (c) retrocessione a favore di alcune classi di creditori degli incassi degli immobili conferiti nel Recot Trust descritto al successivo 4.8..

Per questi motivi le percentuali di soddisfacimento, ora offerte ai creditori con la Proposta, saranno aumentate per effetto dei flussi di denaro provenienti dalle attività di cui ai punti (b) e (c).

L'effetto di tale meccanismo determinerà dunque un consistente miglioramento delle percentuali di soddisfazione riconosciute ai creditori per effetto della Proposta medesima.

a.11 Il Fabbisogno Concordatario, è la sommatoria delle risorse disponibili e della liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014 (Euro 2.845.594,70) come da prospetto della situazione finanziaria preventivamente comunicata dalla Procedura ZEUTRON ad Assuntore Costanzo, e dell'Apporto (Euro 140.000,00) per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.985.594,70, il tutto come meglio descritto e



dettagliato nelle successive Tabelle A e D. Il Fabbisogno Concordatario potrà essere incrementato per effetto dei flussi finanziari ulteriori di cui alle lettere (b) e (c) di cui al precedente punto a.10.

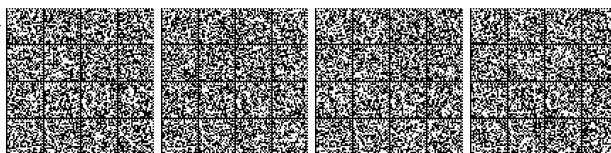
a.12 I Costi, sono tutti i costi sia anteriori che successivi al decreto di omologazione, nonché quelli per la registrazione e l'esecuzione dello stesso, inclusi gli oneri per l'adempimento delle attività di vigilanza sul Concordato da parte degli Organi della Procedura ZEUTRON (compresi gli Organi di Sorveglianza), nonché gli oneri per le formalità di chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

a.13 Le Spese di Procedura, sono tutte le spese relative alla Procedura ZEUTRON ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le spese di gestione e i compensi spettanti ai suoi Organi, le spese legali e professionali comprensive di accessori di legge, fino alla Data di Approvazione, nonché tutti gli oneri e le spese comunque connesse alla procedura di concordato, sino alla Data di Approvazione.

Qualora il competente Ministero determini a favore dei Commissari un compenso in misura inferiore, a quello proposto dall'Assuntore, l'eventuale differenza sarà disponibile per il riparto a favore della massa, secondo l'ordine legale dei privilegi, per l'importo eccedente l'apporto finanziario dell'Assuntore.

b . Visto il seguente quadro normativo di riferimento:

b.1 Articolo 214 L. Fall. (come modificato dal D. Lgs. 169/2007), in combinato disposto con gli Articoli 78 comma 3 e 106 comma 3, D. Lgs. 270/99 e correlate disposizioni sul fallimento, intendendosi sostituiti al tribunale e al giudice delegato l'Autorità di Vigilanza, al curatore l'Organo Commissariale e al Comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza;



b.2 Articolo 8 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 e corrispondenti direttive adottate dall'Autorità di Vigilanza.

La Proponente

1. Assume a presupposto della Proposta che la rappresentazione della consistenza attiva e passiva della Procedura ZEUTRON fornita dall'Organo Commissariale, così come assunta e riprodotta da Assuntore Costanzo nelle tabelle allegate alla presente Proposta, sia corretta e veritiera e non subisca sostanziali e/o significative modificazioni dalla Data di Presentazione fino alla Data di Approvazione, salvi eventuali aggiornamenti oggetto di tempestiva comunicazione da parte della Procedura ZEUTRON ad Assuntore Costanzo:

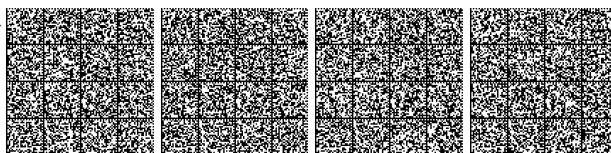
- Tabella A (*Massa Attiva da acquisire*),
- Tabella B (*Passivo Concorsuale*).

2. Determina, di conseguenza, il Fabbisogno Concordatario come segue:

- Tabella C (*Fabbisogno Concordatario; Liquidità disponibile*).

3. A condizione che durante il periodo compreso tra la Data di Presentazione e la Data di Approvazione:

- (i) la Massa Attiva ed il Passivo Concorsuale della Procedura ZEUTRON coincida con quanto indicato nelle *Tabelle A e B*;
- (ii) non venga liquidata la Massa Attiva e/o non siano stipulati accordi transattivi relativi ad (eventuali) contenziosi attivi e passivi pendenti e/o non siano effettuati riparti dalla Procedura ZEUTRON, senza previa comunicazione ad Assuntore Costanzo delle variazioni conseguenti con riferimento alle componenti attive della società, alle risorse disponibili e alla liquidità esistente, nonché alle residue poste attive non liquide presenti nello stato patrimoniale della medesima;

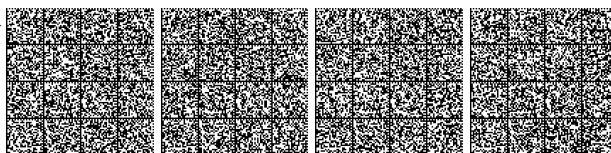


(iii) non vengano compensate reciproche posizioni di debito-credito, anche prededucibili, ed infragruppo, con i creditori/debitori della Procedura e delle altre procedure, senza l'autorizzazione scritta di Assuntore Costanzo;

4. Conferma, per l'effetto, i seguenti Impegni Concordatari:

4.1 L'assunzione del concordato sarà effettuata a titolo di accollo privativo di tutti i debiti esistenti alla Data di Presentazione, con espressa limitazione degli Impegni Concordatari ai creditori ammessi al Passivo Concorsuale (*Tabella B allegata*) alla Data di Presentazione, compresi quelli che provvisoriamente sono stati ammessi con riserva, che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva o i cui procedimenti sono ancora pendenti alla Data di Presentazione medesima. I creditori che non risultano essere inclusi tra i predetti sono, dunque, esclusi dagli Impegni Concordatari a carico di Assuntore Costanzo, fermi gli effetti di esdebitazione, nei limiti di cui infra, della Procedura ZEUTRON da ogni posta di debito dalla Data di Approvazione del concordato, con richiesta che il provvedimento di omologa contenga espressamente nel proprio dispositivo tale liberazione. L'esdebitazione sarà conseguita limitatamente ai debiti come sopra precisati, senza liberazione per eventuali altri debiti non inclusi nella predetta elencazione, dei quali continuerà pertanto a rispondere la società debitrice nella misura concordataria.

4.2 Acquisizione di tutta la Massa Attiva, così come risultante, in via esemplificativa e non esaustiva, dalla *Tabella A allegata*, con esclusione della parte delle risorse disponibili e della liquidità alla Data di Approvazione che, alle condizioni e nei termini indicati al successivo paragrafo 4.7, deve restare nella titolarità della Procedura ZEUTRON, sul conto corrente bancario intestato alla Procedura ZEUTRON stessa, per concorrere al Fabbisogno Concordatario



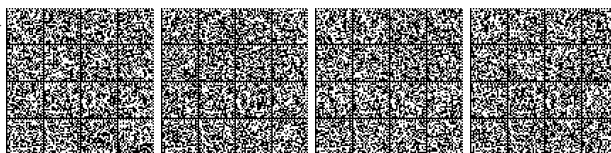
necessario alla completa esecuzione del concordato formulato da Assuntore Costanzo.

4.3 Successione in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi pendenti, così come risultanti dalle *Tabelle A e B allegate*, e comunque meglio specificate le cause attive nella relazione dell'Avv. Prof. Enrico Macrì del 25.11.2014, secondo modalità idonee ad assicurare l'integrale e definitiva estromissione della Procedura ZEUTRON, avuto riguardo anche ai creditori ex articolo 70 L.F., sempre con effetto di totale esdebitazione della Procedura ZEUTRON.

4.4 Irrevocabilità della Proposta fatta salva la sola evenienza di opposizioni che ne impediscano l'esecuzione entro il termine massimo di diciotto mesi dal suo deposito in Tribunale.

4.5 Garanzia dell'esatto adempimento degli impegni concordatari mediante deposito presso il Ministero, in allegato -nel suo originale- alla precedente Istanza autorizzativa ai sensi dell'Articolo 214 L. Fall., di garanzia degli impegni concordatari rappresentata da fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già a mani dei Commissari, si allega copia sub 9.

4.6 Bonifico dell'Apporto, nella parte di € 140.000,00 entro e non oltre i 10 (dieci) giorni dalla data di Approvazione, così come precedentemente definita al punto a.7, a favore del conto corrente della Procedura ZEUTRON, ai fini dell'apprestamento del Fabbisogno Concordatario, nell'ammontare pari a complessivi Euro 2.985.594,70, meno quanto nelle more eventualmente incassato dalla Procedura ZEUTRON per effetto di qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria, compresi gli interessi maturati e maturandi sulle risorse disponibili e sulla liquidità esistente alla data del 30 giugno 2014, che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura ZEUTRON medesima nell'ambito del presente concordato, affinché



l'Organo Commissariale possa dunque eseguire il riparto concordatario entro non oltre i 90 (novanta) giorni successivi alla medesima Data di Approvazione.

L'ulteriore componente dell'Apporto, costituita dalla retrocessione degli importi di cui al precedente punto a.10 lettera (b), è disciplinata come segue.

L'Assuntore retrocederà a favore della massa dei creditori parte degli incassi che conseguirà dopo l'omologa definitiva del concordato e relativi alla gestione dei crediti e delle cause attive.

Tali importi integrativi, relativi a quanto sopra previsto, saranno determinati e corrisposti con le seguenti modalità:

i) L'importo da retrocedere è determinato nelle seguenti percentuali degli importi lordi incassati:

40 % per crediti e le cause attive in generale;

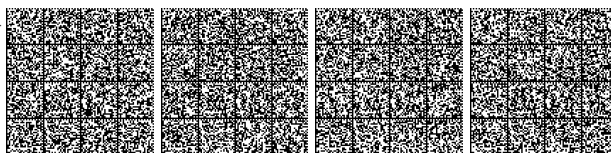
65 % solo per i crediti infragruppo;

100 % solo per i crediti verso Fed Spa;

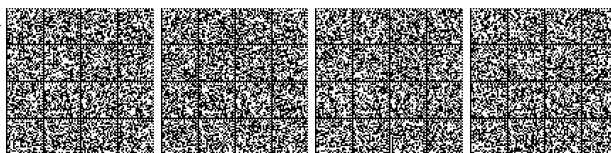
100 % per i crediti infragruppo verso le società in A.S. Cobna e Cosafra, a condizione che l'autorizzazione del deposito, da parte del Mise, dei relativi rendiconti di gestione e dei piani di riparto finale al competente Tribunale sia rilasciata entro il 30 settembre 2015, e che i pagamenti dei due piani di riparto siano eseguiti entro il 31.01.2016.

ii) La liquidazione degli importi da retrocedere sarà effettuata annualmente, entro il 30 aprile di ogni anno solare, per tutti gli incassi ottenuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

iii) Le somme retrocesse andranno a favore della massa dei creditori residui secondo le cause legittime di prelazione.



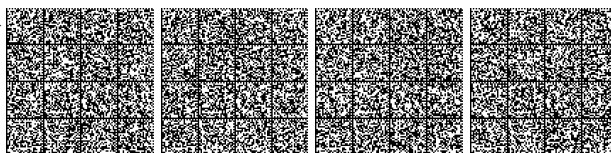
- iv) I riparti saranno effettuati sotto la vigilanza di un Comitato, unico per tutte le procedure relative alle società del Gruppo F.lli COSTANZO S.p.A. in Amministrazione Straordinaria. Il Comitato sarà composto dai tre Commissari Liquidatori, o, in ipotesi di rifiuto o impedimento, da almeno uno dei Commissari (individuato a scelta dei Commissari medesimi) e da due membri che potranno essere designati dal Presidente della Sezione Fallimentare o dal Presidente del Tribunale di Catania. Al Comitato sarà inviata a mezzo PEC entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno solare una relazione sulla situazione delle posizioni creditorie (in contenzioso e non in contenzioso) con la quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari. Se decorsi trenta giorni dal ricevimento della predetta relazione non saranno notificate ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni sulla medesima, Assuntore Costanzo procederà a effettuare i pagamenti a mezzo bonifico bancario direttamente in favore della massa. Nel caso in cui il Comitato notifichi ad Assuntore Costanzo a mezzo PEC osservazioni contrarie in ordine alla quantificazione degli importi da ripartire e dei rispettivi beneficiari, ed in ordine all'approvazione della relazione ovvero ad altra attività che si renda necessaria ai fini del compimento dell'iter concordatario, la decisione dirimente il contrasto sarà assunta dal Tribunale di Catania.
- v) Per la sottoscrizione di accordi transattivi, relativi ai contenziosi pendenti attivi che prevedano a) un corrispettivo inferiore al 30% dell'importo vantato solo per sorte capitale o b) la definizione di un credito per sorte di capitale superiore ad € 200.000,00, Assuntore Costanzo dovrà richiedere un parere, obbligatorio, ma non vincolante per Assuntore Costanzo, al Comitato



descritto al punto precedente notificando a mezzo PEC una specifica istanza, al fine di garantire il soddisfacimento di una finalità informativa completa anche per le transazioni relative a contenziosi rilevanti ancorchè composte a percentuale assai elevata. Il Comitato renderà il parere con il voto di ogni singolo membro e deciderà a maggioranza relativa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di parere. I voti non espressi, entro il decimo giorno dalla notifica della richiesta saranno considerati quali favorevoli, così come la mancata risposta del Comitato entro il medesimo termine.

Rimane facoltà di Assuntore Costanzo di abbandonare i giudizi e rimettere i crediti contro terze parti prive di un patrimonio apprezzabile, previa semplice comunicazione ai Commissari.

- vi) Il compenso lordo per ogni singolo Membro del Comitato è quantificato in un importo fisso di Euro 5.000,00 per anno solare, oltre al 3 % degli importi netti incassati ovvero $V-C$ [dove V =valore lordo incassato a titolo di sorte capitale, interesse ed ogni altro accessorio e C =costi sostenuti per le spese legali, la gestione del contenzioso, il recupero dei crediti, escluso il costo variabile dei Membri che compongono il Comitato] od in altra misura che il Ministero dello Sviluppo Economico intenderà stabilire, purché entro il deposito delle proposte presso i Tribunali Civili competenti. L'importo destinato ai Membri del Comitato sarà decurtato dal Ricavo Netto prima di procedere ai riparti a favore dei creditori.
- vii) Assuntore Costanzo precisa, richiede e presuppone (come condizioni espresse del concordato) che:

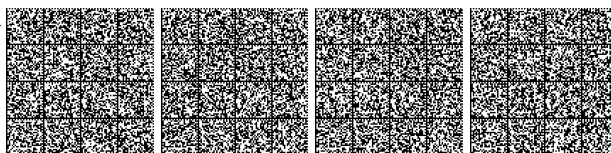


- a. gli interessi bancari maturati fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimangono a favore della Procedura, così come la liquidità indicata nelle Proposte dovrà essere intangibile con esclusiva destinazione e vincolo di soddisfo a favore dei creditori ivi contemplati;
- b. le spese correnti dovranno essere ridimensionate, contenute e tendenzialmente azzerate, evitando in alcun modo anticipazioni di costi tra Procedure o addebito di costi comuni all'una o all'altra Procedura e/o pagamenti di qualsiasi natura che possano in qualunque modo erodere la liquidità destinata a favore della massa dei creditori; in particolare non dovranno essere assunti nuovi impegni ed obbligazioni di alcun genere e specie che non potranno essere onorati se non con l'utilizzo della liquidità destinata (nelle rispettive proposte) al fabbisogno concordatario e conseguentemente dovranno essere risolti tutti i contratti in corso che fin da ora è verosimile ipotizzare essere destinati ad erodere detta liquidità a danno della massa dei creditori e del fabbisogno concordatario;
- c. la liquidità eccedente gli importi indicati nella Proposta ovvero tutti gli incassi ricevuti dalla Procedura fino alla data dell'omologa definitiva del Concordato, rimarranno a favore delle masse dei creditori, nei limiti delle percentuali di soddisfo della Proposta, nella misura in cui sarà eseguita dagli Organi della Procedura la sospensione della liquidazione degli attivi ai sensi dell'articolo 108 della legge fallimentare nel periodo interinale e nella misura in cui non siano liquidati beni per un importo superiore al 3 % dell'attivo di ogni procedura. Gli Organi della Procedura dovranno astenersi da comportamenti che possano avere un impatto negativo sulle attività della Procedura oggetto di cessione all'Assuntore, ivi inclusi gli



utilizzi della liquidità, senza preventiva consultazione ed autorizzazione con quest'ultimo, e, quindi, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo si richiede agli stessi di:

1. non autorizzare alcuna attività che possa determinare in qualunque modo un incremento dei crediti prededucibili;
 2. coltivare diligentemente, ovvero non rinunciare e non definire in via transattiva anche una sola delle azioni di pertinenza della massa e degli altri attivi;
 3. di non utilizzare la liquidità per pagamenti per titoli ed importi diversi da quelli previsti nelle Tabelle delle Proposte;
 4. comunicare, preventivamente almeno quindici giorni liberi prima via pec, ad Assuntore l'intenzione di effettuare qualsiasi pagamento.
- d) Entro il 30 giugno 2016, o alla data di omologa definitiva del Concordato, se anteriore, tutti i rapporti bancari dovranno essere ridotti ad una sola banca per ogni Procedura a scelta dei Commissari Liquidatori tra la Banca Intesa Spa e l'Unicredit Spa, previa richiesta ed ottenimento dalla banca di idonea rinuncia alla compensazione di ogni partita ancorché maturata in pre-deduzione.
- e) Il titolo di Intesa San Paolo, acquistato dalla procedura F.Ili Costanzo Spa in A.S., denominato "fondo obbligazionario obblig. Italia Bt-b nl " codice interno Isin 09636950 IT 0003093967 di € 1.972.686,52 al 31.12.2014 dovrà essere prontamente liquidato.
- f) Dopo l'omologa definitiva del Concordato tutti i rapporti bancari dovranno essere tenuti a firme congiunte di un soggetto designato dai

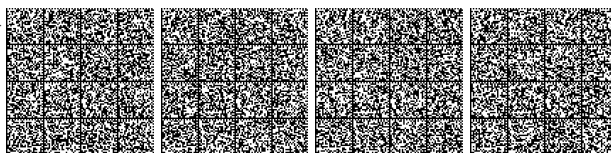


Commissari Liquidatori ed un soggetto designato dall'Assuntore che insieme procederanno ad effettuare i riparti nel minore tempo possibile.

g) Fermo restando quanto sopra, l'Apporto (come definito nelle Proposte) che sarà fornito da Assuntore Costanzo per effetto del concordato rimarrà fisso nel suo ammontare, così come determinato nelle Proposte.

h) Fino alla data del decreto di omologa del concordato, i Commissari dovranno cortesemente fornire all'Assuntore, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al periodo di riferimento, un aggiornamento delle consistenze dell'attivo e del passivo di ogni Procedura, a partire al 30.06.2014, anche al fine di consentire "l'aggiornamento delle definitive Proposte alle risultanze emergenti alla data quanto più prossima all'eventuale deposito delle Proposte medesime al Tribunale, quando autorizzato." Ed inoltre i Commissari dovranno gentilmente fornire, entro il 31 ottobre 2015, tutti gli elementi che saranno necessari per redigere ed eseguire i piani di riparti di ciascuna procedura, nonché – con cortese sollecitudine, tempestivamente, con la massima diligenza, correttezza e buona fede- prestare tutte le informazioni ed attività che saranno di volta in volta loro richieste o che comunque essi autonomamente valuteranno utili e rilevanti per la migliore e più veloce esecuzione dei Concordati, nel precipuo interesse di tutti i creditori.

4.7 L'ammontare degli impegni concordatari dell'Assuntore nei confronti dei creditori è limitato all'importo del Fabbisogno Concordatario, ovvero alla minor somma per effetto di quanto nelle more eventualmente pagato dalla e alla Procedura ZEUTRON per qualsivoglia ulteriore attività di natura liquidatoria che dovesse essere comunque attuata dalla Procedura ZEUTRON medesima nell'ambito del

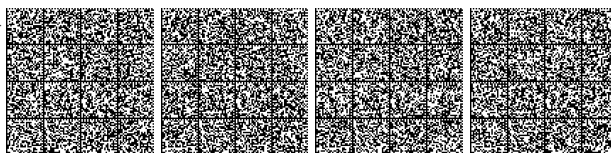


presente concordato; inoltre, ove con detto importo il pagamento dei creditori in prededuzione, privilegiati e chirografari avvenisse con una percentuale inferiore rispetto a quella stimata nella successiva Tabella C, la Proposta rimarrà ferma e comunque non potrà comportare ulteriori obblighi in capo all'Assuntore. In particolare un incremento dell'importo di una classe di creditori (comprese le spese di procedura), a consuntivo rispetto alle stime ora effettuate (ancorché prudenziali), andrà a comprimere le disponibilità della classe successiva e così di seguito.

4.8 Il Fabbisogno Concordatario, costituito dall'Apporto unitamente all'importo delle risorse disponibili e della liquidità della Procedura ZEUTRON esistenti alla data del 30 giugno 2014, sarà in particolare destinato al pagamento dei creditori come indicato nella successiva Tabella C.

Per i creditori il Fabbisogno Concordatario è, altresì, aumentato per effetto dei proventi che saranno incassati dalla vendita e dai frutti degli immobili che la presente proposta prevede di trasferire al Recot Trust, (Real Estate Costanzo Trust in sigla Recot Trust) che sarà costituito da Assuntore Costanzo Srl con l'esclusiva finalità liquidatoria del patrimonio immobiliare a favore dei creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi e della causa di prelazione.

A tal fine Assuntore Costanzo chiede che il decreto di omologa del presente concordato preveda l'intestazione degli immobili (di cui all'Allegato I del documento di Presentazione del Recot Trust) a favore del Recot Trust ed inoltre che, ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l'ordine di cancellazione delle relative formalità ipotecarie e pregiudizievoli, previsto nel medesimo decreto di omologa, sia materialmente emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, progressivamente all'aggiudicazione o al trasferimento di ciascun immobile, entro trenta giorni dalla richiesta del Trustee, affinché la

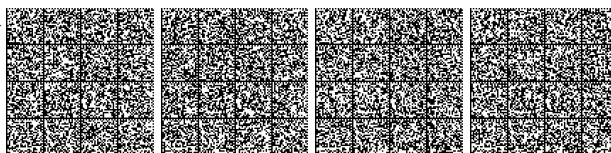


competente "Conservatoria", Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, possa procedere a ricevere gli annotamenti per la cancellazione delle formalità. Fermo restando che i creditori concorsuali, e in particolare i creditori ipotecari, non potranno -in alcun modo e a nessun titolo- agire esecutivamente in via individuale contro il Recot Trust, strumento che rientra nella piena e conforme esecuzione del concordato.

Nell'ambito della disciplina del Trust, regolata nella presentazione allegata sub 12, si precisa che è esclusa qualsivoglia ipotesi di attribuzione ad Assuntore Costanzo degli immobili conferiti nel Recot Trust.

4.9 Nella misura in cui la Procedura ZEUTRON svincolerà a favore di Assuntore Costanzo eventuali accantonamenti quest'ultima si impegna alla conservazione degli stessi per le durate convenzionali o legali salva facoltà di investire le somme accantonate in titoli di Stato italiani.

4.10 Assuntore Costanzo acquisirà, per effetto della definitiva omologazione della Proposta, gli eventuali accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero rendersi irreperibili, decorsi cinque anni dalla Data di Approvazione. In particolare, l'accantonamento di tale posta, quale avrà a risultare dall'esito del riparto concordatario, sarà conservato in deposito su conto corrente vincolato, con accrescimento degli interessi maturati su tale importo, per la durata dei 5 (cinque) anni di legge dalla Data di Approvazione e potrà essere sostituito in tutto o in parte, contro il rilascio di adeguata corrispondente garanzia, il tutto nelle forme da concordarsi con l'Organo Commissariale. Decorsi i 5 (cinque) anni, le somme non rimosse saranno definitivamente svincolate in favore di Assuntore Costanzo.



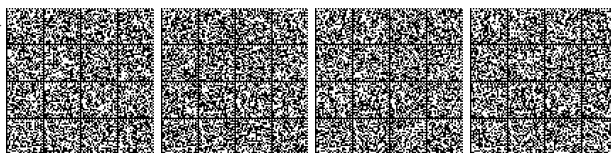
Tale svincolo opererà altresì, nei medesimi termini e condizioni, con riferimento agli eventuali ulteriori accantonamenti aventi ad oggetto le somme destinate ai creditori che dovessero essere irreperibili all'esito della retrocessione operata dall'Assuntore in relazione agli importi di cui alle clausole a.10 lettere (b) (c) e 4.6. iv).

4.11 I Costi, come definiti al punto a.12, e le Spese di Procedura definite al punto a.13, sono a carico della Procedura ZEUTRON.

4.12 Assuntore Costanzo esonera la Procedura ZEUTRON da ogni responsabilità (escluse le ipotesi di dolo e colpa grave) con la correlata e integrale manleva per tutte le attività poste in essere dalla stessa e/o dai suoi Organi, compresi tutti gli adempimenti richiesti per le attività relative e/o comunque connesse e/o conseguenti all'esecuzione del concordato in conformità alle previsioni di cui alla presente Proposta. **4.13** Quanto previsto al precedente paragrafo 4.8 con impegno della Procedura ZEUTRON a lasciare nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolare in favore della stessa, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni dalla eventuale esecuzione dei pagamenti, l'eventuale parte in eccesso rispetto al Fabbisogno Concordatario che dovesse accrescersi sul conto corrente di cui al punto 4.6.

4.14 Qualora, per effetto di:

- (i) rinuncia da parte di qualsivoglia creditore alla propria insinuazione
o al proprio diritto di insinuazione al passivo della Procedura ZEUTRON;
e/o
- (ii) pagamenti eseguiti in favore di qualsivoglia classe di creditori da parte della
Procedura ZEUTRON, fino alla Data di Approvazione; e/o
- (iii) compensazione anche ai sensi dell'Articolo 56 L. Fall.;



(iiii) qualunque altra causa:

la residua esposizione debitoria della Procedura ZEUTRON risultasse inferiore al Passivo Concorsuale identificato alla *Tabella B allegata*, la corrispondente parte in eccesso rispetto all'importo del Fabbisogno Concordatario sarà lasciata nella piena titolarità e disponibilità di Assuntore Costanzo e/o svincolato in favore di Assuntore Costanzo medesima entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta esecuzione dei pagamenti.

4.15 Nessun accantonamento sarà eseguito in relazione all'eventuale pretesa che eventuali creditori soccombenti nelle azioni revocatorie intendessero proporre nei confronti di Assuntore Costanzo dopo l'approvazione della Proposta. Si nota, infatti, che se i soccombenti pagheranno l'intero loro debito ad Assuntore Costanzo, in forza di tale pagamento questi ultimi potrebbero chiedere di essere riconosciuti creditori per una percentuale dell'importo da loro pagato, pari alla percentuale riconosciuta ai creditori chirografari per effetto del presente concordato. Ad ogni modo, l'eventuale ammontare risulta essere coperto dall'importo che, in ragione della soccombenza, sarà dovuto dal convenuto in revocatoria ad Assuntore Costanzo. L'eventuale credito, se del caso, sarebbe infatti pari ad una percentuale dell'importo pagato dal soccombente ad Assuntore Costanzo quale assuntore del concordato.

Assuntore Costanzo si accolla pertanto l'eventuale debito ex articolo 70 Legge Fallimentare.

4.16 Assuntore Costanzo precisa che gli importi corrispondenti alle percentuali indicate alla Tabella C - e che saranno corrisposti ai creditori – sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle ritenute e dei



contributi, e quindi in generale che gli importi pagati in sede di riparto sono da intendersi al lordo di ogni accessorio fiscale e previdenziale di legge.

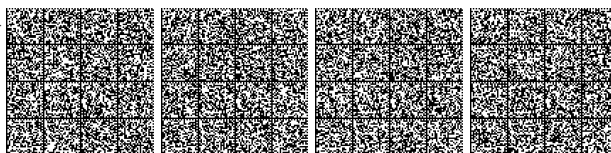
Pertanto qualora tra i crediti indicati nel passivo della procedura vi siano alcuni importi contemplati per la sola componente dell' imponibile, ad esempio ai fini IVA (per fatture da ricevere), le somme che saranno liquidate nel riparto concordatario sono da intendersi "IVA compresa", come dal seguente esempio esplicativo.

Ipotizzando a titolo esemplificativo che:

- a) un creditore risulta insinuato solo per l'imponibile (e quindi senza IVA) pari a 100 euro;
- b) la proposta concordataria prevede una percentuale di soddisfazione per la corrispondente classe pari al 50 % del valore insinuato e quindi euro 50 a favore del creditore di cui sopra;

il creditore, dopo aver ricevuto l'importo di euro 50 in sede di riparto, dovrà emettere una fattura complessiva pari a euro 50 (dei quali 40,98 a titolo di imponibile e 9,02 a titolo di IVA, qualora l'aliquota corrispondente sia pari al 22%).

4.17 Assuntore Costanzo richiede che i versamenti, che la procedura dovrà effettuare a titolo di IVA e/o di ritenute d'acconto / INPS a decorrere dalla data della Proposta, ed anche nel periodo successivo all'Approvazione della Proposta medesima, siano effettuati a mezzo compensazione verticale (all'interno della liquidazione IVA) e/o orizzontale (a mezzo di modelli F24) – se ed in quanto possibile secondo la normativa vigente - con i crediti fiscali maturati dalla procedura sino alla data della Proposta ed anche in seguito, ovviamente con l'esclusione dei crediti fiscali che precedentemente siano stati oggetto di cessione a terzi.



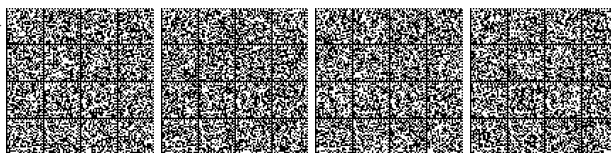
Nell'ipotesi ricorra la compensazione sopra descritta, gli importi corrispondenti ai "pagamenti" eseguiti con lo strumento della compensazione medesima, dovranno essere accantonati dalla Procedura e retrocessi ad Assuntore Costanzo, entro dieci giorni dalla Data di Approvazione della Proposta o, se la compensazione è posteriore, entro i dieci giorni successivi alla data nella quale risulta essere stata effettuata la compensazione (data della liquidazione periodica IVA e/o data di presentazione del modello F24).

Si tratta, infatti, di importi di titolarità di Assuntore Costanzo a titolo di risarcimento – per equivalente - del valore nominale dei crediti fiscali trasferiti ad Assuntore Costanzo per effetto dell'omologa e dallo stesso rinunziati a favore della Procedura.

4.18 Assuntore Costanzo ha la facoltà di richiedere alla Procedura la presentazione della Dichiarazione dei Redditi finale, relativa al maxi-periodo concorsuale, entro i trenta giorni dalla Data di Approvazione ai sensi della Risoluzione 263/e del 26 ottobre 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate.

5. Intende la Proposta coperta da riservatezza

Al fine di evitare che terzi soggetti, eventualmente interessati alla presentazione di autonoma proposta di concordato, possano illegittimamente prendere cognizione della presente, si rivolge rispettosa istanza alla S.V. Ill.ma per il mantenimento dell'adeguata riservatezza sulla Proposta, che deve intendersi riservata, con la conseguenza che gli Organi della Procedura ZEUTRON non potranno far visionare o trasmettere la medesima ad alcun soggetto terzo, fatta eccezione per: (i) i consulenti della Procedura, sempre che tali consulenti operino nel rispetto dell'obbligo di riservatezza professionale; (ii) il caso in cui l'esibizione e/o la produzione della stessa sia richiesta da norme di legge; ovvero (iii) il caso in cui vi



sia il preventivo consenso scritto di Assuntore Costanzo e/o di altra società del gruppo cui Assuntore Costanzo appartiene.

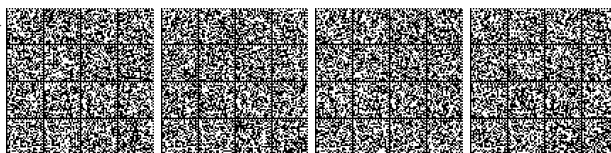
6. Illustra la convenienza della Proposta di concordato.

La procedura di Concordato è di sicura convenienza per tutto il ceto creditorio. Infatti, qualora non venisse approvata la soluzione concordataria, la successiva procedura concorsuale di fallimento assorbirebbe ulteriori risorse finanziarie per il sostenimento dei relativi oneri, con conseguente compressione della possibilità di soddisfazione di tutto il ceto creditorio ed in danno del medesimo, che – tra l'altro – non potrebbe beneficiare neppure dell'Apporto.

E' noto che il fallimento è una procedura concorsuale della durata media di otto – dieci anni, che assorbe significative risorse finanziarie per pagare i costi della curatela, dei legali, dei periti e dei consulenti.

La soluzione concordataria rende certi gli importi ed immediati i tempi di pagamento ed elimina i costi di gestione delle due procedure concorsuali (amministrazione straordinaria prima e fallimento poi, per la conversione della prima nella seconda ai sensi della normativa vigente) consentendo la chiusura della procedura concorsuale in corso.

Inoltre, per una completa valutazione della Proposta, deve essere tenuto conto che la soluzione concordataria garantisce un incasso certo ed immediato a favore dei creditori, molti dei quali (i fornitori con operazioni soggette ad IVA) potrebbero beneficiare anche del recupero dell'Iva, nella consistente misura di circa il 20% degli importi all'epoca insinuati, mediante la consueta procedura della emissione della nota di credito, che può essere attivata solo alla chiusura della procedura concorsuale, che si realizza appunto grazie al proposto concordato. Il credito Iva



così quantificato costituisce per il creditore una risorsa immediatamente “spendibile” per pagare – in compensazione – i debiti verso l’amministrazione finanziaria o verso l’Inps.

Tale recupero, altrimenti, non sarebbe possibile se non alla chiusura del fallimento, che realisticamente non potrà che avvenire tra otto / dieci anni.

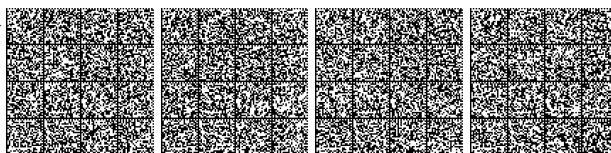
Nell’ipotesi in cui venissero, invece, omologati i quindici concordati proposti dalla società Assuntore Costanzo si creerebbe anche un effetto virtuoso e positivo per cui tutte le società avrebbero la possibilità, grazie al meccanismo di cui al precedente punto a.10 lettera b), di liquidare ed incassare velocemente i reciproci crediti infragruppo, di tale meccanismo la società che godrebbe di maggior beneficio sarebbe la F.Ili COSTANZO Spa. E’ pertanto auspicabile l’omologa di tutti i concordati nel precipuo interesse delle masse dei creditori di tutte le società alle quali viene sottoposta la Proposta.

Infine il quarto ed ultimo motivo di convenienza della procedura concordataria per i creditori è costituito dall’attualizzazione finanziaria dei crediti, tra cui quello relativo all’Iva. E’ noto infatti che il valore di una somma di denaro disponibile oggi è di gran lunga superiore allo stesso importo incassato dopo dieci anni .

Tale vantaggio se attualizzato al costo medio del denaro bancario della piccola media impresa può essere quantificato in una percentuale del 50%. De plano il confronto tra il concordato ed il fallimento porta alla conclusione che la Proposta è di assoluta convenienza per i creditori sia in termini di attualizzazione dei crediti che in termini di importo, rispetto all’alternativa della prosecuzione dell’attività liquidatoria da parte dei Commissari e di un eventuale curatore fallimentare.

7. Suddividere in classi dei creditori secondo la Tabella C

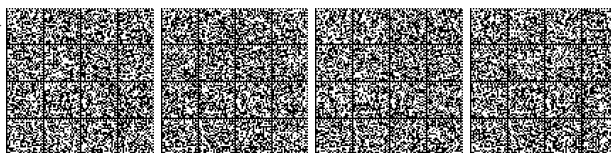
Assuntore Costanzo suddivide i creditori in classi e, per effetto della Proposta, gli



stessi saranno dunque soddisfatti nelle percentuali del loro credito, che sono state rispettivamente riportate nella Tabella "C", secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, cui sono attribuiti trattamenti differenziati.

Le classi formulate da Assuntore Costanzo sono omogenee, quanto a posizione giuridica ed interessi economici; le stesse, infatti, tengono conto della graduazione legale, nonché delle concrete prospettive di soddisfacimento. Sono state formulate in considerazione sia del soddisfacimento non integrale dei rispettivi crediti, sia - soprattutto - ai fini del relativo assolvimento dell'onere della prova della loro parziale incapienza, in caso di liquidazione fallimentare.

Nella suddivisione in classi di creditori, la Assuntore Costanzo ha interamente rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione in quanto la Proposta prevede - dunque - una differente e graduata soddisfazione dei diritti di prelazione, con assicurazione a quelli di grado più elevato di maggiore percentuale (non essendo richiesta a tali fini l'integrale soddisfazione progressiva delle varie classi di collocazione; a tal proposito c.f.r. Corte di Appello Torino, decreto 14.10.2011, in Fall. 349/350). Infatti, per rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione è necessario che il creditore di rango superiore sia pagato in misura maggiore, pur se non integrale, rispetto al creditore di grado inferiore, considerato che la falcidia concordataria può riguardare, oltre che i creditori prelatizi speciali, i creditori privilegiati generali. (Sul punto Tribunale di Firenze, decreto 14.6.2008, in Foro Pad., 2008, 394-398). Ne consegue quindi che: (i) in assenza di un'integrale soddisfazione dei creditori derivante dall'incapienza dei beni su cui insiste la causa legittima di prelazione; e (ii) in presenza di trattamento concordatario non deteriore rispetto a quello ottenibile dalla liquidazione fallimentare; (iii) sempre che il creditore di rango inferiore non riceva una soddisfazione, in termini assoluti,



superiore a quella di rango poziore, non sussiste alcun obbligo per Assuntore Costanzo di destinare tutte le risorse a sostegno del piano alla soddisfazione del creditore di classe superiore. (In dottrina, a tal proposito, Stanghellini, Il nuovo diritto fallimentare, commentario diretto da Jorio, coordinato da Fabiani, sub art. 124, Bologna, 2007, pp. 1974-1975; Catallozzi, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Fall., 2008, 1009; nonché Pajardi-Paluchowski, Manuale di dir. fallimentare, Milano, settima ed., pp.681 e ss).

Concludendo la Proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali è possibile pagare parzialmente il creditore di rango superiore, senza con ciò violare il principio generale che non consente al privilegio di rango inferiore di ricevere un trattamento migliore del creditore causalmente antergato.

Si sottolinea che, ove ricorra l'ipotesi, il credito privilegio insoddisfatto degrada al ceto chirografario e gode dunque dello stesso trattamento in termini di percentuale di soddisfo.

Quanto sopra è anche confermato ed attestato dalle perizie ex articolo 124 l.f., in allegato sub 7 e 8 al Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.9.2015, prodotto a sua volta in allegato 13 alla presente.

8. Propone una soluzione concordataria per la totalità delle società del Gruppo

F.LLI COSTANZO S.p.A. e del Gruppo KELLER S.p.A..

Si segnala che Assuntore Costanzo, accogliendo l'invito dei Commissari Straordinari del 28.11.2011, ha proposto una soluzione concordataria

per tutte le società del Gruppo Costanzo:

e per tutte le società

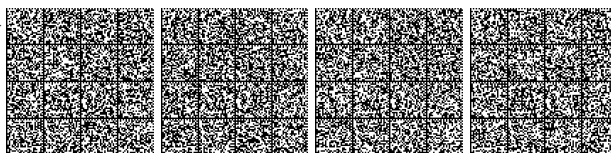
del Gruppo Keller:

1) AISA Srl

1) Keller Meccanica Spa;

2) CARIFER S.c.r.l.

2) Italrail Spa



- 3) COGESA Spa
- 4) Ediltekna Srl
- 5) Fimalz Spa
- 6) FIN.IT. Spa
- 7) Fratelli Costanzo Spa
- 8) PAT2 Srl;
- 9) Proter Srl
- 10) Scelf S.c.r.l.;
- 11) Scia Srl;
- 12) Socomar Spa;
- 13) Telejonica Srl;
- 14) 3A Spa;
- 15) Zeutron Spa.

Infine, Assuntore Costanzo si dichiara fin d'ora disponibile, ove il Signor Giudice Delegato dovesse ritenerlo opportuno e/o necessario, a valutare eventuali modifiche, integrazioni o rettifiche alla presente Proposta e/o alla garanzia offerta.

9. Correda la Proposta della seguente documentazione:

- 1. **TABELLA A;**
- 2. **TABELLA B;**
- 3. **TABELLA C;**
- 4. **TABELLA D;**
- 5. Visura camerale aggiornata della Società Assuntore Costanzo S.r.l.;
- 6. Copia bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2013 e delle relazioni accompagnatorie degli organi amministrativi e di controllo



della Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositati presso gli uffici

della Procedura ;

7. Copia dello Statuto sociale vigente della/e Società Assuntore Costanzo S.r.l., già depositata presso gli uffici della Procedura;

8. Attestazione/autocertificazione della assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche competizioni della Società Assuntore Costanzo S.r.l. già depositata presso gli uffici della Procedura;

9. Copia della Fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio, già depositata in originale presso gli uffici della Procedura;

10. Copia della Procura speciale Notaio Alessandra Bortesi del 21.3.2014, già depositata presso gli uffici della Procedura;

11. Stato passivo;

12. Presentazione del “R E C O T TRUST”;

13. Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto ministeriale del 10.9.2015 con i seguenti allegati:

1. Parere dei Commissari Liquidatori 22.5.2015;

2. Parere del Comitato di Sorveglianza 19.6.2015;

3. Nota dei Commissari Liquidatori 26.6.2015;

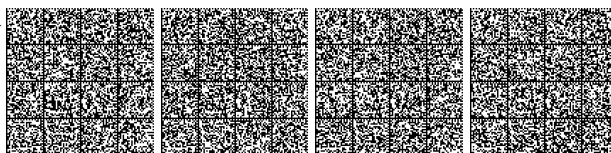
4. Comunicazione dei Commissari Liquidatori 2.7.2015;

5. Nota dei Commissari Liquidatori 12.7.2015;

6. Nota dei Commissari Liquidatori del 31.7.2015;

7. Perizia del Prof. D’Inella ex art.124 comma 3 l.f. 4.9.’15;

8. Nota dei Commissari Liquidatori 8.9.2015 con perizia giurata allegata;



9. Nota dei Commissari Liquidatori 9.9.2015.

14. Proposta del 20.02.2015, così come successivamente modificata e migliorata con le note ed i chiarimenti del 5.5.2015, 12.06.2015, 12.07.2015, 29.07.2015, 8.08.2015 e 9.09.2015.

Assuntore Costanzo, infine, dichiara di essere disponibile a fornire, a semplice richiesta dell'Autorità di Vigilanza e degli Organi della Procedura ZEUTRON, tutti i chiarimenti, gli aggiornamenti, le integrazioni e le precisazioni relative alla presente Proposta ai fini della predisposizione del parere di cui all'Articolo 214 L. Fall.

Milano-Catania, lì 12 settembre 2015

Assuntore Costanzo S.r.l. a socio unico

Il Procuratore Speciale

F.to dott. Filippo Bono

Società ZEUTRON in A.S.

Tabella A (Massa attiva da acquisire)

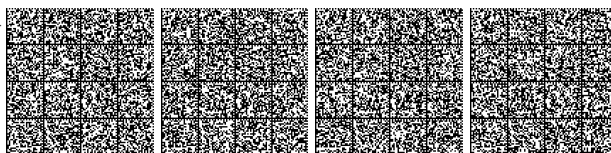
Valori contabili
ovvero valori nominali

LIQUIDITA' al 30.06.2015

- Credito Siciliano di Acireale	2.845.594,70
Totale Liquidità	2.845.594,70

CREDITI FISCALI (agg. al 31.12.2014)

Descrizione	Importo
- Iva a riporto/rimborso maturata e maturanda	19.085,16
Totale crediti fiscali	19.085,16

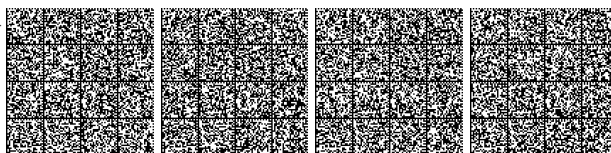


CREDITI VERSO TERZI (agg. al 31.12.2014)

Debitore	Importo
BANCA IFIS	44.800,00
COSTANZO GIUSEPPE	1.500,00
FINOCCHIARO CATERINA	9.592,72
GIAMBRONE SALVATORE	4.241,50
Totale crediti verso terzi	60.134,22

CREDITI INFRA-GRUPPO (agg. al 31.12.2013)

Debitore	Importo	Grado di insinuazione
FIMALZ	9.693,06	pre-deduzione chirografo
3A	4.459.208,09	chirografo
AISA	299.550,10	chirografo
CARIFER	178.984,93	chirografo
COBNA		
COGESA	1.995,16	chirografo
EDILTEKNA	4.051,40	chirografo
F.LLI COSTANZO	38.381.645,01	chirografo
FIMALZ	11.472.799,92	chirografo
FINIT	2.200.895,41	chirografo
PAT 2	3.585.861,45	chirografo
PROTER	233.745,10	chirografo
SCELF	135.652,49	chirografo
SOCOMAR	4.176.297,21	chirografo
TELEJONICA	94.192,80	chirografo
Totale crediti infra-gruppo	65.234.572,12	



CAUSE ATTIVE

Convenuto	RG I grado
BAIN CUNEO E ASSOC. INC	5639/01
BRODBECK	7778/99
COSTANZO GIUSEPPE	5596/01
INTEREUROPEAN FINANCE	3226/99
LA PERLA JONICA S.R.L.	2443/00
LOMBARDO FILIPPO	5637/01
PRICE WATERHOUSE	5636/01

UNITA' IMMOBILIARI

Provincia	Comune	Fgl	Part	Sub
CT	Catania	22	250	2,3,4,5,6,75
CT	Catania	22	250	73
CT	Catania	22	250	74

PARTECIPAZIONI SOCIALI TRA CUI QUELLA

NELLA F.LLI COSTANZO SPA DI LIT. 13.877.450.000 pari ad euro 7.167.104,79

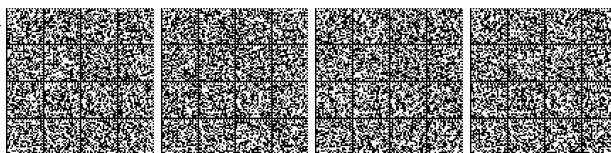
*Società ZEUTRON in A.S.***Tabella B (Passivo Concorsuale)***Crediti residui*

Passivo

Valori contabili

ovvero valori nominali

al 31.01.2014



Prededuzioni stimate al 20.11.2014:

- Prededuzioni ammesse in via definitiva	971.921,44
- Prededuzioni ammesse con riserva	12.008,07
- Prededuzioni tardive in corso	0,00
- Pre-deduzione ICI-IMU su immobili non venduti	168.010,24
- Stima costi di gestione	0,00
- Stima compensi Commissari	116.000,00
- Stima costi legali	115.545,88
- Fondo varie ed imprevisti	60.400,76

Totale Prededuzione e spese di procedura**1.443.886,39****Stato passivo:**

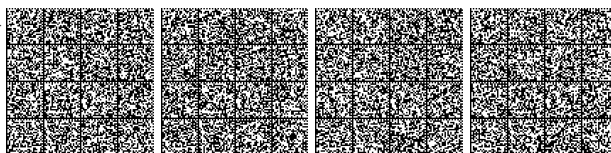
- Privilegi ammessi in via definitiva	840.242,02
- Privilegio ipotecario in via definitiva(Imm. Vend.)	1.268.320,34
- Privilegio ipotecario in via definitiva (Imm. Non Vend.)	2.829.274,82
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldasferri(Imm. Non Vend.) da trasferire a Recot Trust	166.715.176,70
- Privilegio ipotecario Opp. Scaldasferri(Imm. Non Vend.)	166.665.162,15

Privilegi residui**171.602.999,33**

- Chirografi ammessi in via definitiva	134.511.133,70
- Chirografi con riserva	225.802.486,95
- Chirografi opposizioni in corso	60.778.658,36
- Privilegio Generale degradato a chirografo	348.711,06
- Ipotecario non Scaldasferri degradato a chirografo	3.006.741,88

Chirografi residui**424.447.731,95****TOTALE DEBITI RESIDUI STATO PASSIVO**

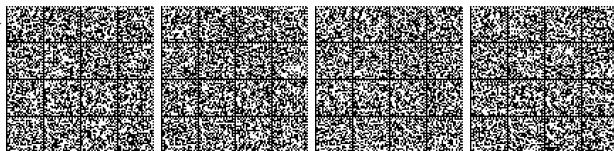
(definitivamente ammessi, ammessi con riserva e accantonati)

596.050.731,28**TOTALE INCLUSA PREDEDUZIONE****597.494.617,67**

Società ZEUTRON in A.S.

Tabella C (Fabbisogno concordatario, Liquidità)

Classe creditore	Importi	% pagam.	Totale
Spese di procedura	291.946,64	100,00%	291.946,64
Pre-deduzione privilegio	111.173,85	100,00%	111.173,85
Pre-deduzione privilegio con riserva	12.008,07	100,00%	12.008,07
Pre-deduzione chirografo	860.747,59	100,00%	860.747,59
Pre-deduzione ICI-IMU su immobili non venduti	168.010,24	da trasferire al RECOT TRUST	0,00
Totale pre-deduzione (a)	1.443.886,39		1.275.876,15
Privilegio ipotecario I grado (Imm. Venduti) - inclusi interessi	1.268.320,34	86,01%	1.090.853,28
Privilegio ipotecario I grado (Imm. Non Venduti)	2.829.274,82	da trasferire al RECOT TRUST	0,00
Privilegio ipotecario II grado Opp. Scaldaferrì (Imm. Non venduti e venduti)	166.665.162,15	da trasferire al RECOT TRUST	0,00
Totale privilegiati ipotecari (b)	170.762.757,31		1.090.853,28
Privilegio-professionisti	801.322,26	61,00%	488.806,58
Privilegio Contr. Ass.vi e Previdenziali	20.979,02	7,00%	1.468,53
Privilegio Tributi Erariali e Locali	17.940,74	7,00%	1.255,85
Totale privilegiati diversi da ipotecari (c)	840.242,02		491.530,96
Totale privilegiati (b + c)	171.602.999,33		1.582.384,24
Chirografo ammesso	134.511.133,70	0,030%	40.353,34
Chirografo ammesso con riserva	59.087.310,25	0,030%	17.726,19
Chirografo ammesso con riserva Scaldaferrì	166.715.176,70	0,030%	50.014,55



Chirografo Opp. In corso	60.778.658,36	0,030%	18.233,60
Privilegio Generale degradato a chirografo	348.711,06	0,030%	104,61
Ipotecario non Scaldasferri degradato a chirografo	3.006.741,88	0,030%	902,02
Totale chirografo (d)	424.447.731,95		127.334,31
Totale passivo soddisfatto (a + b + c + d)	597.494.617,67		
Fabbisogno concordatario			2.985.594,70
Totale di controllo	597.494.617,67		
Quadratura	0,00		
Liquidità	2.845.594,70		
Apporto dell'assuntore	140.000,00		
Totale fabbisogno concordatario	2.985.594,70		
Quadratura	0,00		

Società ZEUTRON in A.S.

Tabella D (Copertura del Fabbisogno Concordatario)

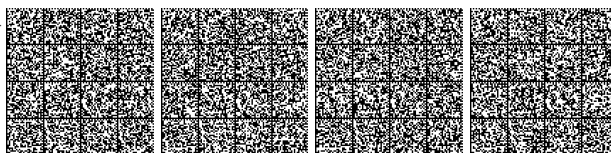
Liquidità	2.845.594,70
Apporto dell'assuntore	140.000,00
TOTALE LIQUIDITA	2.985.594,70

Massa Passiva pagata nella misura concordataria

Prededuzioni e spese di procedura	1.275.876,15
Privilegiati residui	1.582.384,24
Chirografi residui	127.334,31
TOTALE FABBISOGNO	2.985.594,70

I commissari liquidatori
avv. Sebastiano Leonardi - dott. Diego Montanari - dott.ssa Carmela Regina Silvestri

T15ABQ13865 (A pagamento).



***RICHIESTE E DICHIARAZIONI
DI ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA***

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 121).

TRIBUNALE DI ROVIGO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Rovigo con decreto 1.7.2015, R.G. 1644/2015 V.G., ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Stefenon Giuseppe Mario nato a Canal San Bovo il 2.5.1957 con ultima residenza ad Ospitaletto Euganeo il 29.12.1998, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Padova, 15/10/2015

avv. Giorgio Azzalini

T15ABR13476 (A pagamento).

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Torre Annunziata provv. del 8.5.15 e 22.9.15 ordina la pubblicazione per richiesta di morte presunta di Petranovic Milica, nata a Gragnano (Na) il 11.6.1967, ultima residenza in Santa Maria La Carità (Na) Via Bardascini n.3, scomparsa in data sconosciuta, con l'invito a chiunque abbia notizie della scomparsa a farle pervenire al citato Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione, come da art. 727 c.p.c.

avv. Francesca De Filippo

T15ABR13800 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 121).

TRIBUNALE DI TORINO

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Torino con provvedimento del 24 aprile 2015 ordina la pubblicazione per la richiesta della morte presunta di Morato Milena nata a Galzignano (Pd) il 26 ottobre 1934 con ultima residenza in San Mauro (To) in via Torino n. 95, scomparsa dal 21 ottobre 2003 con invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire alla Cancelleria di volontaria giurisdizione del Tribunale di Torino entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.

Torino, 8 ottobre 2015

Avv. Mario Fezia

TC15ABR13477 (A pagamento).

***PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE***

COOP. I' TOSCANACCIO – VERONA
In liquidazione coatta amministrativa

Deposito bilancio finale di liquidazione

Il Commissario liquidatore comunica che in data 21/10/15 è stato depositato presso la sezione fallimentare del Tribunale di Verona il bilancio finale della Cooperativa I' Toscanaccio in L.C.A.

Il commissario liquidatore
dott. Ernesto Maraia

T15ABS13804 (A pagamento).

COOP. C.N.L. CENTRO NUOVO LAVORO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale di liquidazione

Avv. Francesca Crivellari n.q. di Commissario liquidatore della "Coop. C.N.L. Centro Nuovo Lavoro Società Cooperativa" (C.F. 08765341006), con sede legale in Anzio (RM), Piazza 1° Maggio n. 4 (00042), sciolta ex art. 2545 XVII c.c. con D.D. n. 50/SAA/2012 del 21.02.2012, comunica l'avvenuto deposito presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Velletri del bilancio finale e della relativa relazione.

Il commissario liquidatore
avv. Francesca Crivellari

T15ABS13832 (A pagamento).

SARDEGNA 2000 SOC. COOP.

in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.

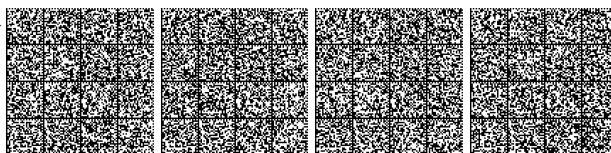
Deposito piano di riparto finale

Il sottoscritto dott. Carlo Crobeddu, Commissario liquidatore della Società Cooperativa SARDEGNA 2000 in liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies del codice civile, comunica che presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Cagliari, in data 28/10/2015 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione ed il piano di riparto finale, che prevede il pagamento parziale a favore del creditore privilegiato ex art. 2753 (2778 n.1) e 2776 2° comma c.c. nella misura dell'8,15% del proprio credito. Avvisa i creditori interessati e quanti ne sono legittimati che entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. possono proporre, con ricorso al Tribunale di Cagliari, eventuali opposizioni.

Cagliari, 28/10/2015

Cooperativa Sardegna 2000
In l.c.a. ex art. 2545 terdecies c.c. - Il commissario liquidatore
dott. Carlo Crobeddu

T15ABS13848 (A pagamento).



I.T.E. SOC. COOP. AR.L.**Telecomunicazioni Impianti Speciali***liquidazione coatta amministrativa D.G.R. n. 43**dd. 16.01.2015 Pos.n. 190/45-13*

Sede legale: via E. Fermi, 43 - 34170 Gorizia (GO)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00041110313

Deposito riparto parziale

Ai sensi dell'art. 212 e 213 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, si comunica che in data 23 ottobre 2015 è stato depositato in Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Gorizia il primo riparto parziale.

Gli interessati possono agire ai sensi dell'art. 213, comma 3° L.F.

Il commissario liquidatore
dott. Renato Cinelli

TC15ABS13732 (A pagamento).

COMINVEST S.I.M. P.A.*in Liquidazione Coatta Amministrativa (n. 581/1999)**(Decreto Min. Tesoro dell' 8/09/1999)**Bilancio finale di liquidazione e rendiconto finanziario*

(art. 92 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e art. 57, co, 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58)

Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 che in data 20 ottobre 2015 è stato depositato presso il Tribunale Civile e Penale di Roma, il bilancio finale di liquidazione e il rendiconto finanziario di cui alla Relazione finale (prov. autorizzativo di Banca D'Italia del 5/08/2015), della Società in epigrafe.

Roma, 20 ottobre 2015

Cominvest SIM P.A. in L.C.A. - Il commissario liquidatore
prof. dott. Marco Fabio Pulsoni

TS15ABS13667 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI**SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI****L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.**

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento 721/2012/CE*

Specialità medicinale: ROPIVACAINA MOLteni

Confezioni e numeri di A.I.C.: Ropivacaina Molteni 2 mg/
ml soluzione per infusione (100-200 ml) AIC 038920017-
038920029; Ropivacaina Molteni 2 mg/ml soluzione iniet-
tabile (10-20 ml) AIC 038920031-038920043; Ropiva-

caina Molteni 5 mg/ml soluzione iniettabile (10ml) AIC
038920094; Ropivacaina Molteni 7,5 mg/ml soluzione
iniettabile (10-20 ml) AIC 038920056-038920068; Ropiva-
caina Molteni 10 mg/ml soluzione iniettabile (10-20 ml) AIC
038920070-038920082.

Titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.Lli Alitti Società di Eser-
cizio SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri, Scandicci (FI).

Procedura MRP: NL/H/1272/IA/021 conclusasi con esito
positivo in data 16/10/2015.

Codice pratica: C1A/2015/2700

N. e tipologia variazione: Variazione di tipo IAIN codice
C.I.8.a: Introduzione di riassunto del sistema di farmacovigi-
lanza, modifica della QPPV e/o modifica della localizzazione
del PSMF.

Modifica apportata: Modifica del riassunto del sistema di
farmacovigilanza.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Il procuratore speciale
dott. Roberto Angeli

T15ADD13784 (A pagamento).

**L. MOLteni & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.**

*Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del
Regolamento 721/2012/CE*

Specialità medicinale: LEVOBUPIVACAINA MOLteni

Confezioni e numeri di A.I.C.: Levobupivacaina Mol-
teni 0.625 mg/ml soluzione per infusione (100-200 ml) AIC
043726025-043726013; Levobupivacaina Molteni 1.25 mg/
ml soluzione per infusione (100-200 ml) AIC 043726049-
043726037; Levobupivacaina Molteni 2.5 mg/ml soluzione
iniettabile e per infusione (10 ml) AIC 043726052; Levobupi-
vacaina Molteni 5 mg/ml soluzione iniettabile e per infusione
(10 ml) AIC 043726064; Levobupivacaina Molteni 7.5 mg/ml
soluzione iniettabile e per infusione (10 ml) AIC 043726076;

Titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.Lli Alitti Società di Eser-
cizio SpA - Strada Statale 67 Fraz. Granatieri, Scandicci (FI).

Procedura MRP: NL/H/3256/IA/001 conclusasi con esito
positivo in data 15/10/2015.

Codice pratica: C1A/2015/3295

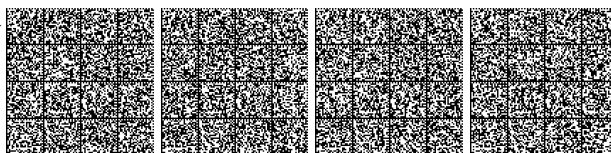
N. e tipologia variazione: Variazione di tipo IAIN codice
C.I.8.a: Introduzione di riassunto del sistema di farmacovigi-
lanza, modifica della QPPV e/o modifica della localizzazione
del PSMF.

Modifica apportata: Modifica del riassunto del sistema di
farmacovigilanza.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Il procuratore speciale
dott. Roberto Angeli

T15ADD13785 (A pagamento).



APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare: Apogepha Arzneimittel GmbH - Kyffhäuserstrasse, 27 - 01309 Dresden - Germania

a) Codice pratica: C1B/2015/2112 N. di Procedura Europea UK/H/0918/001/IB/031; b) Codice pratica: C1B/2015/2343 N. di Procedura Europea UK/H/4594/001/IB/008

Medicinale: MICTONORM

Confezioni e numeri di A.I.C.:

a) "30 mg capsule a rilascio modificato" - A.I.C. 037768 (tutte le confezioni); b) "45 mg capsule a rilascio modificato" - A.I.C. 037768 (tutte le confezioni)

Tipologia variazione: a) e b) Tipo IB A.2.b)

Tipo modifica: a) e b) Modifica della denominazione del medicinale in Slovenia da Mictonorm a Detrunorm

Modifica apportata: Modifica al Foglio Illustrativo a seguito di variazione della denominazione del medicinale in Slovenia.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore speciale
dott.ssa Anna Baudo

T15ADD13794 (A pagamento).

PHARMACARE S.R.L.

Sede legale: via Marghera, 29 - 20149 Milano

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12363980157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

Medicinale: NEBIVOLOLO ABC

Confezioni e numeri A.I.C.: 039807019 - 5 mg compresse - 28 compresse divisibili.

Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati, AIFA/V&A/P/105662 del 21/10/2015

Codice pratica: N1B/2015/2100

Tipologia di variazione: Single variation di Tipo IB, categoria C.I.z)

Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User test; adeguamento RCP ed Etichette al QRD template.

E' autorizzata la modifica del Foglio Illustrativo e l'adeguamento di RCP ed Etichette al QRD template relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'autorizzazione all'Immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Amministratore unico
Danilo Graticola

T15ADD13797 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano - I

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 12432150154

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Specialità Medicinale: PAROXETINA EG

AIC n.: 035700119-"20 mg cpr riv.con film" blister da 28 cpr - Classe A - Prezzo Euro 7,19.

Il suddetto prezzo, (non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del S.S.N., il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente annuncio.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchioli

T15ADD13806 (A pagamento).



AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Modifiche secondarie di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs 29 dicembre 2007, n.274.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.

Medicinale: LANSOPRAZOLO AUROBINDO, codice AIC 042680 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2015/1338, MRP n. DK/H/1911/IB/005/G

Grouping di variazioni: IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Italia da LANSOPRAZOLO ACTAVIS PTC a LANSOPRAZOLO AUROBINDO; IAin-C.I.8.a Introduzione del Riassunto del PSMF di Aurobindo in Italia.

Codice Pratica n. C1B/2015/1338, MRP n. DK/H/1911/001-002/IA/006

IAin-C.I.8.a Introduzione del Riassunto del PSMF di Actavis in Danimarca e Irlanda.

Codice Pratica n. C1A/2015/1785, MRP n. DK/H/1911/001-002/IA/007/G

Grouping di variazioni: 2xIA-B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il principio attivo da parte di un produttore già autorizzato (Chemo Ibérica, S.A) e 2xIA-B.III.1.b.3 Aggiornamento dei Certificati di Idoneità TSE alla Ph. Eur per un eccipiente da parte di un produttore già autorizzato (Chemo Ibérica, S.A).

Medicinale: LETROZOLO AUROBINDO, codice AIC 040214 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2015/1884, MRP n. UK/H/1456/IB/017/G

Grouping di variazioni: IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Italia da LETROZOLO ACTAVIS a LETROZOLO AUROBINDO e in Belgio, Germania, Olanda, Portogallo; IAin-C.I.8.a Introduzione del Riassunto del PSMF di Aurobindo in Italia, Belgio, Germania, Olanda, Portogallo.

Medicinale: CANDESARTAN AUROBINDO, codice AIC 042841 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2013/2552, MRP n. PT/H/0905/001-003/IB/001

Variazione IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Italia da CANDESARTAN GLOB a CANDESARTAN AUROBINDO

Codice Pratica n. C1B/2015/1629, MRP n. PT/H/0905/IB/004/G

Grouping di variazioni IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Portogallo; IAin-C.I.8.a Introduzione del Riassunto del PSMF di Aurobindo in Italia e Portogallo.

Medicinale: MEMANTINA AUROBINDO, codice AIC 042241 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2015/1504, MRP n. PT/H/0952/IB/001/G

Grouping di variazioni IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Italia da MEMANTINA GLOB a MEMANTINA AUROBINDO e in Portogallo; IAin-C.I.8.a Introduzione del Riassunto del PSMF di Aurobindo in Italia e Portogallo.

Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO, codice AIC 040177 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2015/791, MRP n. UK/H/1168/IB/013

variazione IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Francia

Codice Pratica n. C1A/2014/3601, MRP n. UK/H/1168/001-003/IA/012

Variazione IA-B.I.b.2.a: Modifiche minori di una procedura di prova approvata nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Medicinale: LAMOTRIGINA AUROBINDO, codice AIC 041087 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2014/2808, MRP n. NL/H/2260/001-005/IB/004

variazione IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Francia

Medicinale: NEVIRAPINA AUROBINDO, codice AIC 042454 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2015/1521, MRP n. NL/H/2499/001/IB/008

variazione IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Francia

Medicinale: LAMIVUDINA e ZIDOVUDINA AUROBINDO, codice AIC 042454 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice Pratica n. C1B/2015/1520, MRP n. NL/H/2590/001/IB/005

variazione IB-A.2.b per il cambio di nome del medicinale in Francia

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore
Lorena Verza

T15ADD13807 (A pagamento).

COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: via del Lavoro nn. 6-8 - Casalecchio di Reno (BO)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01515921201

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Coop Italia Società Cooperativa

Specialità Medicinali: PARACETAMOLO COOP, 500 mg compresse - AIC n. 030350019

Acido acetilsalicilico e Acido ascorbico Coop 330 mg + 200 mg compresse effervescenti - AIC n. 036637015

Codice Pratica: N1A/2015/2270

Tipologia: Grouping di variazioni tipo IAIN - C.I.8.a) Modifica del Riassunto del Sistema di Farmacovigilanza.



Specialità Medicinale: CARBOCISTEINA COOP - "2,7g granulato per soluzione orale" - 30 bustine - AIC n. 037944016, "2,7g/10 ml sciroppo" - 6 contenitori monodose - AIC n. 037944028, "90 mg/ml sciroppo" - 1 flacone da 200 ml - AIC n. 037944030

Codice Pratica: N1B/2015/3412

Tipologia: Grouping di variazioni: n.2 tipo IB - B.I.a.2.e) Modifica minore nel processo di produzione del principio attivo riportato nella parte riservata di un Master File, n.1 tipo IA - B.I.b.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica nel procedimento di fabbricazione del principio attivo, n.2 tipo IA - B.I.b.1.d) Soppressione di un parametro di specifica non significativo nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *G.U.* I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Gianluca Taurisano

T15ADD13819 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500 -
00071 Santa Palomba - Pomezia (Roma)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00407560580

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.

Codice Pratica n° C1B/2015/2509

N° di Procedura Europea: UK/H/3765/001/IB/014

Medicinale: CETIRIDIE

Codice Farmaco: 042489

017 - 10mg, capsule molli

Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A.

Tipologia di variazione: Tipo IB unforeseen, B.II.e.2.z)

Tipo di modifica: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta

T15ADD13822 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Felice Casati, 20 - 20124 Milano

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della determinazione AIFA 18 Dicembre 2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione:

Codice pratica: C1A/2015/1301 - MRP: SE/H/1134/01/IA/012G, data di implementazione: 6 Marzo 2015

Specialità medicinale: ACNATAC

Confezioni e numero di AIC:

"10 mg/g+0,25 mg/g gel" 1 Tubo in Al da 30 g AIC 042056010

"10 mg/g+0,25 mg/g gel" 1 Tubo in Al da 60 g AIC 042056022

Tipologia variazione: Grouping IA.B.III.1.a.2); IA.in.B.III.1.a.1)

Modifica apportata:

Il certificato di conformità n. R1-CEP 2000-256-Rev02 per Clindamicina Solfato prodotta da Zhejiang Hisoar Pharmaceutical sito presso Waisha Branch Street n. 100 in Taizhou, Cina è stato aggiornato dal certificato di conformità n. R1-CEP 2000-256-Rev03.

Presentazione del nuovo certificato di conformità n. R0-CEP 2013-178-Rev01 per Clindamicina Solfato prodotta da Zhejiang Hisoar Pharmaceutical sito presso 5th Donghai Avenue n. 23 in Taizhou, Cina.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il rappresentante legale
dott. Francesco Matrisciano

T15ADD13823 (A pagamento).

AGIPS FARMACEUTICI S.R.L.

Sede: via Amendola, 4 - 16035 Rapallo

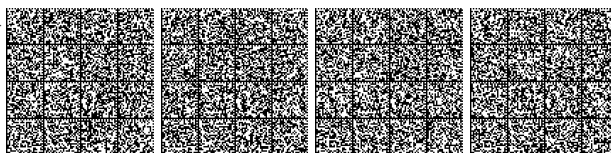
Avviso di rettifica relativo alla specialità medicinale PORTEX.

Avviso di rettifica relativo al comunicato n. T15ADD13392 pubblicato il 22/10/2015 sulla GURI - Parte II - n. 122 specialità medicinale: PORTEX.

Dove è scritto: "Codice Pratica: N1A/2012/305", leggasi: "Codice Pratica: N1A/2014/2708".

L'amministratore unico
dott. Giuseppe Radaelli

T15ADD13824 (A pagamento).



ROTTAPHARM S.P.A.

Sede: Galleria Unione, 5 – 20122 Milano

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della determinazione AIFA 18 Dicembre 2009, si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti variazioni:

Specialità medicinale: ALFOSPAS

Confezioni e numero di AIC:

"200 mg capsule" 30 capsule (A.I.C.: 024605065)

Codice pratica: N1A/2015/2412 conclusa in silenzio assenso in data 23 Ottobre 2015, data di implementazione 7 Settembre 2015

Tipologia variazione: IA.in.B.II.b.2.c.2)

Modifica apportata: Modifica del sito responsabile del controllo e rilascio dei lotti con Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., Via Monterosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella (VA).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità medicinale: UGUROL

Confezioni e numero di AIC:

UGUROL "500 mg/5 ml soluzione iniettabile" 5 fiale (A.I.C.: 021458029)

UGUROL "500 mg/5 ml soluzione iniettabile" 6 fiale (A.I.C.: 021458031)

Codice pratica: N1A/2015/2395 conclusa in silenzio assenso in data 20 Ottobre 2015, data di implementazione 7 Settembre 2015

Tipologia variazione: IA.in.B.II.b.2.c)1.

Modifica apportata: Modifica del sito responsabile del rilascio dei lotti con Haupt Pharma Livron S.A.S., Rue Comte de Sinard, 1 - 26250 Livron-Sur-Drôme.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il rappresentante legale
dott. Francesco Matrisciano

T15ADD13825 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00737420158

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Italfarmaco S.p.A. V.le Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano

Specialità medicinale: ZARELIS (venlafaxina) 37,5-75-150-225 mg compresse a rilascio prolungato

Codice A.I.C. : 038316 - tutte le confezioni e i dosaggi autorizzati

Codice pratica: C1A/2015/2395

Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione:

Procedura di Mutuo Riconoscimento SE/H/581/001-004/IA/028

Variazione Tipo IA n. B.II.d.2 a) - Modifica minore del metodo delle impurezze sul prodotto finito.

Data di implementazione: 17.06.2015

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

L'amministratore delegato
dott. Alessandro Porcu

T15ADD13826 (A pagamento).

POLIFARMA BENESSERE S.R.L.

Sede: via Laurentina, 289 - 00142 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04888070960

*Comunicazione notifica regolare
UVA 105712 del 21.10.2015*

Titolare AIC: Polifarma Benessere S.r.l.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Specialità Medicinale: TIOCALMINA

Codice Farmaco: 008883035

Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB C.I.z

Codice Pratica: N1B/2015/2174

Modifica apportata: Presentazione dei risultati del test di leggibilità e adeguamento del Foglio Illustrativo al QRD template. Adeguamento al QRD template anche per le Etichette.

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Foglio Illustrativo e alle Etichette.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Amministratore delegato
Stefano Perni

T15ADD13827 (A pagamento).



BAXTER S.P.A.

Sede: piazzale dell'Industria 20 - Roma
Capitale sociale € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012

Codice pratica: C1B/2015/2074
Specialità medicinale: CLINIMIX
Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/104/01-08/IB/044/G

Specialità Medicinale: CLINIMIX A.I.C Nr. 032167

Variazione Grouping IB: Variazione di Tipo IB Nr B.III.1 a)1 Sottomissione CEP nuovo per il principio attivo Lisina Cloridrato da fornitore già autorizzato - Ajinomoto Co Inc.: Versione R1-CEP1998-065-Rev 02;

Variazione tipo IB B.I.d.1 a) 4 - Introduzione del periodo di retest 4 anni per il principio attivo Lisina Cloridrato produttore Ajinomoto Co Inc.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini

T15ADD13828 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede: piazzale dell'Industria 20 - Roma
Capitale sociale € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00492340583

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

Codice pratica: C1B/2015/2075
Specialità Medicinale: CLINIMIX
Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/104/01-08/IB/045

Specialità Medicinale: CLINIMIX A.I.C Nr. 032167

Var IA n. B.III.1 a)1 - Sottomissione di un certificato nuovo d'idoneità alla Farmacopea Europea relativo ad un principio attivo da parte di un produttore già autorizzato.

Sottomissione CEP nuovo per il principio attivo Trenonina da fornitore già autorizzato - Ajinomoto Co Inc. : R1-CEP1996-097-Rev 06;

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini

T15ADD13829 (A pagamento).

MEBEL S.R.L.

Sede legale: via C. Tramontano, 125 - 84016 Pagani (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04523100651

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi regolamento 1234/2008/CE

Titolare A.I.C. Mebel S.r.l., Via C. Tramontano, 125 - 84016 Pagani (SA)

Codice Pratica: N1B-2015-1713

Medicinale: LORAZEPAM MEBEL (Lorazepam)

Numero di A.I.C. e confezione: A.I.C.: 035838034 "2 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 10 ml

Variazione C.I.7 a) Tipo IB - Soppressione della forma farmaceutica gocce orali, soluzione

Decorrenza: dal giorno della pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Amministratore unico
Angelo Mele

T15ADD13830 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.

Sede legale: via San Rocco, 6 - 85033 Episcopopia (PZ)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01135800769

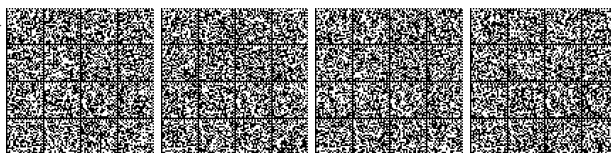
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

ALENIC - 70 mg compresse - 4 cpr. - AIC 037521010 - Classe A (RR) - Prezzo Euro 15,76; ALMIDIS - 5 mg compresse - 28 cpr. - AIC 037674013 - Classe A (RR) - Prezzo Euro 4,15 ; ALMIDIS - 10 mg compresse - 14 cpr. - AIC 037674025 - Classe A (RR) - Prezzo Euro 3,61; BENCOMIN 35 mg compresse riv. con film - 4 cpr. AIC 039518016 Classe A (RR) - Prezzo Euro 13,52;

CLORISIP 20 mg + 12.5 mg compresse - 14 cpr. AIC 038517013 Classe A (RR) - Prezzo Euro 3,12; EUMAT 30 mg/ml soluzione iniettabile - 3 fiale AIC 037851019 Classe A (RR) - Prezzo Euro 2,39; FRIBAT 1g/ 3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml AIC 036568032 Classe A (RR) - Prezzo Euro 5,13;

HERZAPLUS 5 mg + 25 mg compresse - 14 cpr. div. AIC 038362024 Classe A (RR) - Prezzo Euro 2,68; HERZATEC 2.5 mg compresse - 28 cpr. div. AIC 038214019 Classe A (RR) - Prezzo Euro 3,34; HERZATEC 5 mg compresse - 14 cpr. div. AIC 038214021 Classe A (RR) - Prezzo Euro 3,02; LEFUNKZOL 150 mg capsule rigide - 2 cps. AIC 037237068 Classe A (RR) - Prezzo Euro 9,68; ZOLONIB 20 mg compresse gastroresistenti - 14 cpr. AIC 039114018 Classe A (RR) - Prezzo Euro 4,85;

ZOLONIB 40 mg compresse gastroresistenti - 14 cpr. AIC 039114057 Classe A (RR) - Prezzo Euro 8,98; SIN VAT 20 mg compresse rivestite con film - 28 cpr. AIC 037317029 Classe A (RR) - Prezzo Euro 6,23. SIN VAT 40 mg compresse rivestite con film - 28 cpr. AIC 037317043 Classe A (RR) - Prezzo Euro 9,76.



I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee ai sensi delle determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 27/09/2006 nonché delle riduzioni selettive, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.

L'amministratore unico
Giuseppe Irianni

T15ADD13833 (A pagamento).

BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 - 00144 Roma

Modifiche apportate ai sensi del regolamento n. 1234/2008: Specialità medicinale: IDELT

2,5 mg cpr (AIC 043561012, AIC 043561024)

5 mg cpr (AIC 043561048, AIC 043561036)

10 mg cpr (AIC 043561051, AIC 043561063)

20 mg cpr (043561087, AIC 043561075)

Codice pratica: C1A/2015/3486

Procedura n.: SE/H/1371/01-04/IA/001/G (approvazione RMS del 21/10/2015)

Grouping variation contenente:

- var. (tipo IAin) B.II.b.1.a: aggiunta di un sito responsabile del confezionamento secondario del prodotto finito (Millmount Healthcare Limited, Irlanda);

- var. (tipo IAin) B.II.b.1.b: aggiunta di un sito responsabile del confezionamento primario del prodotto finito (Millmount Healthcare Limited, Irlanda);

- var. (tipo IAin) B.II.b.2.c.1: aggiunta di un sito alternativo responsabile del rilascio dei lotti (Millmount Healthcare Limited, Irlanda);

- var. (tipo IAin) A.5.a: modifica dell'indirizzo del produttore del prodotto finito (S. C. Santa S.A. - Romania);

- var. (tipo IAin) C.I.8.a: presentazione di una sintesi del sistema di Farmacovigilanza aggiornata (da: versione 1.0, a: versione 1.0_rev.01);

- var. (tipo IA) B.III.1.a.2: aggiornamento del certificato di conformità alla EP del prednisolone da parte di un produttore già autorizzato - Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd. (da: R1-CEP 2002-108- Rev. 02 a: R1-CEP 2002-108-Rev. 03).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Regulatory affairs
dott.ssa Mariolina Bruno

T15ADD13835 (A pagamento).

MASTELLI S.R.L.

Sede legale: via Bussana Vecchia n. 32 - Sanremo (IM)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00069630085

Estratto comunicazione notifica regolare V&A

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice Pratica n. N1B/2015/1583

Medicinale: PLACENTEX

Codice farmaco: 004905129, 004905156, 004905143, 004905117, 004905131

Tipologia variazione oggetto della modifica:

C. Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza i. medicinali per uso umano e veterinario

z. altre variazioni (adeguare i fogli illustrativi al formato QRD in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli articoli 77 (commi 4 e 5) e 81 (commi 1 e 2) del DLvo 219/2006 e ss.mm.)

Numero e data della comunicazione:

Modifica apportata:

C.I.z. modifica del Foglio illustrativo a seguito del test di leggibilità ed adeguamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette al QRD template aggiornato

E' autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

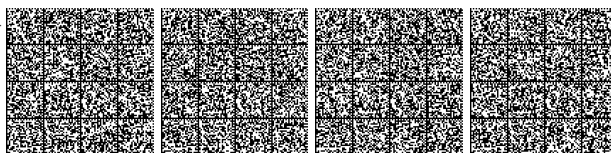
Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nei periodi di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

E' approvata altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati (Riassunto delle caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed etichette) così come indicata nell'oggetto.

L'amministratore delegato
Laura Cattarini Mastelli

T15ADD13837 (A pagamento).



MASTELLI S.R.L.

Sede legale: via Bussana Vecchia n. 32 - Sanremo (IM)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00069630085

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo n. 274 del 29/12/2007 e del Regolamento 1234/2008/CE

Titolare: Mastelli S.r.l.

Specialità medicinale: PLACENTEX.

Confezioni e numeri di AIC: 004905 tutte le confezioni autorizzate.

1 - Tipologia variazione: IB n. Codice pratica N1B/2015/2165.

Tipo di modifica B.I.a.2.

Modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva

a) Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

2 - Tipologia variazione: IA n. Codice pratica N1A/2015/1460.

Tipo di modifica B.I.b.1.

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo.

b) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della loro pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministratore delegato
Laura Cattarini Mastelli

T15ADD13838 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Messina, 38 - 20154 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11654150157

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: ACTIQ

Codice A.I.C.: 035399 tutte le confezioni autorizzate

Codice Pratica: C1B/2015/1803

Procedura Europea: UK/H/0429/001-006/IB/046

Tipo di modifica: Tipo IB - B.III.1.z

Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea: altra variazione. Modifica minore apportata dal produttore di Fentanyl citrato (R1-CEP 2005-104-Rev 01).

Codice Pratica: C1B/2013/3194

Procedura Europea: UK/H/0429/001-006/IB/039

Tipo di modifica: Tipo IB - B.III.1.a.1

Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato per il fentanyl citrato (da "DMF" a "R0-CEP 2009-097-Rev02").

Medicinale: ABELCET

Confezioni e numeri AIC: 033002 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: UK/H/0154/001/IB/075/G

Codice pratica: C1B/2015/2328

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IB - B.II.e.2.z e Tipo IA - B.III.2.b

Modifica apportata: modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito (specifiche per i tappi in bromobutile del prodotto relative alla prova di identificazione A per elasticità); correzione di un errore di battitura nei limiti di cenere totale dei tappi bromobutile.

Procedura europea: UK/H/0154/001/IA/076

Codice pratica: C1A/2015/3263

Tipo di modifica: Tipo IA - B.II.d.1.a

Modifica apportata: restringimento dei limiti di specifica del prodotto finito per "Bacterial Endotoxin Test".

Medicinale: CARBAMAZEPINA TEVA

Codice A.I.C.: 034865 tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: FR/H/0161/IB/027/G

Codice Pratica: C1B/2013/3363

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IB - B.I.d.1.a.4 e Tipo IA - B.III.1.a.2

Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato per la carbamazepina (da "R1-CEP 2000-164-Rev00" a "R1-CEP 2000-164-Rev02"); introduzione del periodo di re-test per la sostanza attiva carbamazepina.

Procedura Europea: FR/H/0161/001/IA/033

Codice Pratica: C1A/2015/547

Tipo di modifica: Tipo IA in - C.I.8.a

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.

Medicinale: QUETIAPINA TEVA ITALIA

Codice A.I.C.: 040433 tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: UK/H/2074/001-005/IB/021

Codice Pratica: C1B/2015/2318

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.4.b

Modifica apportata: modifica della dimensione del lotto del prodotto finito (diminuzione fino a 10 volte).

Procedura Europea: UK/H/2074/001-005/IB/020

Codice Pratica: C1B/2015/2316

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.4.b

Modifica apportata: aumento della dimensione del lotto del prodotto finito.



Medicinale: ATORVASTATINA TEVA ITALIA
Confezioni e numeri AIC: 040234 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: UK/H/2900/001-004/IB/028

Codice pratica: C1B/2015/2242

Tipo di modifica: Tipo IB - B.III.1.a.3

Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un nuovo fabbricante per la quetiapina (R0-CEP 2012-035-Rev01).

Procedura europea: UK/H/2900/001-004/IB/029

Codice pratica: C1B/2015/2402

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.d.2.d

Modifica apportata: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Procedura europea: UK/H/2900/001-004/IB/030

Codice pratica: C1B/2015/2413

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.d.2.d

Modifica apportata: modifica della procedura di prova del prodotto finito.

Medicinale: ALMOTRIPTAN TEVA ITALIA

Confezioni e numeri AIC: 043340 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: PT/H/1133/001/IB/003

Codice pratica: C1B/2014/2774

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.5.z

Modifica apportata: modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito (hardness test).

Procedura europea: PT/H/1133/001/IB/004

Codice pratica: C1B/2014/2920

Tipo di modifica: Tipo IB - A.2.b

Modifica apportata: modifica della denominazione del medicinale in Spagna.

Medicinale: FAMCICLOVIR TEVA

Confezioni e numeri AIC: 038106 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: NL/H/0868/001-003/IB/015

Codice pratica: C1B/2015/2386

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.5.z

Modifica apportata: modifica delle prove in corso di fabbricazione del prodotto finito (test di friabilità delle compresse da "at the start up and then every half an hour" a "at the start up only").

Medicinale: AZITROMICINA TEVA ITALIA

Confezioni e numeri AIC: 038929 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: NL/H/0945/001/IA/030

Codice pratica: C1A/2015/2624

Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.b.1.a

Modifica apportata: aggiunta di Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie SnC - 26814 Livraga (LO) come sito di confezionamento secondario.

Medicinale: AMOXICILLINA/ACIDO CLAVULANICO TEVA

Confezioni e numeri AIC: 036966 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: NL/H/0371/001-005/IA/018

Codice pratica: C1A/2015/2318

Tipo di modifica: Tipo IAin - A.1

Modifica apportata: modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C. Teva Pharma B.V. da "Computerweg 10 - 3542DR Utrecht (Paesi Bassi)" a "Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi)" in Irlanda.

Medicinale: AZITROMICINA TEVA

Confezioni e numeri AIC: 037555 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura europea: NL/H/0614/001-002/IA/029

Codice pratica: C1A/2015/2628

Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.b.1.a

Modifica apportata: aggiunta di Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie SnC - 26814 Livraga (LO) come sito di confezionamento secondario.

Medicinale: FLUDARABINA TEVA

Confezioni e numeri AIC: 038033 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: NL/H/0715/001/IA/020

Codice pratica: C1A/2015/2327

Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.8.a

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.

Medicinale: TACNI

Confezioni e numeri AIC: 040254 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: UK/H/3029/IA/012/G

Codice pratica: C1A/2015/3354

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IAin - 2 x B.II.b.1.a

Modifica apportata: aggiunta di siti di confezionamento secondario (Teva Operations Poland Sp. Z.o.o. - Mogilska 80 Str., 31-546 Kraków (Polonia) e Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie Snc - 26814 Livraga (LO)).

Medicinale: PARACALCITOLO TEVA ITALIA

Confezioni e numeri AIC: 043129 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: HU/H/0304/001-002/IB/019

Codice pratica: C1B/2015/2390

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.b.5.b

Modifica apportata: modifica delle prove in corso di fabbricazione durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove (testing for capsule seal thickness).

Medicinale: NACREZ

Confezioni e numeri AIC: 041950 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: DE/H/2565/001/IB/023

Codice pratica: C1B/2015/2416

Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.f.1.a.1



Modifica apportata: riduzione del periodo di validità del prodotto finito da "36 mesi" a "30 mesi" solo per il blister confezionato senza bustina.

Medicinale: RISPERIDONE TEVA

Confezioni e numeri AIC: 038250 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: CZ/H/0137/001-004/IA/025

Codice pratica: C1A/2015/3067

Tipo di modifica: Tipo IAin - B.II.b.1.a

Modifica apportata: aggiunta di Silvano Chiapparoli Logistica S.p.A. - Via delle Industrie SnC - 26814 Livraga (LO) come sito di confezionamento secondario.

Medicinale: ALENDRONATO TEVA

Confezioni e numeri AIC: 037089 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: UK/H/0833/001/IB/048/G

Codice pratica: C1B/2015/2471

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IB - B.II.a.3.b.1 - B.II.b.5.z

Modifica apportata: modifica nella composizione del prodotto finito (eccipienti) - aumento del contenuto di magnesio stearato; modifica delle prove in corso di fabbricazione del prodotto finito (Change in IPC test target of Average weight of tablets).

Medicinale: CIQORIN

Confezioni e numeri AIC: 042787 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: UK/H/4128/IA/008/G

Codice pratica: C1A/2015/3413

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IA - B.III.1.a.2 - 2 x B.II.c.1.b - B.III.1.b.3 - A.7 - A.1

Modifica apportata: presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato presentato da un fabbricante già approvato per la ciclosporina (da "R1-CEP 2002-152-Rev 02" a "R1-CEP 2002-152-Rev 03"); presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato per la TSE presentato da un fabbricante già approvato per la gelatina (da "R1-CEP 2000-050-Rev01" a "R1-CEP 2000-050-Rev02"); aggiunta di un nuovo parametro di specifica Residual solvent (methanol) con il corrispondente metodo di prova per l'eccipiente Glycine; aggiunta di un nuovo parametro di specifica Microbial limits con il corrispondente metodo di prova per l'eccipiente Glycine; eliminazione di un sito di confezionamento primario; modifica dell'indirizzo del titolare A.I.C. Teva Pharma B.V. da "Computerweg 10 - 3542DR Utrecht (Paesi Bassi)" a "Swensweg 5 - 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi)" in Grecia e Slovenia.

Medicinale: CISPLATINO TEVA ITALIA

Confezioni e numeri AIC: 039054 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: NL/H/1251/IA/013/G

Codice pratica: C1A/2015/2311

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IAin - C.I.8.a

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza.

Medicinale: CISPLATINO TEVA ITALIA

Confezioni e numeri AIC: 039054 per tutte le confezioni autorizzate

Procedura Europea: NL/H/1251/IA/013/G

Codice pratica: C1A/2015/2311

Tipo di modifica: gruppo di variazioni Tipo IAin - C.I.8.a

Modifica apportata: aggiornamento del sistema di farmacovigilanza

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott.ssa Anna Lubrano

T15ADD13840 (A pagamento).

SAPIO LIFE S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007

Titolare AIC: Sapiro Life S.r.l., con sede legale in v. S. Pellico, 48 - 20900 - Monza (MB)

Prodotto Medicinale: AZOTO PROTOSSIDO SAPIO LIFE

Confezioni e numero AIC: confezioni di gas medicinale liquefatto in contenitori criogenici fissi: 039296064, 039296076, 039296088, 039296090, 039296102.

Codice Pratica N1B/2015/3385

Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008.

Variazione tipo IB - B.II.d.1. z): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Altra variazione: Riduzione della frequenza del controllo completo da 1 a 3 anni.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta.

Il direttore generale
Filippo Lintas

T15ADD13841 (A pagamento).

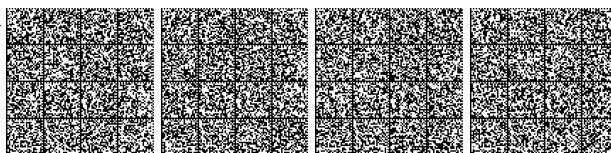
LIPOMED GMBH

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007

Codice Pratica C1A/2015/3281 - Procedura MRP n. AT/H/0239/002/IA/009

Medicinale: DACARBAZINA LIPOMED

Confezioni e numero AIC: 200 mg polvere per soluzione per iniezione/infusione - AIC n. 041106028



Titolare AIC: Lipomed GmbH, con sede in Hegenheimer Strasse 2 - 79576 - Weil am Rhein - Germany

Tipologia variazione: Variazione tipo IA - B.III.1 a) 2: Presentazione del Ph. Eur. certificate of suitability aggiornato per un principio attivo.

Modifica apportata: Il nome del produttore del principio attivo Dacarbazina è cambiato da Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG a Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG. Modifica apportata ai sensi Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Gilbert D'Ambrosio

T15ADD13846 (A pagamento).

**A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.**

Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00395270481

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.

Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Specialità medicinale: AZOLMEN

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:

Confezioni e numeri di Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

1% polvere cutanea, flacone da 30 g - AIC n. 026048126.

Grouping di variazioni:

- Var. tipo IB B.II.b.1.e: Aggiunta di Fulton Medicinali S.p.A. per la fase di produzione del bulk del prodotto finito;

- Var. tipo IAin B.II.b.1.a: Aggiunta di Fulton Medicinali S.p.A. per la fase di confezionamento secondario del prodotto finito;

- Var. tipo IAin B.II.b.1.b: Aggiunta di Fulton Medicinali S.p.A. per la fase di confezionamento primario del prodotto finito;

- Var. tipo IAin B.II.b.2.c.2: Aggiunta di Fulton Medicinali S.p.A. per le fasi di controllo e rilascio lotti del prodotto finito;

- Var. tipo IA A.7: Eliminazione di Bayer HealthCare Manufacturing s.r.l. per tutte le fasi di produzione del prodotto finito;

- Var. tipo IB B.II.d.2.d: Sostituzione del metodo analitico da TLC ad UV per la determinazione della specifica "identità Bifonazolo" nel prodotto finito;

- Var. tipo IAin B.II.d.1.h: Modifica dei controlli microbio-

logici effettuati sul prodotto per uniformarsi a quanto riportato sulla Farmacopea Europea per le forme topiche.

Data di approvazione: 23 settembre 2015. Codice pratica: N1B/2015/3368.

Confezioni e numeri di Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

1% polvere cutanea, flacone da 30 g - AIC n. 026048126;

1% crema, tubo da 30 g - AIC n. 026048090;

1% gel, tubo da 30 g - AIC n. 026048102;

1% soluzione cutanea, flacone da 30 ml - AIC n. 026048114.

- Var. tipo IA A.7: Eliminazione del sito produttivo di principio attivo Bayer AG, Bayerwerk Leverkusen, D-51368 Germania.

Data di approvazione: 27 ottobre 2015. Codice pratica: N1A/2015/2422.

I lotti già prodotti alla data di implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il procuratore
dott. Roberto Pala

T15ADD13847 (A pagamento).

BENEDETTI & CO. S.P.A.

Sede: via Bolognese 250 - 51100 Pistoia

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.L.vo 29/12/2007, n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008

Specialità medicinale: DIUVAL

Confezione e numero AIC: 041949, tutte le confezioni.

Procedura PT/H/0467/IA/004/G, Codice Pratica C1A/2015/1026.

Grouping di 2 variazioni: Tipo IA, B.III.1.a.2) aggiornamento del CEP di idroclorotiazide del produttore autorizzato Unichem Laboratories Limited (R1-CEP 2000-091-Rev 02); Tipo IAin, B.III.1.a.3) aggiunta di nuovo produttore di valsartan: Alembic Pharmaceuticals Limited con CEP R0-CEP 2010-065-Rev 03.

Specialità medicinale KINOX

Confezioni e numeri di AIC: 037289, tutte le confezioni

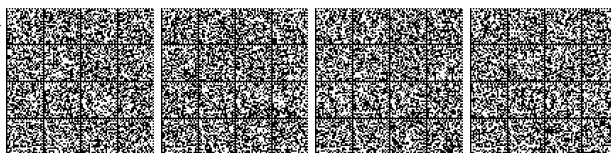
Codice Pratica: N1A/2015/2352

Singola variazione Tipo IAin, B.III.1.a.3) aggiunta di un nuovo produttore di ciprofloxacina: Aarti Drugs Limited con CEP R1-CEP 2015-11-rev 01.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La procuratrice
sig.ra Maria Letizia Ferruzza

T15ADD13867 (A pagamento).



AMDIPHARM LIMITED

Sede legale: 3 BURLINGTON ROAD, DUBLIN 4
TEMPLE CHAMBERS, IRELAND

Codice Fiscale e/o Partita IVA: IE6384596L

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del regolamento 1084/2003/CE.

Codice pratica: N1A/2015/2102

Medicinale: EUROCAL D3 - AIC 032840 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: IGROTON - AIC 016861 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: CAFERGOT - AIC 008701 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: ERITROCINA - AIC 007893 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: EUROCAL D3- AIC 032840 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: FUCITHALMIC - AIC 026928 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: LOCORTEN - AIC 020613 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: LOSALEN - AIC 022295 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: LUDIOMIL - AIC 023207 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: MECLODERM - AIC 022839 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: MECLODERM F - AIC 023102 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: TOFRANIL - 014969 in tutte le confezioni autorizzate

Medicinale: TRANSACT LAT - 028741 in tutte le confezioni autorizzate

Tipologia di variazione: N. 13 modifiche di tipo IAIN categoria C.I.8.a) consistenti nell'introduzione del Pharmacovigilance System Master File (PSMF) e nella modifica del responsabile di Farmacovigilanza.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore

Sante Di Renzo

T15ADD13868 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01513360345

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma

Specialità medicinale: INUVER

Confezioni e numeri A.I.C.:

«100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» - 120 erogazioni - AIC n. 037798016

«100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» - 180 erogazioni - AIC n. 037798028

«Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione»

Codice pratica: C1A/2015/3279

DE/H/0873/001/IA/040 - Variazione Tipo IA_N A.1

Cambio dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Regno Unito — Nuovo indirizzo: 333 Styal Road, Manchester M22 5LG.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

TC15ADD13662 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01513360345

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma

Specialità medicinale: CLOZAPINA CHIESI

Confezioni e numeri A.I.C.:

CLOZAPINA CHIESI 25 mg 28 compresse - 035390018

CLOZAPINA CHIESI 50 mg 28 compresse - 035390020

CLOZAPINA CHIESI 100 mg 28 compresse - 035390032

CLOZAPINA CHIESI 25 mg 28 compresse in flacone - 035390044

CLOZAPINA CHIESI 50 mg 28 compresse in flacone - 035390057

CLOZAPINA CHIESI 100 mg 28 compresse in flacone - 035390069

«Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione»



Codice pratica: C1A/2015/2622

MRP NL/H/0175/001-003/IA/033

Variazione tipo IA_{IN} B.III.1.a) 3 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea per un nuovo produttore di principio attivo (CEP R0-CEP 2010-087-Rev 01 Wuhan Shiji Pharmaceutical Co. Ltd – China)

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

TC15ADD13663 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01513360345

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 43122 Parma

Specialità medicinale: FOSTER

Confezioni e numeri A.I.C.:

«100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» - 120 erogazioni - AIC n. 037789017

«100/6 microgrammi per erogazione soluzione pressurizzata per inalazione» - 180 erogazioni - AIC n. 037789029

«Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione»

Codice pratica: C1A/2015/3278

DE/H/0871/001/IA/036 - Variazione Tipo IA_{IN} A.1

Cambio dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nel Regno Unito – Nuovo indirizzo: 333 Styal Road, Manchester M22 5LG.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

TC15ADD13664 (A pagamento).

**S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO**

Sede: via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Capitale sociale € 1.548.000,00

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00226250165

Estratto comunicazione notifica regolare V&A

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica n. N1B/2015/1469

Medicinale: VITAMINA B1 S.A.L.F.

Codice farmaco: 007539024, 007539049

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.Z

Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/102945 del 14 ottobre 2015

Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User test

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta del Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Anna Maria Martinelli

TC15ADD13684 (A pagamento).

**S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO**

Sede: via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Capitale sociale € 1.548.000,00

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00226250165

Estratto comunicazione notifica regolare V&A

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica n. N1B/2015/2396

Medicinale: RINGER S.A.L.F.

Codice farmaco: 030719076, 030719052

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.Z

Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/99698 del 6 ottobre 2015

Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test

È autorizzata la modifica richiesta del Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.



Il Titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il legale rappresentante
Anna Maria Martinelli

TC15ADD13686 (A pagamento).

**S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO**

Sede: via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)
Capitale sociale € 1.548.000,00
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00226250165

Estratto comunicazione notifica regolare V&A

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica n. N1B/2015/2117

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI S.A.L.F.

Codice farmaco: 030649 (tutte le confezioni autorizzate)

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.Z

Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/102786 del 13 ottobre 2015

Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User test

È autorizzata la modifica del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Anna Maria Martinelli

TC15ADD13688 (A pagamento).

**S.A.L.F. S.P.A. LABORATORIO
FARMACOLOGICO**

Sede: via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)

Capitale sociale € 1.548.000,00

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00226250165

Estratto comunicazione notifica regolare V&A

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica n. N1B/2015/2394

Medicinale: RINGER ACETATO S.A.L.F.

Codice farmaco: 030721029, 030721056, 030721094, 030721106, 030721118

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.Z

Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/99799 del 6 ottobre 2015

Modifica apportata: Aggiornamento del Foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User test

È autorizzata la modifica richiesta del Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

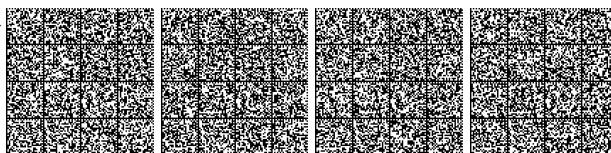
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il Titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il legale rappresentante
Anna Maria Martinelli

TC15ADD13689 (A pagamento).



PROMEDICA S.R.L.

Sede: via Palermo, 26/A - 43122 Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01697370342

Estratto comunicazione di notifica regolare V&A

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica: n. N1B/2015/2402

Medicinale: LIOMETACEN

Codice farmaco: 022559013, 022559037.

Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z IB

Numero e data della Comunicazione: AIFA/V&A/P/102886 del 13 ottobre 2015.

Modifica apportata: Adeguamento RCP ed Etichette a QRD

Modifica del PIL a seguito del readability test.

È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3, 4.4), del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

TC15ADD13690 (A pagamento).

**ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.**

Sede sociale: via Fossignano n. 2 - 04011 Aprilia (LT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 02578030153

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007 n. 274.

Titolare: Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.A.
Codice pratica: N1B/2015/685.

Specialità medicinale: EDEVEXIN.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

5 mg/5 ml polvere e solv. per soluz. per infusione, 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 031219013;

40 mg compresse rivestite con film, 30 compresse - A.I.C. n. 031219025.

Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1234/2008. C.I.z - Foglio illustrativo aggiornato in seguito

ai risultati del Readability User test e all'ultimo QRD, aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle etichette all'ultimo QRD template. È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (riassunto delle caratteristiche del prodotto foglio illustrativo ed etichette).

Le modifiche devono essere apportate dalla data di entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare per la RCP ed entro e non oltre i sei mesi dalla medesima per il foglio illustrativo e l'etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di 6 mesi concesso per apportare le modifiche al foglio e all'etichettatura, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente
dott.ssa C. Borghese

TC15ADD13706 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 712/2012.

Codice pratica: C1B/2015/2313.

N. di procedura Europea: AT/H/0102/001/IB/034.

Specialità medicinale: ADVANTAN.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

0,1% emulsione cutanea tubo da 20 g - A.I.C. n. 028159059;

0,1% emulsione cutanea tubo da 50 g - A.I.C. n. 028159061.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

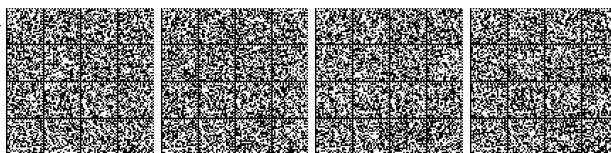
Tipologia variazione: IB B.II.f.1.a)2.

Tipo di modifica: modifica della durata di conservazione del prodotto finito - introduzione della durata di conservazione del prodotto finito dopo la prima apertura.

Modifica apportata: Validità dopo la prima apertura del prodotto finito: 3 mesi.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.3 "Periodo di validità" del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla azienda titolare dell'AIC.

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.



Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TS15ADD13722 (A pagamento).

BAYER S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 712/2012.

Medicinale: AVALOX.

Confezione e numeri di A.I.C.:

400 mg/250 ml soluzione per infusione - A.I.C. n. 034436.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano.

Procedura: DE/H/xxxx/IA/0731/G.

Codice pratica: C1A/2015/3310.

Tipo IA - B.II.e.2 c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto - c) Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto): pH-value (USP), Heavy metals (USP), Reducing substance (USP), Turbidity (USP), Residue on evaporation (USP).

Tipo IA - B.II.e.3 e) Modifica della procedura di prova del confezionamento primario del prodotto finito - c) Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzata una procedura di prova alternativa.

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

TS15ADD13723 (A pagamento).

IBN SAVIO S.R.L.

Sede sociale: via del Mare, 36 - Pomezia (RM)

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l.

Medicinale: ZIBENAK.

A.I.C. n. 043474016 e 043474028 - Confezioni: 10000 U.I./ml gocce orali, 1 flacone da 10 ml; 25000 U.I./2,5 ml soluzione orale, 1 contenitore monodose da 2,5 ml.

Codice pratica: N1B/2015/3707 - Var. Grouping tipo IB:IB-B.II.b.1.e.; IA_{IN}-B.II.b.1.b.; IA_{IN}-B.II.b.1.a.; IA_{IN}-B.II.b.2.c.2.

Aggiunta del sito Special Product's Line S.p.A. per la totalità del processo di fabbricazione del prodotto finito, incluso il confezionamento ed il controllo e rilascio dei lotti.

Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti delle specialità suddette già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TS15ADD13765 (A pagamento).

ITAPHARMA S.R.L.

Sede sociale: via Mezzanina, 12 - Pisa

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Itapharma S.r.l.

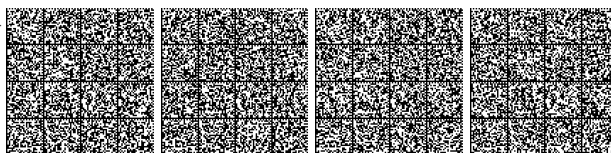
Medicinale: TRAXOVICAL.

A.I.C. n. 036219 tutte le confezioni.

Codice pratica: N1B/2015/3638.

Var. tipo IB-C.I.z: aggiornamento del foglio illustrativo a seguito risultati del Readability User test. È autorizzata la modifica del foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare di A.I.C.

Il titolare A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della comunicazione di notifica regolare. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il titolare di A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto



disposto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del RCP del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TS15ADD13766 (A pagamento).

FARMACEUTICI CABER S.P.A.

Sede sociale: viale Città d'Europa, 681 - Roma

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Farmaceutici CABER S.p.A.

Medicinale: NAVIZAN.

A.I.C. n. 039422 tutte le confezioni.

Codice pratica: C1A/2015/3303.

UK/H/1864/01-02/IA/015 Var. tipo IA_{IN}-B.II.b.1.a: Aggiunta del sito di confezionamento secondario Orion Corporation-Orion Pharma (Finlandia).

I lotti delle specialità suddette già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani

TS15ADD13767 (A pagamento).

ROCHE S.P.A.

Sede legale: piazza Durante n. 11 - Milano

Codice Fiscale: n. 00747170157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012.

Titolare AIC: Roche S.p.A. - Piazza Durante n. 11 - Milano
Medicinali, confezioni e numeri di AIC:

ROCEFIN "250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente (025202019);

"500mg/2ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino + 1 fiala solvente (025202033);

"1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" 1 flaconcino + 1 fiala solvente (025202058);

"1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" 1 flaconcino + 1 fiala solvente (025202096);

"2 g polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino (025202108).

Codice pratica: C1A/2015/2606, C1A/2015/2607.

Procedura europea: NL/H/3167/001-005/IA/003, PT/H/1251/001/IA/003

Variazione di tipo IA in nr. C.I.8.a: introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza per i medicinali per uso umano, o modifiche apportate a tale sintesi (cambio della QP per la farmacovigilanza in Europa).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente variazione può assumersi approvata dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.

Un procuratore
dott. Maurizio Giaracca

TX15ADD280 (A pagamento).

FARMA GROUP S.R.L.

Sede legale: via Strampelli, 18 -
63074 San Benedetto del Tronto (AP)

*Estratto Comunicazione notifica regolare
V&A/P/99699 del 6 ottobre 2015*

Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.

Specialità medicinale: KATAVAL

Codice farmaco: 019818020 "1 mg/g + 5 mg/g crema" 1 tubo da 30 g

Tipo di modifica: Modifica stampati

Codice pratica: N1B/2015/1858

Tipologia variazione oggetto della modifica: IB, C.I.z)

Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in seguito ai risultati del Readability User Test; adeguamento RCP ed Etichette al QRD template.

E' autorizzata la modifica del Foglio illustrativo e l'adeguamento di RCP ed Etichette al QRD template relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all'Etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

E' approvata, altresì, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea Europea, la denominazione della confezione da riportare sugli stampati così come sopra indicata.

Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli – Sagaem for life S.a.s.

TX15ADD281 (A pagamento).



ROCHE S.P.A.

Sede legale: piazza Durante n. 11 - Milano
Codice Fiscale: n. 00747170157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012.

Titolare AIC: Roche S.p.A. - Piazza Durante n. 11 - Milano
Medicinali, confezioni e numeri di AIC:

KYTRIL "1 mg compresse rivestite con film 10 compresse" (028093021);

"2 mg compresse rivestite con film 1 compressa" (028093072);

"2 mg compresse rivestite con film 5 compresse" (028093084);

"1 mg compresse rivestite con film 2 compresse" (028093197);

"2 mg compresse rivestite con film 10 compresse" (028093209).

Codice pratica: C1B/2015/1728.

Procedura europea nr. IT/H/0300/001-002/IB/011.

Variazione di tipo IB nr. B.II.b.1.e: aggiunta di un sito d'immagazzinamento per il prodotto in bulk (Kühne Nagel Aktiengesellschaft c/o Geisseler Cargo Logistik AG - Pratteln - Svizzera).

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott. Maurizio Giaracca

TX15ADD282 (A pagamento).

ROCHE S.P.A.

Sede legale: piazza Durante n. 11 - Milano
Codice Fiscale: n. 00747170157

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008, come modificato dal Regolamento (CE) n. 712/2012.

Titolare AIC: Roche S.p.A. - Piazza Durante n. 11 - Milano
Medicinali, confezioni e numeri di AIC:

DILATREND "3,125 mg compresse" - 28 compresse (027604091);

"50 mg compresse" - 15 compresse (027604026).

Codice pratica: N1B/2015/3268.

Variazione di tipo IB nr. C.I.7: soppressione dei dosaggi da 3,125 mg e 50 mg compresse.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Un procuratore
dott. Maurizio Giaracca

TX15ADD283 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE**PRO.TE.O. S.R.L.**

Sede: via Uberti, 14 - 47521 Cesena (FC)

Capitale sociale: Euro 10.000,00

Registro delle imprese: 03527460400

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03527460400

*Pubblicazione ai sensi
dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.*

Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 203 del 06/10/2015 relativo al progetto di realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Orte, ricadente nel territorio del Comune di Orte (VT) presentato dalla società PRO.TE.O. S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), via Uberti n. 14.

In data 06/10/2015 è stato emanato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 203 con esito positivo con prescrizioni relativo al progetto di realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Orte, localizzato nel territorio della regione Lazio nel comune di Orte (VT) presentato dalla società PRO.TE.O. S.R.L. con sede legale in Cesena (FC), Via Uberti n. 14.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.va.minambiente.it/>) e presso la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRO.TE.O. S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Anacleto Piddiu

TC15ADE13685 (A pagamento).

PRO.TE.O. S.R.L.

Sede: via Uberti, 14 - 47521 Cesena (FC)

Capitale sociale: Euro 10.000,00

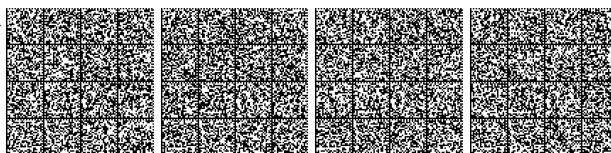
Registro delle imprese: 03527460400

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03527460400

*Pubblicazione ai sensi dell'art. 27,
comma 1, del D.Lgs. 152/2006.*

Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 203 del 06/10/2015 relativo al progetto di realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia, ricadente nel territorio del Comune di Bomarzo (VT) presentato dalla società PRO.TE.O. S.r.l., con sede legale in Cesena (FC), via Uberti n. 14.

In data 06/10/2015 è stato emanato il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 202 con esito positivo con prescrizioni relativo al progetto di realizzazione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Tevere in località Santa Lucia, localizzato nel territorio della regione Lazio nel



comune di Bomarzo (VT) presentato dalla società PRO.TE.O. S.R.L. con sede legale in Cesena (FC), Via Uberti n. 14.

Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<http://www.va.minambiente.it/>) e presso la Direzione per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRO.TE.O. S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Anacleto Piddu

TC15ADE13687 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICHE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE Dipartimento IV - Servizio 2

*Richiesta di concessione
per la derivazione di acqua pubblica*

Con domanda prot. n. 158181 del 25 novembre 2014 la Ditta Melchiorri Antonio ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in via Perella n. 100 B nella misura di 0,6 l/sec. per uso irriguo.

La dirigente del servizio
dott.ssa Maria Zagari

TC15ADF13641 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA Settore ecologia e ambiente

Concessioni di derivazione di acqua da corpo sotterraneo

R.D.1775/1933 concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Terracina - ditta Ragagnin Giorgio.

La ditta in data 8 settembre 2015 con prot. 48063 ha chiesto la Concessione per derivare 0,31 l/s e 9720 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di terracina (Latina), via Migliara 56, F.168 p. 441, per uso igienico e assimilati.

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TC15ADF13646 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA Settore ecologia e ambiente

R.D. 1775/1933 Concessione per la derivazione acqua da corpo superficiale in comune di Sperlonga - Ditta Grotta dei Delfini S.r.l.

La ditta in data 25 marzo 2005 con prot. 15119 ha chiesto la Concessione per derivare 1,5 l/s e 2042 mc/anno di acqua da corpo idrico superficiale denominato sorgente Angoli in Comune di Sperlonga (LT), via Angolo, F. 12 p. 474, per uso igienico e assimilati e irrigazione del verde.

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TC15ADF13683 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA Settore ecologia e ambiente

Richiesta concessione di derivazione di acque pubbliche

R.D. 1775/1933 domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Minturno - ditta Tragen Srl. La ditta Tragen Srl in data 09/07/2015 con prot. 37575 ha chiesto la Concessione per derivare max 0,1 l/s e 1.610 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Minturno via Appia Formia Gari-gliano, Fg. 24 p.la 761, per uso igienico ed assimilati e diverso.

Il dirigente del settore
dott.ssa Nicoletta Valle

TC15ADF13705 (A pagamento).

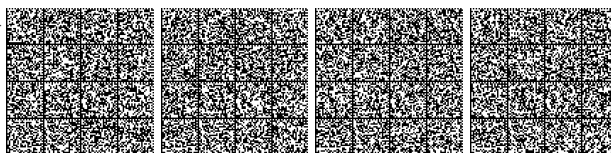
CONCESSIONI DEMANIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Capitaneria di Porto di Roma

Concessione demaniale

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Roma e Comandante del porto di Fiumicino;

Vista l'istanza datata 26 gennaio 2015, assunta al protocollo generale della Capitaneria di Porto di Roma con il n. 2156 in data 29 gennaio 2015, con la quale la società "Fiumicino Harbour Service S.r.l.", partita I.V.A. / codice fiscale n. 01875191007, con sede in Fiumicino (RM), cap 00054, via Torre Clementina n. 184, ha chiesto il rinnovo della concessione, per la durata di anni quattro, per il trasporto di merci e passeggeri nel Porto e nel circondario marittimo di Fiumicino;



Visto il Dp. n. 12200 in data 6 luglio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo per vie d'acqua interne;

Vista la licenza n. 01/2012 del registro concessioni e n. 3/2012 del repertorio degli atti rilasciata da questa Capitaneria di Porto il 5 gennaio 2012 e registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma al n. 690 serie 3 in data 24 gennaio 2012;

Visto l'art. 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Marittima;

Rende noto che la predetta istanza rimarrà depositata a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Roma (viale Traiano n. 37 - 00054 Fiumicino) per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Marittima, si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di Porto di Roma, all'indirizzo sopra indicato, entro 30 (trenta) giorni a far data dalla pubblicazione del presente avviso, tutte le osservazioni che riterranno opportune, in relazione alle quali l'Autorità decidente ha precipuo obbligo di valutazione, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione Marittima, si avverte che eventuali domande concorrenti dovranno essere presentate, a pena d'inammissibilità, presso la Capitaneria di Porto di Roma, all'indirizzo predetto, entro il termine sopra indi-

cato, trascorso il quale si provvederà a dare corso al seguito di competenza afferente alla concessione richiesta.

Fiumicino, 2 settembre 2015

Il comandante - Capitano di Vascello (CP)
Lorenzo Savarese

TS15ADG13736 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI BENEVENTO E ARIANO IRPINO

*Cessazione dall'esercizio
delle funzioni notarili della dott.ssa Irene Normale*

Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino notifica che la D.ssa Irene Normale, notaio assegnato alla sede di Montesarchio (BN), è cessata dall'esercizio delle sue funzioni notarili presso la detta sede dal 20 ottobre 2015 a seguito del suo trasferimento alla sede di Marigliano (D.N.R di Napoli, Torre Annunziata e Nola) con D.D. 26 maggio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 2015, n. 123 e prorogato di giorni novanta con successivo D.D. in data 19 giugno 2015.

Benevento, 20 ottobre 2015

Il presidente
notaio Ambrogio Romano

TC15ADN13665 (Gratuito).

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU2-126) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

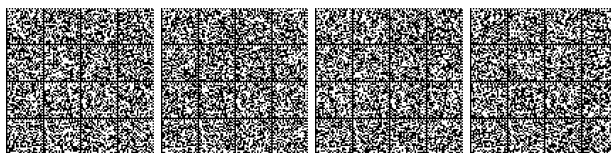
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 34,56

